DELLA LEGISLAZIONE

sviluppata sulle basi di un nuovo principio

Conciliare la massima libertà civile col minimo sagrifizio della libertà naturale

TEORICA

Della Legislazione

SVILUPPATA

SULLE BASI DI UN NUOVO PRINCIPIO

DAL CAV. GIANFRANCESCO LANZILLI

Autore del prospetto filosofico della istruzione delle pruove

VOLUME PRIMO

NAPOLI

TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE ZAMBRANO

Nell' abolito Sedile Capuano N.° 27.

1840

PREFAZIONE

Nell' imprendere a trattar d'un subietto che abbia costantemente impegnate le contemplazioni de' dotti (come senza dubbio l'è quello della legislazione) non si puole ammeno di sgomentarsi all' alternativa di rompere nella sterile riproduzioni di già conti pensieri ; o sprecar tempo e fatica in tentativi da' quali sarebbe stato miglior senno astenersi , poichè l' esperienza li avea dimostrati ineseguibili ad uomini di supremo calibro.

Se un tal riflesso non valse a stornarmi dal lavoro che metto in luce , non è già che io dissimuli a me stesso la enormità del peso che incarco , o la decisa inferiorità di mie forze ; ma sono di una tal quale fidanza incorato , perchè astretto dalle mie vicende ad occuparmi di svariati sistemi legislativi , ed a trattarli per moltiplici posizioni , m' ebbi destro a cogliere il miglior partito dagli scarsi miei lumi. E novelle agevolazioni mi han porte gli assidui lavori che ho spesi nelle finittime discipline , talor costretto da positivo dovere d' insegnamento, mosso altre volte da salutar vaghezza di apprendere.

Avviene in generale delle scienze poligone (e con ispecialità della legislazione) che vi s'impieghino vistosi capitali , togliendone alcune volte

assai meschini profitti, per la trascuranza de' rami affini e congeneri che ne fissan le basi, e debbono fiancheggiarne il processo; o per difetto di armoniche proporzioni fra' contribuenti speculativi e gli empirici.

La morale, l'economia, la politica, e la legislazione, surte come vedremo da uno stesso cardine, alimentate da un medesimo interesse, dirette allo stesso fine, si avvicinano e si confondono con tanta promiscuità di rapporti che mal cercherebbe di approfondirne alcuna, quegli che non le avesse tutte libate.

A malgrado che questa idea si addimostri per se medesima nommeno interessante che vera, suole avvenir di leggieri, che ripugnando ad appesantir le cure ne' rami che manchino di sensibili addentellati con quelli che professiamo, volgiam tutti gli sforzi a magnificare, piuttosto che a ben intendere, i nostri speciali elementi.

Non è rado in conseguenza che l'error ne illuda; perchè mancanti del colpo d'occhio cui può soltanto fornirci la conoscenza della integrità del sistema, diamo in falsi giudizi per la ignoranza delle cause alle quali andrebbero subordinate quelle che prendemmo a guida; o per la impreveggenza de' più lontani risultamenti che si rannodano in fatto al nostro demanio, comunque ne siano virtualmente staccati per iscientifiche demarcazioni.

Se i confini di una prefazione il soffrissero, mi sarebbe agevole di avvalorare il dedotto, affa-

sciando un saggio delle abberrazioni alle quali trascorsero, filosofi di altissimo grido che abbagliarono la immaginazione con sistemi in prospettiva magnifici, ma ineseguibili nel fatto od effimeri — ragguardevoli espositori di morale che si lusingarono di migliorare la specie umana, disordinandone l' economia, o mettendo la coscienza degli uomini in contraddizion della legge — economisti di gran polso che invasi della sola smania di aumentar le ricchezze, sconobbero i dritti della morale, o minarono i fondamenti della politica — pubblicisti che depennerebbero un popolo dal mappamondo, piuttosto, che una virgola da un testo di Grozio — giureconsulti che misurano la bontà delle leggi dalla esclusiva coincidenza co' dettati di Papiniano o di Scevola.

La evidenza e gli effetti di queste verità brillarono di nuova luce al mio sguardo, quando prescelto a professar dritto pubblico e filosofia del dritto nella università di Corfù, mi vidi astretto a rivenir col pensiero ad una prospettiva che avea perduta quasi di vista.

Incaricato del primo avviamento scientifico allo studio delle leggi, non potev' ammeno d' incominciare dal persuadere me stesso dell' aggiustatezza dei principî che doveva ad altri instillare.

Analizzando per quest' aspetto le cose, mi si pararono al pensiero, lacune che non aveva in prima avvertite — verità che non avea neppur tentato di scernere — abberrazioni che me ne

avevano imposto pe' prestigî del volgare assenso, o pe' sussidî di un nome.

I testi che mi si offerivano a guida eran qual più qual meno inadatti alla portata di un tirocinio, e divergevan tutti dalle basi prescrittemi da quel governo, che avea messo a mio debito *il dritto pubblico e la esposizione metodica de' principî normali sopra ogni materia del dritto civile, del penale, del commerciale, e delle relative procedure.*

Dovendo supplirvi con apposito trattato, attesi a fonderlo in modo che attagliandosi alle norme che mi venivano imposte, e per quanto m'era possibile a' progressi del giorno, risparmiasse agli allievi i circuiti ed i controsensi de' quali rammentava di essere stato la vittima. I metodi che in addietro si usavano per lo studio della facoltà legale mi parvero difettosi — ne rilevai la imperfezione.

M'era impossibile d'istituire un ordine veramente scientifico, senza partir da un principio renduto irresistibile dalla dimostrazione—investigai coll' unico soccorso dell' analisi una verità generale che servisse di cardine all' intero sistema.

La mia non brieve esperienza mi convinceva, che gli studî legali aveano proceduto a rilento, perchè il più delle volte vi si attendeva a mettere alle pruove la pazienza piuttosto che l'intelletto de' giovani—cercai, quant' era in me, di attenermi a dimostrazioni positive e serrate, ove

ciascuna proposizione si rannodasse con sensibili addentellati alle antecedenti, e servisse di lievito a quelle che venivan dappoi.

La storia può dirsi la pietra paragone delle leggi — non ommisi di torne sobrie dilucidazioni per mettere in vista i vantaggi emersi dall' applicazione de' buoni principì, e le calamità che patironsi per averli violati.

La giurisprudenza romana offriva un campo vastissimo, che non dovrebbesi a mio giudizio, nè coltivar di prima giunta come studio elementare, nè restar del tutto ignorato — tentai di metterne obliquamente in luce i più marcati principì, togliendoli a soggetto di comparazione.

Il moderno dritto si eleva di moltissimi numeri sull' abolito, e potrebbe ancor di molto affinarsi, pel miglioramento delle cose ideologiche e per gli sperimentali soccorsi—m' ebbi a preciso dovere di rilevare il prezzo de' vantaggi onde godiamo il possesso; e confidai che non mi si apporrebbe a colpa di essermi talvolta occupato de' mezzi che nella cortezza de'miei lumi mi parvero efficaci ad eccitarne i progressi.

Gli Allievi co' quali mi ebbi la ventura di mettere il mio lavoro alle pruove, erano (senza lor colpa) nella piupparte sprovvisti delle preliminari cognizioni che dovevano ammanirli allo studio delle leggi. Ne furono ben contestati e rapidi a ciò malgrado i profitti; e comunque sentissi di doverli essenzialmente rifondere alla greca vivacità dell' ingegno, non saprei dissimulare di

avervi contribuito alquanto coll'assiduità delle cure e la precisione del metodo (a).

I materiali del mio lavoro (eccezion fatta del ramo commerciale) si partivano per se stessi in 5. brani, ed in altrettanti libri ne divisi il trattato;

1.° Principî generali;
2.° Applicazione de'medesimi al dritto civile;
3.° . . . . al penale;
4.° . . . . . alla procedura civile;
5.° . . . . alla penale; (b)

Ciascun libro sarà preceduto da un sommario che ne accenna il processo.

Ecco il prospetto del 1.°

I. Necessità di rannodare la legislazione ad un principio fondamentale: requisiti che si esigono a legittimarlo — Difetti che presentavano sotto questo rapporto le istituzioni romane —

(a) Riconoscenza e giustizia non mi permettono di nominare i miei ottimi Allievi delle Isole Jonie, senza dare un pubblico attestato dell' affetto caldissimo che m' inspirarono per la distinta loro educazione, per l' alacrità del talento, pel cuore flessibilissimo a' sani e generosi principî, e per le autentiche ripruove di attaccamento delle quali si piacquero a ricolmarmi.

(b) M' era proposto in sulle prime di pubblicare anche l'ultimo libro relativo al dritto eccezionale; ma riflettendo che le materie di commercio non potrebbero sommettersi ad un esame scientifico senza mature cognizioni delle cose economiche, mi è sembrato miglior partito il sopprimerlo, riservandomi di presentare con una separata pubblicazione un trattatino di economia politica, applicato al dritto commerciale. Comunque avessi già pronto il materiale per questo lavoro, son costretto a rimandarne al venturo anno la esecuzione, per secondar le premure che mi affrettano alla ristampa del mio *prospetto filosofico sulla istruzione delle pruove*, ed al compimento del comentario del codice penale che rimase interrotto per la mia emigrazione.

Inefficacia de' tentativi praticati a supplirvi coll' applicazione eterogenea di un principio santo e sublime — Scogli ne' quali urtarono gli scrittori che si piacquero a smaltire in nome della natura divisamenti ch' evadevano di lunga mano i limiti de' suoi mandati — Insufficienza de' contratti sociali a ministrar le prime basi alla scienza — Imperfezione del principio dell' UTILITA' che nato in secoli che si avanzavano di poche marce sull' età della favola, risurse a vita novella appadrinato da scrittor sommo e profondo — Obbligo che ne risulta di rimontare a' primi cardini del *dovere* per attingere dalla natura e dal fatto il punto di partenza che non si è per anco chiarito.

II. Idea più generale de' doveri e delle leggi, considerati nel *puro sistema della natura*, indipendentemente da qualunque influenza politica e civile — Doveri imposti dalla natura alle diverse specie animali: guarentigie che ne assicurano l' adempimento: per quali mezzi e fino a qual punto si può riuscire a modificarli — Doveri cui soggiacerebbe l' uomo, supposto isolato da ogni consorzio: principio dal quale risultano: in qual modo e quando assumono un carattere *morale*: conseguenze che gli risulterebbero dal violarli — Aumento di doveri che gli apporterebbe la ipotesi di un' associazione bruta: considerazioni che l' obbligherebbero a preferirla all' isolamento: impossibilità di durar nell' associazione, senza sommettersi ad un' autorità comune.

III. Diversi modi pe' quali si può costituire un' autorità comune, e forme governative che ne risultano : analisi de' rispettivi caratteri : discussione de' vantaggi e degli inconvenienti che a ciascuna si annettono — Svariati rapporti in cui si trovano colle diverse gradazioni d' incivilimento — Argomenti che rendono relativamente preferibile a ciascun popolo il sistema politico col quale si trova in corso — Riflessi che reclamerebbero d' istituirsi qualch' elemento di educazione politica.

IV. Poteri che abbisognano al Governo per determinare le regole di una morale comune e curarne l' adempimento — Potere LEGISLATIVO : suoi diversi caratteri e ramificazioni — Potere ESECUTIVO : suoi rapporti col legislativo : riflessi pe' quali il potere *giudiziario* si confonde coll' esecutivo — Potere ELETTORALE : quando e da chi si esercita : mezzi ad ottenerne la depurazione.

V. Discusse le diverse organizzazioni governative ed i póteri onde abbisognano, accennerem gli elementi che meglio influiscono a consolidarli, e le considerazioni per le quali debbono incessantemente dirigersi alla felicità comune.

VI. Istinti ne' quali si concentrano le svariatissime tendenze degli uomini, e che van ritenuti come i più efficaci contribuenti alla felicità comune — Pruove della loro esistenza, ed efficacia — Loro intensità relativa.

VII. Lato degli istinti che va soggetto alla immediata influenza del Governo — Sviluppo del principio che segnando il massimo accordo fra

gli istinti comuni ed i diversi motori politici, fissa la norma regolatrice della legislazione — Corollarî che ne risultano.

VIII. Invariabilità del princípio regolatore: confutazione de' divisamenti di un classico scrittore che vorrebbe subordinarlo all' indole del Governo — Quali elementi e fino a qual punto possono diversificarne l' applicazione.

IX. Discussione delle idee più generali intorno alle *leggi*, considerate nell' ordine politico, e civile: imperfette definizioni che han subite — Requisiti che debbono essenzialmente concorrere a costituirle — a legittimarle — a contestarne la utilità — Mezzi a sommetterle ad una valutazione sperimentale e sensibile.

X. Discussione delle più note classificazioni nelle quali si son partite le leggi.

XI. Redazione delle leggi — Necessità di estenderle alla integrità del soggetto — Ordine col quale se ne debbono distribuir le materie — Stile — Inconvenienti delle leggi non scritte.

XII. Codificazione — Riflessi che la rendono preferibile — Epoca opportuna alla compilazione di un codice — Periodo nel quale presuntivamente si dovrebbe attendere a riformarlo.

XIII. Pubblicazione delle leggi — Principî su' quali è da fissarsi il periodo nel quale si rendono obbligatorie — Risorse più efficaci a diffonderne la conoscenza.

XIV. Qualità intellettuali e morali, necessarie ad un legislatore — Suo dovere di contribui-

re a' progressi nazionali — Della quistione se sia lecito al legislatore di alterare la verità.

XV. Organizzazione giudiziaria — Considerazioni che reclamano la indipendenza de' suoi poteri : lusinghiera comparazione dell' età nostra, colla declinata, sotto questo rapporto — Diverse giurisdizioni necessarie all' amministrazione della giustizia — Vantaggi ed inconvenienti che risultano dallo sperimento di un doppio grado di giurisdizione — Riflessi che reclamerebbero decise demarcazioni fra la giustizia punitrice e la civile — Sconci che possono risultare dal riunire le funzioni di giudice e quelle d' inquisitore — In quali circostanze e fino a qual punto sarebbe utile il sistema del *giury* — Osservazioni dedotte a favore e contro la singolarità de' giudici : cenno di un metodo che parrebbe efficace a migliorare l' andamento della giustizia, mediante la combinazione della singolarità de' giudici col sistema collegiale — Tribunali regolatori.

Ardisco lusingarmi che qualunque conosca la penuria di opere elementari che ancor soffriamo, e le difficoltà che scontransi a farne, voglia sapermi grado di avergli offerto un saggio, che nel risparmiare agli apprendisti le ambagi di una istituzione acefala e scompaginata; darà modo al mediocre ad ordinare in miglior sistema le sue cognizioni; ed a' maestri di color che sanno uno stimolo ad approfondire con miglior successo le più grandiose quistioni che potrebbero presentarsi al discuito dello spirito umano.

LIBRO I.

Teorica generale della scienza legislativa

CAPITOLO I.

DELLA IMPERFEZIONE DE' METODI FINORA USATI PER LO STUDIO DELLE COSE LEGALI.

ARTICOLO I.

Della necessità di fissare un principio normale della legislazione.

Le cognizioni che si rapportano ad un qualsiasi ramo di scibile, per quanto si vogliano immaginare imponenti, non saranno bastevoli a costituire una scienza finchè non partano da un centro comune, e convergendo sempre ad un medesimo scopo, svolgano metodicamente i soccorsi che la ragione ed i fatti forniscano a schiarimento del soggetto che si prese ad enucleare. Un qualunque sistema scientifico;

1.° È difettoso dalla sua radice se non parta da una verità garentita dal comune assenso, o dimostrata da una scienza più generale;

2.° È incompleto se non estenda le sue vedute a tutti gli elementi che siano in rapporto collo scopo;

3.° È disordinato se non connette le sue parti in modo che ogni proposizione presenti una conseguenza delle

verità che la precedano, e serva di principio alle posteriori;

4.° Nelle cose morali, che non sono suscettibili della precisione delle scienze esatte, si progredisce verso la perfezione a misura che,

a) Si appoggino a principî più chiari e meno indeterminati;

b) Se n'estenda l'applicazione ad un maggior numero di elementi,

c) Se ne traggano delle ramificazioni, che faccian meglio distinguere le individualità,

d) Si lasci meno di latitudine alla diversità delle opinioni.

Premesse queste osservazioni, qualunque volga in pensiero di trattare una scienza che impegnò d'altri le cure, deve incominciare dall'analizzarne lo stato, per determinare a ragion veduta le migliorazioni onde si propone di rettificare i metodi già istituiti, o render conto de' motivi che lo astringano a tentar nuovi sentieri.

Obbligato a rilevar la insufficienza de' metodi che han preceduto quello di cui fo saggio, correrei pericolo d' invischiarmi in interminabili discussioni, se volessi non più che accennare gli scrittori che si consultarono con fallevoli guide. Chi non conosce che l' ignoranza e la superstizione furono per assai lunga stagione le stelle polari del civil reggimento?—Che le mosse legislative ora si tennero autorizzate a sormontare i confini, dalla servitù che mise al di sotto degli stessi giumenti una parte non picciola della specie umana, or furon tratte dal feudalismo al doppio disappunto di aggravare i popoli e degradare sè stesse?—Che i romanzi della metafisica dando un falso avviamento alla ragione, la inabilitavano a giudicare adeguatamente de' fatti che avea sott' occhio, per vaneggiare in traccia di quelli che non esistevano o non potea ravvisare?—Che la politica fu per lunga pezza un arsenale che secondo il diverso spirito degli espositori ora si proponeva di scantonare i troni, or di abbru-

tire le nazioni, e riusciva funesta sempre ad entrambi? Che l'esame ed il progresso delle leggi furono per molti secoli abbandonati all'esclusiva coltura della pedanteria forense? Non è dunque a meravigliare se non v'ha bisogno di rimontare ad epoche molto lontane per imbattersi in metodi che valgan la pena di una valida confutazione.

A conciliare colla possibile brevità le discussioni che credo urgenti al mio scopo, rileverò in blocco la insussistenza de'più antichi principî senza occuparmi degli autori che gli han professati: mi diffonderò in un esame più ponderato del sistema di Bentham, che può dirsi il quartier generale della nuova scuola.

ARTICOLO II.

Del principio adottato dalle istituzioni romane.

Sia tutto serbato a'filologi il diletto d'investigare se Roma nascente avesse leggi, o dipendesse esclusivamente dalle arbitrarie decisioni de' Re, che poi raccolse Papirio; e se ne' 20 anni scorsi tra la caduta de' Tarquinî e la compilazione delle tavole decemvirali si fossero promulgate altre leggi. Egli è certo però che si concesse in sulle prime a'Decemviri e quindi al collegio de'pontefici la facoltà di supplire alla insufficienza della cennata collezione; e che l'azion combinata delle vicende esteriori, e delle fasi che ora ingigantivano il potere del popolo, or ne accorciavano il raggio, ammucchiò in processo quella immensa mole di *senatusconsulti, plebisciti, editti edilizî e pretoriani*, che ne rendettero incertissima la giurisprudenza. A renderla ancora più incerta si ebbe la dappocaggine di conferire ad una folla di dotti un attributo inalienabile della Sovranità, col dar forza di legge a'responsi emessi da'giureconsulti, facoltà che abrogata da Giulio Cesare fu ristabilita da Augusto a vantaggio però de'giuristi che ne avessero speciale autorizza-

zione. Rimasti all'ultima crisi della Repubblica, non più che alquanti nomi ; e qualche vestigio d'un regime ch'era nel fatto scomparso, il Senato continuava ad emettere delle leggi, non per utilizzare a vantaggio de'contemporanei la larva del potere antico, ma per contestare a'futuri, ch'era degno nella più parte della degradazione che lo aveva umiliato. Aulo Gellio ne assicura che Cicerone avea meditato di ordinare quel caos, e forse la materia sarebbe stata vinta dal lavoro, ma ne troncò morte il progetto. Cesare volgev'anch' esso in mente una riforma delle leggi, ma gl'idi di marzo il tolsero a prima vittima de' disordini che voleva prevenire il suo genio.

Il disordine crebbe col tempo. Eccezion fatta de'pochi disposti ne'quali traluce il cuore degli Antonini, de' Trajani, e de' Nerva, *le costituzioni de' principi* raccolte da Gregorio ed Ermogene, nocquer vigenti all'Impero assai più di quello che giovar potrebbero a' cultori della scienza antiquate.

Salvio Giuliano compilò d'ordine di Adriano un *editto perpetuo* aggruppato senz' ordine e senza metodo, e che avendo rimaste in pieno vigore le disposizioni lasciate fuori della sua sfera, moltiplicò i volumi senza diminuir gl' imbarazzi.

Questo informe laberinto ben lungi dall' istillar la speranza di poterne rintracciare un *principio*, non puole inspirare a chi v'impegni lo sguardo che il desiderio di vederne la fine, cui non si giunse che a' tempi di Giustiniano.

Quell' Imperatore a sufficienza illuminato per valutare quanto importasse a'Governi ed a'Popoli la regolarità delle leggi, ed imbecille quanto bastava per lasciar vasta lacuna tra le sue buone intenzioni e la meta che divisava raggiungere, segnò per la legislazione il cominciamento di un' era novella, tenendosi però molto lunge dal sublimarla al grado di scienza. Ma poichè fu sotto i dilui auspicî che si tentò per mezzo delle *istituzioni* compilate da Triboniano di ordinare le norme regolatrici del-

le leggi, e rannodarle ad un punto di partenza comune, è questa la prima congiuntura nella quale c' imbattiamo nella necessità di conformarci al suo metodo o rilevarne le imperfezioni.

Vivere onestamente — Non offender altri — Attribuire a ciascuno il suo dritto, ecco la massima che da' tempi di Giustiniano invalse in tutte l'epoche e le regioni ov' ebbe impero la giurisprudenza romana, od anche fu ritenuta come semplice ausiliaria. Era ella bastevole a gettar le basi di una scienza? Non sarò mica prolisso nella soluzion del problema, perchè basterà sommettere alla prima pruova quel preteso principio per concepirne la insussistenza.

Abbiam detto (e nulla è più evidente) che il principio elementare di una scienza deve poggiare sovra una verità, che nessun uomo di ragione intera potrebbe richiamare in dubbio, e che tutti debbono concepire nel medesimo punto di vista. Vediamo se questi caratteri concorran per ombra in quelli che prendemmo ad esaminare.

Il vivere onestamente, *il non offendere altri*, *l' attribuire ad ognuno il suo dritto*, non solamente impongono de' doveri, ma sommettono a perpetuo vincolo la libertà dell'uomo. E poichè le scienze non ispiegano altro potere sugli uomini che quello di costringere la ragione a convenire delle verità che risultano dall' esame de' fatti, non veggio in qual modo si potrebbe applaudire ad un metodo che si avvia dal proclamare una legge, invece di fondare una verità che serva di base alla scienza dalla quale debbono risultare le leggi.

Ammettendo ancora l'ipotesi che la scienza potesse arrogarsi la facoltà di prescrivere una legge, dovrebbe almeno degnarsi di esprimerla in un modo chiaro e preciso, ed il precetto in esame non cessa di essere inficiabile per questo secondo rapporto. La parola *onestà* è forse marcata da sì precisi caratteri da poter concentrare in un punto di vista comune le svariate opinioni degli uo-

mini? No senza dubbio; e quindi ne avverrebbe che professando la stessa massima, taluno potrebbe accordarsi cogli Spartani a credere onesta cosa il rubare purchè si avesse il destro di tenersi celato—un secondo reputar disonesta la vedova del Malabar che sopravvive al marito—un terzo commendar d'onestissimo l'atto col quale Caracalla consecrava a Serapide, il pugnale che avea trafitto Geta nel seno che diè la vita ad entrambi.

Il non offender altri, il far salvi ad ognuno i suoi dritti, non sono che una imperfettissima ripetizione della imperfetta idea che si era espressa col primo comma e non forniscono alcuna facilitazione a chiarirla. Chi vive onestamente include per necessità di correlazione il non offendere alcuno e rispettar gli altrui dritti; ed oserei sfidare la stessa fantasia del Romanziero di Scozia ad immaginare un uomo che ad *onestà* di vita potesse conciliare l'*offender gli altri*, o *non offendere* alcuno, e *violarne* i dritti!!! Ma quali norme si debbono consultare per definire i dritti di ognuno? La massima niente ne dice, e quindi lontanissima dal costituire un principio non è che una positiva petizion di principio, buona a giustificare qualunque assurdo legislativo. L'idea di Triboniano si risolve dicendo in altri termini »le leggi debbono consultarsi colla norma di far *vivere onestamente* ec., e l'onestà consiste nell' uniformare la propria condotta al prescritto delle leggi ». Non era in effetti che per questo giuoco di parole che i nostri maggiori si persuasero che fosse onesta cosa l'autorizzare un padre ad arricchire il primogenito sulla miseria degli altri figli; che non si offendesse alcuno abilitando i feudatarî al *jus cunnatici;* che si attribuisse ad ognuno il suo dritto disponendo che i beni feudali contribuisser poco, gli ecclesiastici nulla, ed i pesi dello Stato gravitassero interi sul meschino il quale non avea che i suoi sudori per alimentare una famiglia e se stesso, ec. ec. ec.

Nè gioverebbe opporre che avrebbesi potuto ripetere dalla morale gli schiarimenti che mancavano al principio

che abbiam discusso. Il rinviar la ragione alla morale per determinare col di lei soccorso la intelligenza della massima che si proclamava a cardine della legislazione; non poteva operar degli utili risultamenti, che nel caso in cui si avesse potuto esser certi, che le cose morali poggiassero sopra stabili ed uniformi precetti. Sarebbe questa una supposizione, capace d' illudere un uom sensato? Io non dubito che la morale possa costituire una scienza; ignoro se a' tempi nostri abbia già tocca la meta; ho fondata speranza che debba riuscirvi in prosieguo. Son certo però che in addietro ella è stata una fucina di protocolli in foglio co' quali si attendeva alla futile impresa di decomporre in casi il possibile; ed ognuno pretendeva risolverli analogamente a' testi che pretendeva per guida—La morale di Grozio non coincide con quella di Puffendorf—questi non si accorda con Barbeyrac—Leibnitz ed il Wolf divergono in altre linee che assai di rado son ricalcate dal Loke, dal Kant, dal Montaigne, dall'Elvezio, dal Rousseau, dal Genovesi, dallo Steward, dal Tracy ec. — L'università di Groninga proponeva nel 1819 il seguente problema: « Il dritto di natura e la morale sono due cose distinte? Nell' affermativa quali ne sono le differenze »? Tra' lavori presentati in risposta fu preferito quello di Hermann che parteggiava pe' principî di Kant. La quistione rimase buja poco meno che nol fosse dapprima. Si potrebbe insomma affermare che il numero delle morali pareggi ad un dipresso quello de' moralisti.

È forza convenire d' altronde che ove pure si ammetta che la morale siasi districata d' ogni dubbiezza, non si avrebbe minore imbarazzo a determinare i rapporti in cui debba tenersi colla legislazione. Il gran problema si discute da che apparvero al mondo precetti morali e politici, e forse pende ancora indeciso. Secondo Cristiano Tommasio la morale stabilisce i doveri, e la legge di natura i dritti; quasi che potessero esistere doveri senza dritti o *viceversa*—Altri han preteso che la morale sia

un complesso di regole pratiche e la legislazione un complesso di regole speculative; idea che tutt' al più potrebbe calzare alle leggi della repubblica di Platone—Il Montaigne serba la morale per gli atti interni, ed il dritto per gli esteriori, come se questi fossero emancipati di ogni principio di moralità—Bentham istituisce fra la morale e la legislazione de' nuovi rapporti che analizzeremo fondatamente a suo luogo—Iowi e Drotz avevano saggiato prima di lui di applicar la morale alla politica.

Non si farebbe in fine che raddoppiar le dissonanze per la comparsa di un altro elemento, laddove s' immaginasse di rimuovere o diminuire gli equivoci chiamando in soccorso la idea della *giustizia*; perchè sebbene tutti si accordino ad invocarla, ognuno le imprime una diversa fisonomia. Comunque il filosofo di Ginevra riproducendo una idea ch' altri non pochi espresser prima di lui, sostenga che siavi nel fondo dell' anima un principio *innato* di giustizia e di virtù sul quale giudichiamo le azioni d' altri e le nostre come buone o cattive, io tengo forte al principio che la giustizia non sia un istinto primario, ma un prodotto dell' istinto della felicità—Quando pure si voglia considerare il giusto nel più semplice dei suoi caratteri, valquantodire ne' soli rapporti di un uomo, associato non più che ad un altr' uomo, sarà sempre vero che la giustizia non sia una *idea*, ma una una *combinazione ideale*, che può soltanto risultare dall' esperienza e dalle astrazioni. Finchè l' uomo non arrivi a formarsi una nozione del dovere, finchè nol senta violato a proprio danno o non sia punto dal rimorso di averlo violato egli stesso, non concepirà la giustizia meglio di quello che un cieco nato concepisca i colori, un sordomuto la musica—E se dalle scorciate misure di due soli individui passeremo alla contemplazione del genere umano, sarà forza di convenire che tutti gli uomini uniti insieme non basterebbero a determinarne l' archetipo; dappoichè la giustizia, è la somma delle perfezioni morali, e l'uomo è condannato a lasciare le tracce della sua incompatibilità

con questo attributo in tutt' i concetti della sua mente, in quante son l'opere della sua mano. Non altrimenti che la deficienza de' mezzi ad essere felice gli fa una legge di limitare i suoi voti al minimo de' mali, la impossibilità di rendere completamente giusti gli altri e se stesso gli fa trovar la giustizia nel minimo de' tori de' quali esser potrebbe la vittima.

Questa medesima transazione però, ben lungi dal manifestarsi per facili riflessioni, si annebbia di tenebre così dense che financo il genio credette alcuna volta raggiungerla, ma nel mettere la sua conquista alle pruove, si accorse di averne stretto lo spetro.

L' avviamento che davano le istituzioni romane, nè costituiva dunque una scienza, nè potea riuscire di alcun seccorso al reggimento de' popoli. Ei non avea che la funesta efficacia d'intralciare le prime fila di quel laberinto forense ove la mediocrità raccoglieva con fasto i lauri che il focoso talento avea sdegnato di cingere; ove l' innocente bevve talora ne' farmachi della legge la morte che non eran valuti ad apprestargli i colpi della nequizia umana.

Lungi dall' ottenersi con quel metodo l' analisi de' principî su' quali dovea fondarsi la legislazione, si aveva men che imperfettamente la sintesi della giurisprudenza dalla quale emanava. Invece di manodurre gradatamente i giovani allo sviluppo delle norme legislative, si elevavano a regole i motivi che verisimilmente aveano dato impulso a' disposti. Invece di progredire da basi certe e conosciute alle più implicate dimostrazioni, si cominciava per tener discorso di liberi e servi, ad uomini che non dovevan essere nè l' uno nè l' altro. Si esponevano le anomalie prodotte da' diversi motori politici prima di far conoscere i cementi organici de' diversi governi. Si teneva discorso d' Imperatori, di Re, di Senato, di Comizî, di Tribuni, di Dittatori, di Consoli, e di Pretori a chi rare volte riuniva i lumi neces-

sarì a valutar questi nomi, e quindi si opprimeva la memoria senza rischiarar l'intelletto.

Il successivo studio delle pandette non riusciva tampoco di un vistoso profitto, perchè ora contenevano, un' asiatica riproduzione delle regole già rivangate, senza chiarirne meglio i principî, ora sostituivan loro delle norme novelle, senza giustificar gran fatto la divergenza colla quale soppiantavan le prime.

Giunti con questa massa inorganica di cognizioni allo studio del patrio dritto, i giovani s'ingolfavano in un nuovo caos, rare volte unisono agli antecedenti che si erano appresi, sforniti sovente anche di un ligame che ne ravvicinasse materialmente le parti, e quasi sempre inferiore per molti titoli a'modelli romani. Valutando in conseguenza i rapporti esistenti fra'tre periodi ne'quali si scindeva lo studio legale si scorge a colpo d'occhio che lungi dal costituire un'insieme di parti progressivamente concatenate, si potea piuttosto considerarli come tre diversi tutti, che nè isolatamente, nè in massa poteano costituire una scienza.

ARTICOLO III.

Del principio quod tibi non vis fieri alteri ne feceris, *applicato alla legislazione.*

Non fare ad altri quello che non vorresti fatto a te stesso : massima venerata e sublime che la voce della Divinità fè circolare tra gli uomini assai prima che la ragione riuscisse a raggiungerla. Noi non potremmo che adorarla tacendo, se l'uomo dio, che la diffuse l'avesse insegnata come un principio regolator delle leggi; ma s' Egli dopo di aver proclamato quel precetto a cardine della morale Evangelica, soggiungeva, *quae sunt Caesaris*, *Caesari*, nulla impedisce che si esamini se si potesse con ugual profitto applicarlo a'provvedimenti politici, che van discussi nel consiglio de'Cesari.

Considerata la massima nel senso in cui fu proffer-

ta dal Divino Autore, non pur la si trova corredata di tutti gli attributi della perfezione; ma non si avrebbe modo a sostituirle un equipollente, o variarne in menoma parte i caratteri senza scemare almeno la santità de' principî della nostr'Augusta Religione, e sperder l' unico appoggio che alimenta la confidenza del giusto. Abbandonati gli uomini al perenne conflitto delle passioni che gli sforzi di una fragile intelligenza non sempre riescono a ravvisare nel vero aspetto; sicuri di trovarsi costituiti sotto la vigilanza di un Essere Infallibile cui dovranno render conto degli stessi pensieri, sarebbero stati più miseri degli stessi rettili che striscian la terra se avessero potuto dubbiare d' infrangerne, senza volerlo, i dettami. Bisognava quindi che un principio semplicissimo, visibile a tutte le intelligenze, praticabile in tutt' i secoli ed in tutte le situazioni della vita, concentrasse in un punto i doveri che Dio c' impone, ed offrisse in poche nitidissime idee il codice universale ed eterno della coscienza. È per tal mezzo che ne deriva la inestimabile sicurezza di non poter evadere la linea delle nostre obbligazioni senza che quella incorruttibile sentinella gridasse « alto là! » Ma non è nè imposto dalla Religione, nè autorizzato dal comune criterio di trapiantar questo canone di coscienza nel demanio della politica, senza prima esaminare se potrebbe operarvi degli utili risultamenti. Ho sempre reputato preciso dovere del cristiano il rassegnarsi tacere e credere alla voce imprescrutabile della Divinità; ma si calpesterebbe nella ragione il più prezioso de' suoi donativi, applicando fuori di luogo le sublimi verità che c' insegna. Credo al mistero della SS. Triade, e lo adoro; ma non prenderei per base di un piano aritmetico che 1 e 3 siano uguali. Ammiro la mano dell' Onnipotente nel passaggio dell' Eritreo, ma son lontano dall' immaginare che potesse fornirmi l' avviamento ad un trattato d' Idraulica. Mi empie di religiosa maraviglia la mano di un mortale che arresta il

sole, ma non mi persuado che Gesù fosse delegato dalla Provvidenza a fornirci una lezione di astronomia.

Il precetto in discuito che valuta i fatti degl'uomini dalle segrete intenzioni che li promossero, è l'emborio della perfezione allo sguardo della Divinità che legge ne' cuori; sarebbe un microscopio applicato all'occhio di un cieco nelle mani del legislatore che può soltanto calcolare i fatti esterni e sensibili. Ma quando pure si ammetta che taluno levandosi al disopra della natura umana potesse leggere nelle coscienze, in quali enormi difficoltà non vedrebbe ad imbattersi anche quelli che agognassero di buonissima fede all'esatt' applicazione del principio?

ARTICOLO IV.

De' principî proclamati dagli espositori del dritto di natura.

A misura che i progressi della ragione diradavano le nebbie addensate dalla ignoranza, non tardarono i più avveduti a convincersi della fallacia de' principî cui si era preteso di connetter le leggi, e magnanime pruove tentaronsi a raddrizzarne le mosse. La natura fu l'astro cui levossi lo sguardo, nè poteasi con più profitto rivolgersi ad altra luce diversa. Ma la pertinacia nell'interrogarla anche quando non potea rispondere che riportandosi alla ragione degli uomini, fè che i naturalisti smaltissero come oracoli da lei dettati, le opinioni desunte da' proprî calcoli, e che se le attribuissero più che non ha teste l'Idra e quante ha lingue la fama. I misteri ch' ella svelava ad Ugon Grozio si accordavan poco a quelli che in dilei nome smaltiva il Seldenio. I dritti dell'uomo e del cittadino misurati da Puffendorf sulle stesse norme del dritto naturale, furono livellati con diversi principî, dieron diversi prodotti. Cornelio Van-Bynkersoek, levato pe' suoi talenti a presiedere il Supremo Consiglio di Olanda si fece anch'esso a consultar la natura col di-

scernimento di un uom profondo, colla metodica freddezza di un Olandese, e la riservata politica di un Presidente: la sua teorica non fu molto rassomigliante a quelle che l'avean preceduta. Slacciato di questi riguardi sorgeva in Lipsia Cristiano Thomasio, e l'ardita di lui franchezza, nè si accordò a' predecessori, nè rese i più segnalati servigi alla scienza. Cristiano Wolf comunque avesse professati più regolari principî, sommise la natura all'aridità geometrica: la volle ad ogni patto autrice della feudalità e di altre creazioni politiche le quali non avean punto di comune con lei e colla geometria. Cocceijo e Wattel si occuparono del medesimo soggetto in Elvezia e non convennero in risultamenti uniformi. La natura inospita e selvaggia di Hobbes rassomigliò pochissimo a quella di Loke, ed anche meno all'altra che mise in campo l'idealismo Alemanno ed il genio fantastico di Rousseau. Il dritto naturale degli Egiziani e degli Ateniesi, permetteva di sposar la germana; quello degli Ebrei la sorella consanguinea, onde si accerta che Tamar dicesse al fratello Ammone « non mi fate delle sciocchezze: chiedetemi in isposa al padre ed egli non si niegherà ». E qual soccorso potremmo attèndere da' naturalisti, qual fede accordar loro, se mentre si pretendono accreditati dal consenso della specie umana, non possono produrre due soli autori che procedano da basi uniformi? Ci atterrem forse al partito di torre a guida il più sensato e veridico? E come regolarne la scelta, se tutti qual più qual meno bastano a persuaderci che i loro antagonisti si allontanarono dalle tracce del vero, ed ognun di loro ne lascia gravi dubbî nell'anima quando vuol dimostrare di averne rettificato il cammino? Ci occuperemo a fondere un nuovo dritto di natura? sarebbe stolta lusinga l'augurarsi con poche forze un intento cui non valsero a conseguire gli Alcidi. Rinunzieremo per questo a' soccorsi della natura? E qual guida potrebbe fornirci qualche schiarimento in questo mar senza lidi? Come senza i materiali da lei forniti non sarebbe possibile all'industria u-

mana di compiere anche il più lieve lavoro, tenteremmo invano di corredarci di solide cognizioni, senza essere guidati dalle universali e primarie verità ch'ella proclama. Tutta la difficoltà è riposta nel distinguere in ciascun ramo di scibile gli elementi forniti dalla natura, dalle conseguenze de'calcoli che vi applica la ragione. Non ommetteremo a suo luogo di occuparci maturamente di queste demarcazioni; basti per ora osservare che nessun utile direzione possa attendersi dal dritto naturale. La natura oltre le leggi annesse all' organizzazione, e che lo sforzo riunito degli uomini non saprebbe arrestare, non diè loro che istinti corrispondenti alle sue mire ed una ragione per governarli.

ARTICOLO V.

De' principî proclamati da' partigiani del contratto sociale.

Un filosofo che diede sovente a' paradossi quelle tinte che parrebbero inseparabili dalla verità; uno Scrittore che sarà sempre pericoloso agli inesperti, ed utilissimo a chi lo consulti avendo forze a resistere alla magìa del suo dire, attese col contratto sociale a suggerire agli uomini che odiava, i mezzi a contribuire alla felicità della specie umana ch'era la sua passione. Lontano dall'inchiesta di rilevare le imperfezioni e le bellezze di quell'interessante lavoro, che taluni han lodato più del dovere, ed altri attaccarono con troppo fiele, non posso ammeno di osservare ch'ei non risponda in alcun modo all'idea di fondar le basi di una legislazione e tanto meno a quella di fornire i principî di una scienza. Ardisco anzi affermare che quando anche si riproduca lo stesso metodo, andando ancora più innanzi de' Rousseau e de' Mirabeau, un contratto sociale sarebbe sempre un aggregato di norme valutabili co' principî scientifici, e non un avviamento scientifico alla legislazione.

I contratti sociali finora comparsi e quelli che si scriveranno in prosieguo, ammenocchè non vogliano mettersi in aperta collisione col proprio titolo, non potranno usar che due modi a definire i rapporti fra gli uomini;

1.° Farli derivare dalla prima convenzione passata tra loro allorchè si unirono in società;

2.° Esprimere le regole sulle quali si dovrebbe attualmente fondare il sistema sociale.

La prima di queste letture sarebbe assolutamente falsa perchè,

1.° Prenderebbe a guida una convenzione che non ha mai esistito come a suo luogo dimostreremo;

2.° Anche ammettendo l'esistenza di un tal contratto non se ne potrebbe trarre alcuno schiarimento per esserne scomparse affatto le tracce;

3.° Supposto ancora per un momento che il contratto medesimo si fosse conservato autenticamente e nella sua integrità, non sarebbe obbligatorio per alcuna delle parti; dappoichè nè i primi Governi, nè i primi Popoli avean dritto ad obbligare i posteri col loro fatto. Negli Stati ov' esista una carta costituzionale è questo il solo patto positivo che si possa invocare: nella deficienza di questo elemento, è l'attualità degli interessi, che supplisce, come vedremo, alla inesistenza de' patti. I popoli debbon rispetto al Sovrano, ed obbedienza alle sue leggi, perchè solamente per questa via posson raggiungere il minimo de' mali, e non perchè il primo de' Popoli promise di obbedire al primo de' Re. Un Re, qualunque sia la strada per la quale pervenga al trono, deve occuparsi con ogni mezzo possibile della felicità de' suoi Stati perchè non può trascurarla senza danneggiare se stesso, e non perchè il primo ad essere investito della Sovranità giurasse di far felici i soggetti;

4.° Il contratto sociale si risolve per dirvi alla fine de' conti « la società attuale si deve ordinare sovra le tali » o tali altre basi, perchè su queste basi appunto gli uo» mini cominciarono a riunirsi; ed è certo che le basi

» furono queste e non altre, perchè le medesime con» vengono alla società attuale ». Sfido i meno avveduti a non riconoscere in questo linguaggio una evidentissima petizion di principio.

Se quello che si propone è sostenuto da valide ragioni, io non saprei vedere il bisogno di aggiungergli credito con una ipotesi. Ove all' opposto si proponga un assurdo, resterà forse legittimato dal presumere che 60 o più secoli dietro siasi ritenuto come una verità nella convenzione di sortita de' nostri selvaggi progenitori?

Non m' intratterrò gran fatto nell' esame della seconda veduta. Se col contratto sociale non si divisò di riprodurre il passato ma di calcolar sul presente, ei non conterrebbe uno stipulato ma la proposta di una convenzione da stipularsi. Proporre una convenzione, vuol dire in altri termini « assumete de' doveri ». Or io dimando, l' autor di un contratto sociale, progetta di lasciar le cose nel piede in cui le trova, o si propone d' innovarle? Nel primo caso a che serve il suo lavoro? Nel secondo con qual dritto potrebbe aspirare ad aumentare i doveri de' popoli o quelli della Sovranità? Ci vuol ben altro che un titolo pomposo e qualche tinta maschia ed ardita per imporne a contraenti di tanta mole. Queste chimere non hanno sedotto che i superficiali che inebbriati delle loro illusioni sono stati parecchie volte sul punto di spezzar tutte le suste del contratto che pretendevano di perfezionare, ed è sorprendente che taluno abbia pensato di potersene valere a guida della legislazione.

ARTICOLO VI.

Del principio della UTILITA'.

Inteso negli antecedenti articoli ad impugnar sistemi che nella opinione almeno de' più distinti conoscitori, eran già scossi o crollati, non è senza trepidazione che chiamo a rassegna un principio appadrinato da tutt' i presti-

gi della illusione , un metodo che ha riunito i suffragi della piupparte de' dotti , un nome nel quale la sanzion del secolo ha riconosciuto l'Ercole della scienza. A tal giunge la venerazione che m' inspira la profondità delle sue viste , che malgrado tutta l'evidenza onde mi sembrano garentite le mie dimostrazioni , mi guarderei dal metterle in luce , ove si trattasse di far prevalere il mio pochissimo senno a quello d'uno scrittor sì chiaro. Ma lungi dal pretendere che prevalgano i miei divisamenti , io mi limito ad esigere che si preferisca alle sue dottrine la voce della natura , e quella che risulta dall' ordine delle cose. Bentham vi ha tracciato il più sublime ritratto della politica , e con un principio imponente ha preteso formarvi un telescopio che vi dia modo a scovrirne i più minuti atteggiamenti: io mi propongo dimostrarvi la infedeltà del ritratto , e la imperfezione delle lente attraverso delle quali vorrebbe che il contemplaste; e senza promettervi un più pregiato lavoro , mi fo ardito a dirvi « proviamo se sarà possibile di consultare l'originale ; tentiamo di avvicinarlo fino al punto in cui si possa distinguerlo ad occhio nudo ».

La idea di applicare le norme della utilità a quella della giustizia , è forse antica quanto la giustizia medesima. Prima che si vedesse adottata nella repubblica di Platone , e nella politica di Aristotele , Carneade l'avea proclamata come una verità di evidenza. Cicerone parteggiò per lo stesso avviso nel suo trattato *de Officiis*. Il Wolf tentò di ridurre le leggi al principio della utilità, e la utilità a quello della migliorazione della specie. Guglielmo Pestel ne' suoi , *fundamenta juris naturalis* , prese a rettificarne l'applicazione , istituendo regole a distinguere i piaceri falsi da' veri.

Essendosi però tutti limitati ad una vaga esposizione della massima , senza punto sperimentarla colla severità dell' analisi , fu giudicata sempre dalle prime impressioni ; e quindi sull' appoggio di leggieri argomenti , or fu levata a regolo preciso degli umani doveri , or venne

accusata di volerli tutti corrompere. Persuasi alcuni che la morale fosse il prodotto de' loro trattati e non piuttosto la scienza che Dio medesimo avea fondata, credettero di scorgere nella utilità una rivale che agognasse a demoralizzare la terra, e gridarono, all' empietà. Altri non pochi vi si accomodarono volentieri, perchè vaghissimo essendo il senso della parola utilità, se ne formava ognuno un modello analogo alle sue viste, ed ognun credeva in conseguenza di procacciarsi con questa idea i mezzi a far prevalere le proprie.

Bentham è stato il primo a tentar di scevrarlo di quanto aver potea di vago ed indeterminato, ad occuparsi a precisare i rapporti che potevano immedesimarlo col giusto, a costituirlo a centro costante di tutte le mosse politiche e legislative.

Vediamo come sia riuscito nel suo tentativo.

Chi sia persuaso che Bentham abbia ragione ad ogni patto, perchè gli uomini grandi non debbono aver mai torto in contraddizione de' piccioli, senza turbar la sua digestione per discutere una quistione che ha già decisa, continui a professare le idee di Bentham e Dio lo benedica. Io mi dirigo esclusivamente a quelli che valutan le cose per ciò che sono, e non pel merito dell'espositore.

Bentham dà principio al suo sistema con dire: *La felicità pubblica deve essere l' oggetto del Legislatore. L' utilità generale deve essere il principio del ragionamento in legislazione.*

Sviluppando in seguito l' insigne autore il vero senso della parola *principio*, prosegue: *Un principio è una idea prima che si ritiene a cominciamento e base de' suoi ragionamenti. Sotto una immagine sensibile, è un punto fisso al quale si attacca il primo anello di una catena. Bisogna che il principio sia evidente, di talchè basti spiegarlo, chiarirlo, per farlo conoscere. Egli è* COME GLI ASSIOMI DI MATEMATICA: *non si dimostrano direttamente, ma si pruova che non si può rigettarli senza cader nell' assurdo.*

Ardisco affermare che il principio di Bentham sia sfornito affatto degli esposti caratteri; ed ecco i motivi che appoggiano il mio divisamento;

1.° Il dire, *la felicità pubblica* DEV' ESSERE *l' oggetto del legislatore — l' utilità generale* DEV' ESSERE *il principio del ragionamento in legislazione*, ben lungi dal presentare un'assioma, esprime letteralmente e logicamente un *dovere* che s' impone al legislatore di attenersi rigorosamente a questa norma in esclusione di tutte le altre. Or se il legislatore deve tenersi al principio dell' utilità, per l' assoluta deficienza de' mezzi a deviarne, si poteva fare ammeno di ricordargli un dovere che non potrebbe infrangere quando anche il volesse: se all' opposto gli restavano altre guide a tentare, con qual dritto se gli poteva imporre di rigettarne il soccorso? Se la felicità personale del legislatore può qualche volta attridersi con quella del pubblico, bisognava rilevare i motivi che potevan costringerlo a rinunziare alla prima per conseguir la seconda. Se le due felicità coincidono in un punto comune, era indispensabile che se ne rilevasse la coesione, per quindi mettersi in sito di dire al legislatore « la tua » felicità personale ti fa una legge di contribuire con » ogni mezzo a quella de' tuoi popoli, perchè la medesima, è la sola strada nella quale ti sia dato di raggiunger la tua ». Oltre di che il precetto sarebbe stato inutile, perchè istituito un nesso inseparabile tra la felicità del legislatore e quella del pubblico, non era possibile ch' egli si occupasse della propria senza tendere ad assicurare l' altrui. Finchè l' analisi de' fatti non riduca a questo punto le cose, qual profitto si avrebbe dicendo ad un legislatore il quale volesse tutto riportare a se stesso « Bentham t' impone l' obbligo di occuparti dell' utilità generale? » Se Bentham avesse concepito il suo principio nella evidenza della quale cerca di accreditarlo, avrebbe senza dubbio detto, *la felicità pubblica* È l' oggetto del legislatore, e l' idea precisa di quell' È, avrebbe almeno indicato ch' egli era persuaso di esprimere una

verità universalmente ricevuta. Ma valutando nella sua penetrazione tutta la differenza che passa tra *l' essere* ed il *dover essere*, si attenne alla seconda frase colla quale fè chiaramente conoscere che non esprimeva un fatto, ma dettava un dovere. Or i doveri son figli della necessità, ed il filosofo non può farla sorgere che per mezzo della dimostrazione;

2.° Concesso ancora che per la magìa che suole spiegar sulla immaginazione la parola utilità, si accordasse ognuno ad ammetterla sovra una pura e semplice dichiarazione, quali utili soccorsi otterrebbonsi dalla sua guida? Si è forse mai veduta qualche istituzione al mondo che, per quanti malanni abbia prodotti in pratica, si abbia proposto in teoria lo scopo della inutilità o del danno? Non solamente le leggi ma quante sono le arti, le professioni, le scienze, e le operazioni dell' uomo, non potrebbero esistere, alimentarsi, prosperare, senza mettersi in linea colla utilità generale. Essendo però la utilità una idea delle più complesse e variabili, ogni ramo della intelligenza e della industria umana si deve proporre a scopo qualche suo speciale elemento. Il legislatore, l' architetto, il medico, il ciabattino, il cavamole son tutti strumenti che si propongono lo stesso fine di esser utili, ma il dire al legislatore che si consulti coll' *utilità*, non gli è di facilitazione a far buone leggi, più di quello che il dar lo stesso consiglio agli altri che abbiamo nominati potesse abilitarli a costruir meglio un edifizio, a guarir più presto un morbo, a raffinar la fattura di una scarpa, ad estirpare con più destrezza una mola;

3.° Progredendo nelle ipotesi, voglio anche ammettere che non pur si acconsenta a ritenere il principio, ma si abbia per definito il ramo di utilità al quale debbono contribuire le leggi. Cesserebbe forse per questo il bisogno di altre precisazioni? Quando ad ottenersi un qualunque scopo non basti l' azione isolata di una qualunque forza, ma si esiga il concorso di più forze cospiranti, non basta d' indicar lo scopo complesso e finale; ma è

d' uopo determinare gli speciali principî che debbono dirigere ciascuna classe de' mezzi che si mettono in attività. La legge ha forse il potere di creare senza l' altrui cooperazione le dovizie , la sicurezza, le forze, e gli altri innumerevoli elementi espressi dalla parola *utilità?* Nò certamente. Bisognava quindi proporle a guida , non la utilità , nella indefinibile vaghezza del suo significato, ma quel lato speciale dell' utilità che si trova in relazione co' suoi mezzi , come a suo luogo vedremo ;

4.° Indipendentemente dal valore e dalla teoretica intelligibilità del principio in esame, qual si ha mezzo io dimando , ad applicarlo con metodo uniforme ed esatto? Si risponde il calcolo de' beni e de' mali, ovvero de' piaceri e de' dispiaceri. Le cose andranno a meraviglia finchè si tratterà di beni e mali , determinati nel carattere, nella durata , nelle conseguenze ; ma quando la inesauribile varietà delle combinazioni metta in attrito beni morali e fisici, mali certi ed eventuali, risultamenti equivoci e dubbiosi, qual uomo si fiderebbe di sciogliere il problema e concentrar le opinioni chiamando a rassegna i beni ed i mali, i piaceri ed i dispiaceri? Supponete per un istante che non si tratti di regolare uno Stato, ma di cambiare l' abitazione A contro il fondo rustico B , e si dovesse livellarne il valore sul calcolo de' piaceri e de' dispiaceri che siano il prodotto dell' una e dell' altro, chi non vede che sarebbe vano di spossare l' analisi a liquidarli , e si dovrebbe rinunziare al progetto o transigerlo sulle impressioni del momento ? Sostituite al calcolo de' piaceri e dispiaceri la norma di un misuratore comune : dite che si deve cambiare il fondo A che val 10. contro l' abitazione B che val 15. , e la quistione sarà delle più semplici e spianate. Or siccome nel commercio tutte le contrattazioni sarebbero difficili o ineseguibili senza il denaro che rappresenta una valuta comune , le leggi non saran mai dirette da un principio che ne concentri le linee , finchè non siasi coniata per così dire una *moneta politica* la quale possa far le veci di un misuratore co-

mune de' beni e de' mali, pel lato in cui sono in contatto coll' azione legislativa. Comprendo bene che l' ordine morale non ammette la precisione delle misure onde siamo agevolati nel fisico, e che non si potrà mai giungere al punto di eliminare affatto le ambiguità delle opinioni; ma è pur vero d' altronde che si potrebbe restringerle fino ad un certo punto, istituendo una norma efficace a rimuovere i dispareri, almeno per ciò che riflette le più generali vedute. Il principio dell' utilità non riesce di alcun soccorso, perchè si potrebbe dirlo un Proteo che si adatta a tutte le istituzioni ed a tutt' i sistemi, secondo le idee che ciascun si forma de' piaceri e de' dispiaceri. I partigiani dell' utilità confessan essi medesimi la sua insufficienza quando affermano ch' ella sia perfetto equipollente della giustizia. Se questa proposizione è falsa, cade di dritto il principio che se ne desume: se all' opposto la utilità si scambia effettivamente colla giustizia, il principio non sarà di alcuna facilitazione, perchè nell' investigare quello che sia utile, si andrà incontro a' medesimi disappunti ne' quali s' inciamperebbe nell' indagar quel ch' è giusto.

Il Bentham era troppo avveduto per non ravvisare questi controsensi; ed immaginò di rimuoverli purgando il suo favorito principio della influenza dell' *ascetismo* e dell' *arbitrio* che gli parvero i soli concorrenti che potessero intorbidarne le mosse. Le sue osservazioni sentono tutta la finezza della dialettica che il distingueva; ma perchè non v' ha dialettica, la quale valga a diversificare l' indole delle cose, non ha potuto conferire i caratteri della verità e della esattezza ad una massima che non li aveva.

» Questo principio (egli dice in proposito dell' ascetismo) è precisamente il RIVALE di quello della utilità. Quelli che lo seguono (e che a suo modo di vedere sono i divoti ed i filosofi) *hanno in* ORRORE *i piaceri*. Tuttociò che lusinga i sensi lor sembra odioso e colpevole. Essi fondano la morale sulla privazione, e la virtù

sulla rinunzia di se stessi. In una parola all' inversa dei partigiani dell' utilità essi approvano tuttocciò che tende a diminuire i piaceri, e biasimano tuttociò che tende ad aumentarli ».

Osservo contro questi divisamenti;

1.° Che si può essere divoto e filosofo senza essere ascetico, ed ascetico senza divozione e senza filosofia. Finchè il divoto si limiti all' esatto adempimento de' suoi doveri con Dio, ed il filosofo approfitti de' proprì lumi per diminuire per quanto è possibile le amarezze della vita, non potrebbe dirsi nè che siano ascetici, nè che si stacchino di una linea dal principio normale della utilità. L' ascetismo, a quello che io ne penso, incomincia dal momento in cui l' entusiasmo per una data classe di beni, le dia tal predominio sovra tutti gli altri, che ne sconcerti la valutazione relativa, imponga silenzio alle ragioni che parlino a suo svantaggio, magnifichi le stesse chimere che favoriscano le sue viste. Partendo da queste norme, non veggo una classe d' uomini che non potesse aver degli ascetici. Timone a cagion d'esempio potrebbe dirsi l' ascetico della misantropia, i due Bruti gli ascetici delle franchigie politiche, Crate l' ascetico della povertà, Apicio l' ascetico della ghiottoneria, e Bentham si potrebbe dir egli stesso l' ascetico della utilità;

2.° Che non sia plausibile per alcun rapporto l' affermare che gli ascetici abbiano *in orrore* i piaceri.

Se Bentham intendesse riferire questa proposizione a' soli piaceri materiali, la sua idea starebbe fino ad un certo punto, ma i suoi contradditori avrebber dritto a dargli dell' Epicureo. Se al contrario, com' egli stesso protesta, nella utilità vanno ugualmente calcolati i piaceri fisici ed i morali, l' ascetico il quale si astenga dai piaceri mondani per assicurarsi gli eterni, non ha in orrore i piaceri più di quello che abbia in orrore la buona salute chi acconsentisse a farsi tagliare una gamba per campare la vita. Ma non avviene alcuna volta che l' ascetico fallisca ne' suoi giudizì? E che perciò? Gli ascetici

e' non ascetici son uomini e quindi ugualmente soggetti all' errore, ma questo non diversifica in alcun modo il principio intenzionale delle rispettive operazioni. E siccome la morte avvenuta in seguito dell' amputazione, nulla torrebbe all' idea che l' infermo la subì per guarire; qualunque fossero i controsensi ne' quali cadesse l' ascetico, starebbe sempre la persuasione ch' egli era adescato dalla utilità. L' autore avrebbe risparmiate queste inutili e malfondate provocazioni all' ascetismo, se invece di ostinarsi a rannodare il suo sistema ad un principio che non sarà mai principio, avesse avuta la pazienza di trarre il principio da' fatti, e tracciar col soccorso del principio la linea de' rapporti che l' ordine delle cose istituisce tra la politica, e la Religione;

3.° Che la imperfezione del sistema proclamato dal pubblicista Inglese prende novella evidenza dal falso carattere che imprime agli esseri morali. Nel cap. I del I libro egli esterna intorno alla virtù ed al vizio delle idee che ommetto di riportare, e che non mi sembrano le più adeguate. Nel cap. V soggiunge che *la virtù consiste nel sacrifizio di un interesse minore ad un interesse maggiore — d' un interesse momentaneo ad un interesse durevole — d' un interesse dubbio ad un interesse certo.* Secondo queste vedute si dovrebbe del virtuoso a quegli che dia il suo danaro a cambio marittimo perchè sagrifica un interesse minore al maggiore; quegli che invece di spendere uno scudo in un pajo di scarpe, ne avrà comprato un mortajo di marmo o di bronzo sarà pur virtuoso per aver preferito il durevole al transitorio: lo stesso dovrebbe dirsi di un terzo che ricusi di sposar Caja lusingata della credità di mille, per impalmar Mevia che li abbia già nello scrigno, perchè posporrebbe l' interesse incerto al sicuro! Guai alla specie umana se la natura non avesse dati alla virtù de' contorni spiccati a segno che saltano agli occhi di un cieco. Il sostenere insomma che gli ascetici siano avversi alla utilità, è dire in altri termini che uno il quale divisando di andare a

stabilirsi in Inghilterra converta la sua fortuna in cambiali pagabili in Londra, abbia in orrore le ricchezze, e sia partigiano deciso della miseria;

4.° Che mentre Bentham si perde sulle tracce di un nemico immaginario della utilità, incalzando l' ascetismo ne' suoi rapporti logici co' beni ed i mali, progredisce nella sua marcia, lasciandosi intatte alle spalle le trincee del fanatismo e della superstizione, e sembra di sconoscere i tristi risultamenti che in altri tempi almeno produssero. Egli afferma decisivamente che gli ascetici non abbian mai esercitata *molta influenza diretta* sulle operazioni del Governo. « Ogni Governo, prosegue, ha sempre avuto per sistema e per oggetto di *acquistar forza e prosperità*. I mali che han fatto i Principi lo han fatto per *false vedute di grandezza* e di *potere*, o *per private passioni*. Oserei dimandare al signor Bentham, era forse *poca ed indiretta* l' influenza che dettava a Zoroastro le leggi onde volea dati vivi alle fiamme quelli che avessero ferito un cane, o versata dell' acqua in soccorso di una città incendiata? — Era forse per acquistar forze che il Governo Ateniese puniva di morte chi avesse ucciso un animale o mutilata una pianta consecrati alle Divinità protettrici? — Rifonderemo al desio di grandezza la immanità onde i Principi di altri tempi soffrirono i sacrifizî umani, cui furono immolati alcuna volta gli stessi loro figliuoli? — Era il desio di prosperità che li decideva a punire il ladro sacrilego con severità maggiore di quegli che avea rubato ed ucciso? — Era per le passioni private che chiudevano gli occhi sovra un impero che dissodava le radici dell' impero, si rassegnavano agli orrori, che faranno la perpetua infamia della inquisizione dell' Olanda e del Belgio, degli inquisitori, e degli stessi popoli che la soffrirono?

Passiamo a vedere se il ch. autore sia meglio riuscito nelle osservazioni che aggiunge intorno al *principio arbitrario*.

» Questo principio egli dice consiste nell' approvare

o biasimare per sentimento , senz' ammettere alcun' altra ragione del giudizio che il giudizio stesso. *Io amo Io odio* ; ecco il centro di questo principio. Un' azione è giudicata buona o cattiva , non perchè sia conforme o contraria agli interessi di coloro di cui si agisce , ma perchè piace o dispiace a quegli che giudica. Egli pronunzia diffinitivamente , non ammette alcun appello , non si crede obbligato a giustificare il suo sentimento per qualsiasi considerazione relativa al bene della società : *è la mia convinzione interna e guai a chi non pensa così : non è un uomo ma un mostro in sembianza umana.* Tal è il tuono dispotico delle sue sentenze ».

Gli esposti colori sarebbero i più veridici , ove si fossero impiegati a compiere il ritratto della follia ; ma non veggo in qual modo potrebbero convenire alla simpatia ed antipatia cui si pretende attribuirli. A me sembra che analizzando questi sentimenti nel vero esser loro, lungi dal trovarli, in massima, convergenti od avversi al principio della utilità , non facciano che applicarlo ad una data situazione morale , ad alcuni speciali e straordinarj rapporti. In effetti a spiegar simpatia ed antipatia si esige ,

1.° Un bene od un male ch' eserciti sulle nostre tendenze un' azione assolutamente *relativa* , che *inverta o per lo meno ecceda* le ordinarie misure. Sarebbe in effetti stranissima cosa il chiamar simpatia la brama di goder buona salute , ovvero antipatia l' avversione alla morte a' fulmini alle percosse , perchè in ognuno di questi casi il bene ed il male starebbero interamente *ne' fatti* , e per darsi luogo a' sentimenti in esame bisogna invece che stiano ne' *particolari rapporti* dell' individuo coll' individuo ;

2.° Che l' anima agitata da' sentimenti in esame conosca ella stessa la differenza che passi fra l' intrinseco valore degli oggetti e quello che lor conferisce la sua passione , altrimenti si agirebbe in contraddizione dell' utile , per illusione e non per principî. Se a ragione o a

torto mi persuado di aver de' motivi ad amare il tale, odiare il tal altro, mancherei di logica nell'attribuire le mie tendenze a simpatia od antipatia: queste parole non calzerebbero che al solo caso in cui mi sentissi convinto di amare ed odiare *senza motivo*, *o più di quello che sarebbe analogo al valore ordinario* delle cause motrici.

Non saprei quindi vedere il motivo per cui Bentham dopo di aver saltato a piè pari i pericoli della influenza superstiziosa, concepisca tant' apprensione per la simpatia ed antipatia, delle quali può veramente dirsi che non abbiano mai influito sulle mosse legislative. Per quanto siano funeste le conseguenze de' sentimenti in esame nei rapporti d' individuo ad individuo, v' ha pochissima verosimiglianza che potessero immischiarsi de' calcoli politici e legali. Credo bene che debba rifondersi a simpatia la famosa Prammatica onde la regina di Napoli Giovanna II spogliava de' suoi feudi la famiglia Filangieri per aumentar la fortuna di Sergianni Caracciolo; ma è forza ripetere da tutt' altra causa gli innumerevoli assurdi legislativi che per tanti secoli han desolata la terra. Se non vado errato ne' miei calcoli si dovrebbe anzi rifonderli ad una cattiva applicazione del principio della utilità; perciocchè mentre i legislatori l' han quasi sempre guardata come lo scopo finale delle misure governative, or sono stati illusi dalla speranza di ottener l' utile proprio senza contribuire all' altrui, or si son fatti a cercarlo dove non era.

La sola smania di menare innanzi il suo sistema ha potuto d' altronde piegare il Bentham ad affermare che » la *coscienza*, *il senso morale*, *il senso comune* altro non siano in fondo, che il *principio arbitrario di antipatia e simpatia* mascherato sotto diverse forme ». Quali coincidenze esistono fra questi elementi per poterli sommettere all' impero di un principio identico e fonderli nella rubrica della simpatia? È forse per simpatia che mi persuado dell' obbligo di soddisfare il mio creditore di ciò che gli debbo? È per seguire l' impulso della co-

scienza, che mi dichiaro più attratto dalle sembianze di Fille, comunque convenissi a giudicarla men leggiadra d' Irene? Da quali considerazioni poteasi giustificar l' idea di elevare un muro divisorio tra l'utilità ed il senso morale? Perchè tacciar d' arbitrario il senso comune che può dirsi la chiave di tutto il sistema intellettuale? Si risponde che non è raro il caso in cui si smaltisca per sanzionata dal senso comune una proposizione ch' egli rigetta. Verissimo: questo pruova però che si può fare abuso del suo nome, e non che si debba ritenerlo come arbitrario; altrimenti l' utilità ella stessa dovrebbe dirsi un principio arbitrario, perchè nulla impedisce che taluno si ostini a creder utile quello che non sia tale. Le ambiguità sono anzi di gran lunga maggiori a riguardo della utilità, la quale essendo suscettibile d' infinite combinazioni offre più numerosi addentellati a' dispareri.

Il Bentham non esita a convenir egli stesso nel cap. IV che il principio dell'utilità non sia stato mai, nè bene sviluppato nè ben seguito da alcun legislatore. Or non arrivo a comprendere come una norma di tanta implicanza potesse costituire la *idea prima*, il *punto fisso*, la *verità assiomatica* della legislazione. Io mi ascrivo a gloria di essere fra' più caldi ammiratori di quel classico ingegno; e mi guarderei dallo spandere il menomo dubbio sulla riconoscenza alla quale ha dritto per le tante verità che ha messe in luce. Son però di buonissima fede convinto, ch' egli abbia sensibilmente contribuito a' progressi della scienza per la squisita finezza del tatto, per la profondità delle viste, per la imparzialità dalla quale è animato ne' suoi giudizî, e non perchè gli sia valuto di alcun soccorso il principio che tolse a guida.

ARTICOLO VII.

Conclusione del presente capitolo.

I riflessi che abbiamo spesi ad analizzare i sistemi che un dopo l'altro si han disputata la gloria di trattare scientificamente della legislazione, han compiuta la dimostrazione che i medesimi ci forniscono delle scorte che or son ministre di una falsa luce, ora s'inutilizzano alla metà del cammino. Rinunzieremo per questo alle indagini che potrebbero menarci alla scoverta di un principio regolatore? Mai nò: perchè limitandosi il ministero di una scienza ad applicare ordinatamente la ragione ad una classe di oggetti aventi qualche lato comune, non v'ha nè può darsi alcun ramo di esseri fisici o morali che non possa scientificamente trattarsi, e non v'ha scienza le cui verità non possano comprendersi in una verità più generale. Il pensar che la legislazione non dovesse trattarsi con metodo scientifico, equivarrebbe al dire che si potesse meglio chiarirla nella confusione che nell'ordine: il niegare che si potesse rannodarla ad un principio comune, importerebbe che le leggi potessero consultarsi con divergenti norme ed agire le une in contraddizione delle altre. Ma poichè gl'ingegni più chiari han dato costantemente in falso quando han voluto cominciare dallo stabilire un principio, tenteremo di preservarci da questo scoglio togliendo ad iniziativa le verità elementari ed inconcusse che possono manodurci a desumerlo dall'analisi della natura e de' fatti.

Se i metodi che abbiam combattuti fossero in aperta collisione col vero, dovremmo farci una legge inviolabile di tenerci in perenne contraddizione co' loro autori; perchè supposta una direzione radicalmente falsa, risulterebbe di necessità metafisica il rintracciare la verità fuori della linea da lei segnata. I giureconsulti romani, quelli che vorrebbero consultare la coscienza ed il senso comune, i partigiani del dritto di natura, i pro-

seliti del contratto sociale, i seguaci dell'utilità e dell'interesse non avrebber fatto in quella ipotesi che diffondere teorie fallaci e nocive. Ma è d'uopo ricordarsi che abbiamo rigettati i loro principî come imperfetti ed insufficienti a fissare una norma elementare e non come assolutamente falsi, e per quanto si volesse immaginare esteso il numero degli errori ne' quali sian caduti, è forza di convenire che han molte verità scoverte, e ne han pur messe in evidenza non poche. Se dunque il sano criterio ci proibisce da un lato di assentire a' loro metodi, e riconoscerli come inventori di una guida elementare e primaria, ci astringe dall'altra a non rigettare come del tutto apocrife le loro dottrine. Tutta la difficoltà è riposta nel saper distinguere quello che hanno attinto da' fatti, dal resto che han tolto dalla immaginazione o dallo spirito di sistema.

Partendo da queste vedute, ne guarderemo dal richiamare in dubbio che si debba vivere onestamente, non offender altri, attribuire ad ognuno il suo dritto; ma non temeremo di degradar la natura umana rimontando alla esposizione de' motivi che c' impongono questi doveri; e sarem d'altronde persuasi che l'esposte massime non tornino ad alcun profitto, finchè non siansi fondate sul comune accordo le basi de' doveri e de' dritti.

Essendo indispensabile di attingere dalla natura la chiave di tutte le umane cognizioni, cercheremo per quanto sarà possibile d'investigarne i segreti, senza lasciarci sedurre da quelli che invece di copiarla se ne vollero costituire vicarî. Lontani dall'immaginare che il cuore potesse pensare senza la cooperazione della mente o questa sentire senza di lui, rigetterem del pari l'avviso che vorrebb' emancipare la scienza di ogni sperimentale soccorso, e l'empirismo che pretenderebbe zerare le scientifiche agevolazioni: perciocchè il primo afferma ad un dipresso che basterebbe l'idealismo della musica a far di un sordo-muto un Bellini, ed il secondo che ad emular le tele di Raffaello fossero sufficienti gli occhi e la mano.

Rispetteremo nella utilità un elemento che influisce potentemente sulle leggi come sul resto dello scibile umano ; ma tutti gli ingegnosi ripieghi del Bentham non ci rimuoveranno dall' idea che il dire ad un Legislatore » consultati' col principio dell' utilità » varrebbe anche meno che il dire ad un condottiero d' armata « consultati col principio della vittoria ».

CAPITOLO II.

DEGLI SCHIARIMENTI PRELIMINARI ATTINTI DALLA NATURA

ARTICOLO I.

De' doveri e delle leggi considerati nell' ordine puramente naturale.

Quantunque sia men lieve di quello che a prima vista s'immagini il dare un'adeguata definizione delle leggi e de' doveri sotto i rapporti civili e politici ; guardandoli nel semplice sistema della natura , si potrebbe dar nome di legge ad ogni qualunque forza valga ad attivare , comprimere o modificare un' altra forza diversa , e chiamar dovere , la necessità onde una forza inferiore cede agli impulsi o alla resistenza della maggiore. Egli è perciò che quanto esiste nell' universo è soggetto alle speciali sue leggi , nè subir puote il benchè minimo cangiamento se non per l' azione di una legge più forte della prima.

L'uomo, soggiace per la sua organizzazione ad una implicatissima serie di doveri e di leggi. Contemplato per le risorse fisiche, egli potrebbe dirsi l'abitator più misero del globo sul quale consuma la sua esistenza. Molti de'bruti han forze bastevoli ad atterrarlo al primo scontro ; pressocchè tutti i più deboli son forniti di mezzi a fuggirlo o deluderlo ; un peso che di poco ecceda quello della propria massa regge immobile a' di lui sforzi; i suoi mo-

vimenti son tutt' altro che rapidi ; una diga un fiume un torrente od altro somigliante ostacolo il costringe a ripiegare i suoi passi. Eppure usando il dono sublime dell'intelletto ha di tanto progredito , che si ha rendute familiari le imprese che nella infanzia del genere umano vincevan pure il pensiero. La sua mano costrusse de' lavori che spossaron l'urto de' secoli ; attraversò le immense vie dell' Oceano ; levossi a regioni ove l' aquila non aveva osato d' innalzare il suo volo ; costrinse gli elementi a fornirgli de' prodotti a' quali parevano di ripugnare ; fece tuonare a propria difesa i fulmini che tolse a Giove ; conquise o distrusse gli animali più forti , colse ne' lacci i fugaci. Ma l' autore di questi ed altri somiglianti prodigî , vals' egli forse a creare la più picciola massa inorganica ? — Ad organizzare un filo d'erba contro il voto della natura ? — A far tacere un istante una delle tante sue leggi ? Nò certamente. Egli ha operate le meraviglie che ci sorprendono , analizzando il carattere naturale delle cose ed attivando nel suo interesse le forze maggiori a vincere le più deboli. Allontanandosi da questo metodo non sarebbe riuscito a smuovere un granello di sabbia, perchè un granello di sabbia deve restare immobile , finchè non ceda all' impulso di una legge più forte di quella che lo ritiene al suo posto. Uniformandosi a questo metodo il matematico di Siracusa diceva » datemi un punto di appoggio ed una leva e mi comprometto di smuovere il mondo » perchè le leggi della natura avrebbero imposto che il mondo si movesse a quell' urto. A buon conto gli sforzi della industria umana van limitati alla facoltà di modificare i prodotti della natura , mediante una diversa combinazione delle sue leggi.

Or se ogni nostro movimento che si riporti all' ordine fisico soggiace irremisibilmente alla influenza di queste dighe , potremmo forse lusingarci di esserne sciolti nel tracciare i doveri degli uomini, a riguardo de' quali ci proponiamo di vincere , non solamente le forze onde son corredati, ma la stessa volontà che le dirige ? Se gli an-

tichi spingevan tropp' oltre la di loro fidanza nella natura, ostinandosi a farla autrice di un codice, parecchi de' moderni han doppio torto nel supporla affatto muta e passiva. Ella non ha mai proclamata una legislazione; ma nessuno potrebbe sconoscerla autrice de' fatti che debbono costituirne la primaria norma. Si era lontanissimi ancora dal concepire il disegno primiero delle leggi umane, e l'uomo esisteva, ed era in conseguenza indispensabile che ad altre leggi si attaccasse il filo della sua esistenza, e che la sua medesima organizzazione gli fornisse de' doveri ad adempiere. Egli è da questi fonti che bisogna attingere la radice del sistema sociale. Non potendo il legislatore creare i mezzi che gli abbisognano e distruggere le resistenze che se gli oppongono, che al solo patto di mettere la volontà degli uomini in linea colle proprie viste, è forza che incominci dallo scandagliare i caratteri di questo elemento, il raggio nel quale si spazia, i gradi della sua flessibilità, il rapporto in cui si trovi con ciascuno de' suoi motori. In poche parole per dirigere gli uomini bisogna incominciare dal conoscere preliminarmente quali sarebbero per se medesimi, sciolti dalla influenza di ogni direzione. Nell' occuparci di questo assunto, non prenderemo ad esaminare nè i figli della semplicità, che si piacque a creare Ugon Grozio, nè gli abbandonati di Puffendorf, ne' i cannibali di Hobbes, nè gli eroi selvatici di Rousseau, nè gli uomini favolosi e mitologici che il nostro Vico vorrebbe sublimare a regoli del dritto naturale e delle genti. Esamineremo l' uomo della corrotta nostra natura, ne indicheremo i caratteri comuni ed indubitati, che nessuno potrebbe mettere in forse, perchè renduti ineluttabili dal senso comune e dal fatto.

ARTICOLO II.

De' doveri imposti dalla natura alle diverse specie animali.

La forza di coesione e quella di affinità, adempiute con un metodo assolutamente passivo, sono le primarie leggi che reggono la materia. A misura che i prodotti della natura migliorano, van sommessi a novelle norme, e costretti a cooperare co' proprî sforzi alla conservazione della speciale esistenza cui son destinati. I vegetabili, che son dotati di un principio di attività e di vita, si dispongono nella situazione più opportuna, cercano gli appoggi de' quali abbisognano, si nutriscono dei più adattati alimenti, si prestano con tutte le forze alla riproduzione (*a*). Prive però ad un tempo della facoltà di sentire d' intendere e di volere, servono a' dettami della natura, tenendosi ne' rapporti da lei prescritti, colle cause dalle quali sono influenzate, come un oriuolo compie l' evoluzioni che gli vengono imposte dal meccanismo.

È un gran passo da' vegetabili a' bruti che formano il più basso anello della catena animale. Ben lungi dall' esser condannati alla sola vegetazione, essi son costituiti nella necessità di contribuire a sostener l' esistenza colla propria attività. Non bastava d' altronde che avesser mezzi bastevoli a quest' uopo; dappoichè mancando della intelligenza che si esige per valutar le conseguenze delle proprie mosse, resterebbero incessantement' esposti al rischio di rendersi funesti a se medesimi od alla propria specie, facendo poltrir nell' inerzia le forze ad impiegar-

---

(*a*) La rosa canina cerca una sostanza alimentaria nelle vene della roccia che la protegge dalla inclemenza dell' aria. I naturalisti assicurano che le radici delle piante, dopo di aver tentate tutte le direzioni, si addensano nel terreno che loro è più analogo. I vasi de' quali è sparsa la superficie inferiore delle foglie si aprono e si chiudono per imbeversi della umidità che nuota nell' aria. Gli stami di ogni pianta si avvicinano da loro stessi al pistillo al tempo della fecondazione, e se pur si costringono ad allontanarsene, riprendono il loro posto appena sia cessata l' opposizione ec.

si nel comune benessere, o facendole agire a controsenso. La natura provvide a questo bisogno, che decidea diffinitivamente della sorte de' suoi più qualificati prodotti, dotandoli di una proporzionata sensibilità, che vegliando per così dire agli avamposti della vita, costringe la volontà agli atti che valgano a conservarla, le desta avversione per quelli che potrebbero in qualsiasi modo sturbarla. A dirla insomma in una parola, delegò gli ISTINTI a proteggere e conservare le sue creazioni (*a*). Alcuni

(*a*) Si ha per fatti che non potrebbero essere nè più numerosi nè meglio contestati;

1. Che gli animali seguono le abitudini della propria specie, malgrado l'assoluta mancanza di educazione — Essendosi portate in Francia le uova di alcuni volatili d'Asia e d'Affrica, e fattili covare da' canerini, gli uccelli che ne nacquero mostrarono le abitudini de' loro padri, e ne imitarono il canto, comunque non li avesser mai visti nè intesi;

2. Che malgrado la perfezione e la suscettibilità degli organi, rare volte o nommai si riesce ad inspirar loro le tendenze onde mancano — Le femmine degli uccelli non imparano generalmente a cantar come i maschi abbenchè dotate di una simile organizzazione;

3. Che parecchi animali continuano le abituali operazioni anche senza lo stimolo di alcun bisogno — L'uccello *sarto* fabbrica il suo nido benchè ristretto in gabbia. Il castoro si occupa incessantemente a costruire, benchè sia provvisto di alloggio;

4. Che alcuna volta si abbia la medesima tendenza, malgrado la diversità della organizzazione — Il porco, il cervo, ed il cane cavano tutti il tartufo, il primo sollevando la terra col muso, il secondo batteodola co' piedi, il terzo raschiandola colle zampe;

5. Che altre volte si scontrino diverse abitudini, malgrado l'analogia degli organi — Il cuculo non si briga di costruire un nido, benchè fornito di becco e piedi come gli altri uccelli, ed ugualmente sensibile alle intemperie;

6. Che mal si cercherebbe col Darwin e Condillac di spiegar questi ed altri simili fenomeni attribuendoli all'esperienza ed alla tradizione — Basterebbero forse questi motivi ad indurre il cane a morire alcuna volta sulla tomba di un padrone che soventi lo compensò della sua fede colla minaccia e la sferza?

7. Che sarebbe ugualmente inefficace a spiegar le simpatie animali la conformità della organizzazione, essendo certo per chiarissime pruove che gli individui di una medesima specie, or vivono in perfett' associazione come le api, or si distruggono a vicenda come i ragni, or fanno alleanza nel momento del pericolo come i cavalli ed i buoi quando siano aggrediti dal lupo;

8. Che le abitudini animali non possono che modificarsi fino ad un certo punto per l'associazione delle sensazioni esterne alle interiori, in ragione della specifica intelligenza, onde possono conoscere le conseguenze delle proprie operazioni — La volpe che fu presso a cader nella prima insidia, impara a preservarsi da quelle che le sian tese in prosieguo. È noto che la istruzione, istituendo nuovi rapporti tra le primarie tendenze e gli oggetti esteriori, perviene ad abituare parecchie specie animali ad atti che per se medesimi sarebbero stati stranieri alle loro inclinazioni.

metafisici di chiarissimo nome han vivamente combattuta la teorica degli istinti, usando ad un dipresso della medesima logica onde alcun altro, che neppur mancava di riputazione, si piacque a richiamare in dubbio l'esistenza de' corpi. Ma il mondo sarebbe divenuto da parecchi secoli un ospedale di matti se i fatti sensibili non avessero più o meno infrenati i sogni de' metafisici.

Mille fenomeni in appoggio di ognun de' quali si potrebbe dedurre una serie pressocchè infinita di fatti, rovesciando radicalmente la teorica di Elvezio che vorrebbe tutto ripetere dalla educazione, e quella de' filosofi che pretendono sciogliere il nodo colla conformazione organica, ci costringono a riconoscere negli istinti i primi regolatori delle diverse specie animali. È da questo fonte che scaturiscono i più generali doveri a' quali si rannoda la loro esistenza, comunque i medesimi non possano assumere alcun carattere morale; perchè il bruto non può volere che quello che vuole l' istinto; e tenendosi ne' suoi limiti non si allontana di una linea dal voto della natura. Tutta la industria dell' uomo, non riesce altrimenti a vincere le tendenze animali, se non che,

1.° Alterando gli organi relativi — Privando della vista alcuni uccelli se ne ottiene un canto dal quale si sarebbero astenuti nella integrità della organizzazione;

2.° Mascherando le insidie che sian tese ad un' istinto di maggiore importanza di quello che si tenti sedurre — Il pesce che ingozza l' amo, l' uccello che si precipita nella rete, la volpe ch' è presa al laccio, son mossi dall' istinto della fame, e compromettono senza conoscerlo quello dell' esistenza;

3.° Rinforzando col soccorso delle sensazioni esterne gli istinti meno pronunziati, onde possano spiegare un predominio sovra quelli che siano suffulti da una maggiore intensità — Gli alimenti e la sferza riescono mezzi efficacissimi di educazione co' bruti, ogni volta che si arrivi a far loro comprendere le operazioni che debbon fare per ottenere i primi, ed evitar la seconda.

Qualunque sia però l' influenza che l' uomo aspiri ad esercitare sulle specie inferiori, è sempre indispensabile che incominci dallo scandagliarne le abitudini le tendenze le forze e la intelligenza, per proporzionare le risorse agli ostacoli, ed attivarle ne' limiti del relativo possibile.

L' uomo che al dir di Pittagora si può considerare come un compendio dell' universo, ed ha tanti lati comuni co' bruti, soggiace ancor egli a' suoi particolari istinti? È com' essi infrenato nel medesimo circolo di operazioni? Supposto che abbia delle naturali tendenze, per quali motivi si deve riputarle insufficienti a dirigere la sua condotta, mentre bastano al governo de' bruti, che mancano del soccorso della ragione? Questi problemi saran lumeggiati da' seguenti articoli.

ARTICOLO III.

De' doveri dell' uomo, considerandolo nello stato d' isolamento.

La decisa sproporzione che passa tra' bisogni dell' uomo e le sue risorse durante il lungo periodo della sua infanzia, costituendolo nell' assoluta impossibilità di sostenere la vita senza l' altrui soccorso, rende incredibile il fenomeno del suo compiuto isolamento a qualunque non voglia spingere la cortesia fino al punto di riceversi come un personaggio storico la lupa nodrice e balia del fondatore di Roma.

Supposto ciò non pertanto per mera ipotesi che un uomo potess' esistere sciolto di ogni legge, e lungi da ogni umano consorzio, potrebbe riputarsi per questo esente da ogni dovere? La cosa non potrebbe avverarsi che in tre modi;

1.° Quando egli fosse indifferente a tutte le impressioni;

2.° Quando mancasse di ogni mezzo ad influire sulle cause che le producono;

3.° Quando non avesse intelligenza bastevole a ravvisare i rapporti tra le sue azioni e le conseguenze che glie ne derivino.

Ma l'uomo è sensibile per eccellenza in ogni stadio della vita—è dotato di un capitale di forze che dipendono dalla sua volontà—è fornito di ragione per valutare gli effetti del proprio fatto; dunque in qualsiasi posizione si voglia supporlo, ha debito di volere e fare tutto quello che trovi conducente al proprio benessere. E quando comincia questo debito? Dal momento in cui è colpito dalla prima impressione del dolore, accompagnata dalla coscienza di poter fare qualche tentativo a respingerla. Lasciando a'metafisici la briga d'investigare gli arcani della generazione, del concepimento, della vita uterina, e la spiega metodica de' modi onde l'uomo arrivi alla idea della propria individualità e s'introduca gradatamente alla conoscenza del mondo esteriore, possiamo francamente affermare che la natura lo affidi *alla tutela del dolore* fino allo sviluppo della sua ragione. Nell'andamento normale delle cose, un disagio non più provato dapprima il costringe a cooperare co' suoi sforzi a sloggiare dal viscere che segnava i limiti del suo primo universo, sotto pena di rinvenirvi la tomba. L'inedia lo trarrebbe in poco d'ora a morte acerba e spictata, se gli stimoli della fame non lo avvertissero del dovere di alimentarsi. A nuovi rischi andrebb'esposto nutrendosi di non omogenee sostanze, od eccedendo le regolari misure, se uno sgrato sapore o la nausea non gli intimassero di astenersi dal nocivo e rigettare il superfluo. Il pianto ch'è la prima delle sue espressioni gli richiama in sulle prime i soccorsi de' quali abbisogna e diviene in seguito il suo bastone di comando. Tutto questo avviene in certo modo senza che neppur se ne avvegga, essendo prodotto d'impulsi anche più ciechi ed imperiosi di quelli che reggono le mosse primitive dei bruti.

A misura però che gli organi si sviluppano, egli

muove a gran passi verso la sua superiorità, e non solo apprende a discernere e segregare gli oggetti e le sensazioni, ma comincia a penetrarne i rapporti, a scandagliarne le cause, a valutar l'influenza che può spiegare sulla loro azione.

Ma quale sarà l'istante ove i doveri che si limitavano ad un semplice meccanismo istintivo, assumono a suo riguardo un carattere morale? Quello in cui conoscerà il male che può derivargli dal fare o non fare una operazione dipendente dalla sua volontà. I dispiaceri ne' quali si scontrerà nella vita saranno *sventure* se risulteranno da combinazioni indipendenti dal proprio fatto; diverran tante *pene* se vi abbia scientemente contribuito. Egli dovrà spendere ogni mezzo a procurarsi di che far fronte a' bisogni che lo stringono, sotto pena di cessare di esistere o menar vita incerta e stentata; e per gli stessi motivi dovrà d'altronde astenersi dallo spossare le sue risorse od impiegarle a proprio danno. Abbenchè scevro di ogni soggezione esteriore, troverà nelle proprie esigenze le leggi morali ed economiche alle quali è forza che si uniformi; nella coscienza il Tribunale incorruttibile che lo condanna; nell'ordine delle cose il potere esecutivo che lo punisce.

Il dolore insomma è stato il primo interprete della natura; la sensibilità il prim' orecchio che gli esseri animati han teso al suo grido; il sentimento di aver mezzi ad evitarlo fè germogliare la prima idea della morale; le pene furono il primo elemento della conservazione del creato.

Il desiderio di esser felici costituisce adunque il centro dal quale si diramano tutt'i doveri: la sensibilità, i bisogni, la intelligenza, le pene, son gli elementi che ne sviluppano il sistema. Tutti gli uomini son diretti da una morale, che tende ad un medesimo scopo finale; ma eccezion fatta di pochissimi articoli garentiti dall' universale assenso, ella è diversa in ciascuno, ed anche nel medesimo individuo supposto in diverse posizioni. L'ozio p. e. che non avrebbe alcuna colpa nel felice a-

bitatore di terre che lo forniscano a dovizia de' mezzi ad alimentarsi, potrebbe divenire un capitale misfatto in colui che dovesse ripeterli dalla caccia o dalla pesca. Il trascurare di costruirsi un ricovero avrebbe sembianza di suicidio nelle contrade minacciate dalle boreali inclemenze. L' acquisto di nuove cognizioni puole imprimere un carattere delittuoso ad atti che furono ripetuti le mille volte senza produrre un rimorso. Uno sforzo imprudente che non meritava alcun calcolo nell' età del vigore, non avrebbe scusa, quando la natura esigeva i riguardi dovuti al declinare degli anni.

Malgrado però le fasi variabilissime cui va soggetta la morale dell' uomo isolato, è ben difficile che gli riesca di grave imbarazzo, perchè i legami tra la sua felicità e' suoi doveri son tanto marcati e visibili, che spesso potrà violarli per ignoranza, ma rare volte o nommai per immoralità. Non è del pari agevole il districare il nodo relativamente all' uomo che si trovi in consorzio co' suoi simili.

ARTICOLO IV.

De' doveri dell' uomo considerandolo nello stato di associazione bruta.

Arditissima era la ipotesi onde ci siam occupati nell' antecedente articolo: è più ardita ancora quella colla quale ci consultiam nel presente. Quando pure si riuscisse a cancellare tutt' i documenti che ci ha trasmessi la storia e le relazioni degli scovritori di nuove regioni, basterebbero i soli calcoli della ragione a dimostrare fino alla evidenza la impossibilità di un' associazione scevra di regole e di governo. Se un qualunque numero d' individui si riuniva precariamente per quindi separarsi, non vi sarebbe stata che una semplice compresenza, non costituente alcuna maniera di associazione; ma se all' opposto vi era decisione di vivere durevolmente insieme, per quanto voglian supporsi irregolari ed imperfetti i patti

della loro unione, si avrebbe sempre un tutto organizzato e non un' associazione bruta. Il supporre un aggregato di questa natura equivale all' immaginare che potess' esistere una società senza società. Riterremo ciò non ostante ch' ella potesse realizzarsi, nella sola veduta di facilitare lo sviluppo delle relative idee; e la ipotesi della quale ci avvarremo aggiugnerà nuova luce alla verità dalla quale diverge.

Per analizzar le cose nel miglior punto di vista, prendiamo a discutere la più semplice delle combinazioni. Supposto che due uomini perfetti entrambi nella organizzazione si scontrino per la prima volta in un punto deserto dello spazio, quali ne saranno le tendenze? In qual rapporto si troveranno l' uno verso dell' altro? A quali condizioni si associerebbero?

Se crediamo ad Hobbes la quistione sarebbe tosto sbrigata con una pugna all' ultimo sangue; perchè la guerra costituisce, a suo giudizio, lo stato normale dell' uomo. Altri ne reputerebbero facilissimo l' accordo, perchè c' impartiscono il favore di crederci nati alla pace. I partigiani del dritto naturale farebbero autori que' due selvaggi di un trattato del conio di quelli che potrebbero stipulare Merlin, e Touillier.

Queste risoluzioni son tutte assurde, perchè alla fine de'conti decidono una ipotesi con una seconda ipotesi. Se l' uomo fosse nato per la guerra, la specie umana sarebbesi distrutta sul nascere come i gladiatori che sbucarono dai denti di Cadmo; mentre all' opposto si accerta de' Bracmani, de' Lapponi de' Samojedi che non abbian mai guerreggiato. Se all' incontro gli uomini avessero avuto per istinto la pace, non sarebbero bastati de' frivoli motivi ad insanguinare con tanta frequenza la terra. Se finalmente la giustizia potesse considerarsi come una tendenza della natura, non sarebbero corsi tanti secoli prima che le idee del giusto brillassero di una tal quale chiarezza. L' uomo non è nè guerriero, nè pacifico, nè giusto per necessità di essenza; e si decide a

ciascuno di questi stati a misura che lo trovi analogo alla felicità che rintraccia, ed il cui desiderio è il solo sentimento che si tiene indomabile per tutta la vita ed in tutte le situazioni. Se dunque i due che scontraronsi decisero di accomunare i loro destini, furono indubitatamente mossi dalla speranza di migliorarli, e bastava il più triviale buonsenso a farla sorgere nel cuore di entrambi. Esaminando la condotta serbata dagli individui delle specie inferiori, troviamo che vivono isolati o non si uniscono che per momenti, soltanto quelli che han mezzi bastevoli a' proprî bisogni e non potrebbero migliorar di stato per l'associazione delle forze; ma a misura che si allontanino da questi dati progrediscono verso la società abituale. È nota la precisione del regime col quale si governano le api, la metodica regolarità della loro amministrazione interna, l'accorgimento col quale son distribuiti i lavori necessarî alla conservazione delle specie. V'ha tutta l'apparenza che de' fenomeni ad un dipresso uguali si avverino pe' castori e le formiche. Se prestiam fede a Bonnet si hanno lucidi esempî di sociali intraprese financo fra le scimie, che non appartengono alla più distinta classe de' bruti (*a*).

L'uomo deve tendere più di ogn' altra specie ad avvicinarsi al suo simile, perchè indipendentemente dalle affezioni morali che sono in lui più vigorose e marcate, le sue risorse individuali sono immensamente inferiori a' suoi desiderî; e la sua organizzazione è tale che può trarre incalcolabili profitti da' mezzi associati.

(*a*) Bonnet riporta che quando le scimie dette *babbuini* si uniscono per saccheggiare un giardino, una parte della truppa entra nel recinto, un' altra sta in sentinella sul palancato, mentre il restante forma al di fuori una lunghissima catena fino al luogo del convegno generale. I babbuini che sono nel giardino gettano i frutti a misura che li colgono a' babbuini che sono sul palancato, questi a' primi babbuini della catena al piano, i quali li slanciano ad altri e così di mano in mano fino all' estremità della fila. Essi hanno il colpo d' occhio tanto sicuro e sono sì destri, che rare volte lasciano cadere i frutti che si fanno passare gli uni agli altri in un profondo silenzio. Ma se mentre ferve il lavoro, le sentinelle scovrono qualcuno, mandano tosto un grido d' allarme e la truppa de' ladri si disperde all' istante e fugge con una rapidità sorprendente (*Oeuvres tom. 9 pag. 442*).

Le scienze economiche han dimostrato con severità aritmetica, che l'associazione delle forze risparmia *fatica*, *tempo*, *spazî*, *materiali*; aumenta e migliora i prodotti; facilita l'esecuzione d'intraprese che sarebbero impossibili agli agenti isolati. Il selvaggio manca, è vero, di lumi ad eseguir questi calcoli; ma non ommetterà, generalmente parlando, di avvicinarsi per istinto al suo simile, come per istinto si avvierà correndo a saltare un fosso, ed userà di una leva per sollevare un gran peso, abbenchè ignori lo slancio che i corpi ricevono dalla celerità, e la teorica delle forze motrici. S'egli suppone ugual vigore nel nuovo arrivato, il suo interesse lo dissuaderà dall'imprendere senza motivo un dubbioso conflitto; inferiore si guarderà dal provocare una pugna di funesto evento per lui; superiore mancherebbe di stimoli ad una vittoria inutile.

Finchè i due supposti individui vissero isolati, avea dovuto ciascuno di essi formarsi un particolar sistema di morale. Dovendo convivere si rende indispensabile di modificarlo secondo l'esigenze del nuovo stato; dappoichè al semplicissimo problema di trarre il miglior partito da' proprî mezzi, sottentra quello di dirigere le risorse combinate di due individui in modo che ne risulti il maggior vantaggio comune.

Il nodo è d'implicato discuito. Il sistema dell'uguaglianza ripianerebbe non poche difficoltà, perchè a decidere in astratto che ognuno partecipi ugualmente a' beni ed a' mali vi ha molto meno d'imbarazzo di quello che si scontri a proporzionarne con giustizia le dosi. Ma l'uguaglianza è una chimera, ed i doveri prendon governo da' fatti. I vaniloquî di alcuni filosofi avrebber voluto estendere quest'attributo a tutta la specie umana, ed io trovo che il buon senso ripugnerebbe a supporlo anche in due soli individui. Hanno un bel dire lo Smith ed il Thompson che *tutt' i membri della società umana, eccetto i mal conformati, essendo dotati di una simile organizzazione fisica, siano suscettibili con una simile educazione*

di godere uguali porzioni di felicità. Questo principio non solamente è falso nel sistema sociale che per necessità di essenza deve istituire delle notabili differenze tra gli uomini, ma non potrebbe nemmeno applicarsi in buona logica a due soli selvaggi che vivessero nel perfetto stato di natura. Se infatti è pressocchè impossibile che abbiano la medesima età, siano dotati della medesima costituzione, di un pari grado d' intelligenza di attività di forze e di cognizioni; sarà inevitabile che di prima giunta o col tempo non sorgano fra loro de' rapporti di superiorità e di dipendenza. Dedurrem forse da questo che tutto regger debba la forza? Nò certamente perchè la forza è un fatto e non un dritto. L' abuso della forza non ha nulla di comune col prezzo che la giustizia le vuole attribuito. Il primo può aver luogo nello stato di natura malgrado il divieto della morale, non altrimenti che si avvera talvolta nella società civile, in onta della proibizion della legge. Il secondo varia nelle diverse situazioni degli uomini secondo l' influenza che esercita su' loro bisogni, ma non puol essere ad alcun patto zerato. Nello stato di barbarie le forze e le qualità fisiche ottengono il predominio sulle intellettuali e morali: a misura che si procede verso l' incivilimento le seconde s' ingigantiscono sulla depressione delle prime. Sempre però ed invariabilmente quegli che sia corredato di un capitale maggiore di mezzi deve ottenere una quantità maggiore di risultamenti; e le ragioni del debole sono salve come quelle del forte quando i vantaggi si dividono in proporzion delle risorse che rispettivamente impiegarono a conseguirli. Ritornando alla nostra ipotesi, il forte agirebbe contro i suoi vantaggi ed in conseguenza contro i principî della morale della natura, e si esporrebbe a cadere sotto le insidie del debole o per lo meno a perdere la sua assistenza, ove ne aggravasse la condizione con esorbitanti pretese: il debole arrischierebbe di soccumbere alla superiorità del suo competitore, o di trovarsi orbato della sua protezione ove si ostinasse a pareggiarlo. L' ac-

cordo sarebbe dunque vantaggioso ad entrambi ed ognun d'essi discapiterebbe a turbarlo, quando pure ne risultasse il solo disappunto di separarsi. « Egli sembra un paradosso, dice Genovesi (*tom. 4 pag. 239*), ma intanto egli è vero che l'uomo è una tal potenza che unito all'altr' uomo, non fa un uguale alla somma, ma (siami permesso così dire) al quadrato della somma ». Comunque i due selvaggi non possano arrivare per principî a questa verità ; chiariti da' lumi istintivi e dalla poca riflessione onde son suscettibili, non potranno ammeno di convenire de' limiti che debbono assiepare l'autorità dell'uno e la dipendenza dell'altro. Il sistema di morale che risulterà dalle loro transazioni difficilmente sarà uniforme alle regole della pretta giustizia, per la deficienza de' mezzi a valutar le cose per un punto di vista comune. Sarebbe ciò nondimeno bastevole a dirigerne la condotta, se non si trovasse ogni momento esposto al pericolo di eccitare nuovi attriti per l'ambiguità del suo linguaggio, o di restare inoperoso per difetto di guarentigie. I doveri che risultavano dalla morale dell'uomo isolato oltre all'essere più intelligibili per la strettezza de' vincoli ond'erano immedesimati all'interesse personale ; assumevano per questo motivo medesimo una importanza che in certo modo li rendeva inviolabili ; perciocchè non era possibile d'infrangerli senza portarne la pena. Quelli che si riferiscono all'estraneo, comunque ne' risultamenti finali sian più o meno suffulti da simili garentie, il più delle volte ne mancano assolutamente nelle conseguenze immediate. Trova nel trascorso la pena colui che privi se stesso degli alimenti che gli abbisognano, incida le proprie vene, dissipi le sue sostanze ; ma si esige il più delle volte un lungo giro di vicende perchè l'ordine delle cose il punisca di essersi trasportato a questi medesimi eccessi a danno del suo simile. Egli è perciò che onde la morale della natura non resti vuota di effetto è indispensabile che delle pene immediate e sensibili agiscano di concerto colle sue leggi. Ma qual ma-

no potrebbe applicarle in una binaria associazione, se per necessità insormontabile si riuniscono nel medesimo individuo le qualità di legislatore, offeso, giudice, ed esecutore? La giustizia in questa ipotesi varrà sinonima della passione; la vendetta personale sarà l' unica risorsa contro il delitto; le voci della sinteresi ed il sentimento della propria debolezza costituiranno l' unica salvaguardia della morale. I due personaggi che fortunatamente non son che ipotetici non potrebbero adunque vivere senza convenire degli scambievoli doveri; ed assai difficilmente li adempirebbero, per la deficienza di un potere imparziale che ne garentisse l' esecuzione.

Quanto imbarazzo a mettere insieme due soli individui! Or se l' associazione si porti ad un numero imponente; se agli interessi individuali si aggiungano quelli delle famiglie; se alle prime affezioni si uniscano quelle che inspira il sesso che sovente ne fa scontar carissimi i piaceri onde coopera alla conservazione della specie umana, sarebbe mai possibile di reggere al conflitto delle passioni di risulta, confidando nell' unico appoggio delle pubbliche o delle private coscienze? Chi non vede quanto sarebbe lieve un tal freno per quegli che immaginasse di trovare il suo vantaggio nella oppressione del debole; quanto frale il suo soccorso per un secondo che il reclamasse contro la prepotenza del forte? Ma l' opinione e le forze del maggior numero non basterebbero ad arginare i passi alla baldanza privata? E quali mezzi si avrebbero a consultare una opinione ch' è sparsa dappertutto senza esistere in alcun luogo? Per quali vie potrebbe accorrer pronta ove la reclami il bisogno e conoscere nel vero punto di vista le cose? Quali stimoli attiveran le sue mosse nelle vertenze che le siano indifferenti? Da quali confini sarà assiepata in quelle che le inspirino un interesse? Con quali norme si consulterà nel decidere? A chi si appellerà delle sue decisioni? Come sperar che un' orda di selvaggi potesse vivere abbandonata alla morale della natura, se vediam tuttogiorno che vi ha grave impaccio a

tener tranquillo insieme per poche ore un branco d' uomini inciviliti ? A comprendere questa verità in tutta la sua evidenza, basti richiamare alla memoria ciò che ogn' uomo che abbia avuto qualche contatto avrà parecchie volte osservato. Si unisce un crocchio di persone per una partita di piacere, un pranzo una caccia a cagion d'esempio. La simpatia scambievole ne diresse la scelta, il comune assenso ne regolò l' andamento, contribuiron tutti una rata uguale, si provvide ognuno de'medesimi attrezzi, partecipò degli stessi comodi, fu servito cogli stessi riguardi ; e malgrado che a tutte queste circostanze atte a rimuovere qualunque attrito, si unissero le potenti guarentigie dell' educazione e della legge, quante volte non avvenne che si deponesse il bicchiere dell' amicizia per brandire la spada della vendetta ? Quanto è raro il caso in cui la brigata si sciolga senza intorbidare con qualche malumore i sentimenti che l' aveano assembrata ? Si dovrebbe divortire diffinitivamente dal senso comune per immaginare che potessero trovarsi anche un sol giorno d' accordo uomini circondati da tutte le passioni, sforniti de' mezzi a livellare i vantaggi, ed i sacrifizi con un misuratore comune, sciolti della soggezione delle leggi, mancanti de' soccorsi dell' educazione; e che possono scontrare in ogni loro simile un nemico, in ogni donna un' Elena, in ogni frutto spontaneo della natura il pomo della discordia.

L' associazione bruta sulle basi dell' eguaglianza è una chimera impossibile a realizzarsi : ella non ha tampoco il fondo di verosimiglianza che si richiede ad intrecciar sensatamente un romanzo. L' autore del Robinson Crusoè avrebbe dovuto chiudere alle prime pagine il lavoro se non avesse conferita una sovranità di fatto al suo eroe dal momento in cui s' imbatteva nel primo essere che gli era simile per organizzazione, inferiore per intelligenza. È l'ordine irresistibile delle cose che condanna gli uomini a segregarsi da ogni umano consorzio, ovvero accordarsi tutti in professar la stessa mora-

le ed istituire un potere che la facesse in nome di tutti eseguire. In altri termini debbono costituire un governo o separarsi per vivere nell'isolamento. Quale de' due partiti è preferibile? Il più vantaggioso.

Il problema della felicità umana sarebbe della più facile soluzione ove si potesse rinvenirla nella vita solitaria e selvaggia. Ma per quanto alcuni colossi della letteratura abbiano spossata la immaginazione ad abbellirla, non è a mia notizia che un sol uomo siasi lasciato veramente sedurre da' loro sofismi. Gli stessi entusiasti che li smaltiscono, son lontanissimi dal farsene imporre, dappoichè proclamano i vantaggi della nudità senza mai dimenticare di provvedersi di un abito di stagione; invidiano al selvaggio i limpidi ruscelli e le ghiande, e non lascian mezzo intentato per nodrirsi di squisiti bocconi; maledicono le leggi ed agghiaccerebbero al solo pensiero che potessero mancare del loro soccorso; nè si han data mai la pena di sperimentare a proprie spese la teorica della quale mostravansi inebbriati. L'intrattenerci a ribattere le loro argomentazioni potrebbe sembrare inutile inchiesta, se a discreditare il viver civile non si ripetesse incessantemente, che l'uomo lo compra ad un prezzo altissimo facendogli sacrifizio della sua libertà. Il potere di questa onnipotente nutrice di paradossi è stato più volte sul punto di far trionfare la causa della barbarie; ed è sorprendente che anche i più assennati, limitandosi a rilevare comparativamente i vantaggi dell'incivilimento sulla libertà, non abbiano riflettuto, che la libertà sia inseparabile dall'incivilimento, e che il desiderio di esser liberi fu il primo stimolo al viver civile.

Riservandoci di sviluppare a luogo più adatto i veri caratteri della libertà, i suoi rapporti colle azioni umane, e la influenza onde può modificarla il legislatore, osserverem di passaggio ch'ella sia meno un dritto che un fatto, e sfuma in una parola vuota di senso quando non sia sostenuta da due essenzialissimi requisiti, la sicurezza, ed un capitale di forze bastevoli a vincere le resi-

stenze che potrebbero arginarla. Supposto, per esempio, un aggregato di cento l'uno indipendente dall'altro; nessuno di essi potrebbe dirsi libero, perchè ognuno della massa rimarrebbe passivo relativamente agli altri 99 che non avrebbero ostacoli ad agire in di lui contraddizione. Se dal calcolo della libertà di avvalersi de' proprî mezzi passiamo a quello de' prodotti che ne risultano, la poziorità de' vantaggi sociali rimarrà suffulta per nuovi argomenti, perchè mentre il selvaggio ottiene a stenti dal più assiduo lavoro quello ch'è indispensabile a' primi bisogni della esistenza, all'uomo incivilito che non manchi di laboriosità, bastan poche ore di giornaliero travaglio, perchè ottenga le risorse i comodi ed i piaceri confacenti al suo stato. Si ha quindi per fatti evidenti ed irresistibili, che gli uomini son costretti a vivere in società per una immediata applicazione del desiderio di esser felici; e che non possano durare nel vincolo sociale senza sommettere la di loro condotta ad una norma comune, ed istituire un potere che la faccia eseguire.

L'ordine delle cose c'impone il discuito de' diversi mezzi esperibili a raggiunger lo scopo.

CAPITOLO III.

DELLE DIVERSE ORGANIZZAZIONI GOVERNATIVE.

ARTICOLO I.

Esposizione generale de' rispettivi loro caratteri.

Ugon Grozio che per quanta lode meritasse, avuto riguardo alle circostanze de' tempi ne' quali si occupava del suo trattato, non sempre si consulta con una politica molto sagace, mettendo allo stesso livello un aggregato d'uomini ed un armento, prende ad esaminare, se un popolo abbia il dritto di *alienare* la Sovranità. Io non

m' intratterrò nè a rilevare la inconvenienza onde si usa la voce *alienare* , nè a frugar tradizioni ed ipotesi per investigare l' origine de' governi. Avendo a sufficienza dimostrato che la di loro esistenza necessiti assolutamente all'ordine sociale, fia miglior senno di concentrar le cure nello sviluppo delle regole che lor sono applicabili , senza dissiparle in discuiti i quali non attestano che una inutile pompa di erudizione o d' ingegno. I lavori che si propongono di determinare il modo onde gli uomini potessero passare dallo stato selvaggio a quello d' incivilimento , sono ugualmente inutili agli inciviliti che già si trovano sotto la dipendenza di un governo, ed a' selvaggi che non leggono i nostri libri. Trovandoci fortunatamente già riuniti in società , e retti da un potere ; invece di occuparci del come potremmo fare il già fatto , è d' uopo scrutinare il miglior partito che si potrebbe trarre dallo stato attuale delle cose.

Tre sono le forme sotto le quali si possono costituire i governi *puri* , valquantodire organizzati sovra un principio semplice ed assoluto , la *repubblica* , l' *aristocrazia* , e la *monarchia*.

Nelle repubbliche o democrazie il popolo ritenendo in se medesimo la Sovranità ne spiega l' esercizio per mezzo de' capi di famiglia radunati in tempi e luoghi designati , e le cui opinioni si riducono all' unità mediante la maggioranza de' suffragî.

Si dicono *aristocrazie* i governi ove la Sovranità è conferita ad un dato numero di principali cittadini. Le *monarchie* son quelle ove si concentra tutta intera nella persona del Re.

Il carattere di *misti* appartiene a que' governi che decomponendo la Sovranità ne' suoi principali elementi li sommettono alla combinazione di diverse forme.

Ognuno di questi metodi esige particolari contemplazioni , presenta speciali vantaggi ed inconvenienti, che non si puole ommettere di esaminare partitamente. È molto scabro un tale assunto ; perchè da un lato è difficile

il ragguagliare adeguatamente i beni ed i mali che a ciascuna dell'esposte forme si annettono, e dall' altro si arrischia di urtar potentissime passioni col tenerne imparziale ragionamento. Ebbri parecchi di quelle vertigini che a forza di vagheggiar molto ed intender pochissimo le idee liberali furono spesso al punto di affogarne affatto lo germe, credono che ogni Principe sia lavorato col bulino di Macchiavelli; e che si debba rigettare come profana e servile ogni politica la quale non parli colla dialettica spiegata da' Canulej sull' Aventino. Devoti alcuni altri al potere fino alla idolatria, o tali il più delle volte infingendosi pe' proprî vantaggi o per l'altrui discapito, dan per tutta risposta un anatema a qualunque moderato ragionamento si proponga di metter gli uomini al loro giusto livello.

Nulla sgomentati del malumore che destar potremmo in queste suscettibilissime classi, analizzeremo forse con poco senno sì, ma con somma imparzialità e buona fede, le cose com' elle sono, e non come le dipinge chi si piace a guardarle attraverso la prevenzione. Ci occuperemo della società in massa e non delle pretese che soglion mettere in campo lo spirito di classe e l'egoismo. Sarà precipuamente in questo rincontro che terremo fermi alla profession di fede di prendere in primaria considerazione i bisogni morali e politici del giorno, e mettere in evidenza il nesso inseparabile che rannoda, stringe, immedesima gli interessi degli uomini onesti de' popoli e de' governi.

ARTICOLO II.

Delle democrazie.

È di necessità essenziale per questi governi,

1.° Che abbiano periodiche unioni di tutt' i capi di famiglia per sanzionare le regole che ne dirigano l'andamento;

2.° Che gli affari serbati alla conoscenza del popolo si risolvano per la maggiorità numerica de' voti ;

3.° Che il popolo nomini de' magistrati per mettere in azione le regole da lui prescritte e convocarlo negli straordinarî bisogni.

Il prestigio del quale spiccano in teoria le magnifiche parole , *Sovranità del popolo*, *libertà*, *uguaglianza* non avrebbe forse tardato gran fatto a dileguarsi , nella opinione almeno de' più sensati , se non fosse accaduto delle repubbliche lo stesso che avvenir suole di alcuni libri che si cercano avidamente perchè proscritti , mentre pochi o nessuno si darebber la pena di conoscerli se si fosse istituita una cattedra per insegnarli. Invece di dimostrare che i popoli mancano assolutamente di mezzi a conseguir questo scopo , e d'interesse a desiderarlo , si è cercato in tuono dommatico di perseguitarne pure il pensiero. Invece di far parlare i fatti e la ragione che avrebbero dissipate le illusioni prodotte alcuna volta dalla turbolenza , più spesso da rette intenzioni , e sempre da una falsa politica , si è serbato un contegno che le ha magnificate. Io tornerò di quì a poco su quest' argomento. Mi limito nel presente articolo a dimostrare ,

1.° Che il sistema democratico esaminato per l' essenza organica sia di tanta imperfezione che può convenire appena alle nazioni che si levino al primo scalino della civiltà ;

2.° Che nello stato attuale della società Europea sarebbe ugualmente impossibile di conseguirlo e farlo durare ;

3.° Che ove pure si riuscisse a rimuovere tutti gli ostacoli che lo rendono impraticabile , sarebbe di una positiva calamità per le nazioni che lo adottassero , menandole con passi retrogradi alla barbarie ;

4.° Che l' applicazione storica de' principî ribatte le obiezioni che i fatti potrebbero sembrar di opporre alle discussioni astratte.

Ripiglio ad una ad una l' esposte proposizioni.

1.° Onde una democrazia conservi la purità del suo sistema, è d' uopo che tutt' i capi di famiglia possano intervenire al bisogno *immediatamente* e *personalmente* a discutere le leggi, ed eleggere i magistrati; ed onde queste operazioni contribuiscano al pubblico bene bisogna che il maggior numero de' votanti sia corredato del senno e della rettitudine che si esigono a far buone leggi e buone scelte. Nella deficienza del primo estremo si avrebbe un popolo rappresentato da'suoi commissionarî, e non un popolo Sovrano: mancando il secondo si avrebbe una Sovranità popolare pericolosa e funesta.

Da questo principio risulta una doppia conseguenza. In primo luogo che la vera democrazia non possa esistere che in picciolissimi Stati, giacchè ne' grandi essendo impossibile di radunare un numero esorbitantissimo di votanti ed ottenere la compresenza de' più lontani, si dovrebbe ricorrere ad un sistema di confederazione che sfiancherebbe i vantaggi dell'unità, ovvero nominar deputati co' quali togliendosi al popolo il potere legislativo immediato e diretto, si avrebbe una repubblica di nome ed una oligarchia di fatto. Altronde ove pur si facesse astrazione da questo primo riflesso, la sola strettezza de' limiti nazionali neppur basterebbe ad ottenere leggi ed elezioni soddisfacenti, quando si trattasse di un popolo rischiarato da un tal quale progresso. Le differenze che la natura istituisce tra gli uomini sono assai meno sensibili di quelle che risultano dall'incivilimento. I bisogni, le risorse, ed i lumi di un popolo nascente si aggirano in un cerchio augustissimo, e quindi è quasi generale l' idoneità al timone della cosa pubblica; l'abbondanza degli eliggibili rende meno attivi gli intrighi, più facili l' elezioni, le leggi più semplici. A misura che i popoli s' ingentiliscono si eleva ad un grado altissimo la differenza intellettuale tra gli istruiti ed il volgo, la cognizione degli uomini diviene più scabra, si moltiplicano i rami dell' amministrazione pubblica e si esigono speciali conoscenze a trattarli, il movimento legislativo diviene implicatissimo

ed inestricabile a chi non vanti un vistoso capitale di lumi. Nulla impediva che s'istituisse un governo popolare colle cime d' uomini raduuate da Romolo, e che durasse in piena regola finchè si poteva elevare un cittadino dall'aratro alla dittatura; ma un popolo che avesse tentato ai nostri tempi di contrapporre i suoi Cincinnati a' talenti militari di Massena, alla finezza di Talleyrand, alle insidie di Fouché di Nantes, avrebbe saldati i suoi conti alla prima operazione. Ma il senso morale del pubblico non perderebbe di vista i più idonei . . . . . . ne volete una pruova? Chabot, Danton, Marat, Barrere, Collot d' Herbois, Saint-Just, Robespierre furono frutti dell' elezioni popolari; Smith, Say, Thompson, Bentham ch' empirono l' Europa del loro nome non han mai occupato un posto al parlamento. Lascio da banda gli intrighi e le corruzioni inseparabili dalle scelte popolari, e che ne son contestate dalle tante leggi emesse in Roma sotto il titolo *de ambitu*, in onta delle quali si accerta che i comizi finirono per ridursi ad un pubblico mercato.

L' altro intoppo che risulta dal progresso alla conservazione della repubblica è l'aumentata disparità delle fortune. Finchè i beni si trovano diffusi con una certa equabilità, mancano da un lato i bisogni troppo sentiti che rare volte si tengono inaccessibili alla corruzione, e dall' altro è difficile che si concentrino in poche mani i mezzi a corrompere. È ben altro il caso quando lo squilibrio sia divenuto imponente. Il solo merito poteva levar Fabio Massimo dalla sua povertà alla prima carica dello Stato, e bastavan pochi mezzi a rimandarlo al suo campicello dopo di aver infrenata l' irruzione di Annibale; ma Cesare, Pompeo, Lepido, Marcantonio salirono al governo della repubblica pel predominio che tenevano dalla loro posizione sociale; ed ognuno di essi le avrebbe fatto lo scherzo mandato a fine da Augusto, se non avesse avuto de' vigorosi concandidati a combattere.

2.° Fin qui non ho discussi che in linea di semplice teorica i rapporti astratti della nostra situazione col

sistema democratico : passiamo ad esaminar la quistione per un altro aspetto. Essendo attualmente gli stati Europei costituiti sotto una diversa forma, non si potrebbe altrimenti cangiarla che per mezzo della insurrezione. Or senza tener conto della moralità del tentativo che discuterò alla fine di questo capitolo; esaminandolo sotto i semplici rapporti della eseguibilità, ardisco affermare che anche supposto il concorso di tutte le favorevoli eventualità sarebbe difficilissimo che avesse buone conseguenze, ed affatto impossibile che queste avesser lunga durata, attesa la istituzione delle milizie permanenti, la rivoluzione operata sul prezzo delle forze grezze da' nuovi mezzi di guerra, ed i rapporti diplomatici che attualmente stringon fra loro i popoli ed i governi Europei. Qualunque sia dotato di un fior di buon senso non può richiamare in dubbio gli immensi servigi che le milizie permanenti han renduto alla sicurezza ed all' incivilimento. È pel di loro soccorso che si attende tranquillamente alla coltura delle scienze e delle arti; si è redenta la massa de' cittadini dal pericolo di esporre se stessi per la difesa comune; si è ingentilita la forza colla disciplina; si è conferito un carattere meno funesto alla guerra impiegandovi uomini educati alle sue palestre; si è messo un freno all' esorbitanze della vittoria, sostituendo a' risentimenti personali delle masse la volontà direttrice del governo che le mette in azione. Era d'altronde inevitabile che sorgessero siffatte milizie dopo che la invenzione della polvere ed il raffinamento della strategica han renduta l'arte della guerra impraticabile a chi non siavi esercitato con lunghe abitudini ed idonee per tecniche istruzioni. Non v' ha bisogno di gran penetrazione a ravvisare il predominio di questi mezzi sulle masse popolari.

Finchè le macchine, gli strumenti, e le operazioni di guerra eran semplici ed accessibili alla comune intelligenza, la superiorità numerica trionfava in tutti gli attriti; e quindi a cangiare il reggimento politico, bastava che un popolo avesse coalizzate le sue volontà. I can-

giamenti che avvenner dappoi trasferirono la superiorità dal numero nell' arte, da' popoli nelle armate. Un battaglione e qualche pezzo di artiglieria son più che sufficienti a far giustizia di molte migliaja che agiscano senza unità e senza metodo. Un popolo che movesse in contraddizione dell' armata, risolverebbe in poche scene il suo dramma colla fucilazione di pochi, la persecuzione di molti, e la sventura di tutti.

Ma non potrebbero cospirar di concerto contro il governo il popolo e l' armata? Non potrebbe la seconda sbandarsi e lasciar libero il corso a'movimenti del primo?

Io son certo che in onta a tutti gli sforzi de' demagoghi, i giornalieri progressi che sublimano ad ogni istante l'educazione civile e la militare, renderanno in poco d' ora oziosa la discussione di questa ipotesi, rilevando tutta la infamia del soldato che rivolga le armi contro il governo che glie le affida. Non è lontano il momento in cui si conosca che le virtù militari son vane ed illusorie quando non abbiano a prima base la fedeltà; che il mancare al giuramento degrada in ogni stato; ma è d' ignominia insanabile per quegli che ha l' obbligo di serbarlo al prezzo di morire al suo posto. Qualunque fosse il giudizio che i posteri vorran profferire sulla causa di Napoleone, egli è certo che rifuggiranno atterriti dal padiglione di Alessandro, profanato dalla presenza di Jomini, e presi da un santo brivido verseran lagrime di tenerezza sulla memoria di quel bravo che spirava riducendo in formola la professione di fede del soldato: La garde meurt ne se rend pas.

Ma poichè siam serbati alla sventura di scrivere in un' epoca in cui non sono un raro fenomeno le Infedeltà Ricamate, vediamo quali risultamenti si potrebbero attendere da un tentativo democratico agevolato dal concorso dell' armata. Il caso non potrebbe altrimenti avverarsi che, per lo sbandamento dell' armata, per la divergenza delle forze che la compongono, o finalmente per l' unità dello scopo nel quale si accordino le truppe ed

il popolo. Nella prima supposizione si andrebbe incontro all'anarchia civile, e si rimarrebbe indifesi contro le aggressioni dell' estero ; nella seconda si aggiungerebbe al disordine civile l'anarchia militare ch'è cento volte più pericolosa e funesta. E nella terza ? Nulla si può pronosticar di preciso perchè la sorte della cosa pubblica dipenderà dal volere della prima autorità militare che non potrà esserle di alcun soccorso finchè non abbiasi acquistato un ascendente bastevole a vincer tutte le resistenze ; ed ove a tal giunga non tarderà gran fatto ad impadronirsi della somma degli affari.

Le vicende della Francia vengono di offrire una dimostrazione pratica la più chiara e luminosa di tutte verità che accennammo. Era una delle più grandi , ed a parer mio la prima nazione d' Europa; disordini di lunga data rendevano urgentissimo il bisogno d'una crisi ; l'inconsiderat'adunanza degli Stati Generali facilitò la coalizione delle volontà ; un Re cui non ribolliva nelle vene il sangue di Enrico IV che ne' rincontri in cui dovea tollerar con costanza l'ingiustizia de' suoi popoli e la crudeltà del destino, fè prosperare una licenza, che agendo con più fermezza avrebbe spenta sul nascere; la condotta degli esteri parve mettersi d' accordo colla sua sventura ora pronunziandosi con imprudenti aggressioni, or disertando al miglior uopo l' aringo. Ciò non ostante dopo l' aspro conflitto sostenuto con ogni specie di orrori , si finì per tornare al punto dal quale si era partiti; ed il militare ascendente avrebbe di molto ravvicinato alla prima catastrofe quella del 18 brumajo , se non l' avessero dilazionata il terrore diffuso da' convenzionali , i diversivi che mietevano il più bel fiore delle armate Francesi in Italia nell' Egitto e sul Reno , ed il sangue che facea piovere a densi gorghi la scure di Robespierre.

Ho soggiunto che sarebbe anche avverso ad ogni mossa democratica il sistema diplomatico della moderna Europa , e credo che la proposizione stia per se medesima senza bisogno di alcun comento. Lascio quindi che

ognuno giudichi a proprio senno dell'esito che aver potrebbe un tentativo insufficiente a vincere le indigene resistenze, quando si trovi puranco in contraddizione degli Esteri. Senza uscire dall'esempio della Francia, quanto non sarebbe stato più rapido lo sviluppo delle sue vicende, se invece di aver modo a rimuovere alla spicciolata le imperiose proclamazioni di Brunsuwik, i maneggi di Gustavo Adolfo, le rinascenti forze dell'Austria, gli intempestivi conati della Prussia, e gli inerti soccorsi della Moscovia, si fosse trovata di prima giunta sulle ineguali arene di Waterloo?

3.° Ammesso ancora per un istante che uno de' moderni Stati potesse costituirsi in repubblica, e vincer tutti gli ostacoli che si opponessero al novello regime, potrebb'egli lodarsi di aver guadagnato nel cambio? La quistione va risoluta per un corollario delle osservazioni onde abbiam comparata la nostra posizione sociale con quella de' popoli che percorrano il primo periodo dell'incivilimento. Le leggi sono il primo elemento della felicità pubblica, e non credo che siavi speranza di averne migliori da un'assemblea nella quale l'opinione di dieci barbieri varrebbe dieci volte quella di un Filangieri. Per eseguire le leggi nel moderno sistema si esigono speciali disposizioni di mente e di cuore ed il maggior numero non è fornito de'mezzi più felici a discernerle. Perchè duri una democrazia, l'uguaglianza di dritto dev'essere sostenuta da una quasi uguaglianza di fatto; e noi siam tanto inoltrati nelle disparità che l'abilitare a libero movimento i mezzi di ognuno, aumenterebbe l'oppressione de' deboli e la prepotenza de'forti. Uno Stato non può conservar l'equilibrio della sua posizione in faccia agli esteri nella guerra e nella pace, senza provvedersi delle medesime risorse, ne'limiti della propria suscettibilità, ed attivarle con principî che siano di pari efficacia; e quindi le nazioni sommesse a monarchico reggimento godrebbero sulla repubblica l'avvantaggio dell'unità del movimento ch'ella non potrebbe ottenere senza deviare dalla sua essen-

za; e quello di una massa relativa di milizie permanenti alla quale non puol estendersi un popolo Sovrano senza esporsi al pericolo di perdere da un momento all'altro la Sovranità.

Le repubbliche greche, la romana, e quelle che si videro a brulicare in Italia nel prisco e nel medio evo, son tutt' altro che una mentita alle osservazioni che abbiamo esposte. I più diligenti osservatori dureran pochissima fatica a persuadersi ch' elle sursero da combinazioni che sono incompatibili co' nostri tempi, durarono per abitudini, che non si possono conciliar colle nostre, patiron malanni a' quali ripugnerebbero invincibilmente i nostri costumi. Coloro i quali si avvisano che nulla esister possa di grandioso ed imponente finchè non sia sanzionato dalla ruggine de' secoli, o dal requisito delle distanze locali, han bisogno di allontanarsi di mille anni o di mille leghe da' loro tempi e dal loro paese, per iscontrarsi in qualche tratto che riveli con caratteri sensibili la dignità degli uomini e delle nazioni. A prestar fede alle incessanti querimonie di questa declamatrice genìa, la coltura è sinonimo della corruzione, la virtù è carattere distintivo della barbarie; e l' età nostra sarebbe inadatta a democratico reggimento, perchè manca de' numeri onde il sostenner gli antichi; mentre calcolando con miglior logica dovrebbero convincersi che i nostri progenitori furon costretti a cercare il minimo de' mali nel governo popolare, per la deficienza de' mezzi a costituire una benintesa monarchia. L' incivilimento raffina e moltiplica le virtù di ogni genere ma le mette in più adeguato rapporto co' pubblici ed i privati interessi. A noi più che agli antichi son familiari gli esempî delle virtù civili e militari. Sarebbe ciò non ostante impossibile di ricondurci all' antica repubblicana durezza, non perchè fossimo dammeno per carattere de' nostri progenitori, ma perchè siamo agitati da stimoli che ci spingono a diverse direzioni. Finchè furono arcani o mal conosciuti i veri principî della politica, i metodi più acconci alla organizzazione

sociale, i piaceri del viver culto e gentile, i rapporti scambievoli delle nazioni, era inevitabile che si tenesse a più basso conto la vita, che gli errori della moltitudine si preferissero allo sfrenato dispotismo di un solo, che il morir combattendo si preferisse alla morte più ignominiosa e più cruda ch'era l'indubitato guiderdone del vinto. Quindi si era entusiasti della ruvida libertà della natura perchè non si conosceva il prezzo di quella che si ottiene dalla dipendenza civile. Si portava l'amor di patria fino alla frenesia, perchè al di là de' suoi confini non si scontravano che nemici, persecuzioni, e catene. Si volgevan tutte le cure alla educazione delle forze fisiche, perchè non eravi altra risorsa ad opporre a' rinascenti pericoli. Le virtù moderne senza declinar di splendore han perduta la tempra della disperazione che le rendeva indomabili. È sacro anche per noi l'amor di patria ma non trascorre in furore, dappoichè l'uomo sublimato in certa guisa al grado di cittadino del mondo incivilito, è sicuro di trovar dappertutto la libertà di professare il suo culto, una legge che lo regola, una giustizia che lo protegge. Non è marca di debolezza una lagrima di affanno che versano i moderni genitori sulla partenza del figlio chiamato alla difesa comune, ma è difficile che una intera nazione si lasci piuttosto macellare che vincere, ora che il cittadino può dormir sonni di pace in seno alla sua famiglia ad una lega dal campo nel quale i fati furon sinistri alle armi del suo paese. Ci reputerem dammeno degli avi nostri per aver messo in non cale le forze grezze che non meritavano alcun calcolo al confronto di quelle che ci furono ministrate dalle scienze e dall'arti? per aver ripudiati que'vanti che finirono di esser pregiati quando si dileguarono l'esigenze alle quali si rannodavano? per aver esonerata la più parte de' cittadini dall' obbligo di combattere, ed imposto a' combattenti quello di essere umani?

Quali erano finalmente i vantaggi che le antiche repubbliche raccoglievano a frutto degli enormi sagrifizî on-

d'erano alimentate ? Di che potremmo invidiarle ? Della miseria che opponevano come barriera estrema alla intraprendente avidità de'nemici? De'loro passatempi gladiatorî? Della sapienza colla quale i funesti consigli di Alcibiade prevalevano in Grecia alle inutili protestazioni di Nicia, e l'impeto sconsigliato di Minucio soppiantava in Roma l'avveduta circospezione di Fabio? Delle leggi onde si governarono, e che ad ogni passo avrem soggetto a verificare ora crudeli, ora pregiudicate, or'assurde? La LIBERTA', si può rispondermi è numero imprezzabile e supremo che tutte le privazioni appiana e compensa. Ma quale, di grazia, è il senso che appiccasi a questa voce? Se la si crede un prestigio a null'altro adatto che a gonfiare l'orgoglio, avrà ben magre attrattive; se all'opposto la si consideri come la facoltà di usar senza ostacolo i proprî mezzi finchè non investano i limiti del dovere, non esiterò a convenire ch'ella costituisca il sommo de' beni; ma non so persuadermi che siasi stati più liberi di noi quando un fanciullo scontava colla vita l'imprudenza di aver raccolta una foglia d'oro caduta dal serto d'Apolline; quando si puniva di morte il mutilare una statua, un animale, una pianta che interessava la pubblica superstizione; quando si poteva menar la vita di Aristide ed esserne compensato coll'ostracismo, amar la patria quanto amolla Temistocle ed andarne bandito, grandeggiare per le virtù di Socrate, e morir di cicuta.

Ma quanti esempî di filantropia, di virtù, di valore non ci tramandarono le vetuste repubbliche? Qual'anima non si eleva al disopra di se medesima in apprendere i prodigî di Sparta? Ebbene: volete voi rinnovarli? Incominciate dall'affogare le meglio sentite delle vostre affezioni. Rassegnatevi primieramente allo squallore della miseria che fu la prima trincea de'campi repubblicani; se vi sentiste male in lombi, improntate le vostre mogli a qual vi sembri di voi più valido per dare alla patria bastardi più vigorosi de' legittimi che nascerebber da voi; affogate inesorabilmente sul nascere quelli

che la natura ha marcati di una imperfezione; soffrite che gli altri dian sangue immoti sotto i flagelli per avvezzarsi a soffrire; allevateli come giumenti, occupandovi solo a coltivarne le forze; ricchi di cinque figli preparatevi a render grazie agli Dei quando vi arrivi la notizia che furono tutti e cinque trafitti; e per queste picciole bagattelle avrete la soddisfazione di sentirvi a dir da Gian Jacopo « *voilà le citoyen!* »

ARTICOLO III.

Delle Aristocrazie.

Di poca difficoltà nella esecuzione; ma con pochissima speranza di vistosi risultamenti prendono il secondo rango fra' governi puri le aristocrazie, che il filosofo di Ginevra sostiene di esser confacevoli alle grandi nazioni. Messe in una linea diagonale tra il governo manarchico ed il popolare, mancano per un lato dell' unità che forma la più cospicua dote del primo, e vanno esenti per l' altro dalle oscillazioni e dalle turbolenze che sono inseparabili dal secondo. Lo spirito di conservazione può dirsi la loro qualità predominante, per le mosse uniformi dell' azione governativa, per la perenne attività, per la maggior costanza onde reggono alle comuni sventure. Queste medesime considerazioni però, combinate alla circospezione colla quale ordinariamente gli aristocrati rifuggono ad ogni novità per tema di compromettere la loro supremazia, li destituiscono di quella energia che si esige ad operare visibili e celeri migliorazioni. Ove sian veri questi riflessi, come io li credo indubitati, oserei di soggiungere che invece di giudicare della utilità dell' aristocrazia dalla estensione dello Stato, come pretendeva Rousseau, si dovesse piuttosto valutarla dal grado d' incivilimento dell'ordine sociale in massa, e della nazione cui si vuole applicarlo. Mal si tenterebbe di adottarne il sistema in un popolo nascente, per la difficoltà che si

avrebbe a stabilire delle demarcazioni di dritto che non son sostenute da sufficienti analogie di fatto, come si potrebbe provare coll' esempio di Romolo che istituendo una prematura divisione di classi, diffuse nel popolo i semi d' una discordia che fu parecchie volte sul punto di compromettere i destini di Roma. Si arrischierebbe ugualmente d' incontrare delle gravi resistenze a combattere, ove si volesse fondare un tal sistema in un paese che sia molto innanzi nell' incivilimento; perchè a misura ch'ei progredisca, si aumenta il prezzo della superiorità morale, e scema il valore della chiarezza della nascita e delle fortune, che debbono predominare nell' aristocrazia. Essendo della più semplice politica il preferire la organizzazione civile che meglio si uniformi alla situazion delle cose, mi sembra che le forme aristocratiche potrebbero soltanto affacciarsi ad un grado di mezzana coltura, che rende vincibili e poco pronunziate le pretese dell' uguaglianza del pari che le demarcazioni tracciate dal merito personale. Essendo necessario dall' altra banda che ogni nazione si appigli ad un metodo che non degradi le sue relazioni coll' estero, l' aristocrazia che per le ragioni già esposte suol rimanersi torpida e stazionaria, scende dal suo livello a misura che gli altri popoli migliorino le loro istituzioni, e finisce per mancar di vecchiezza quando arrivi al punto di non poterne sostenere il confronto. Questa crisi diffinitiva puol'essere più o meno accelerata dalle circostanze che affrettano il progresso generale o lo ritardano. Credo che ne offrano chiarissimo documento le fasi degli Stati Veneti che un trar di penna fece sparire dal rango delle nazioni, quando lo sviluppo di più ardite risorse invalidò quelle che per molti secoli ne avevano sostenuto il potere.

Non deggio finalmente ommettere di accennare, che raccomandandosi i governi in esame pel solo requisito della conservazione, comunque fossero stati di qualche pregio nell' età che furono, mancherebbero di ogni plausibile appoggio in quella nella quale viviamo. Finò a che

non ebbe corso tra le nazioni altro dritto che quello della forza, era frequente il caso che s' impegnassero in guerre intimate dal solo spirito di conquisto, perenne il rischio di esser predate dall' ambizione, pregevolissimo il sistema che meglio rispondeva alla difficile esigenza di conservarsi. Ma non altrimenti che l'impulso della felicità personale costrinse gli uomini ad emigrare dallo stato d'isolamento al sociale; a misura che gl'interessi nazionali furono meglio sentiti, si potrebbe dire in certo modo, che le nazioni incominciassero anch' esse a deviare dallo stato di natura, costituendosi in un aggregato di famiglie riunite da un vincolo comune che mentre salva la indipendenza di ognuna in ciò che riflette il suo particolar movimento, contiene colla coalizione di tutto il sistema le intraprese che potrebbero turbare la sicurezza relativa delle sue parti. Questa creazione imposta dal bisogno, sostenute dall' utilità dello sperimento, accomandata da tutti gli interessi, depurandosi da un giorno all' altro, non tarderà gran fatto a rassodare diffinitivamente la sorte delle nazioni, ed abilitarle a volgersi con tutte le loro risorse alla felicità pubblica, ed al progresso che la produce; ed è forza che i metodi aristocratici ne rimangano sempreppiù depreziati, perchè si aggiungerà all' interesse di progredire, l' importanza che la santità de' trattati andrà scemando a quello della difesa. Si potrebbe anzi affermare che la istituzione di un' aristocrazia sarebbe attualmente assai più nociva ad un popolo della stessa repubblica. Questa in effetti avrebbe in se medesima un potente contravveleno per la impossibilità della durata; e per quanto ne fossero funeste le conseguenze non potriano certo esser lunghe; l' altra all' opposto ch' è dotata di un buon capitale di vitalità, sostiene con fermezza i rovesci, curando sempre di prima intenzione le sue ferite, e non ne avverte la profondità che quando siano divenute incurabili. L' apoplessia (se ci è permessa la frase) è la morte normale de' governi popolari: gli aristocratici finiscono di languore.

ARTICOLO IV.

Delle Monarchie.

Il Montesquieu che sarà pregiatissimo sempre per un rango distinto fra gli scrittori che pensano e fanno pensare, ha dato assai di leggieri in granciporri che sarebbero appena credibili, se non si conoscesse a pruova che lo spirito di sistema è una specie di pazzia metodica innanzi alla quale ripiegano le stesse forze del genio. Il dispotismo secondo i suoi principî non sarebbe una degenerazione della monarchia, ma una specie di governo distinta, che per tenersi nel suo stato normale si deve consultare con diversi principî e tendere ad uno scopo diverso. La sua classificazione è regolare quanto quella di un giureconsulto che annoverasse lo stupro violento tra' modi di acquistare la patria potestà. Riservandomi di rilevar di quì a poco la identità della meta nella quale si concentrano tutt'i filamenti governativi, mi avviso che la monarchia costituisca il mezzo più efficace onde possa raggiungerla un popolo incivilito. La monarchia è il governo cui l'universo diede il primiero modello movendosi per l'influsso d' una sola cagione, e la natura umana il secondo coi sentimenti di famiglia. Esaminata in astratto presenta le guarentigie ed i vantaggi che sono incompatibili con ogni altra forma: sommessa, *con discernimento ed imparzialità*, ad una discussione storica, fortifica dell' evidenza pratica i risultamenti dell' astrazione.

Prima di occuparmi analiticamente a dimostrare questa verità è d' uopo che due ne premetta per fissare i termini precisi della quistione.

Non disconvengo in primo luogo che il governo di un solo abbia i suoi difetti ed i suoi pericoli come tutto il resto delle cose umane; ma in ogni ragionamento e soprattutto in quelli che interessano la politica e la legislazione, bisogna non perder mai di vista, che la comparazione tien luogo di elemento decisivo nel calcolo dei

beni, e de' mali. Col soccorso di questa guida io sostengo, che lo stato sociale per quanto se ne supponga imperfetta e viziosa l'organizzazione, sarebbe preferibile sempre a quello di natura; e che la monarchia sovrasti per molti vantaggi al governo popolare ed a quello dei principali cittadini.

Mi occorre al tempo stesso di sviluppare un pò meglio in questo rincontro una idea che ho appena accennata in parlando delle democrazie. Benchè il confronto che parecchi istituiscono tra un popolo ed un semplice individuo sia falso, come vedremo, in quanto alla *vitalità*, non manca di una certa convenienza per molti altri rapporti, e precisamente per ciò che riflette le gradazioni del loro sviluppo. La vecchiaja e la morte son mali che le nazioni han modo a scansare col serbar sempre viva ed energica l'azione governativa; ma non possono ammeno di percorrere più o men rapidamente i periodi della infanzia, e dell'adolescenza prima di raggiunger quello della virilità. Ognuna di queste situazioni si trova in un diverso rapporto col governo che prendemmo ad esaminare. In un popolo che dallo stato selvaggio mova il primo passo alla civiltà, non è difficile che si stabilisca il governo di un solo; vi ha poca speranza che prenda radice; sarà esposto a cento eventualità. Un mezzano incivilimento sembra il meno favorevole ad una tale organizzazione; dappoichè ove pure non si trovassero grandi ostacoli a fondarla, non si potrebbe altrimenti consolidarla che pel genio e le qualità personali del Sovrano che sapesse crearsi degli speciali sostegni, come tra gli altri avvenne di Maometto, e Pietro il Grande. La civiltà e la coltura che siano spinte ad alto livello presentano a parer mio le combinazioni che reclamano indispensabilmente il governo monarchico; lo forniscono di risorse ad apprestar que'vantaggi cui non sarebbe idoneo nessun altro regime; lo corredano ad esuberanza de'mezzi a perpetuare la sua durata; e tranne il caso in cui sia rovesciato da una forza straniera, il Sovrano di un po-

polo incivilito che soccumba al fermento d' indigene forze, debbe infallibilmente accusar se stesso d' impreveggenza, di debolezza, o d' altra marca peggiore. Ripugnando i limiti del mio lavoro alla dimostrazione storica della quale mi sarebbe agevole di avvalorare gli esposti divisamenti, mi limito ad accennar di volo i principali motivi che me ne hanno istillata la persuasione. La direzione di un popolo semi-culto si può considerare come il più difficile problema in politica. La piupparte delle passioni si tengono ignote all' ignorante : l' uom chiarito da sufficienti lumi apprese a contenerne lo straripamento o provvide con mezzi onesti a soddisfarle. Quegli che trovasi fra' due estremi, ha tante conoscenze che bastano a dilatar la sfera dei desiderî, e manca de'lumi che si esigono a moderarli. Un semplicione accorda cento volte in un' ora la sua confidenza ed altrettante la ritira per le cieche impressioni del momento. Il saggio si affida con senno e perseveranza. Il mezzo sapere diffida di tutti e di tutto, perchè non sapendo valutar le cose nel vero aspetto, paventa per ogni dove di sopraffazioni ed insidie. L' uomo che manchi affatto d' istruzione suol essere flessibile ad ogni guida, perchè gli sono ugualmente sconosciuti i doveri ed i dritti da' quali è assistito ; l' illuminato è maneggevole anch' esso, ne' confini del giusto, perchè disposto ugualmente ad osservare i primi e sostenere i secondi ; il mediocre somiglia ordinariamente coloro che sentono con un sol orecchio; e parlando incessantemente di dritti, s' interessa pochissimo de' doveri. Da ultimo, e forse avrei dovuto dirlo in primo luogo, le forze di un solo non possono esercitare una superiorità sovra quelle di tutti, se non chiamino in alleanza i soccorsi delle arti e delle scienze, le quali non si elevano ad un grado eminente che in ragione de' progressi della civiltà. A convincersi di queste verità basta riflettere alla diversa condotta che sogliono spiegare nelle crisi politiche le diverse classi di una medesima popolazione. Il volgo facile ugualmente ad applaudire a chi vince, ed a gravitare senza pietà sul soc-

cumbente, si precipita alla cieca dietro al carro della vittoria, nè si briga di calcolarne le conseguenze: gli intelligenti parteggiano pel governo, perchè veggono il nesso che identifica la sua causa con quella dello Stato; ed è ben rado che si lascino ammaliare dalle altrui seduzioni o dal bollore degli anni. È tutt'altra cosa degli inverniciati filosofi che assai spesso annojano, e talvolta riescono a compromettere il presente, avendo sempre fra le labbra gli antichi e la posterità. Qualche squarcio di Rousseau, qualche idea di Elvezio, qualche sestina degli animali parlanti, qualche romanzo e qualche pagina di giornale, e potete contare di aver coniato un fondatore, che si ripromette di rimontare l'Europa. Avventurosamente per noi questi Don Quichottes dell'ordine politico vanno uscendo di moda, e come si progredisce nello sviluppo della ragione, i governi lascian libero corso alle moderate discussioni, ed i popoli spargono il ridicolo sulle diatribe de' demagoghi.

Ritornando all'esame del proposto assunto io credo, che nel confrontare in astratto le diverse forme governative si debba dare la preferenza a quella che riunisca in più alto grado i seguenti requisiti;

1.° Rapporti più tenaci e visibili tra gli interessi di chi governa e quelli de' governati — Abbiam dimostrato nel 1.° Cap. che i vantaggi ed il benessere personale sono il primo germe de' doveri e ne costituiscono la precipua garentia; e quindi per necessità di essenza cresce la difficoltà di violarli a misura che si rannodi l'associazione delle conseguenze. Alessandro diè saggio di una grandezza d'animo da suo pari nel tracannar con fidanza una medicina che se gli era supposta venefica. Ma sarebbe cessato affatto il prestigio se il medico l'avesse apparecchiata coll'obbligo di libarne egli stesso la prima metà. Contemplando per questo punto di vista la monarchia, saltano all'occhio i riflessi che le danno il primato. Un console un dittatore un doge, ogn'altro magistrato esercente una precaria sovranità, DISPONE DELLA INTE-

RA SOMMA DEGLI AFFARI, *ed è interessato nelle conseguenze di risulta* PER LA SEMPLICE QUOTA INDIVIDUALE. Supposto quindi che da un suo qualunque operato risulti alla massa il danno di 100,000 che ricada a ragione di uno per ogni cittadino, s' egli dirigga le cose in modo che glie ne derivi un utile 4., il suo particolare interesse e quello del pubblico si troverebbero in una contraddizione funesta sempre, funestissima quando trattasi di un supremo potere. Un sovrano all' opposto identifica la propria sorte con quella del regno; diviene per così dire, vulnerabile in tutte le parti ed in tutti gli individui che lo compongono. Egli sarà meschino fra le dovizie se langue nella miseria il suo popolo; malsicuro tra le lance e le spade, se le sue leggi non seppero provvedere alla sicurezza de' soggetti; debole tra' prestigi della forza s' ebbe il maltalento di spegnere le idee magnanime e generose che debbono dar vigore al suo slancio. La sua felicità o la sua sventura non sono insomma che un corollario del destino ch' egli appresta a' suoi sudditi;

2.° Quantità maggiore di mezzi ad impiegare nei vantaggi dello Stato — Essendo la mole degli effetti proporzionata sempre alla forza delle cause che si mettono in azione, un governo corredato di più grandi risorse deve necessariamente avere la suscettibilità di produrre maggiori vantaggi. Le repubbliche e le aristocrazie non si preservano dalle usurpazioni, che dispensando il potere colla massima economia, ciò che non puole ammeno di rendere languido e snervato ogni ramo di pubblica amministrazione. La monarchia è tutta vita ed attività, perchè puole accorrere ad ogni male con espedienti celeri ed efficaci. I Russi avrebbero continuato ad essere Sciti per molti secoli; e forse Mosca si terrebbe ancora sepolta sotto le sue rovine, se avessero affidate le loro sorti a' circuiti di un governo rappresentativo;

3.° L' unità — Come nell' ordine fisico il movimento delle macchine composte soffre parecchie volte ritardo, ed anche un' assoluta paralisi ove una o più delle sue

parti non adempiano speditamente il proprio meccanismo, avviene dell'ordine morale che la sovranità composta sia inceppata in tutte le sue mosse per la difficoltà di combinare la convergenza de' diversi poteri con una celerità proporzionata all'esigenze. Nelle monarchie all'opposto si riesce ad ottenere in parità di risorse prodotti di gran lunga maggiori, perchè si ha mezzo di approfittare di tutte la opportunità, accelerare tutt' i movimenti, e concentrarli nella medesima direzione;

4.° La imparzialità dell'azione governativa — Gli interessi e le personalità che sono il natural corrosivo di questo sentimento, possono in tutt' altri allignare che in un Sovrano. Ogni magistrato popolare ed aristocratico, esposto al perenne contatto di persone che gli invidiano la sua superiorità, contribuirono ad elevarla, tentarono d'impedirla, od aspirano a rimpiazzarla, difficilmente riesce a preservarsi dalle simpatie ed antipatie che ne sono l'ordinaria conseguenza: un potere che sebbene sia messo alla sommità della macchina politica è poco men che bilanciato da quelli che gli son limitrofi di attribuzioni, deve indispensabilmente trovarsi in una diversità di rapporti che si può dire incompatibile colla indifferenza. Un Sovrano all'opposto presentando in certa guisa l'immagine sensibile della Divinità, manca per la sua posizione sociale di ogni stimolo alla deferenza. La parzialità alla fine de' conti non è che un agente morale; ogni agente morale suppone per necessità di essenza un interesse; e quindi nessuna parzialità deliberata, rapporto agli individui, potrebbe immaginarsi nell'uomo innanzi al quale sono assolutamente nulli i calcoli dell'individualità. Il Sovrano si trova in una eminenza avanti alla quale sono soppresse tutte le gradazioni. La singolarità del suo stato fa che non possa destare invidia ad alcuno de' suoi soggetti, nè provarla egli stesso. La impossibilità di scontrare delle resistenze lo preserva da tutti gli attriti; ed è potentissimo freno al male che potrebbe produrre, la stessa coscienza di poterlo fare impunemente;

5.° L' uniformità de' principî ed una conveniente stabilità — Per quanto una istituzione sia commendevole è ben difficile che apporti de' subiti vantaggi, e non arrechi sensibili disguidi al primo stabilimento. Or ne' governi temporanei cangiandosi di progetto a misura che si cangia di rappresentanti, avviene di frequente che dopo di aver affrontata la piupparte de' disappunti che doveau patirsi a mandare a fine un' opera, a fondare un sistema, i nuovi amministratori l' abbandonano, o ne cangiano le basi; e quindi il pubblico ne risente aumento di spesa e diminuzione o per lo meno ritardo di utilità. Non è nemmeno a perdersi di vista che i rappresentanti transitorî debbono limitarsi alle intraprese che siano in rapporto colle risorse disponibili nel periodo della loro gestione, ed in conseguenza da un lato si esigeranno de' sacrifizî più penosi per mandare a fine in brieve tempo ciò che sarebbesi comodamente eseguito in un più lungo intervallo; e dall' altro si debbe diffinitivamente rinunziare a tutte le operazioni per le quali sarebbero indispensabili de' prolungati respiri. Le monarchie sono visibilmente lontane da questo inconveniente. Le tradizioni e le reliquie che ne giunsero de' giganteschi lavori eseguiti da' Romani son tutt' altro che una mentita a queste osservazioni, perchè si rannodano ad una serie di circostanze le quali non possono riprodursi che per un ritorno alla barbarie. La miglior parte delle opere più grandiose ed imponenti portano la data dell' impero e non quella della repubblica; uno sciame innumerevole di servi, moltiplicando le braccia che potevano impiegarsi ad un qualunque intento dava modo ad eseguirlo con grand' economia di spesa e di tempo; e finalmente la repubblica romana poteva spianare moltissime difficoltà con un articolo impreveduto d' introito che non può figurare negli stati discussi delle nazioni moderne, lo spoglio del genere umano.

Ma se tutti gli elementi coincidono all' elogio teoretico della potestà regale, onde avvien mai che la storia c' intrattiene sì spesso delle declamazioni che sparge sulla

memoria de' tiranni? Senza punto richiamare in dubbio i relativi avvenimenti che purtroppo son certi ed ineluttabili, mi avviso che non siano per inspirare una fondata apprensione, quando si rimonti all' analisi delle cause dalle quali ripeton l' origine. A me sembra che ad ingenerar la tirannide contribuissero efficacemente,

1.° L' ignoranza che moltiplicava gli attriti tra' governi ed i popoli, e non trovava modo a conciliarli nella linea dell' equo e del giusto;

2.° Le qualità personali de' *pervenuti* alla Sovranità — Nel primo periodo della società lo scettro era il premio della forza, della statura, della bellezza, o di altre fisiche qualità. Si ascese posteriormente al trono col favore delle fazioni. Lo si ottenne da ultimo colle conquiste. È facile a concepirsi che tutti questi metodi non erano i più acconci a far cadere le sorti sovra quegli che ne fosse più degno per intelligenza e per cuore. Marcaurelio, Tito, Trajano non sarebber mai divenuti Sovrani per uno degli esposti mezzi;

3.° Il disordine della organizzazione politica — Finchè non si ebbero che imperfettissime nozioni della scienza governativa, la Sovranità non era assiepata di alcun limite, e mancava di solidi appoggi. L' epoca nella quale i Re dettavan leggi, profferivan giudizî, e talvolta li eseguivano di propria mano, giunge per alcuni popoli a tempi che di poco si allontanan da' nostri. Questo sistema riducendo tutte le mosse del governo alla *immediata* applicazione della volontà di un solo, lasciava libero il campo ad un arbitrio funesto ugualmente a' sudditi ed al Sovrano. Quindi la facile disposizione de' popoli a ribellarsi; quindi la necessità ne' Sovrani di supplire alla propria debolezza ora chiamando in soccorso la superstizione, or collegandosi con una parte del popolo per opprimer l' altra, nel perenne rischio di soccombere alla insufficienza o al predominio degli strumenti che si aveano creati. Se la Provvidenza non avesse voluto che durasse quasi eterna la notte della ignoranza politica, udremmo

forse ripetere con tanto fasto l'elogio del Macchiavelli? Io non disconvengo della profondità delle viste ond'egli presenta il ritratto delle calamità de' suoi tempi, e dell' acume onde sviluppa i fatti storici che prende ad enucleare. Ma qualunque siasi la dottrina che regga i passi di uno scrittore, sarà dono pericoloso e funesto se non sappia o non voglia farne l'applicazione ad utili verità. E quali sono, io dimando, le verità delle quali andiamo debitori al suo genio? S'egli ha parlato da senno come pretendono i suoi detrattori, il genere umano ha dritto di rinfacciare alla sua memoria di aver creato il meccanismo della tirannide. Se all'opposto intese a metterne in veduta l'atrocità, come hanno immaginato i suoi apologisti, risulta reo della colpa di aver compromessi i vincoli sociali, spargendo i semi di una ragionata ribellione. È però qualche tempo che i popoli ed i re istruiti de' lor veri interessi cominciano d'accordo a detestar le sue massime. La ragione emancipata de' suoi lacci ha rivendicati i dritti della verità, che ricostruendo le basi della giustizia han santificata la causa de' troni; nè varranno a comprometterla le miserabili ambizioni private, che più non trovano imbecilli a sedurre, creduli a reclutare;

4.° Lo stato morale de' popoli. — Le leggi che sono il primo elemento della felicità o della miseria di uno stato, e le mosse più cospicue di un governo, portano inevitabilmente impressa l'effigie del loro secolo, e quella delle relative abitudini. Sorge da questo principio che per quanto assolutismo voglia supporsi nelle misure di semplice *dettaglio*, le disposizioni generali sono piuttosto passive che attive dalla banda del governo, il qual è obbligato dal suo medesimo interesse a tenersi a livello delle cognizioni e de' costumi del tempo. I romani erano governati da una Monarchia cui non mancava qualch' elemento di stabilità, e l'attentato di Sesto fu sufficiente a rovesciarla: i Romani si pretendevano ancora liberi; ed il Senato decretava ad Augusto Settuagenario la facoltà

di valersi delle mogli altrui, senza che si fosse torto un capello nè agli autori della legge nè a quegli che ne fruiva; perchè nel primo avvenimento vi era tanta gelosia de' proprî dritti ch' era di pubblico allarme anche il vederli manomessi a danno di un solo, e nel secondo eravi tanta corruzione, che neppur destava brivido la violenza convertita in dottrina. Perchè mai, dimando, all' età nostra (che alcuni declamatori si piacciono a qualificare sì degradata e corrotta) perchè non salta in testa, non dico ad un Principe moderato, ma allo stesso Imperatore Ottomano di rimettere in uso i sagrifizî umani ed i giudizî di Dio? Perchè fra tanti potentati della moderna Europa non v' ha chi proclami una crociata novella? Perchè non si pensa a ristabilire la feudalità, e l'inquisizione? Perchè non si ravvivano i procedimenti contro i sortilegî e la magia? Perchè non si rimettono in attività i tormenti e la tortura? Perchè non si richiamano in osservanza le atrocità e gli assurdi del medio evo? Perchè sarebbe assolutamente impossibile di far prevalere errori che l' intelligenza pubblica è già riuscita a smascherare. È dunque dalla istruzione e dal progresso che i popoli debbono attendersi le franchigie che siano conducenti alla loro felicità, e che sono le sole alle quali il saggio può concorrere co' suoi sforzi e colla sua adesione. Quante volte non avviene che ammaliati da falsi principî, serviamo di primo efficacissimo impulso a' controsensi de' quali siamo sì facili a lamentare? Pronti a magnificare la gloria degli ambiziosi che inondarono di sangue la terra; senza quasi degnarci di spandere qualche fiore sulla memoria de' Principi, che fecero prosperare i loro Stati nelle delizie della pace, facciamo carico a' Sovrani di tutt' i flagelli che produce la guerra. Usiamo della stampa per mettere all' ordine del giorno la ribellione ed il tradimento, e meniam rumore perchè non se le resta libero il freno. Lamentiamo che i Re sian facili a preferire l' ignoranza, e diamo tuttogiorno agli ignoranti de' nuovi mezzi a screditare il sapere. Ci mostriamo inesorabili,

nelle parole, alle cattive scelte, e nel fatto siamo sempre disposti a prosternarci innanzi a' favoriti della fortuna. Stanchiamo tutte le risorse per umiliare il merito fino a che resti in vita, ed ove sia spento, facciamo un carico al governo di aver creduto alle nostre malignazioni! Convenendo insomma di buon grado che un Re in onta a tutta la rettitudine dalla quale sia animato, possa talora concorrere senza volerlo al male de' suoi popoli, sostengo di buonissima fede che le abberrazioni si renderanno più rare a misura che noi stessi diverremo più saggi.

Comprendo bene che le più pure intenzioni non valgano a riparare ingiustizie che non si conoscono, a terger lagrime che non si vedono, a calmar gemiti che non s' odono, a compensare un merito che viva ignoto. Ma perchè invece di perdersi in vaniloquî che producòno il nulla o la rovina degli inesperti; perchè i dotti della terra, non s' impegnano ad escogitare delle risorse che potrebbero facilitare alla Sovranità la conoscenza de' fatti, senza minarne i poteri? Se l' esperienza di tutt' i secoli ha dimostrati ugualmente pericolosi i cortigiani che spandono i loro narcotici sulle virtù de' Sovrani, ed i sedicenti tribuni che inaspriscono le passioni de' popoli; perchè mai dalle voci veramente accese dal desiderio de' vantaggi comuni, non si leveranno con tutt' i loro sforzi a combatterli? Nella ignoranza della politica, i troni non ebbero altro appoggio che la forza materiale e la illusione dei popoli; ed i popoli non ebbero altro scudo che la facilità d' insorgere contro la debolezza de' Principi. Questo formidabile attrito comincia finalmente a cedere ad un' era di moderazione e di lumi. I governi sono abbastanza forti per lasciare alla verità i suoi dritti; e le nazioni abbastanza istruite per conoscere che la rassegnazione al potere legittimo è il primo elemento della felicità di uno Stato.

ARTICOLO V.

De' Governi misti.

Dalla diversa combinazione delle forme sviluppate ne' precedenti articoli sorgono i governi *misti*, i quali assumono diverse basi e figura, secondo la diversa proporzione degli elementi che concorrono a costituirli.

Han rango distinto in questa classe le monarchie *temperate* nelle quali i poteri governativi, che ci occuperemo ad analizzare nel seguente capitolo sono serbati al Re, per quanto riflette la esecuzione delle leggi; e queste si fanno dal Re e dal popolo per mezzo de' suoi rappresentanti. Siffatte monarchie si avvicinano al sistema democratico in ragion diretta della quantità degli elettori e degli eligibili; ed a misura che la medesima si restringa tendono all' aristocrazia.

Esaminate nella loro essenza organica, offrono i seguenti,

1.° Vantaggi :

a) Leggi depurate dall' attrito pubblico e dallo sperimento della tribuna ;

b) Limite all' esorbitanza delle imposte, della coscrizione, e delle spese ;

c) Guarentigie più efficaci alla libertà individuale ;

d) Argine allo straripamento de' principî governativi ;

2.° Inconvenienti :

a) Difficoltà di equilibrare i poteri, e quindi pendenza or alla popolarità, or all' assolutismo ;

b) Poca energia nelle mosse del governo, che si rende più sensibile a misura che si progredisca verso l' equilibrio de' poteri.

3.° Non è difficile che tra gli interessi del popolo e quelli de' suoi rappresentanti sorgano alcuna volta delle contraddizioni, che avrebbe risparmiate la Sovranità assoluta ;

4.° Deficienza di mezzi ad ovviare i mali ch' esigan pronti rimedi;

5.° Alimento perenne a' partiti che sono il peggior de' flagelli dell' ordine sociale.

ARTICOLO VI.

Della forma governativa preferibile a tutte le altre.

Essendo il bisogno e la limitazione attributi inseparabili dalla natura umana, è della sana logica il tener dietro non a beni chimerici assoluti, ma a quel *minimo dei mali* cui sol ci è dato aspirare. Premesso questo principio, mi sembra chiarissima la conseguenza che ogni nazione che intenda i suoi veri interessi debba considerare come l' ottimo de' governi quello sotto il quale trovasi costituita. Io sono tanto fermo in questo principio, che mi avviso che un popolo non potrebbe insorgere contro le leggi, neppur quando fossero dettate da un usurpatore il quale non abbia altro titolo che l' attualità del potere. Alcuni pubblicisti che ammettono pochissima differenza tra un popolo ed un conclave, non esiterebbero ad affermare che in questi ed altri simili rincontri competerebbe alla nazione il dritto a rifondere in miglior aspetto la sua organizzazione; ma nulla mi sembra più assurdo che il riconoscere un dritto in ciò che manca di mezzi a realizzarsi, ed ove pure si riuscisse a metterlo in azione produrrebbe mali maggiori di quelli cui si vuole ovviare.

Supposta in effetti l' esistenza di questa facoltà, la nazione che volesse avvalersene dovrebbe incominciare dall' acccordarsi nelle sue opinioni. Ora è facile a concepire che fino a quando non siasi preliminarmente riusciti ad organizzare l' Europa in due o trecentomila repubbliche come quella di S. Marino, mancherebbero assolutamente i mezzi a consultare direttamente il popolo, a liquidare i sentimenti che siano appadrinati dalla mag-

giorità de' suffragi. Ed agendosi in contraddizione del governo e delle leggi vigenti, non sarebbe sostenuta di alcuna guarentigia la libera espressione de' sentimenti. Nè potrebbe il popolo esternarsi per mezzo de' suoi rappresentanti; perchè nel caso in cui si trovassero già nominati, non avrebbero dritto ad evadere i confini del loro mandato, ed insorgere contro il sistema dal quale furono costituiti; e fuori di questa circostanza mancherebbero i mezzi ad otténerne l'elezione; ed avverrebbe, come purtroppo si è talora verificato, che qualunque a torto o a dritto fosse fortificato dal predominio del momento, assumerebbe il carattere di deputato di una città, di una provincia, ed anche dell'intera nazione, sulle sole credenziali fornitegli dal suo ascendente. Sarebbe ugualmente pericoloso ed assurdo il ritenere come pruova della pubblica adesione l'acquiescenza, ed anche l'espresso consentimento del popolo all'impulso ricevuto da' primi attori del dramma. Prescindendo che assai di rado si uniscono in cotesti personaggi le migliori disposizioni a giovare la causa pubblica, qual dritto si avrebber costoro ad insorgere contro un'autorità che trovasi in possesso del comune assenso? — Il resto de' cittadini qual mezzo avrebbe a pronunziare liberamente il suo avviso a fronte di una fazione che siasi messa in sito di abbattere o bilicare le forze del governo?—Se le fila del movimento son concentrate in una sola mano, sarà la volontà che la dirige, e non quella del popolo, che andrà a decidere della sorte di tutti.—Se manca un centro di operazioni, dopo un brieve ma sugoso interregno de' *settembrizzatori* e dei *santafede* si finirà per esser giuoco delle fazioni, finchè non si trovi uno scampo nel principio di *riconoscere l'attualità della forza.*

Questa massima a buon conto la quale dice in altri termini « considerate come legittima un' autorità che non » potete scuotere senza incontrar peggiori malanni » mi sembra più sensata e ragionevole di quella che appicchi la legittimità alla elezione fatta da venti, trenta, ed an-

che cento milioni di uomini a favore di colui che metta la quistione alle voci, dopo di essersi impadronito dell'armata e del tesoro.

Una rivoluzione, qualunque ne sia l'indole, è da considerarsi come un fatto e non come un dritto. Se limitossi ad un semplice tentativo non attesta che il maltalento de' suoi autori : se vi concorse la intera nazione, non è già che la medesima esercitasse una facoltà ; ma si trova sciolta de' suoi freni per la debolezza o per la impreveggenza del governo che non seppe conservare la superiorità de' mezzi, che se gli erano conferiti per l'esercizio de' suoi poteri, come mi riservo dimostrare in prosieguo.

Intanto quando pur si faccia astrazione dalla difficoltà di mandare a fine un tentativo rivoluzionario, e da' flagelli inseparabili dalle conseguenze immediate ; da quali vantaggi si potrebbe sperare di vederli compensati dappoi ? Essendo impossibile che un popolo rimanga abbandonato allo scompiglio delle sue passioni, rovesciato appena un governo, bisognerà fondarne un altro. Se lo si rimpiazza colle medesime forme si sarà fatto un buco nell'acqua, perchè il cambio delle persone rimarrà intatte le cose e quindi il pericolo di ritornare a' medesimi disordini a' quali si cercava uno scampo. Ma non potrebbe la nazione approfittar della crisi per migliorare la sua condizione politica e costituirsi in una forma indipendente? Ad escludere questa ipotesi crederei più che bastevole il rilievo de' mali che abbiam delineati come inseparabili da un sistema democratico. Resta solo che i medesimi si potrebbero chiamare delizie al confronto di una repubblica la quale combini gli intrinseci ostacoli cogli orrori di una rivolta. La immaginazione mancherebbe di colori a concepirne l'archetipo, se la Francia non ne avesse presentato il quadro vivo e parlante. Questa nazione pregiata per tanti numeri ; forse a null'altra seconda pel valore e pel vanto di gentili costumi; suscettibile d'alte intraprese pe' lumi che avea fruttato il secolo di Lui-

gi XIV ; spinta dal corso delle cose ad una catastrofe pei rovesci che seguirono il suo regno ; riuniva in suo favore una massa di circostanze, che se un solo de' moderni popoli avesse potuto conseguire lo scopo, lo avrebbe indubitatamente raggiunto. Intanto quali frutti ella colse dalla sua rigenerazione ?

Comunque finalmente mi tenessi più che persuaso degli immensi vantaggi che han migliorata la sorte dell' umanità nel secolo in cui viviamo , son lontanissimo dal convenire che s' abbiano a ritenere come una conseguenza delle rivoluzioni ; dappoichè queste limitandosi a dar l' ultimo crollo a' mali *che stan presso a cadere da se medesimi* , fortificano ed ingigantiscono quelli che siano vegeti e vigorosi. Se la feudalità e la superstizione fossero state nell' auge della loro possanza, non si sarebbe riuscito a scuoterle , o le avremmo viste in seguito a ricomparir nell' aringo più formidabili e truci ; ma furono costrette a cedere e scomparire , perchè aggredite quando il corso irresistibile delle cose le aveva avvicinate al tramonto. Avverse ugualmente a' popoli ed a' Sovrani avevano prosperato per molti secoli sulla comune ignoranza , e le basi del loro predominio si dissodavano a misura che il progresso de' lumi diffondeva la conoscenza de' veri interessi della società. Pressocchè tutt' i gabinetti di Europa avevan messo all' ordine del giorno una riforma politica e civile. Le prerogative baronali pativano giornaliere limitazioni ; i proseliti della superstizione divenivano meno esigenti e più rari ; ogni legge novella era una correzione di qualche abuso vetusto e dava saggio non equivoco della disposizione de' governi a mettersi a livello del secolo. La feudalità e la superstizione avrebbero finito di languore per mancanza di vitalità ; ed avremmo forse avuti de' maggiori vantaggi, se i Re avessero potuto spendere ad esclusivo nostro profitto quelle risorse che han dovuto impiegare a contenere la sregolatezza delle nostre passioni.

Si avrebbe torto a rimproverarmi di avere appesan-

tito più del dovere il soggetto, quando si rammenti che l'istruzione della gioventù è il primo scopo che mi propongo; e si rifletta alle seduzioni che possono ammaliare le anime inesperte e generose presso le quali si cerca di accreditare la perfidia, inverniciandola de' sublimi prestigi dell'amor di patria, e della indipendenza.

ARTICOLO VII.

Della eudcazione politica.

Cosa debbono apprendere i fanciulli, domandava un saggio; ed un più saggio rispondeva, quello che dovran fare quando saranno uomini. Or se la qualità di cittadino è il carattere più distinto dell'uomo civile; e l'attaccamento al proprio governo il primo de' suoi doveri sociali; come applaudire all' attuale spensieratezza, che trascura l' educazione politica, o la dirige a controsenso? Quali utili cognizioni si cerca d' istillare sotto questo rapporto all' infanzia, sulla quale agiscono con tanta forza le primitive impressioni? Qual tentativo si adopera per istruirla de' ligami indissolubili onde convergono gl' interessi di ogni cittadino con quelli dello stato e del governo? S'incomincia ordinariamente per presentarle nelle vite di Temistocle, Cimone, Alcibiade ed altri di simil fatta, modelli che non sono in alcun rapporto co' nostri tempi— virtù che cercherebbe invano di riprodurre — doveri che non deve adempiere — sistemi che più tardi se le apporrebbe a delitto di aver desiderati. Quindi segue un indigesto guazzabuglio delle cose greche e romane, di abitudini che non hanno alcun rapporto colle nostre, di metodi de' quali scomparvero fin le vestigie, di leggi che non saran mai più in azione, di squarci di eloquenza che non si potrebbero imitare senza rischio di andarli a ruminare fra le parieti di un carcere.

Sia che un giovanetto si allevi per le armi, sia che agogni la toga, sia che si destini alla mercatura; è forza che

incominci dall' apprendere le turbulenze che infestarono le repubbliche greche, la fondazione di Roma, il ratto delle Sabine, l' espulsione de' Tarquini, l' irruenza della plebe, l' impeto de' suoi Tribuni. — E la storia patria? I doveri annessi alla nostra situazione politica? — Si reputano superflui, o si pensa che facciano parte di una scienza infusa.

Avviene in conseguenza che la piupparte de' nostri giovanetti vi parla delle attribuzioni che avevano gli efori a Sparta, ed ignora quelle dell' uffiziale municipale che registrò la sua nascita — conosce le peripezie di Cartagine, e non sa dirvi l' origine dello Stato al quale appartiene — vi enumera le facoltà di un Dittatore, di un console, e di un pretore, senza conoscer quelle delle autorità dalle quali deve dipendere — sà come punivasi lo spergiuro della vestale impudica, e non sospetta neppure le conseguenze del giuramento che il suddito presta al suo Re — si tiene al corrente delle franchigie che ottennero gli ammutinati sul monte sacro e sull' aventino, ma le sono arcane o malnote le conseguenze delle più recenti sedizioni — abbandonata alla infedelissima scorta de' triviali racconti, s' inebbria delle grandiose rimembranze di Marengo, Wagram, Iena, ed Ausserlitz senza conoscere le lagrime che costano alla specie umana — invidia i pochi sergenti che in meno di un decennio furono levati alle primarie dignità militari, e non sa che la loro celebrità è costata due milioni di bravi alla Francia ed un lungo periodo di tribolazioni all' Europa.

Bentham con un progetto del quale ci occorrerà in prosieguo di rilevare la ineseguibilità, vorrebbe che l'apprender le patrie leggi facesse parte integrale della istituzione della gioventù. Senza levar tant' alto le brame, io vorrei che prima d' iniziare i giovanetti nelle conoscenze del mondo antico e lontano, fossero corredati di bastevoli nozioni del tempo e del paese al quale appartengono; che gradatamente ed a norma della relativa su-

scettibilità, avessero almeno un saggio della organizzazione dello Stato del quale fan parte; fossero istruiti dei vantaggi del viver civile, e della santità delle leggi che lo sostengono; apprendessero tutto il prezzo della fedeltà, e le considerazioni che la vogliono serbata inviolabile al proprio governo; avessero un saggio storico delle durezze delle atrocità degli orrori che sono stati l' ordinaria conseguenza degli sconvolgimenti politici, e della esecrazione ch' è ricaduta su' loro autori. A buon conto mi sembra che ad allevar de' buoni cittadini sia necessario d' istituirli di buon' ora ne' doveri che fluiscono da questo carattere, tracciandoli colla scorta della ragione e de' fatti. La compiuta ignoranza ed una sufficiente istruzione sono i due stati che meglio si prestano all' azione governativa. I popoli de'nostri tempi han deposta la semplicità che li rendeva maneggevoli a tutte le illusioni; e non sono abbastanza culti per piegare ad una sistematica rassegnazione. Tentar di respingerli alla infanzia sarebbe un' opera vana ed inconsiderata; l' abbandonarli allo sviluppo del tempo sarebbe un prolungar le oscillazioni che sono inevitabili ad una mezzana coltura: è forza dunque che l' energia governativa ne acceleri l' istruzione *(a)*.

(*a*) Mi era sbrigato affatto del mio lavoro quando mi pervenne l' opera di Eduardo Bolwer il quale al vol. 2 pag. 119 parlando de' libri elementari delle scuole di Sassonia Weimar, afferma che il 4. di essi che gode gran riputazione in tutta l' Alemagna si occupa principalmente de' dritti e de'doveri dei sudditi, e conduce il giovane già fatto ragionevole com' essere umano, ad apprendere i doveri di cittadino.

Qualunque si abbia data la pena di riflettere che la più gran parte de' disordini della gioventù procedono piuttosto dalla leggerezza dell' intelletto che dalla pravità di cuore, non puole ammeno di convenire della utilità incalcolabile di un tal sistema.

CAPITOLO IV.

DE' POTERI NECESSARÎ AL GOVERNO DI UNO STATO.

ARTICOLO I.

Del potere legislativo.

Avendo dimostrato che non sarebbe possibile agli uomini di vivere in società senza che una massa di regole comuni diriga la condotta di tutt' i componenti l'associazione ; il primo dovere di un governo , qualunque ne sia la forma , è riposto nello stabilimento di queste regole. La facoltà di emetterle costituisce il potere *legislativo*, che nelle pure democrazie si esercita da tutto il popolo ; nelle temperate dal Re e da un' assemblea nominata secondo il prescritto dalla costituzione dello Stato ; nelle aristocrazie da' nobili. Il potere legislativo puole assumere tre diversi caratteri , *assoluto* , *costituente* , *costituito*. Lo chiamo *assoluto* quando si abbia la facoltà di spiegarlo in tutta la sua pienezza , emanando leggi , abrogandole , o modificandole, senza esser infrenato, che da' limiti imposti dalla ragione, applicata all'esigenze nazionali. Il popolo nelle democrazie , ed il Sovrano la cui autorità non sia mitigata da alcun patto costituzionale , sono i soli che possano esercitarlo nell' ampiezza di questo assolutismo.

Chiamo *legislativo costituente*, quello che vien delegato ad emettere le leggi fondamentali dello Stato , che non possano subir cangiamento senza il concorso e l' adesione del poter legislativo assoluto. Un potere *costituente* in tutta la forza della espressione varrebbe sinonimo dell' assolutismo , e non competerebbe che ad una democrazia pura nella quale sia direttamente esercitato dal popolo ; ma tutte le volte che il potere anzidetto sia secondario e delegato , si dovrebbe chiamare piuttosto *misto* , perchè sarà *costituente* a riguardo delle po-

steriori assemblee che debbonsi uniformare a' suoi disposti, e *costituito*, relativamente al potere dal quale ha ricevuta la sua missione; ed alle cui norme ha l'obbligo di uniformarsi egli stesso. Ma non potrebbe il popolo delegare un poter costituente senza circonscriverlo di alcun limite? Il caso è difficile ad avverarsi, essendo della più semplice logica ch'egli segni a' suoi delegatarî le prime basi del sistema sul quale vuol modellata la sua organizzazione; oltre di che attenendosi ad una illimitata concessione, avrebbe conferita una Sovranità, e non creata una rappresentanza. Questo fenomeno si può, soltanto verificare per una criminosa violazione de' confini imposti al mandato, come avvenne a cagion d'esempio in Francia (17 giugno 1789) quando i deputati del terzo stato si levarono ad assemblea costituente senz'altro titolo che la notturna e tenebrosa deliberazione onde ne avevano assunto il carattere.

Il potere legislativo *costituito* finalmente è messo nella più angusta latitudine; perchè deve strettamente accordarsi alle norme prescritte dal potere costituente.

Il segnar la linea di demarcazione fra questi due poteri esige un finissimo discernimento e può dirsi uno de' più difficili assunti de' governi temperati; perciocchè si corre ugual rischio di nocevoli conseguenze nel troppo estendere la sfera del potere costituente e nel restringerla oltre i giusti confini. Il primo di siffatti sconci lasciando uno spazio insufficiente al legislativo costituito, lo priva delle risorse necessarie per supplire a' rinascenti bisogni, toglie alla nazione i mezzi a progredire, e la dispone insensibilmente alla decadenza; il secondo sfianca la sicurezza politica, compromette la stabilità de' principî, lascia più vasto campo all' arbitrio.

ARTICOLO II.

Del potere esecutivo.

Il potere legislativo rimuove il pericolo che il cittadino smarrisse per ignoranza la linea de' suoi doveri ; ma non esercitando alcun' azione fisica ed immediata sulla volontà e sulla coscienza degli uomini , non sarebbe di alcun freno alle loro passioni senza il soccorso di un capitale di forze che lo fornisse de' mezzi a dominarle. Sorge da questa considerazione il bisogno essenzialissimo d'istituire un secondo potere , che abbia carco di mettere le leggi in azione, e dall'indole del suo ministero dicesi *esecutivo*. Comunque i due poteri siano radicalmente diversi nel carattere e nelle attribuzioni , ditalchè l' uno potrebbe dirsi l'anima e l' altro il braccio dello Stato , convergono entrambi alla stessa meta , ed è di necessità indispensabile che si attaglino alla medesima estensione. Si concepisce in effetti di prima giunta che una legge qualunque sarebbe nulla ed inoperosa ove non fosse appadrinata dalle analoghe forze esecutrici; e che una mossa del potere esecutivo sarebbe illegittima ove non fosse giustificata da una relativa disposizione di legge.

Parecchi pubblicisti han mossa quistione del rango al quale appartiene il potere giudiziario, e sulle orme di Montesquieu han creduto che non potesse far parte nè del legislativo nè dell' esecutivo ; come quello che deviando in una terza linea di operazione, non può far leggi come il primo , nè si limita ad eseguirle come il secondo. Io tengo fermo all' avviso di coloro che lo stimano un ramo dell' esecutivo. Il giudicare che una legge sia applicabile ad un dato fatto , non è che il primo passo della sua esecuzione. S' ingannerebbe altronde a partito chi opinasse che il potere esecutivo debba limitarsi alla semplice esecuzione meccanica e materiale ; e che smentisca il proprio carattere invadendo il demanio del giudizio. Ogni ramo di esecuzione include più o meno per necessità di

essenza una certa facoltà di giudicare. Giudica l'amministratore se debba o no pagarsi una contribuzione—giudica l'autorità militare se il tale individuo si debba considerar disertore — e financo l'agente della forza pubblica incaricato della esecuzione di un arresto, non potrebbe mandarlo ad effetto senza *giudicare della identità* dell'individuo che ne sia colpito; e non cessano per questo di essere incardinati al potere esecutivo.

I dubbî elevati contro questi divisamenti son meno inspirati da intima persuasione, che dalla brama di assicùrare la indipendenza del potere giudiziario. Senza richiamare in dubbio la decisa influenza che questo elemento esercita sulla libertà e sulla sicurezza individuale, rispondo che si può benissimo appoggiarlo delle più salde guarentigie senza cadere nel controsenso di rimuoverlo dal suo posto. Omai non v'ha governo illuminato il quale non abbia riconosciuto ed ammesso questo principio, spogliandosi di ogni diretta influenza sulle mosse del potere giudiziario.

È solamente desiderabile al compimento dell'opera che il progresso della coltura generalizzi ne' magistrati la fermezza che già si ammira in parecchi; dappoichè le anime deboli si creano dipendenze in tutte le situazioni.

ARTICOLO III.

Del potere elettorale.

Ad ottenersi il miglior frutto dall'azione de' due poteri onde abbiamo analizzati i caratteri, ed esaurire i mezzi a prevenirne possibilmente gli abusi, è necessario di conferirli a persone che siano circondate della pubblica opinione, si distinguano per senno e per morale, abbiano maggiore idoneità ad esercitarli. Le facoltà ed i doveri ch'emanano da una tal'esigenza rimangono assorbiti dalla Sovranità nella esistenza di un governo assoluto, mettono in essere un terzo potere negli aristocratici

popolari o misti ; e si possono considerare in ogni caso come il nodo più intralciato ed interessante dell' ordine politico. Ci occorre di esaminare nel presente articolo su quali basi dovrebbe regolarsi la facoltà di eligere e la eligibilità , in uno Stato nel quale il popolo si avesse riservato di esercitare in tutt' o in parte la sovranità per mezzo de' suoi rappresentanti.

» Ammessa la necessità di un potere elettorale per istituire il potere legislativo o l' esecutivo, od anche l' uno e l' altro , secondo le diverse organizzazioni ; quali dei cittadini avran dritto a votare nell' elezioni ? Quali altri potranno esser eletti alle funzioni governative ? Macchiavelli , Montesquieu , Rousseau , e quanti sono i partigiani del purismo democratico , troncano in pochi accenti la quistione , assumendo , che questo dritto competa all' intero popolo , perchè ciascuno del popolo è interessato alle buone scelte. Questo ragionamento è falso ugualmente in teorica e nelle conseguenze di risulta. È falso in teorica, perchè la frazione infinitesimale dell' interesse che un cittadino avrebbe alle migliori scelte , puol essere sensibilmente scemata , distrutta , soverchiata ancor di gran lunga, dalla parzialità , dallo spirito di fazione , e da tanti altri speciali riguardi che sarebbe lungo di enumerare. È falsa nell' applicazione , perchè anche supposto il più vivo interesse a non fallare la scelta , ci pruoverebbe il desiderio e non la ideoneità ad indovinarla. Un padre è interessato più di tutto il resto degli uomini ad arrestare una gangrena che minacci la vita del figlio ; ma non per questo riuscirebbe meglio degli altri a segargli una gamba per frenarle il corso , od a scegliere il più istruito a procedervi ; e quindi gli sarà d' uopo in difetto delle relative conoscenze , di ricorrere al cerusico per l' operazione , e riportarsi all' altrui discernimento per la scelta del cerusico. È questo appunto il caso del popolo che mentre tien continuo cicaleccio de' suoi interessi non sa distinguere nè i mezzi nè le persone che dovrebbe attirare a vantaggiarli. Inabile a qualunque raziocinio non

abbia per base una sensazione immediata od un incredibile; incapace di antivedere i malanni del dimane, e di rannodare alle vere cause quelli onde sia colpito; sprovveduto della intelligenza che si esige a maturar de' sani giudizî; precipitoso ed estremo nelle risoluzioni, volubile ne' suoi partiti, misura la felicità pubblica dalla bassezza del prezzo de' cereali, attribuisce al governo i flagelli che dovrebbe riconoscere da se medesimo o dal corso ineluttabile degli avvenimenti; applaude agli errori che lo lusingano; insorge contro tutte le verità che si attridano colle passioni del momento; decreta quest' oggi al suo benefattore un patibolo col medesimo entusiasmo col quale jeri gli voleva eretta una statua. Non è quindi prodotto di aristocratica pretesa; ma legge imposta dalla essenza delle cose e dal comune benessere quella che prescrive di escludere da ogni deliberazione la zavorra dello Stato, che deve come tutti gli altri partecipare a' vantaggi sociali; ma non può cooperarvi altrimenti che pel passivo impiego delle materiali sue forze. L' affermare che un sistema il quale ricusi a cotal genìa la facoltà di votare, attenti a' dritti del popolo, che che ne dicano i grandi e piccoli sofisti del giorno, sarebb' esatto quanto il dire che la legge attenti alla libertà del pupillo nell' assegnargli un tutore — degradi la donna obbligandola a dipendere dal marito — opprima l'innocenza quando restringe in luogo di forza un furioso.

Ma quali saranno i mezzi a restringere e depurare il numero degli elettori e degli eligibili? L' età, la proprietà, la condizione, che sono i mezzi meno equivoci a valutare in astratto e per classi la suscettibilità degli uomini, han costautemente servito a quest' uopo in un raggio più o meno esteso secondo che la struttura organica del governo ha piegato verso la popolarità o l' aristocrazia.

L' età costituisce la causa esclusiva dello sviluppo normale e comune, ed un elemento importantissimo di quello che risulta dall'educazione. Si ritenne quindi a buon

dritto come uno de' principali misuratori della civica idoneità. In Roma si esigevano 17 anni compiuti per essere ammessi a' comizî: se ne rimaneva escluso a' 60. La prima di queste misure era di tanta latitudine che potea soltanto praticarsi da' Romani che aveano concentrato la libertà ed il governo ne' soli cittadini della Dominante: la seconda è una delle mille pruove del pochissimo conto in cui si tenne la vecchiezza da' barbari che pregiavano esclusivamente le forze e le qualità fisiche. In Inghilterra si assumono le facoltà in esame a 21 anni. Per la Carta di Francia si vogliono trent' anni per esser elettore, e 40 per essere deputato alle camere.

Non saprei nella cortezza delle mie viste applaudire nè al sistema che impone gli stessi limiti alla elezione, ed alla eligibilità; nè a quello che restringe i confini, a riguardo della seconda. I numeri dell' intelletto e del cuore sono sufficientissimi a fare una buona scelta, ma non bastano all' esercizio di un qualunque ministero, se non sono accompagnati da un relativo capitale di forze; e quindi parrebbe che la facoltà di eligere dovesse cominciar tardi e durar tutta la vita: quella di esser eletto modellarsi ad altre proporzioni. Ognun conosce d' altronde che son fenomeni ma nommica impossibili gli uomini che in età molto verde si lasciano addietro la canizie per vigor di senno ed ingegno. Uno statuto non può nè deve tener conto di queste anomalie nel tracciare l' età degli elettori, perchè le considerazioni individuali non sono attendili nelle misure che si rapportano ad una intera classe; oltre di che non vi sarebbe alcun detrimento alla perdita di un voto, in deliberazioni ove l' esperienza e la conoscenza de' fatti valgono anche meglio che tutte le finezze del genio. È tutt' altro quando si tratti non di esaminare per vedute generali a qual' età si possano fare delle buone scelte, ma di discutere in concreto qual sia più idoneo ad una data serie di operazioni. Il carattere di *elettore* conferisce immediatamente una facoltà, e fà d' uopo accordarlo con economia; quello di *eligibile* non è di al-

cun effetto finchè non sia realizzato dalla elezione, e mi avviserei che si potesse concederlo con meno di severità. Napoleone a 26 anni era quello che era; Montesquieu alla stessa età si era inoltrato di un secolo innanzi a' suoi contemporanei; Servan varcato appena il quinto lustro era la perla del foro francese; e ciò non pertanto i limiti imposti alla eligibilità avrebbero inutilizzati gli anni più belli de' due primi, e rimpianta senza profitto l' immatura fine del terzo.

Riflessi di più dubbia tempra servono di base al secondo limite che si attinge dalla proprietà fondiaria. In Inghilterra si richiede per essere elettore nelle Contee la rendita di 40 scellini; basta la sola dimora legittima di un anno per esserlo nella città: si esige in Francia una rendita che soggiaccia all' imposta di 300 franchi. L' enorme disparità di confini cui si attengono le due nazioni, producea che i calcoli statistici del 1819 davano alla Francia soli 8000 elettori mentre l' Inghilterra sovra una popolazione più ristretta ne contava presso a 50 mila.

Le limitazioni imposte dalla proprietà, comunque valgano quanto quelle degli anni a restringere la quantità degli elettori non sono ugualmente efficaci a depurarla, pe' seguenti motivi;

1.° Anche ammettendo che l' aumento de' bisogni apporti diminuzione d' imparzialità, la proprietà fondiaria ne sarebbe un infido misuratore. Un commerciante, un artiere, l' esercente una professione, che non posseggano un palmo di terreno, possono avere minori bisogni, e più abbondanti risorse di un proprietario, che paghi anche 3000 franchi d' imposta;

2.° L' aumento di proprietà, *generalmente parlando*, non importa raffinamento di cuore; e salvo il caso in cui risulti da industria personale, non sarebbe il più sicuro attestato d' intelligenza;

3.° A misura che si diviene più ricchi suol crescere la smania di dominare, l' interesse a favorir la sorte dei doviziosi, ed il potere di corrompere.

L'azione di un terzo principio serve finalmente di correttivo a'controsensi che risulterebbero dagli antecedenti, ammettendo all'elezione attiva e passiva i non proprietarî che appartengono a classi contraddistinte per riputazione di morale e di lumi; ed escludendone i proprietarî che inspirassero diffidenza per la loro posizione morale politica o civile.

CAPITOLO V.

DEGLI ELEMENTI CHE MEGLIO INFLUISCONO ALLA ESISTENZA ED ALLA FORZA DEL GOVERNO.

ARTICOLO I.

Degli elementi che si riferiscono alla condotta interiore.

Dimostrato che sia preciso dovere di un popolo di costituirsi sotto la dipendenza di un governo, e conferirgli i poteri che sono necessarî a dirigerlo, ne assiste l'obbligo di esaminare i principî onde non si potrebbe trascurar dal governo l'adempimento senza mettersi in contraddizione col desiderio di contribuire alla propria felicità. E poichè un qualunque sistema politico puol soccumbere alla insurrezione delle forze indigene del pari che ad un'aggressione straniera, ci occuperemo in quest'articolo de' mezzi a prevenire la prima, e nel seguente di quelli che possono contener la seconda.

Premetto una volta per tutte che avendo abbozzate ad istruzione de' meno esperti le differenze organiche de' diversi governi; per non moltiplicare inutili distinzioni ne' posteriori discuiti, adotterò per base delle mie linee la Monarchia, che può dirsi il sistema normale della moderna Europa.

Nulla riesce di maggior facilitazione allo sviluppo del soggetto in esame, che l'analogia istituita tra lo stato ed un semplice individuo. Adottandolo in tutta la sua

pienezza in quanto a' fenomeni della rispettiva esistenza, io lo rigetterò solamente per la parte, onde si vorrebbe da qualche non oscuro scrittore che le nazioni dopo un certo periodo fosser soggette ad ultimo fato come gli individui. Il confronto, come accennai di sopra non può sotto questo rapporto avverarsi che per le aristocrazie, le quali essendo invariabili nel loro principio vitale, possono insensibilmente trovarsi in un deciso squilibrio coll' esigenze della vita politica. Gli altri governi, e particolarmente il monarchico, purchè sappiano approfittare de' mezzi onde possono tenersi a livello colle modificazioni operate dal tempo, non andrebber soggette a deperimento, che nel solo caso in cui una rivoluzione della natura facesse mancare la terra che le sostiene o gli abitanti che la calpestano.

Attenendoci al paragone che abbiam tolto a guida; un qualunque aggregato di uomini, finchè resti abbandonato alla indipendenza delle mosse individuali, si può considerare come una massa di elementi divisi ed acefali, mancanti di ogni stabile coesione. Ma non appena siansi accordati a costituire un governo; quegli individui che somigliavano dapprima delle membra sparse e disgiunte, si rannodano ad un centro comune, si trovano sotto la dipendenza di un capo, sono animati dal primo soffio della vita sociale.

Il governo che hassi a considerare l'anima di questa macchina deve incominciare dall' organizzarla in modo che si presti a tutte le funzioni che son reclamate dalla sua esistenza, e si astenga da quelle che varrebbero a comprometterla; nè potrebbe consultarsi con modelli migliori di quelli che gli son forniti dalla natura. Perchè viva e ben viva un uomo, è indispensabile che sia fornito di tutti gli organi essenziali alla vita; che ciascuno di essi adempia esattamente al proprio ministero; che tutte le parti stiano al di loro posto; spieghino il grado di attività analogo alla propria indole; abbiano il necessario nutrimento; siano protette da difese proporzionate

alla rispettiva importanza, ed a' pericoli cui si trovano esposte; possano tutte mandare all' anima le impressioni che ricevono, e risentir l' influenza della sua reazione. Alla esistenza dell' ordine sociale si esige ugualmente che s' istituiscano tutte quelle funzioni che abbisognano a concentrare ad uno scopo comune le mosse de' componenti — situarli nell' orbita che loro convenga — imprimere ad ognuno l' energia che si richiede per provvedere al proprio nutrimento e contribuire ne' giusti confini a quello di tutta la macchina — ministrar forze bastevoli a costringere i riluttanti ad uniformarsi all' impulso universale, o cacciarli fuora del circolo sociale — costituirli tutti nella medesima dipendenza dal centro di operazione.

Una gravissima quistione si presenta a' primi passi del governo. Dovrà egli organizzar lo Stato sulle basi dell' uguaglianza? Sarebbe conducente che istituisse delle demarcazioni fra' cittadini? L' uno e l' altro problema è di sommo rilievo ed è soggiaciuto a stranissime risoluzioni. La chimera dell' uguaglianza assoluta che ne ha tanto imposto a' superficiali non esiste in natura, e non puole aver luogo nella società civile.

A considerare le operazioni ed i calcoli di tutta la nostra vita, non avremmo che una serie non interrotta di argomenti dell' intima continua persuasione della ineguaglianza ch' esiste fra gli uomini; e che la legge non riuscirebbe a ripianare quando anche v' impiegasse tutt' i suoi sforzi.

Nella impossibilità di equiparare gli uomini si dovrà dunque istituir delle caste, creare delle demarcazioni? Questa seconda idea che non urterebbe coll' impossibile come la prima, non ha mancato di acerrimi sostenitori. È prevalsa e tuttavia prevale in parecchi la opinione, che la Sovranità isolata dalla cooperazione di una forza intermedia che appoggi e sostenga la sua supremazia, manchi di mezzi a fondarsi delle solide basi. Tra' molti scrittori onde mi è riuscito di consultare le relative idee, si distingue per la precisione e la forza onde

l'esprime, l'anonimo autore di una memoria rinvenuta tra le carte più riservate di un Sovrano degno di miglior sorte, e che rimonta all'epoca del 1791. Ne riporto letteralmente alcuni brani, che sommetterò alle analoghe osservazioni.

» Il Re (diceva l'anonimo) è come il pilota d'un vascello: lo Stato ch'è il vascello è portato sulle onde; le onde sono il popolo. Il pilota deve salvare il vascello e non separarsene mai. La sua manovra deve variare come il tempo, e seguire tutt'i movimenti delle onde (ch'egli veramente domina) ma che possono sommergerlo. Or noi vediamo nella storia che i Re di Francia sono sempre caduti o si son sempre conservati per mezzo della *parte forte* del loro tempo. Io vado a spiegare il mio pensiero ».

» La Regina Bruncalta perì per aver cominciata troppo presto l'opera di Luigi XI, vale a dire l'abbassamento de'nobili. Clotario non fu soltanto astretto ad abbandonar l'avola; ma a denunziarla egli stesso a' nobili, ch'eran talmente la *parte forte* de' loro tempi, che potevano detronizzare i Re e spogliar la chiesa impunemente ».

» Sotto la seconda razza i vescovi si trovarono la *parte forte*; e quindi perchè non seppero coalizzarsi con essi, i discendenti di Carlo-magno furono da essi deposti. Luigi il buono ed uno de' suoi figli confessavano di non tener lo scettro che da' vescovi ».

» Francesco I ed Errico IV si nomavano *i primi gentiluomini del loro regno*; e questa frase che perderebbe per sempre Luigi XVI, riuscì loro a meraviglia, perchè questi Re imbarazzati in guerre infelici non potevano regnare che per mezzo della nobiltà, ch'era la *parte forte* e dominava nelle armate e nel resto dell'Europa per quello spirito di cavalleria che più non esiste ».

» Luigi XIII e sopratutto Luigi XIV avendo riuniti tutt'i poteri, e dando al loro popolo la brillante e dispendiosa distrazione delle vittorie, e delle grandi

intraprese, non cessarono di dominare per mezzo della *parte forte* del loro tempo, vale a dire la nobiltà e la chiesa riunite ». (*Suite au mémorial de S. Hélène pag. 94*).

Un cosiffatto ragionamento a malgrado l'erudita vivacità della quale spicca, conchiude in altri termini che ne' calcoli politici la parte sia maggiore del tutto. Senza rinunziare al paragone del quale mi sono avvaluto, (non per provar le mie idee ma per chiarirne la intelligenza) la sanità dell' individuo risulta dalla coincidenza dell' azione e delle forze di tutte le membra coll'economia normale; e tranne il caso di una distruzione meccanica prodotta da violenza esteriore, sarebbe metafisicamente impossibile che un uomo perdesse, od anche deteriorasse in qualsiasi modo la sua vitalità senza che il predominio di un organo, giungesse insensibilmente al punto di alterare il meccanismo degli altri, o la sua inazione privasse la intera macchina di un essenziale soccorso. Tutte le risorse dell' arte salutare si risolvono alla fine de' conti ad infrenare per mezzo di correttivi le parti ch' eccedano le misure della energia normale, e ripristinare con eccitanti l' equilibrio di quelle che abbiano rallentate o sospese le naturali funzioni. Il medico il quale si avvisasse di ristabilire o migliorar la salute, facendo predominare il sistema nervoso, il musculare, il linfatico, od il sanguigno, attesterebbe di essere straniero al buonsenso elementare della sua professione; perchè distrutta in qualsiasi modo l' armonia delle parti, l' esorbitanza parziale delle forze, finirebbe per opprimer l' altre e se stessa.

Applicando questi medesimi principî al corpo sociale, mi avviso che si debba in primo luogo distinguere il regime applicabile a' governi fondati dalla usurpazione e dalla violenza, da quelli che si trovino in corso regolare e legittimo. I primi sono come que' parti mostruosi che per imperfezione organica non sono suscettibili di una regolare economia; e destituiti della speranza di go-

dere della pienezza della vita, debbono ricorrere a' palliativi, onde possano assicurarne un certo periodo, comunque lieve e stentato. I barbari, per esempio, che ne' mezzi tempi scendevano in Italia, e vi fondavan dominî pel solo titolo della forza; minacciati dal doppio rischio di soccumbere alla intolleranza degli oppressi, ed alla ribellione delle orde che avevano cooperato ad opprimerli, non potevano consolidare altrimenti il loro dominio che facendo causa comune con una di queste forze. Quindi ebbe origine il sistema feudale che lungi dal tendere ad organizzare il governo di un popolo, si proponeva di scompartirne in modo le spoglie, che non piombasse in una sola mano il frutto della prepotenza comune, e si togliesse al vinto ogni risorsa da rivendicare i suoi dritti. In queste e nelle altre somiglianti Sovranità che debbono considerare i mezzi nazionali non com' elementi disponibili, ma come resistenze a superarsi, è di piena regola che un Re supplica come una forza artificiale e fattizia al difetto delle forze naturali del Governo, e regni colla *parte forte*.

Ma non appena si ritorni da queste anomalie allo stato normale, io tengo per verità assiomatica ed ineluttabile che un Re non solamente non dovesse regnare colla *parte forte*, ma comprometterebbe l' autorità propria ed i destini dello Stato, laddove permettesse ad una classe qualunque di diventar *parte forte*.

Il grado massimo delle forze che aver possa un Sovrano, è rappresentato dalla somma di quelle de'suoi soggetti. È certo ugualmente che le medesime sian tutte a sua disposizione ove la macchina sia composta di due soli elementi, Sovrano e popolo; perchè, nella deficienza di un potere intermedio, mancherebbe ogni centro nel quale si potessero coalizzare delle resistenze prima che si riuscisse a reprimerle. Ma non appena il principio governativo resti adulterato da un elemento straniero, qualunque sia la parte che acquisti un predominio, lo spenderà principalmente nel proprio interesse, che spesso la

rende incomoda al governo, e sempre gravosa alla nazione. Si potrebbe altronde affermare sull'appoggio della ragione, e de' fatti, che oltre a' mali presenti che risulterebbero dall'esistenza di una *parte forte*, ve ne sarebbero de' più funesti per l'avvenire. Non essendo infatti possibile che una potenza artificiale conservi sempre lo stesso grado d'intensità, o si modifichi a seconda dell'esigenze; deve necessariamente seguirne a lungo andare che impinguando di forze arrivi al punto di assoggettarsi affatto il governo, com'è avvenuto alcuna volta de' baroni, ovvero sprovveduta di mezzi a sostenere il suo rango, ne precipiti colla rovina dell'intero sistema.

Il popolo fuso in una sola categoria è la vera forza de' Re; ed i suoi agenti, ammenocchè non si voglia sceglierli a tentoni o a controsenso; costituiscono la più sicura guarentigia del governo.

Poichè non è possibile che gli uomini siano uguali, e sarebbe impolitico, di classificarli; con quali principî dovrà consultarsi nel rincontro un saggio ed illuminato governo?—Con quelli che sono suggeriti dalla natura, dalla ragione, dagl'interessi della società: equiparare i dritti, lasciando nella loro integrità le differenze di fatto. Schiudere a tutti le medesime strade a conseguire i sociali vantaggi, e lasciar che ne approfitti ognuno secondo la sua idoneità ed i suoi mezzi.

ARTICOLO II.

Delle relazioni straniere.

Come la più florida salute ed un perfettissimo regime non basterebbero ad impedire che un uomo soccumbesse nel fior degli anni alla violenza di una causa esteriore, puole avvenire talvolta che un governo il meglio stabilito, sia rovesciato da una nemica invasione. Questo secondo rischio comunque parrebbe di prima giunta men facile ad evitarsi, perchè rannodato a cause

fino ad un certo punto indipendenti dalla volontà e dal fatto del governo, può dirsi poco men che zerato da'lumi che han messo in evidenza i veri interessi delle nazioni.

Dimostrammo per vigorosi argomenti che lo stato di naturale indipendenza riusciva assolutamente impraticabile agl' individui, attesi gli inevitabili attriti che sarebbero emersi da' loro contatti, e la impossibilità di contenerli colle risorse private. Se il fenomeno si fosse annunziato co' medesimi caratteri a riguardo delle nazioni, una guerra sanguinosa e continua le avrebbe lacerate fino a che non si fosse riuscito a fondere in un sol tutto gli avanzi della distruzione. Ma vi ha grandissima diversità tra le passioni degli individui e quelle de' popoli; perciocchè sebbene le seconde siano più cieche e tenaci ne' risultamenti, hanno men frequenti occasioni ad urtarsi, esigono più implicate combinazioni ad accendersi, scontrano maggiori ostacoli a coalizzarsi, vanno infrenate da meglio intesi riguardi. Essendo l' accordo tra'popoli sotto la immediata influenza dell' incivilimento, non andrebbe lungi dal vero chi ritenesse le sue gradazioni come il termometro della sicurezza internazionale. La storia de' popoli ignoranti non è che la cronaca delle guerre, delle stragi, degli orrori che li han funestati. Minacciati incessantemente dal pericolo di essere aggrediti, o divorati dal tarlo dell' ambizione, erano ugualmente alienati dalla coltura delle scienze e delle arti, sia che li adombrasse il sentimento della propria debolezza, sia che sentissero ad incorarsi della coscienza di esser forti. La gloria delle armi era la sola che potesse infiammare de' cuori che non conoscevano il prezzo di quella che può brillar nella pace. Le spoglie del vinto eran le sole ricchezze che potessero adescare l' infingardo e l' ignavo, destituito de' mezzi a procurarsele coll' opera delle sue mani.

Se il progresso de'lumi che smascherò questi orrori avesse incominciato a balenare alle sommità dell'ordine so-

ciale, la rigenerazione della specie umana sarebbe stata il metodico risultamento dell'opera de' governi, che risparmiando a se stessi ed a' popoli i sagrifizî più acerbi, avrebbero cacciato il nembo sulle teste che lo aveano addensato. Ma infelicemente avvenne che mentre le cognizioni si faceano strada nelle classi meno elevate, rimanevano spregiate od arcane, a quelle che si credevano a sufficienza istruite purchè sapessero godere i prodotti della ignavia comune; ed alle quali omai non restava che la pertinace risoluzione di esigere i loro titoli di credito, comunque fosse distrutto il banco sul quale poteano realizzarli. L' urto doveva essere terribile, perchè grandi eran le forze e gli interessi che si mettevano in azione; lagrimevoli le conseguenze, perchè mancava ogni diga che potesse infrenarle.

Dopo una serie di calamità dalle quali rifugge la immaginazione, abbiam tocco finalmente il periodo in cui l' opera si appressa al suo termine. Le grandi resistenze son vinte; gli ostacoli di maggiore importanza son superati; nuove istituzioni fondate sovra solide basi moltiplicano le guarentigie della cosa pubblica. Omai la causa dell' umanità può vantarsi di non avere altri nemici a sommettere che i residui delle infrante oligarchie, ed i monchi proseliti del disordine che le passate emergenze non potettero nè distruggere, nè satollar, nè correggere. Gli uni e gli altri son troppo deboli per alterare il corso degli avvenimenti. Le rivoluzioni non s' improvisano, e son comete che non compariranno giammai in uno Stato, prima che il governo abbia dormito per lunga pezza il sonno della non curanza, o siasi avanzato di lunghe marce nella carriera del controsenso.

La rettifica dell' interno regime è stata seguita dall' altra nommen pregiata ed interessante de' rapporti esteriori; ed il concorso delle nazioni a stabilire un sistema di equilibrio, ha diminuiti i pericoli delle guerre, aumentata la sicurezza de' deboli, opposte validissime dighe all' ambizione de' forti.

L' interesse di ciascun governo a conservare la pace si appalesa per facili ed evidenti considerazioni; perchè ogni guerra, qualunque ne sia l'esito, oltre a' disappunti morali che possono risultare ad una, e qualche volta ad ambe le parti belligeranti dalla violazione del giusto, produce i seguenti danni a' popoli ed a chi li governa;

1.° *Diminuzione di sicurezza.*

a) Per l' aumento delle forze alle quali bisogna far fronte,

b) Per l' obbligo d' impiegare contro il nemico la piupparte di quelle che garentivano la tranquillità interiore,

c) Per le speranze che inspirano a' malcontenti le future combinazioni,

d) Pe' nuovi scontenti creati dalle gravezze necessarie a sostenere la guerra,

e) Per gli stimoli onde può riscaldare le fazioni già esistenti nell' odio scambievole, coalizzarle a danno dell' ordine stabilito, o farne sorger altre novelle;

2.° *Diminuzione di ricchezze*,

a) Per le braccia i capitali e gli spazî tolti alla produzione,

b) Pel disordine de' consumi,

c) Per l' aumento delle spese,

d) Per gli ostacoli che ne risente il commercio,

e) Per la diffidenza che discredita i fondi pubblici;

3.° *Diminuzione di libertà civile*,

a) Per le moltiplicate circospezioni governative,

b) Pel pericolo di soccumbere anche senza colpa alla precipitanza che caratterizza gli ultimi passi della sconfitta ed i primi dell'invasione;

4.° *Diminuzione di piaceri morali*,

a) Pel rancore che risulta dalle perdite già sofferte e dal timore dell' eventuali;

b) Per l' incertezza delle sorti future,

c) Per le scambievoli confidenze scemate,

d) Per le invidie surte dalle troppo accelerate fortune ;

e) Pel malumore che spargono le ambizioni deluse ;

5.º *Degradazione di salute*, pe'disagi, le ferite non ben curate, le alterazioni di regime, e tante altre cause, le quali combinate colle conseguenze de'bisogni accresciuti, e delle diminuite risorse, producono che rare volte avvengano delle guerre strepitose che non siano seguite da contagi od epidemie ;

6.º *Effetti che nel calcolo complessivo e finale compromettono la superiorità del forte, e la fortuna dello stesso vincitore ;*

a) Perchè gli eventi della guerra dipendono il più delle volte da alcune istantanee combinazioni che sfuggono a' calcoli numerici ed a tutte le discussioni *a priori ;*

b) Perchè un prepotente il quale aggredisca un popolo pel solo motivo di crederne agevole la conquista, corre pericolo di urtare nelle termopili senza dirigersi a Sparta ;

c) Perchè i successi del più forte mentre da un lato spossano le sue risorse ed esaltano il risentimento dei deboli, dall'altro dan moto a coalizioni che finiscono per immolarlo alla superiorità numerica.

Il fedele adempimento de' trattati il tenersi lontano dallo spirito di conquista, l'essere in buona intelligenza cogli Esteri, il corredarsi di una massa di forze proporzionate alle nazionali risorse, e le quali siano meno imponenti per numero che per disciplina e contegno, son mezzi efficacissimi nella civiltà de' nostri tempi a prevenire il pericolo d'ogni aggressione straniera.

ARTICOLO III.

Delle sorgenti che forniscono al Governo le forze che gli abbisognano pel disimpegno de' doveri espressi negli antecedenti articoli.

Per quanto nitidi e specchiati fossero i titoli, attestanti la legittimità di un governo, non alterano in fatto la quasi infinita inferiorità delle sue forze relativamente a quelle che deve dirigere e contenere. Il solo mezzo ond'egli possa realizzare i poteri affidatigli è riposto nell'accordare la propria colle volontà che dispongono individualmente di queste forze, e convergere ad uno scopo finale che sia vagheggiato da' desideri comuni. Ma tutti gli uomini tendono incessantemente alla felicità, ed appunto perchè non possono conseguirla nella naturale indipendenza, acconsentono a sommettersi ad un potere; dunque la felicità di tutti, è la meta alla quale si debbon sempre rivolgere le mosse governative. Dico di tutti, perchè dovendosi alle stesse cause attribuire i medesimi effetti; poichè ognuno dell'associazione partecipa a' sagrifizî che si esigono per lo stato sociale, nessuno puol esser escluso da' vantaggi che ne risultino, ammenocchè non abbia infrante le leggi che ne garentivano il godimento.

Il benessere, la forza, la stabilità di un governo sono rappresentate dalla massa degli individui convinti della sua tendenza al pubblico bene. Ogni cittadino animato da contraria persuasione costituisce una doppia perdita pel governo, perchè gli scema un' elemento disponibile di forza, e mette in essere un elemento di resistenza. Ciò non pertanto anche una quantità ragguardevole d'isolati scontenti, non sarebbe attendibile di alcun calcolo, fino a che la convinzione sfavorevole non toccasse il grado della popolarità.

Questo mio divisamento è una rigorosa illazione dei principî co' quali ho combattuta l'idea della *parte forte* (pag. 103). Quando nessuna classe predomina, tutte le

parti son deboli, il solo governo è fortissimo, perchè ha modo a contenere il disordine in qualunque classe si manifesti. Scoppia un tumulto nel popolo? L'armata il reprime. Cospira l'armata? Un governo che può contar sul voto popolare scioglie i sediziosi e la ricompone. Ma quando all'opposto si regni per mezzo della *parte forte*, il governo è costretto dalla falsità della posizione a deviare dal suo principio vitale, sostituendo alla felicità pubblica la felicità della fazione che lo sostiene.

Con questi riflessi, se non vado errato ne' miei calcoli, rimane appianata la prima imperfezione che marcammo nel principio di Bentham, perchè all'ordine puro e semplice ch'egli dava al legislatore di consultarsi colla felicità pubblica, abbiamo sostituito un ragionamento dal quale risulta che il suo medesimo interesse lo diriga a questo scopo.

Ma essendoci pure intrattenuti ad osservare che l'idea della felicità era troppo vaga e generica per attagliarsi alle vedute governative, ne assiste l'obbligo di analizzare *quali elementi di felicità*, *e per quale de' loro aspetti* si trovino in rapporto coll'azione de' mezzi governativi.

CAPITOLO VI.

DEGLI ISTINTI NE' QUALI SI DECOMPONE IL DESIDERIO DELLA FELICITA'.

ARTICOLO I.

Caratteri degli istinti; pruove della loro esistenza; motivi che impongono l'obbligo di consultarli.

L'obbligo che impone al legislatore di occuparsi della felicità pubblica sarebbe vano ed illusorio, si risolverebbe in un dovere meno un dovere, laddove se gli lasciasse la facoltà di prescrivere agli uomini di riceversi

come un elemento di felicità tutto quello che si voglia creditare per tale. Son certo d' altronde che solamente un folle potrebbe acconsentire ad esser Sovrano anche per un quarto d' ora e non più, se l' obbligo di contribuire alla felicità di tutti importasse quello di accomodarsi alle singole, svariatissime, inconciliabili opinioni di un popolo. In questo bivio quali norme si dovran consultare per sottrarsi all' alternativa di zerare il principio fondamentale del sistema civile per la indeterminazione della parola *felicità*, o renderlo impraticabile per la impossibilità di uniformarsi à tutte le volontà? Io non so vedere altro mezzo che quello di consultare le tendenze che sono generalizzate in tutti gli uomini; e nella cui soddisfazione si accordan tutti a riconoscere un elemento di felicità; in una parola *gli istinti* della specie umana.

Ad eliminare ogni equivoco è necessario innanzi ad ogn' altra cosa di determinare il vero senso della parola che adopero. Io chiamo *istinti*, ed attribuisco ad interni impulsi, *que' desiderî che si trovano in TUTTI GLI INDIVIDUI DELLA RAZZA UMANA, e che non procedono in alcun modo nè dall' ESPERIENZA nè dalla EDUCAZIONE*. Ciò posto senza impegnarmi in discettazioni metafisiche straniere al mio scopo; se le tendenze delle quali vado a far parola sono effettivamente UNIVERSALI ed indipendenti dalle indicate cause, le mie idee poggeranno ad un fatto ineluttabile; e poco mi cale che si chiamino istinti o lor si apponga un nome diverso.

Il riconoscere de' punti di coincidenza ne' quali si concentrino le primarie mosse dello spirito umano, è di tanta importanza in fatto di legislazione, che sarebbe assolutamente impossibile, senza il diloro concorso di sottomettere la intera specie alla influenza di comuni principî. Quali beni potrebbe occuparsi un legislatore a procurare a' suoi popoli? A quali sconci sottrarli? Quali azioni reprimere? Quali altre promuovere? Quali pene impiegare, se una parte de' suoi soggetti potesse ac-

cogliere come un benefizio, ciò che sarebbe per l' altra insopportabil malanno? Se la stessa misura efficace a comprimere le passioni degli uni, non varrebbe che ad esaltare quelle degli altri? Se una medesima azione potesse meritare ad un tempo guiderdone e gastigo; biasimo ed approvazione? Ammessa per un istante l' ipotesi che i beni, ed i mali non convenissero ne' loro germi in una linea nella quale si accordassero le opinioni di tutti, ne risulterebbe la impossibilità di far delle leggi; perchè non vi sarebbe alcuna guida a dirigerle; non altrimenti che tutte le leggi sarebbero inutili, se le passioni secondarie che derivano dalle radicali inclinazioni fossero invariabili come le loro sorgenti.

A ben dirigere gli uomini è dunque indispensabile che si cominci dallo scandagliarne gli istinti,

1.° Per fissare lo stato normale della loro esistenza;

2.° Per valutare la intensità relativa delle passioni;

3.° Per conoscere i beni ed i mali cui si può conferire un carattere di assolutismo riguardo a tutta la specie;

4.° Per indagare fino a qual punto siano libere le azioni umane;

5.° Per determinare le addizioni artificiali onde si debbono rinvigorire, le utili tendenze che manchino di uno stimolo proporzionato all' interesse che inspirano;

6.° Per investigare le affezioni delle quali si deve arginare lo straripamento;

7.° Per tenersi d' accordo con quelle che la natura proclama invincibili.

I bisogni dell'esistenza, della proprietà, del potere, della stima altrui, e della Religione sono le comuni sorgenti che dan moto a tutti gli affetti del cuore dell' uomo. Ne terrem distinto discorso ne' seguenti articoli.

ARTICOLO II.

Dell' istinto dell' esistenza.

È una tendenza imperiosissima che primeggia in tutta la natura animale; ma l'uomo la sente la modifica e la valuta in un modo tutto suo proprio.

Il bruto (qualunque ne sia la specie) concentra tutta la vita nel presente, si appaga della soddisfazione de' soli bisogni fisici ed attuali : la sua morte non è che un punto; perchè manca del talento infausto di prevederla da lunge. Nell' uomo all' opposto l' attualità si perde colla celerità del pensiero tra' vortici delle reminiscenze, e la prospettiva dell 'avvenire—Lo spazio ch'egli occupa sembra di appartenergli assai meno di quelli che percorre colla immaginazione— Forte il più delle volte nella tolleranza de' mali che lo aggrediscono con un' azione immediata e sensibile, impallidisce e soccumbe alla nuova di sventure che nol toccarono, al presagio di malanni che non esistono, all' apprensione di calamità che non possono realizzarsi — Corredato di risorse che ora gli sembrano insufficienti alla vita, ora bastevoli a dominar la natura, rimbalza di slancio dall' imo dell' avvilimento ad un orgoglio senza misura — Suscettibile d'impressioni morali sconosciute ad ogn' altra specie inferiore, avvien talvolta che si reputi meschino fra le ricchezze; ricco nell' indigenza; contento fra' disastri; desolato nell' auge della fortuna — È non è rado che si decida a cogliere ad unico frutto della vita, il disperato conforto di romperne di propria mano lo stame!

Qual problema inestricabile non presenta la direzione di un essere nel quale sono sì svariati gli appetiti, di tanta implicanza gli interessi, e frequenti nommeno che ardite le contraddizioni? Eppure, le cause motrici di questi elementi che si dilagano in un mar senza lidi quando sono rimescolate dall' onde sociali, son soggetto di agevole analisi, nelle prime sorgenti.

Le moltiplici eventualità che alcuna volta squilibrano i rapporti che la natura istituisce tra la brama di esistere, e le altre subalterne affezioni; gli spessi trambusti che possono soverchiare nell' uomo il desiderio della vita; i vantaggi di gran lunga maggiori ch' egli ha dritto ad attendersi ove la termini colla morte del giusto; ne farebbero dubbiare a prima vista, se l' istinto che prendemmo ad analizzare, e che primeggia sovranamente nelle altre specie animate potesse goder nella nostra della medesima supremazia.

Ma oltre di che nel tracciare per vedute generali le basi di un sistema politico fa d' uopo consultare i fatti normali e non i fenomeni e le anomalie; la brama di esistere puol essere solamente soverchiata, da situazioni morali che sfuggono a' calcoli di chi deve arrestarsi allo scrutinio de' fatti esterni.

Il Legislatore (come vedremo con maggior precisione a suo tempo) deve contribuire con ogni mezzo a circondarsi di Eroi, ed attendere allo sterminio de' mostri che degradano la nostra natura; ma nel valutare in massa i suoi dipendenti deve soltanto calcolar che son uomini. I plausi del Governo accordandosi a quelli del pubblico possono servire di luminosa caparra agli eterni contenti che promette la religione; ma l'azione legislativa si deve limitare a'fatti sensibili, che siano soggetti alla sua influenza, ed influiscano essi medesimi sull' ordine sociale. Disertando da questi principî, sarebbe assolutamente impossibile di fissare un centro del sistema sociale; perchè alle voci della natura e della ragione, alle quali esclusivamente è riservato il potere di conciliare le opinioni di tutti gli uomini e di tutt' i tempi, verrebbe sostituito il predominio degli errori e delle passioni private.

È d' uopo ritenere in conseguenza che l' istinto della propria conservazione l' amor della vita, si debba considerare come il centro del sistema naturale e politico; nè si potrebbe comprimerlo senza invertire le fondamenta della morale, immolando i doveri di un istinto predo-

minante a quelli che siano imposti da un istinto inferiore. Oltre di che mancherebbero assolutamente i mezzi a *costringere* un uomo a posporre l' esistenza a qualunque de' vantaggi che le siano associati.

ARTICOLO III.

Dell' istinto della proprietà.

Il filosofo di Ginevra che non aveva le migliori disposizioni ad accumulare delle proprietà ; non fu neanco molto felice nello svilupparne i principî. È volgarmente noto senza che ci diamo la pena di riportarne distintamente le idee , che per una banda egli si diede a proclamare l' assoluto disprezzo delle ricchezze ; divisamento che prima di lui si eran piaciuti a smaltire il Macchiavelli , il Mably e quasi tutti gli ascetici ; e sembra dall' altra persuaso , che l' idea della proprietà sbucciasse lenta e tardiva. Egli attende che il suo Emilio si appressi a 12 anni , per dargli le prime nozioni del dritto di proprietà, col lungo protocollo delle *fave* ; ed è risaputo, che nel suo contratto sociale afferma in tuono dommatico che il primo il quale cinto un terreno di una siepe o di un fossato, disse, *questo è mio* , fu il vero fondatore della società civile.

Se agli ignoranti è permesso di ragionare delle dottrine de' sommi uomini, non esito un istante ad affermare che tutte l' esposte idee sentano di romanzo piuttosto che di filosofia.

Il disprezzo assoluto delle ricchezze, può dirsi una delle più qualificate stravaganze proclamate dal fanatismo; imperocchè dovendosi considerarle come risorse a soddisfare i bisogni della vita ed esser utili a noi stessi ed agli altri ; vanno apprezzate cogli stessi principî onde si giudica di tutte le altre risorse. La povertà è soggetto di compianto quando risulti da una sventura; le dobbiamo altissima laude quando sia la conseguenza di una virtù ;

è positiva colpa quando si potesse accusarla di scioperatezza o d'ignavia. L'oblio di queste distinzioni istituirebbe una logica simile a quella onde si mettessero nella stessa linea e si cingessero de' medesimi lauri l'uomo che nacque monco di un braccio — il bravo che l'ebbe mozzo combattendo per la patria — il poltrone che se lo fece amputare per sottrarsi all'obbligo di servirla. Lodare un uomo perchè non utilizza le sue risorse in leciti guadagni, è lo stesso che applaudire a chi avendo buona la vista, chiuda gli occhi per camminare a tentoni. Il Cantor del 5 maggio costringe a versar lagrime di tenerezza sulla generosità instancabile del Cardinal Federigo ch'esaurisce i suoi mezzi moltiplicandosi innanzi alla grandine de' bisogni di un popolo. Ma se invece si fosse limitato ad attestare che si decise ad esser povero per la sola non curanza delle dovizie, io non sò quale ammirazione avrebbe conciliata a se stesso, quanta laude ne sarebbe tornata al suo Eroe.

Passando dal merito all'origine delle ricchezze e della proprietà, io tengo per indubitato, che si dovesse rifonderla all'istinto che fu la prima emanazione di quello che riferivasi all'esistenza, ed a' primi risultamenti che trasse l'uomo dalla coscienza della propria individualità.

La proprietà considerata ne' suoi rapporti col cuore umano è riposta nel sentimento di poter usare di un qualunque mezzo a seconda della propria volontà. Non appena dunque l'uomo s'introduce nella conoscenza di se medesimo e del mondo esteriore; e trova degli oggetti che si prestano alla sua volontà e degli altri che le resistono; a dirla in poche, non appena concepisce l'idea dell' *io* ed *altri che io*, deve per necessità di rapporto avviarsi a quella del *mio* ed *altro che mio*. Ad averne la più evidente fra le pratiche dimostrazioni, basti osservar quantevolte il bambino, anche nell'età più tenera, monta in furore alla vista di un coetaneo che si accosti alle poppe della sua nutrice. Cos'altro vuol dire quella emozione se non che l'esercizio del sentimento della proprietà, ben-

chè non abbia cinto il suo dominio di circonvallazioni o di siepi?

Il cane (oserei di aggiungere) che tenendosi impassibile a' traffichi delle vicine abitazioni, monta in furore se un' estraneo vuol penetrare in quella del suo padrone, non annunzia egli col fatto, a riguardo della proprietà, nozioni più adeguate di quelle che l' Autor dell' Emilio attribuisce al suo allievo?

Malgrado la mia decisa ripugnanza alle inserzioni, mi permetto di riportare uno squarcio, ch' esprime con precisione ammirabile il soggetto che discutiamo.

» Si è solennemente istruito il processo della proprietà, e sonosi dedotte delle ragioni *pro* e *contra*, come se fosse dipeso da noi di fare che si avessero o no delle proprietà in questo mondo; ma questo è uno sconoscere affatto la nostra natura. Ei sembra in udir certi filosofi e certi legislatori, che in un preciso momento siasi immaginato spontaneamente e senza causa di dire *mio* e *tuo*. Ma *mio* e *tuo*, o piuttosto *io* ed *altri che io*, sono nati se non nello stesso giorno in cui un essere pensante ha provato delle impressioni, almeno in quello in cui in conseguenza di queste impressioni, ha provato il sentimento di volere, la libertà di agire, ed una resistenza a questo sentimento ed a quest'atto.

» Quando in seguito in mezzo a questi esseri resistenti, valquantodire diversi da lui, l'essere sensiente, e volente, ha ravvisato che vi erano degli esseri sensienti come lui, è bisognato che accordasse loro una individualità diversa dalla sua, un io altro che il suo, e differente dal suo; ed è stato e sarà sempre impossibile che quello ch' è *suo* non sia differente per lui da quello ch' è *loro*. Non si tratta dunque di discutere di prima giunta se sia buono o cattivo ch' esista una tale o talaltra specie di proprietà . . . . ma bisognava prima di tutto ch' esistesse una proprietà fondamentale, antecedente, e superiore ad ogni istituzione, dalla quale nasceranno sempre tutt' i sentimenti e le divergen-

ze che derivano dalle altre. Son queste se non m' inganno delle grandi verità, contro le quali si perderanno tutte le declamazioni fondate sulla ignoranza della nostra vera esistenza, le quali non han dovuto che a questa ignoranza il credito che han goduto in diversi tempi, ed in differenti paesi ». (*Tracy Elemens d'ideologie* tom. IV pag. 76 e seg.).

ARTICOLO IV.

Dell' istinto del potere.

Il sullodato scrittor Ginevrino che sarebbe stato l' interprete più sagace del cuore umano, senza l' acrimonia colla quale pretende attribuire alla corruzione sociale molti disappunti che son semplici fenomeni della natura, e del progresso; scolpì sulla porta che chiudeva la capanna ov' erasi ritirato; *colui è veramente libero, che non ha bisogno di mettere le braccia di un altro alla estremità delle sue per fare la propria volontà.* Questa massima che brilla di una solidità degna del suo autore, come precetto di classicismo filosofico; trasportata nel sistema della natura, che l' ordine politico può dirigere, ma non rovesciare, cede all' altra seguente; *ogn' uomo è libero in ragione de' mezzi che può mettere in azione secondo la propria volontà; e questi mezzi si aumentano in ragione delle braccia che possa mettere all' estremità delle sue per soddisfarla.*

Quindi nasce quasi gemello all'istinto della proprietà, che tende ad ampliare il nostro dominio sulle cose, quello del potere che aspira ad estenderlo sulle persone.

Lo Steward che ha svolto con finissimo discernimento i fenomeni della coscienza afferma che l' avarizia sia *una particolare modificazione del desiderio del potere, nascente da' varî usi del denaro in un paese commerciale.* Io non son molto soddisfatto di questo divisamento. Sebbene queste affezioni procedano entram-

be dalla stessa veduta di moltiplicare i mezzi a realizzare le nostre brame, non sarebbe agevole di stabilir fra loro de' rapporti generali e costanti; perchè secondo le particolari circostanze, ora muovono d'accordo, or sono indipendenti, ora si attridono; ed altronde a far sorgere il desiderio del potere bastò sempre la semplice esistenza degli uomini, anche quando non eranvi al mondo *nè danaro nè paesi commerciali*.

Checchessia però delle relazioni che potrebbero istituirsi fra' due cennati istinti; sovra qualunque età, stato, o situazione dell'uomo si getti uno sguardo, lo si troverà sempre inteso a predicar tolleranza e moderazione quando sia debole, per diminuire il potere al quale soggiace; ed intolleranza quando è forte per accrescer quello che può spiegare. Il bambino, accorto del soccorso che gli frutta il suo pianto, cangia di buonissm' ora in una specie di scettro le lagrime. I figli degli antichi nobili s'iniziavano alla tirannide col dispotismo che nella infanzia spiegavan su' servi (*a*). I nostri fanciulli anche quando non sian mossi da curiosità o da nequizia, divengono spesso i carnefici di un'animaletto che abbia la sventura di capitar nelle loro mani, per la sola smania di esercitare un potere. Le guerre che per tanti secoli hanno insanguinato il genere umano, furon prodotte per nove decimi dal desiderio di stendere la propria autorità sovra un territorio più vasto, ed imporre ad un popolo più numeroso. La storia della feudalità può dirsi il tessuto delle continue turbolenze che suscitava, ora per aggravare le miserie de' popoli, ora par abusare della debolezza de' principi. Gli annali ecclesiastici sono contras-

(*a*) Rammento di aver letto che in un paese Italiano de' mezzi tempi, per provvedere alla educazione di un principotto, se gli fornirono dodici compagni ad un dipresso della sua medesima età, i quali potevano dirsi le sue vittime di espiazione; perchè venivano aspramente percossi tutte le volte che il principe avesse meritata una correzione, affinchè il sentimento di pietà che gli inspirava la loro disgrazia avesse regolarizzata la sua condotta. Bellissimo espediente per dargli una lezione pratica della giustizia che doveva amministrare al suo popolo!

segnati ad ogni pagina da contese che nella piupparte si risolvono a quistioni di potere.

Calcolato dall' altra banda che l' amor del potere si debba considerare come uno de' primari motori di mille utili e sublimi intraprese, non si puole ammeno di riconoscere nell' istinto in esame la piega più difficile del cuore umano, il più scabroso problema della Politica.

ARTICOLO V.

Dell' istinto della stima altrui.

Meno impetuosa ed ardente della brama del potere, ma diffusa potremmo dire colla stessa generalità del respiro, ed instancabile ne' suoi desiderî, grandeggia nel cuore umano quella di essere vantaggiosamente apprezzati.

Malgrado la straordinaria forza che spiega sugli uomini l' idea del potere, abbiam frequenti esempî di ambizioni disingannate ne' ranghi privati. Si conta meglio che una quindicina di Principi discesi volontariamente dal trono, e si assicura della piupparte che si chiamassero contenti del nuovo stato. Ma quando pure si riuscisse a chiamare tutte le generazioni a rassegna, non si troverebbe un solo che si tenesse insensibile al desiderio dell' altrui stima. La ragione di questa diversità è semplicissima. Il potere è fiancheggiato di pericoli e di fastidî che posson renderlo alcuna volta penoso: la pubblica opinione soddisfa senza recare alcun detrimento; è un capitale giovevole in tutte le situazioni; e per una singolarità tutta sua propria ed esclusiva, è una moneta che si mette in commercio collo stesso profitto quando è vera e quando è falsa; quando si è guadagnata con mezzi onesti, e quando si è usurpata.

L' *uomo*, diceva Melchiorre Gioja, *è sensibile a quanto si dice di lui in tutta la terra*, ed avrebbe potuto soggiungere, a quanto prevede che possa dirsene finchè si avrà memoria del suo nome. Assai prima che

questo sentimento assuma la divisa di un interesse pe'risultamenti di un calcolo, spiega nella qualità d'istinto le forze che prendono in seguito vigor novello dal tempo — Il fanciullo cerca di farsi apprezzare vantaggiosamente, anche quando non conosce le conseguenze dell'ammirazione che aspira a conciliarsi — Lo scienziato che intisichisce su' libri senza essere lusingato di guiderdone, e facendosi alcuna volta bersaglio, alle passioni che ha tentato di vincere, agli errori che ha smascherati; ritempra il suo vigore alla lusinga de' fiori che spanderanno sulla sua memoria le generazioni future — Il guerriero che spira nella dubbia speranza di conservare alla patria vantaggi a' quali è solamente certo che non dovrà partecipare, gira il moribondo sguardo sulla posterità e si scevra dall'affanno delle su eferite — L'uomo che sente di poter aspirare agli applausi de' suoi simili non risparmia sagrifizi per poterli meritare con atti utili generosi e sublimi — il selvaggio affronta per ottenerli operazioni dolorose e crudeli — il dappoco li compra colla simulazione — l'imbecille per gli stessi mezzi che valgano a sublimarlo al grado di un famigerato ridicolo — e financo l'empio che abbia rinunziato alla speranza di vincere la pubblica esecrazione, cerca di convertirla in elemento di compiacenza, proponendosi a meta la celebrità del delitto.

Ha voglia di proclamare l'Elvezio che il desiderio di stima pubblica risulti da'vantaggi che le sono associati; l'esperienza de' secoli sorgerà costantemente a dimostrare, che non evvi interesse il quale non ceda innanzi a questo imperiosissimo sentimento. Fatti gravissimi, indubitati, continui, proclamano che basterebbe ella sola a governare la condotta degli uomini, ed escludere il bisogno di ogn' altra legge, se fosse piaciuto alla Provvidenza di spandere l'uniformità e la giustizia della stima pubblica, nelle medesime proporzioni colle quali ne avea disseminata la brama. E qual potere in effetti oserebbe di contraddire al voto di un popo-

lo in cui tutte le voci fossero d'accordo, e si accordassero su' dettami del giusto?

Quale apatia non cercherebbe di superare se stessa nel tener dietro ad una virtù, che tutti gli occhi vedrebbero, che sarebbe coronata dagli applausi di tutte le bocche?—Qual Tersite non diverrebbe un Achille, nella fidanza di scontrare in ogni spettatore un Omero?—Qual mostro non rinculerebbe atterrito dalle vie della colpa, ove temesse in ogni suo simile null' altro che un testimone de' suoi trascorsi?—Quanto sarebbero state felici in questa ipotesi le sorti della specie umana! Ma Dio non permise che gli uomini trovassero nella terra dell' esiglio la felicità che solamente dovevano rinvenir nel suo seno. Per depurare la virtù coll' ultima delle pruove, Egli vuole che si trovasse alcuna volta in circostanze di non poter invocare altro testimone che la propria coscienza, contro l' ingiustizia umana; soffre sovente che trionfassero la nequizia e la fraude, per serbarsi di punirle con più rigore Egli stesso.

Stando in quest'articolo alla semplice esposizione della tempra di questo elemento, avremo più volte l' opportunità di richiamarlo in discuito per ponderare i beni ed i mali che ne risultano, la impossibilità di raddrizzarne assolutamente gli effetti, i mezzi a tentarsi per ottenerne il miglior partito. Intanto non posso ammeno di osservar di passaggio che questa leva onnipotente del cuore umano puol essere ugualmente funesta al legislatore che la trascuri, a quello che si lasci dominare dal suo torrente, ad un terzo che s' impegni ad arginarlo di fronte, ad un quarto che manchi del vigor d' animo che si richiede a fare il bene col rischio di patirne biasimo; ad astenersi dal male che sarebbe tenuto in conto di benefizio.

Quante volte un legislatore che sia veramente degno della sublimità del suo posto, è costretto a deviare dalla condotta de' Cosroe, degli Alessandri, de' Costantini, de' Teodossì, ed altri antichi o moderni che tenner fa-

ma di *Grandi* da' popoli che avevano rovinati al riverbero di un falso splendore? — quante altre disertar dalle massime di Luigi XII nomato *Padre del Popolo*, di quel Popolo che per la fallacia della sua politica perdeva una porzione de' suoi dominî, contava 17 anni di sconfitte, ed impoveriva fra le imposte diminuite, mentre si aumentavano a sue spese i tesori di Cesare Borgia e le usurpazioni del padre di questo mostro? — Quante altre ancora non dovrà divergere a diametro da' metodi di Francesco I soprannominato *Padre delle lettere*, e da taluni lodato a cielo, abbenchè si fosse mostrato a mille pruove guerriero intraprendente al di là de' suoi mezzi, politico senza condotta, amministratore senza economia? — Oh quanto è vero che la superficialità de' nostri giudizî, la facile disposizione a magnificare gli avvenimenti strepitosi, lasciando in non cale quelli che si accomandano per una positiva utilità, e l'ingiustizia della storia, non sono le ultime cause de' malanni onde meniamo querele! È pel di loro mezzo che congiuriamo noi stessi a rendere più raro il fenomeno di un Principe che potesse veramente chiamarsi il Padre della felicità' de' suoi Stati.

ARTICOLO VI.

Dell' istinto Religioso.

Gli argomenti che astringono la nostra ragione a riconoscere un Supremo Regolator delle cose, grandeggiano di tanta evidenza, che l'attendersi un ateo di buona fede mi sembra più assurdo ancora che il rintracciar la fenice. Ho levato i sentimenti religiosi al grado d'istinto, e me ne credo ad esuberanza giustificato dalla storia di tutt'i tempi e dall'analisi di tutt'i cuori. Questi sentimenti sono un prodotto che oserei dir meccanico delle prime contemplazioni che l'uomo impegni sovra se stesso o sugli oggetti che lo circondano; riducono alle

medesime conseguenze, benchè per vie diverse, l'ignoranza il cui sguardo non vede che superficie, ed il sapiente che si addentra ne' penetrali della natura; il favorito della fortuna che si atterrisce in pensando al termine delle sua felicità, ed il misero che affretta quello delle sue sventure; l'empio che impallidisce all'idea della Divina giustizia, ed il giusto che la sospira.

L'ignoranza, la superstizione, l'intrigo si trasportarono in altri tempi fino all'atrocità ed al ridicolo per concentrare sotto una immagine sensibile un Essere che scontravano dappertutto e non potevano stringere in alcun luogo; ma nel fondo fu comune l'accordo nel riconoscerlo, e tutte le vicende pubbliche e private contribuirono efficacemente a fortificarne l'idea. Desolato dalla certezza della morte, l'uomo trovò nella Religione il conforto di una seconda esistenza — Le meraviglie della natura gli parlavano incessantemente di un Artefice onnipotente ed incomprensibile. — Il vuoto inesausto del suo cuore, che avrebbe le mille volte invidiato il giumento che si appagava della semplice soddisfazione de' naturali appetiti, gli istillava la sicurezza, che dovev' attendersi altrove il termine della sua carriera —La frequenza onde si presentava al suo sguardo il vizio in trionfo, e la virtù lacera e sanguinosa, gli facevano desiderare di pareggiar le partite innanzi ad un Tribunale Supremo ed incorruttibile. — I governi illuminati si valsero della influenza religiosa per contenere le passioni che sfuggivano all'azion delle leggi — i deboli si sommisero alla prepotenza della superstizione — i tiranni la invocarono per abbrutire i popoli che avean renduti infelici.

Il mistero augusto e sublime onde fu consumata la redenzione della specie umana, sciolse finalmente il più interessante fra' problemi della vita, e co' lumi della morale evangelica rese più chiara ed autentica quella che si era attinta da' dettami della natura. I doveri degli uomini furono convalidati dallo stimolo d'interessi più gravi. Le leggi umane si rinvigorino di nuove forze. L'or-

dine sociale ne andò suffulto di basi più sicure e più stabili.

Il magico potere de' sentimenti religiosi, e la rilevanza degl' interessi che inspirano, darebbe quasi a pensare di prima vista, che il Governo dovesse proporli a sommo e primario scopo delle sue linee, e dirsi pienamante soddisfatto quando l' abbia raggiunto.

Ma per quanto le idee religiose fossero salutari consolanti benefiche, finchè procedano da spontanea persuasione, addiverrebbero pericolose e funeste ove in qualsiasi modo vi s' immischiassero l' interesse la violenza e l' impero. Il Divino Autore della nostra redenzione, che deve preponderare a tutte le umane interpetrazioni fu il primo ad istruirne di questa verità coll' opere e co' precetti. S' egli avesse voluto diffondere i lumi evangelici coll' autorità e colla forza, si sarebbe avvaluto della spada de' potenti e non della lingua degli Apostoli; e non avrebbe dettato in termini perentorî e precisi, *quae sunt Caesaris Caesari*, abbenchè Cesare professasse principî ch' eran diversi da' suoi.

ARTICOLO VII.

Dell'istinto della libertà.

Ove gli esseri morali non siano circoscritti da precise determinazioni soglion fornire alimento ad interminabili ed imbarazzanti discuiti. Questo fenomeno sì facile a riprodursi a perdita di tempo nelle discettazioni private, fu sempre fecondo di funeste conseguenze in politica; e funestissime furon quelle che avvennero pe' controsensi onde travolse i caratteri dell' elemento che ci occupa.

Finchè durarono al mondo i flagelli della ignoranza e della barbarie, la società umana si tenea partita in due classi, *liberi* e *servi*.

La intera somma de' vantaggi che possono solleticare il cuore umano era quindi rappresentata in complesso

dalla libertà politica, e la sua perdita come il vaso di Pandora chiudeva quanto immaginar si potesse di affannoso e di tristo. Serbate le differenze che risultano dalla ruvidezza del carattere e delle abitudini, lo Spartano che non esitava a sagrificare alla libertà una parte de' suoi figli la sua fortuna e se stesso; mostrava in sostanza una grandezza d'animo ad un dipresso uguale a quella di colui che vedendo in fiamme la sua abitazione, fugge occupandosi della sola esistenza, salva il primo figlio che gli viene tra' piedi, o perisce nel tentativo di camparli tutti all'incendio — Un tribuno il quale annunziava al popolo Romano la libertà in periglio, era secondato dagli stessi unanimi impulsi che armerebbero le nostre braccia, e schiuderebbero le nostre borse all'appressarsi del cholera o della peste; se il cholera e la peste potessero allontanarsi colle armi, o disarmare co' doni.

Finchè insomma la libertà politica restò immedesimata con ogni maniera di vantaggi positivi e sensibili, si tenne l'idolo di tutt'i cuori, e soggetto di magnanimi sagrifizî. Ma quando coll' andar del tempo si persuasero i popoli che non era del tutto impossibile di godere ed esser sicuri senza esser liberi — quando videro che si poteva dipendere senza patire i danni della schiavitù — quando a buonconto la libertà migrando dal rango delle *sensazioni* divenne un *calcolo speculativo*; ebbe molti ragionatori che ne comentarono la teorica; ma nommica un popolo che s'immolasse per lei. Cesare ne vide a scomparire dal Tebro gli estremi residui, senza che si riproducesse alcuno de' tanti prodigî che aveano sgomentato Porsenna.

Roma che avea piegato in silenzio ad una perpetua dittatura, non tumultuò che a danno di coloro che l'aveano rovesciata col pugnale del tradimento; e forse non avrebbe mai più rimpianta l'indipendenza antica, se tutt'i suoi Dominatori avessero riprodotta la politica e la finezza di Augusto, o spiegate le virtù de' pochissimi Principi che furon segno all'amor de'soggetti ed all'ammirazione de' posteri.

La feudalità ricompose un nuovo metodo di servaggio che sotto più modeste apparenze riuniva de' caratteri più assurdi e più funesti del primo. La servitù degradava una parte dello Stato per impiegarla al bene di tutti; mentre nella feudalità il Governo umiliava un popolo e se medesimo per lusingar l' orgoglio de' pochi.

Uno sconcio sì enorme non potev' ammeno di rialzare col tempo il prezzo sensibile della libertà; e maturar lentamente la crisi che la distrusse, moltiplicando alla giornata gli interessi positivi a riformare il sistema sociale.

Spenta finalmente l' idra feudale, caduto il mostro della superstizione, umanizzate le leggi, rifuso il sistema sociale sulle basi della civile uguaglianza; il desiderio di racquistare la libertà politica, è rientrato nel circolo delle speculazioni intellettuali, che tutt' al più potranno dar materia a scrivere bene o male un trattato, accendere la fantasia di qualche studente; ma nommai fornire una leva a capovolgere le nazioni.

Corrono secoli dacchè si proclama come un assioma che gli uomini passando dallo stato di natura a quello di società abbiano comprato i vantaggi del viver civile col sagrifizio della libertà; ed è sorprendente che de' classici ingegni siansi tanto impegnati a discutere su queste basi il contratto, sostenendo con pari accanimento ora la plusvalenza dell' acquisto, ora la poziorità dello speso.

Se vuolsi scambiare la libertà con un essere fantastico ed immaginario, che si risolva in poter dire, *io son libero*; lascio che la pensino a loro modo; perchè in questo caso muoverebbero la quistione dopo di averne creati a capriccio i termini e gli elementi. Ma quando all'opposto si prenda questo vocabolo nel vero senso, come ingrediente essenziale e primario di tutt' i beni della vita, oserei francamente rispondere, che la libertà è il primo voto della natura; e gli uomini sarebbero ad ogni patto vissuti tra le foreste, se avessero potuto rimanervi

ed esser liberi. Ho dimostrato disopra che sia chimerica e falsa l' idea di uno stato preesistente di associazione bruta; ma quando pure si volesse ammetterlo, sarebbe forza convenire che il solo desiderio di libertà potette piegare gli uomini alla dipendenza. E qual altro impulso io dimando poteva indurre intere popolazioni a sommettere ad un' autorità comune la loro dipendenza e se stesse, laddove ognuno avesse potuto menare innanzi una qualunque esistenza sciolto di questo freno?

Ma indipendentemente ancora dalle incessanti privazioni alle quali era inevitabile che soggiacessero, uomini abbandonati all' esclusivo appoggio delle personali risorse; di quale libertà potevan essi lusingarsi nel goderne gli stentati e magri prodotti? Qual vita era sicura nella certezza di averla spenta al primo scontro di un interesse a troncarla, sostenuto da forze bastevoli ad eseguirlo? Sovra quali proprietà potea contarsi quando non eravi mezzo ad impedire al più forte che le facesse sua preda? In qual cosa era libero un uomo, che poteva temer nel capriccio di ogni suo simile un ostacolo alla propria libertà? La dipendenza sociale dovette costruire il primo suo voto, appunto perchè non poteva esser libero che nel suo seno.

Guardando le cose com' elle sono, quanto non debbono sembrarci assurde, per non dir di peggio, le discettazioni onde levandosi una linea di demarcazione tra il benessere e la libertà, che valgono in fondo una stessa cosa, si è preso ad esaminare se potesse reggere in natura il contratto col quale un uomo avesse alienata la sua libertà. È di piena regola che simili convenzioni siano vietate nella società civile, perchè violerebbero il principio fondamentale dell'organizzazione il quale prescrive che lo stato delle persone dipenda esclusivamente dalla volontà della legge. Guardando però il contratto in linea di semplice equità naturale, l' alienazione della libertà suppone per necessità di rapporto un' altra libertà acquistata o conservata a quel prezzo; e quindi andrebbe con-

templato come tutti gli altri dalle regole suggerite dalla ragione e dal giusto. Ei s' apporrebbe a delitto allo stipulante, ove lo avesse consumato con violenza o con frau·de — sarebbe nullo, se il promittente mancava del senno che si richiedeva ad obbligarsi — lo si direbbe inconsiderato, nella deficienza di una proporzione bastevole a bilicarne i valori — ma non saprei vedere un motivo per cui non si dovesse dirlo giusto ed anche plausibile, quando presentasse la *spontanea espressione di un sagrifizio imposto da soddisfacenti motivi.* Se nella deficienza della giustizia pubblica, un uomo era presso a cadere sotto i colpi della privata; e si obbligava ad una perpetua dipendenza per disarmarla, oseremmo rimproverargli di aver agito contro i proprî interessi, per aversi conservata la libertà di esistere a spese di una indipendenza che avrebbe perduta insiem colla vita? Tacceremmo d' ingiusto l' altro contraente, per aversi riservati i dritti di un padrone, mentre avrebbe potuto insistere a chieder sangue per sangue?

L' istinto insomma della libertà ben lungi dall' avere un prezzo intrinseco e permanente, è valutabile pe' rapporti in cui si trovi cogli altri istinti, la cui soddisfazione determina la misura della nostra felicità.

CAPITOLO VIII.

DEL PRINCIPIO REGOLATORE DEL SISTEMA POLITICO E CIVILE.

ARTICOLO I.

Della necessità di attenersi ad un principio che meglio si accordi cogli istinti comuni.

Avviene ugualmente nell' ordine fisico e nel morale, che le forze le quali agiscano in contraddizione delle leggi naturali rimangan vuote di effetto ; che quelle che si prefiggano di modificarla, debbano aumentare d' intensità in ragione della distanza dello scopo che si propongono, dal di lei normale andamento; e che basti una lieve cooperazione ad eccitare vistosi risultamenti , ove l' azione de' mezzi umani si limiti a rinforzar l' energia degli agenti della natura , o procedano d' accordo colle sue norme.

La più assidua pazienza , il metodo più sagace non varrebbero ad ammaestrare il toro nell' ufizio di cane da caccia , ad abituar la tigre a vivere in buona compagnia colla pecora , ad istituire l' asino a muoversi colla leggiadra sveltezza del cavallo. Basta nutrire il baco da seta e preservarlo da una eterogenea temperatura , perchè adempia a puntino il suo ministero — il pappagallo si presta ad articolare a suo modo una parola qualunque sol che la senta più volte a pronunziare — le più semplici carezze del padrone son sufficienti ad inspirare al cane una benevolenza che talora continua per tutta la vita.

Applicando queste vedute al reggimento politico ; a misura che un legislatore accordi le sue disposizioni cogli istinti degli uomini , cresce la sicurezza di marciar di fronte colla volontà comune e le sue forze aumentano d' intensità e di volume. Laddove all' opposto allontanandosi da questo metodo si mettesse in contraddizione colle

tendenze generali, urterebbe in resistenza che ove pur non bastassero ad arrestare l'azione delle sue leggi, le destituirebbero di ogni cooperazione morale; e ridotte alla sola forza fisica ed immediata, andrebbero tardi o presto assorbite dall' ascendente dell'opinione comune.

La natura impresse per primo istinto nel cuore umano la brama dell'esistenza: le prime cure del governo debbono dirigersi ad assieparla delle più efficaci guarentigie, occupandosi primieramente di quella dello Stato e della propria, e quindi della vita di ciascun individuo in particolare — Lo Stato, gli uomini, e le famiglie, non potrebbero esistere senza proprietà: la legge deve impiegare ogni sforzo ad aumentarle, ed assicurarne il godimento — Abbiam dimostrata l'efficacia dell' istinto del potere: il legislatore deve dirigerlo in modo che sia sprone ad utili tentativi, si eserciti a comun vantaggio, e scontri sempre una diga, ove tenti di straripare in aggravio del pubblico o de' privati — Rilevammo che più diffusa ancora e più energica spieghi gli incessanti suoi pungoli la brama dell' altrui stima: un Governo avveduto non deve ricusar l'alleanza di questo sentimento che potrebb'essere la prima sua leva, quando si avesse il garbo di destituirlo della speranza di appagarsi con mezzi falsi e mentiti — La Religione è il supremo conforto della specie umana: le leggi debbono proteggerla e garentirla — La libertà è la scintilla elettrica di tutt' i cuori: la saviezza governativa deve smascherarne il fanatismo, dissiparne le illusioni, contenerne le turbolenze, ampliarla il più che sia possibile negli utili e moderati confini.

A dirla in poche, la sicurezza il potere la prosperità di un Governo sono determinate dalla quantità delle forze che agiscano a seconda de' suoi voleri — ma queste forze sono principalmente subordinate alle tendenze che la natura impresse ne' nostri cuori — dunque l'azione governativa sarà più facile ed efficace, a misura che si aumenti l'accordo de' suoi disposti cogli istinti che ha carco di regolare.

Se non vado fallito ne' miei divisamenti, abbenchè procedendo con lentezza, abbiam fatto un altro passo non ispregevole rimpiazzando la indeterminata *utilità* proposta da Bentham con que' *rami speciali di utilità* che sono in rapporto col legislatore.

Passiamo a vedere se facendo un passo più in là, potremo riunire questi elementi in una sola fusione, e valutarli per un lato comune che sia in immediato contatto colle mosse governative.

ARTICOLO II.

Esposizione del principio

Avendo determinati i cardinali doveri del legislatore, non perchè a noi fosse piaciuto d' imporglieli; ma perchè gli son prescritti dalla sua felicità, ch' è la sola che possa dettar leggi a chi ha dritto ad esigere che un popolo si uniformi alle sue; non sarà difficile di rinvenire un principio semplice ed unico da servir di base a tutti i suoi calcoli.

Il dar l' iniziativa ad una scienza proclamando un principio, importa se non altro confinare le investigazioni a' soli elementi che siano in coincidenza coll' idea che si prende a guida, lasciando fuori della sua sfera o giudicando a traverso, tutto quello che appartenga alla scienza, ed evada il circolo della norma regolatrice.

Ma l' investigare coll' analisi de' fatti le verità primarie di una scienza, e quindi esaminarne le conseguenze, per fonderle in una verità più generale nella quale sian tutte comprese; non è creare un sistema, non è tampoco un inceppare la scienza, subordinandola alla severità di una massima. Il principio in questa ipotesi è nell' ordine delle cose, e nommica nella volontà di quegli che lo smaltisce. Egli si limita a riportar ciò che vide; vi presenta i mezzi a verificarlo; e non v' impone di rassegnare le vostre osservazioni al suo particolar modo di vedere.

Risulta dall' esposto nell' antecedente articolo che il Legislatore debba innanzi ad ogn' altra cosa attendere alla esistenza dello Stato e de' singoli individui che lo compongono—È questa la prima *utilità* della quale deve occuparsi—Ma è fors' egli dotato delle forze che gli abbisognano ad infondere ed alimentare la vita pubblica e la privata ? Per quanto si vogliano immaginare estesi i suoi poteri , qual mezzo avrebbe a sbrigarsi di un sì difficile ed importante dovere ?

Non ve ne ha che un solo ed è semplicissimo : infrenare per quanto il possa le cause che potrebbero compromettere le vite affidate alla sua tutela , ed attivare le rimanenti che contribuiscano a conservarle; ciò che vuol dire in altri termini, dando alla LIBERTA' degli uomini un atteggiamento il più analogo alla esistenza di tutti. Così avviene a cagion d' esempio, che preserva la pubblica salute dal pericolo de' contagî , togliendo alle persone che potrebbero comunicarli la LIBERTA' di ogni pratica finchè li abbian purgati — Rimuove ciò che potrebbe internamente comprometterla, togliendo la LIBERTA' di spacciare materie nocive , esporre sostanze che dassero insalubri esalazioni , procedere ad atti che in qualunque modo si facessero a minacciarla —Arresta o diminuisce i rischi cui si trova esposta la vita degli individui , togliendo la LIBERTA' di asportar armi a chi potrebbe farne abuso , e quella di trascorrere a fatti che varrebbero ad eccitare in progresso de' capitali risentimenti ; accordando la LIBERTA' di uccidere l' ingiusto aggressore, quando non siavi altro mezzo ad evitare i suoi colpi ec. ec.

E qual è l' immediata conseguenza di queste ed altre simili misure che tutte consistono nel *concedere una* LIBERTA' *o nel ritirarla ?*—La LIBERTA' di vivere, trafficare, commerciare, attendere alle proprie faccende, senza soccumbere a' pericoli rimossi da' relativi provvedimenti. — In qual modo attende la legge ad ottenerne l' esecuzione? Per mezzo de' funzionarî delegati a promuoverla, valquantodire istituendo persone la cui LIBERTA' sia per una banda

vincolata da obbligazioni straniere al resto de' cittadini, e dall' altra si dilati per l' esercizio di speciali poteri — E se malgrado la diligente circospezione onde si attese ad assicurarne l' osservanza, gli esposti provvedimenti andassero negletti o violati, a qualaltra risorsa puole attenersi il legislatore? — A' risarcimenti penali, che tolgono al delinquente una LIBERTA' maggiore di quella della quale ha fatto abuso trascorrendo ad atti che gli erano vietati, o non adempiendo a quelli che gli erano imposti.

Ciò che abbiam detto relativamente all' istinto della vita si estende agli altri tutti con facile applicazione; imperocchè la legge non può moltiplicare o distribuire la proprietà con un' azione diretta ed immediata; non comunicare o riprendere le forze fisiche e naturali che sono la prima base di ogni potere politico ed artificiale; nè tampoco dirigere a proprio senno l' opinione degli uomini — Il solo mezzo pel quale possa influire sovra questi elementi è sempre limitato a restringere *la* LIBERTA' degli atti che potrebbero farli agire in contraddizione delle vedute governative, ed esser largo della LIBERTA' che dia speranza di utili risultamenti.

Quindi sorge a caratteri evidentissimi che la LIBERTA' sia l' elemento il quale costituisce il campo di azione del governo, il lato di tutt' i beni e di tutt' i mali che soggiace immediatamente alla sua influenza, l' organo pel quale la Sovranità può diffondere nello Stato e ne' singoli componenti la sicurezza o la trepidazione, l' indigenza o le dovizie, la felicità o la miseria. Quindi a fissare un principio regolator delle leggi è d' uopo investigare i positivi rapporti che il processo de' fatti istituisce tra la libertà e gli istinti che abbiam ritenuti a prime emanazioni della smania di esser felici onde siamo incessantemente incalzati.

Alcuni metafisici hanno sfrenata la libertà fino al punto di menarla a rinegare se stessa, affermando che l' uomo senza esser libero in alcuna delle sue operazioni,

sia manodotto dalle cause motrici, come una marionetta dal cantambanco.

Lontani dal dissipare il nostro tempo nella confutazione di queste miserie alle quali risponde vittoriosamente la voce irresistibile del sentimento e del fatto, occupiamoci ad ammirar brievemente l'infinita sapienza onde l'Autor del tutto ci ha gratificati di questo dono, investigando,

1.° Quali siano i naturali confini della nostra libertà;

2.° Per quanti aspetti è d' uopo considerarla;

3.° Fino a qual punto converge colla nostra felicità;

4.° Quali modi si avrebbero ad aumentarla utilmente.

1.° Bastan pochi riflessi a convincerci che l' uomo si tenga perfettamente passivo a riguardo delle funzioni involontarie della vita organica—delle *prime impressioni* esterne ed interiori—e de' desiderî che ne sono la immediata conseguenza — Non è in poter mio di affrettare la circolazione del sangue od arrestarla. Se mi arriva un ordine di costituirmi in carcere, non posso imporre a' miei sensi di accoglierlo come invito ad una festa da ballo. Tutt' i miei sforzi cercherebbero invano di estinguere od invertir nel mio cuore la brama di esser felice. Ove all' uom fosse data la prima di codeste libertà, ne avrebbe modo a conservarsi immortale, perchè basterebbe il volerlo, a riparare i guasti dell' organizzazione che debbono maturarlo al suo fine — Corredato delle due rimanenti, andrebbe scevrato affatto di morali riguardi perchè si terrebbe impassibile alle altrui operazioni, come tutti gli altri alle sue.

L' acconsentire a' desiderî, da' quali sente ad agitarsi, o respingerli, segna il cominciamento e la massima elevazione della sua libertà; perchè senza essere infrenato di alcun limite, nè avendo alcun ostacolo a temere dal potere degli uomini, deve soltanto risponderne all' Autor Supremo del tutto.

Passando dagli interni agli atti esteriori, è verità sensibile e di evidenza, che l' uomo nè indipendente sempre nè sempre asservito, sia libero nelle sue azioni *fino al punto in cui le forze disponibili a consumarle abbiano l' efficacia di vincere quelle che gli resistono.*

3.° La libertà va contemplata per diversi aspetti, ed assume diversi caratteri ed indole in ragione de' varî confini de' quali si circoscrive. La libertà NATURALE, nel senso più semplice e generale, non conoscendo altri limiti che le fisiche resistenze, è riposta nella *facoltà di governare le proprie forze a seconda de' proprî desiderî.* — La libertà MORALE consiste, *in quella parte della naturale cui si può mettere in azione senza violare il dovere.* — Stà la CIVILE nella *parte della naturale garentita all' uomo sociale dalla protezion della legge* — La libertà POLITICA finalmente è quella che si può spiegare dall' *uomo considerato in uno speciale rapporto colla nazione o col governo.*

3.° L' uomo non può fruir di alcun bene senza che gli sia data la facoltà di goderlo; nè patire alcun male senza che manchi di quella di declinarlo. — Qualunque capitale di vantaggi equivarrebbe alle acque di Tantalo, per quegli che mancasse della facoltà di usarne. La più intensa delle sventure, non esclusa la morte, finirebbe di essere un male, ove non implicasse per base la mancanza della libertà di evitarla.

Arrestandoci quindi *isolatamente* al colcolo delle *immediate* sensazioni, ogni esercizio della libertà NATURALE sarebbe a ritenersi come un' elemento di felicità; ed ogni ostacolo al suo slancio equivarrebbe a felicità diminuita; perciocchè si avrebbe nel primo caso un desiderio soddisfatto, e nel secondo un desiderio resistito. Allo stesso calcolo dovremmo attenerci, se le nostre tendenze coincidessero per necessità di essenza a produrre il nostro benessere.

Vizio — virtù — filosofia — morale — religione — politica, (in ambe le ipotesi che accennammo) sareb-

bero per la nostra specie degli esseri affatto ignoti, o nomi vuoti di senso; perciocchè sarebbe affatto assurdo il supporre che potesse darsi al mondo una forza capace di mettere in contraddizione colla propria volontà un uomo persuaso di esser felice in secondarne gli impulsi.

Ma si dovrebb' essere sforniti di sensi, o tenersi alla razza umana stranieri, per non conoscere che ogni nostro fatto si rannoda con indissolubil nesso a tutte le nostre avventure; che l'attualità è semplicissima linea che separa il passato dall' avvenire, e cangia di sito ad ogn' istante senza mai dilatarsi di un' ombra; e che l'appagare i desiderî nostri, ben lungi dal convergere a migliorare la nostra sorte, può renderla in mille modi più grave, privandoci de' mezzi a ripianar desiderî di migliore importanza per intensità o per numero.

La felicità dell' uomo, non deve quindi misurarsi dalla facoltà *attuale* di soddisfare *alla spicciolata* i suoi desiderî ma dalla quantità de' desiderî che abbia modo a soddisfare nelle conseguenze *complessive e finali.* Adottando un diverso metodo, l' accattone che potesse spendere a proprio capriccio i soldi che raccolse dalla commiserazione de' suoi simili, risulterebbe più libero ed in conseguenza più felice di un pupillo che ricco di colossali fortune non potrebbe spendere un centesimo senza l' autorità del tutore.

È di evidenza in questa situazione di cose che la libertà *naturale*, ben lungi dal doversi considerare come un bene *assoluto*, non ritenga un tal carattere che sino al punto in cui la s' impieghi a migliorare la nostra sorte.

4.° Avendo dimostrato che la libertà naturale possa di molto accorciarsi, e risultare a positivo discapito, per la impreveggenza onde sia messa in azione, è chiaro per argomento *e contra* che il precipuo mezzo ad aumentarla utilmente, sia quello di contenerla od abdicarla nelle parti ove non potrebbe agire senza pregiudicare se stessa. Questa verità è base e principio di tutto

il sistema morale; essendo impossibile d' immaginare un dovere il quale non consistesse in una diminuzione di *libertà naturale* ; ed assolutamente assurdo il supporre che l' uomo potesse volontariamente decidersi all' adempimento di un dovere, senza la fondata lusinga di coglierne una libertà maggiore di quella che gli ha sagrificata. In effetti;

1.° La MORALE impone il primo limite alle sue risorse, e gli divieta la soddisfazione di alcune brame che avrebbe modo a far paghe; e l' uomo che intenda il proprio interesse, è costretto a rispettarne i dettami, per non andarne pregiudicato ne' risultamenti complessivi e finali;

2.° Le LEGGI, cui nomar potremmo la morale pubblica colla spada alla mano, non ispiegano altrimenti il loro potere sugli uomini, che assicurando un aumento della libertà naturale a quegli che spontaneamente l' esegua, ed accorciandola nel malvagio che vi rilutti o le infranga. Mancando elle però de' mezzi ad evader la linea de' fatti che siano sensibili ed esteriori; e limitate alla contemplazione di quelli che si appalesino in più grave sembianza, rimangono sfornito di guarentigie l' intero campo di operazione che separa le frontiere politiche da quelle della morale;

3.° Immensa finalmente come l' *Essere* cui si riferisce, eleva il suo stendardo la RELIGIONE che ritempra il vigore della morale e delle leggi col soccorso d' irresistibili suste, infrena gli stessi pensieri degli uomini con lacci impraticabili ad ogn' altro potere; ed assicura immarciscibili ed adequati compensi al giusto che la superficialità de' suoi simili non seppe discernere; all' empio che l' umana giustizia non valse a punire. Nè al di là de' suoi dettami potrebbero immaginarsi altri doveri ad adempiere, altri mezzi a tentare, perchè la nostra fralezza in indagarne i confini si sperde ne' vortici dell' eternità e nel pelago dell' infinito.

Or se la morale la politica e la Religione ripetono

l' origine dallo stesso fonte ; *impossibilità di esser felici senza il loro soccorso* — S' elle cospirano al medesimo scopo : *assicurare agli uomini la maggiore felicità possibile* — Se tutte si attengono allo stesso mezzo : *restringere la libertà naturale* — Se non altrimenti riescono ad ottenere questo sagrifizio che *inspirando fidanza di una libertà maggiore di quella che fu soppressa da' loro dettati*, stà per me di evidenza che principio regolatore e fondamentale delle leggi, sia quello di PROCACCIARE AGLI UOMINI LA MASSIMA LIBERTA' CIVILE ONDE SIANO SUSCETTIBILI, MEDIANTE IL MINIMO SAGRIFIZIO DELLA LIBERTA' NATURALE;

E poichè tutte le parti di un sistema debbono direttamente o immediatamente convergere nello scopo finale; ogni misura politica e civile per essere in armonia colla felicità pubblica, deve indispensabilmente allacciarsi alla stessa norma.

A me sembra che l' esposto principio regga mirabilmente a tutte le pruove ; dia modo a risòlvere ogni problema ; e rimuova gli ostacoli e le anomalie alle quali si andava incontro togliendo a guida l' *utilità* o l' *interesse*. In effetti.

1.° Poggia sovra una base certa, indubitata ; essendo metafisicamente impossibile che si contribuisse al bene arrestando la libertà di produrlo ; o s' impedisca il male conservando intatta quella di operarlo ;

2.° Connette indissolubilmente gl' interessi del legislatore e del popolo, risultando dal più semplice calcolo, che le rispettive loro libertà si debbano considerare come due angoli verticali, e che le fasi e le vicende dell' una debbano influire indispensabilmente sull' altra ;

3.° Rimuove l' implicanza e le contraddizioni alle quali si andava incontro nel valutare le leggi secòndo il principio dell' utilità ; perchè lo scandagliare un qualunque soggetto da un solo lato e per un rapporto semplice, diminuisce le difficoltà ed i dispareri, che si scontrano ad analizzarlo per tutti gli aspetti.

Nè può temersi che ne resti pregiudicata l'esattezza de' calcoli ; perchè la libertà è il solo elemento de' beni e de' mali che soggiaccia alla influenza governativa ;

4.° Mette il legislatore nella posizione di realizzare a riguardo di ogni individuo dello Stato l' intento che si propone ; ed offre la chiave a conciliare l' uguaglianza di dritto colla disuguaglianza di fatto ch' esiste e dev' esister tra gli uomini ; perchè ogni cittadino si trova realmente al livello civile di tutti gli altri quando goda gli stessi elementi di libertà ; ma è di piena regola che se ne ottengano da ognuno prodotti proporzionati a' capitali , ed all' attività, onde si trovi al caso di utilizzarne l' esercizio.

Lascio considerare al lettore se col principio dell' utilità si andrebbe incontro a conseguenze ugualmente facili e precise.

Spero che le progressive applicazioni del mio metodo confermeranno in pratica la verità dalla quale mi sembra sostenuto in teoria.

ARTICOLO III.

Delle norme generali e primarie che risultano dalla immediata applicazione del principio.

Dal principio che abbiamo adottato , o che a dir meglio abbiam dovuto adottare , sorgono apoditticamente le segnenti illazioni , cui potremmo nomare le verità assiomatiche della scienza :

1.° L' azione governativa sarebbe assolutamente inutile o dannosa relativamente a qualunque soggetto , il quale ,

a) Sormontasse la linea della libertà naturale che appartiene alla specie umana — Le leggi contro il sortilegio, la magia , i contagî artificiali, sarebbero state ridicole quanto quella che vietasse di fare un viaggio alla luna senza passaporto ; se la cecità che ammetteva in

massima ciò che non poteva esistere, non fosse stata seguita in pratica dalla infamia di vederlo dove non era,

b) Si rannodi a grave discapito del suo autore, con tale intimità di rapporti, che sarebbe impossibile di non vedere o non sentire che l' abuso della libertà sarebbe inevitabilmente associato alla perdita di una libertà maggiore. Nessuna legge ha mai vietato ad alcuno di battere la testa contro le mura, di star digiuno fino ad esinanire, di cavarsi una libra di sangue al giorno ec.; ciononpertanto non vi è stato pericolo che si abusasse di questa libertà;

c) Dipenda da una libertà che non sia suscettibile di freni esteriori — Nulla potrebbe inceppare negli uomini la libertà del pensiero. Il commetterne lo scrutinio al potere umano, importa dire in altri termini alla calunnia « ove non ti riuscisse di appiccarti ad alcun fatto, » ti autorizzo a far valere le supposizioni ».

d) Consista nell' esercizio di una libertà che non sia di alcun ostacolo a quella degli altri — L' uomo tranquillo non potrebbe godere in mezzo a' rissosi la calma alla quale ha dritto; il commerciante onesto, senza la protezion della legge, sarebbe la vittima della impuntualità de' suoi corrispondenti, il ladro sarebbe di ostacolo alla libertà dell' altrui possesso. In ciascuno di questi ed altri simili casi riuscirebbe impossibile all' uomo di usare della propria libertà senza che gli altri glie ne lasciassero il tranquillo godimento. È tutt' altra cosa quando si tratti di facoltà che non siano suscettibili di ostacoli, ovvero di godimenti e prerogative, che non patiscano detrimento per l' altrui contraddizione. Applicando questo principio alle credenze religiose è facile a concepirsi che tutto l'universo riunito non avrebbe modo a costringere un sol uomo a credere contro la propria persuasione, a demeritare gli eterni compensi de' quali si fosse reso degno, ad evitare i supplizî che avesse provocati.

2.° Qualunque misura politica la quale produca ne' risultamenti finali una libertà minore di quella che abbia

vincolata, costituirebbe una divergenza dallo scopo finale — Ricadeva in questa sfera il sistema feudale che inceppava la libertà de' cittadini e quella del governo, per aumentarla in esclusivo favore di una classe dalla quale non rifluiva alcun vantaggio nè agli uni nè all' altro;

3.° Essendovi molte circostanze permanenti o transitorie, le quali possono,

a) Diversificare il prezzo delle diverse libertà fidate alla tutela del governo,

b) Alterare i rapporti normali delle libertà secondarie con quelle dell' esistenza che ne costituisce il centro e la base,

c) Rallentare o diminuire l' efficacia de' pericoli che le minacciano; è indispensabile alla esatta applicazione del principio che il governo fissi le regole della condotta del suo popolo, consultandosi colle sue particolari disposizioni, colle modificazioni operate dal tempo, e con tutti gli elementi che gli presentino straordinarì mali a reprimere, vantaggi novelli a conseguire.

CAPITOLO VIII.

DEGLI ELEMENTI RELATIVI CHE POSSONO DIVERSIFICARE L' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO.

ARTICOLO I.

De' falsi divisamenti proclamati da un grand' uomo su questo soggetto.

A convincersi delle abberrazioni cui può trascorrere lo stesso genio quando si allontani dalla scorta de' fatti, basta osservare il personaggio che ha rappresentato tra' pubblicisti l' autor dello spirito delle leggi. Favorito dalla natura di straordinaria forza d' intendere, impegnato indefessamente nella notomia del cuore umano, calcolator profondo e laborioso di quanto poteva influire sulla sorte

de' popoli, dicitor culto e sublime, egli contribuì vigorosamente a riscattar la politica e la legislazione dal servaggio in cui le avea gettate la pedanteria scolastica. Ma invece di compier l' opera con aggiudicarle al demanio della ragione, dannolle a patire una seconda cattività fra' lacci del suo sistema.

Dopo di aver assegnato per principio fondamentale alle democrazie la *virtù*, alle monarchie *l' onore* ed il *timore* agli stati dispotici, egli proclama che le leggi debbano essere *analoghe alla natura ed al principio del governo*. Questo divisamento si appoggia ad una base affatto ipotetica, sostituisce alla bontà effettiva delle leggi una bontà fattizia ed ideale, proclama il predominio della forma sulla materia.

La *virtù l'onore* ed il *timore*, son sentimenti inseparabili dal cuore umano, e che allignano in tutt' i governi senz' appartenere esclusivamente, o principalmente ad alcuno. Non arrivo quindi a comprendere come si possano elevarli a principî regolatori di un sistema legislativo. L'indole del governo lungi dal diversificare il principio fondamentale di ogni società, non influisce che sulla distribuzione e sull' andamento de' poteri che debbono curarne l' adempimento; ma qualunque sia l' organizzazione, si dovrà sempre tendere invariabilmente allo scopo della felicità comune. In una Monarchia temperata il Sovrano deve tendere alla felicità (e secondo il nostro metodo alla libertà) che sia compatibile coll' atto costituzionale, e non violarlo ad alcun patto — Nelle monarchie assolute si muove alla stessa meta attenendosi alla religiosa osservanza delle leggi — Ne' governi dispostici, il Principe non è inceppato da veruna formalità, e dirige la sua e l'altrui condotta sulle sole guide della propria coscienza; ma il suo medesimo interesse gli impone l' obbligo di volere il bene. In ogni stato, a cagion d'esempio, la sovranità è premuta dal dovere di punire il delitto; e la meta è la stessa, comunque siano diverse le strade a raggiungerla. Nelle monarchie temperate bisogna

liquidarlo reprimerlo co' metodi autorizzati dalla Carta — nelle assolute deve subìr la sorte apprestatagli dalle leggi ch'erano in vigore quando fu consumato — in uno stato dispotico il Sovrano potrà liquidarlo senza essere tenuto ad alcun procedimento; convincere il colpevole senza sommetterlo ad un giudizio; infliggergli la pena consultando le sole misure della prudenza. Ne' risultamenti però, la punizione sarà conforme allo scopo, se appoggiasi a' dettami del giusto; ma ove siasi inflitta sull' innocente, od abbia soverchiate le proporzioni prescritte dall' equità naturale, il despota che la impose, lungi dal trovare un' apologia nel principio del governo, sarebbe reo non altrimenti che ogn' altro Principe il quale avesse violata la costituzione o le leggi. Maometto II nel 15.° secolo, e Maometto V nel 17.° si distinsero, abbenchè despoti per doti eminenti e sublimi, appunto perchè si tennero d' accordo co' veri principî; mentre tanti altri che non eran despoti lasciaron fama di mostri per averli disertati.

ARTICOLO II.

Della Religione.

La Religione è nel cuore degli uomini ove non puole internarsi che lo sguardo della Divinità.

Essendo però incontrastabile che i sentimenti religiosi avvalorino la morale con una prospettiva eterna di contenti o di affanni, il legislatore non deve permettersi ad alcun patto d' invaderne i dogmi.

A qual partito dovrà dunque tenersi un Governo il quale scorga una evidente contraddizione tra' principî religiosi e la pratica de' mezzi che potrebbero contribuire alla felicità dello Stato? Non esito a rispondere che il primo corollario di questa posizione dovrebb' essere il convincimento della imperfezione delle sue leggi, o della falsità del culto che si professa ne' suoi dominî; essendo del pari impossibile che i precetti Divini si risolvessero

in istrumenti di maleficî, e che delle buone leggi si collidessero co' divini precetti.

Nella ipotesi di una falsa religione, sarebbe indicato al Legislatore di adoperare ogni mezzo a disfarsene; ma consultandosi col sentimento delle proprie forze dovrebbe attaccare di fronte gli errori, o tendere obliquamente a smascherarli.

Ciò che proclama irresistibilmente la verità della Religione Evangelica; ciò che attesta a caratteri evidentissimi l' infinita sapienza del suo Autore; ciò che ha contribuito alla rapidità de'suoi progressi, e la farà trionfare di tutt' i mezzi che s' impieghino a contraddirla, consiste appunto nell' aver proclamate massime che sono contribuenti, non argini alla felicità sociale, principî cui non si può derogare senza snaturar la morale; norme che si attagliano ad ogni regime; doveri praticabili con pari facilità in tutte l' epoche, in tutt' i climi, in tutte le situazioni della vita.

Un Sovrano il quale abbia la fortuna di reggere un popolo cristiano può lodarsi dell' esimio vantaggio di trovar ne' dogmi religiosi la più efficace cooperazione alle sue cure.

È ben altro il caso di un Sultano, cui la falsa religione professata ne' suoi dominî, presenta ad ogni passo delle abberrazioni, che ora gli impongono di costringere gli uomini a cessar di esser uomini; ora di autorizzare la forza a decidere dispoticamente del destino della bellezza; ora di sagrificare le arti e le scienze a futili e superstiziose vedute; ora di agire a controsenso de'principî economici e finanzieri; ora di guardar come nefande e proscritte le precauzioni che potrebbero estirpare il contagio che spopola a man franca quelle infelici contrade, e le mette in un rapporto sfavorevolissimo col mondo incivilito. Per quanto genio si voglia supporre in un successor di Maometto, non sarà possibile che migliori sensibilmente la sorte pubblica senza rovesciar l' Alcorano.

Astrazion fatta da queste considerazioni che rifletto-

*

no i più importanti rapporti tra la religione e l'impero, la prima può presentare al secondo tendenze che si collidono cogli istinti normali della specie, ostacoli che niente han di comune coll' ordine intrinseco delle cose. Il legislatore per tenersi in armonia collo scopo, è nell' obbligo di,

1.° Tollerare tuttocciò che si risolva in impressioni morali che non evadano l'individuo, ed anche ad esclusivo suo detrimento, purchè non attacchi direttamente la vita o l'organizzazione;

2.° Spiegar tutta l'energia de' suoi mezzi a reprimere le massime abusive che potrebbero depreziar la morale, od urtare in qualsiasi modo i costumi;

3.° Approfittare tutte le volte che il possa della cooperazione de' sentimenti religiosi;

4. Rinforzar le misure tutte le volte che manchi di quest' appoggio.

In corrispondenza di cotali vedute, il potere legislativo non attaccherebbe, per esempio, di fronte la superstizione de'Negri di Loango che secondo una relazione di Ogilly non si mettono in viaggio senza caricarsi di 10 o 12 libre di reliquie che trasportano alcuna volta per 40 e 50 miglia — il pregiudizio degl' Indiani che abborrisce la carne di vacca — quello de'Musulmani che reputa grave peccato, il cibarsi di majale — le astinenze anche assurde che taluno intendesse di praticare — le opinioni di ogni specie che non feriscano in alcun modo il viver civile.

Ma dovrebbe spiegare tutto il vigor de' suoi mezzi a reprimere le feste religiose onde le giovani e le vedove greche ed italiane avevan l' obbligo di presentarsi nude nel tempio di Bacco (*a*) — l' errore degli Adamiti che imponevano come un canone religioso la nudità (*b*) — il dogma riportato da Erodoto e da Strabone che impo-

(*a*) Collez. del Grenovio tom. VII.
(*b*) Mosheim hist. eccl. tom. I.

neva alle donne Babilonesi di prostituirsi una volta in vita nel tempio al primo straniero che loro si presentasse, e per qualunque mercede si offrisse — la massima de'Valentiniani che nel 2.° secolo sublimavano la prostituzione a dottrina sotto lo specioso pretesto che bisognava rendere la carne alla carne, e lo spirito allo spirito — quella onde i Valesiani riproducendo in Arabia l'abuso che i ministri di Cibele avevano diffuso nella Frigia, si rendevano eunuchi, ed esercitavano la carità verso il prossimo costringendo alla medesima operazione gli stranieri che lor giungevano fra le mani — Si guarderebbe dal seguir le tracce dell' imbecille Giustiniano che odiava come nemico personale qualunque movesse dubbio contro le sue opinioni teologiche — Dovrebbe però diminuire il prezzo della pena di morte, ove si agisse di popoli professanti una religione che nella seconda vita ammetton premî e non castighi — Il giuramento diverrebbe un atto illusorio in qualche rarissima regione ove non si ammette l' immortalità dell'anima—La decadenza de'principî religiosi detterebbe l'obbligo di rinforzare analogamente i mezzi di repressione. È d' uopo insomma di rammentare che il legislatore per tenersi d' accordo colla norma regolatrice, deve incessantemente occuparsi del seguente problema : *data una somma di circostanze*, *trovare il modo ad eccitare i sentimenti più analoghi allo scopo*.

ARTICOLO III.

Del clima.

L' influenza ch' esercita questo elemento sulla organizzazione, su' bisogni, e sulle passioni, esige per molti riflessi che se ne abbia speciale contemplazione. L'autor dello spirito delle leggi fido sempre alla smania di magnificare i suoi favoriti principî, pretese che gli uomini fossero dominati dal clima più delle medesime pian-

te. A credere a quest' insigne Scrittore, il clima costituisce il tipo de' costumi; somministra l' idea direttrice della legislazione; decide diffinitivamente della libertà o del servaggio de' popoli — Le virtù nascono come funghi nel Nord; i vizî sono ingeniti fra' meridionali — La libertà è il patrimonio de' primi — i secondi vengono condannati dalla costituzione fisica ad esserne privi — I paesi freddi son fatti per la conquista — i caldi per essere soggiogati.

Intanto in contraddizione de' suoi stessi principî, Egli attribuisce agli Indiani, che vivono sotto un cielo *brûlant* (per servirmi della sua espressione) le più distinte qualità sociali, mentre qualifica per *tipo di atrocità* i Giapponesi che respirano un' aria molto più temperata.

La storia d' altronde regurgita di attestati che smentiscono la sua teorica — Camillo senz' aver la virtù di raffreddare l'aria del Tebro, porse a Roma quasi nascente i mezzi a respingere i Galli che mossero a conquistarla da men caldo clima — I Romani senza che il loro termometro seguisse le vicende politiche e militari, furon liberi per più secoli, e quindi soggetti — soggiogaron la Scizia, e furono soggiogati al loro turno da tutt' i barbari del Settentrione — Fatta eccezione della Inghilterra e della Svezia, il resto del Nord soggiace a dì nostri all' assolutismo, e segna l' ultimo asilo della servitù e della feudalità, che sono scomparse dal mezzogiorno. Non è dunque la temperatura atmosferica; ma le buone istituzioni, le conoscenze, e talvolta ancora lo slancio d' insopportabili sventure son le sorgenti che fecondano lo sviluppo de' liberali principî.

Per non dare all' elemento in esame una importanza maggiore di quella che gli compete, è d' uopo tenerne conto nel solo caso in cui imprima una diversa tendenza agli uomini, o diversifichi la intensità relativa *de' loro istinti*.

Le ferite a cagion d' esempio sarebbero a punirsi

rigorosamente ne' paesi freddi per la facilità di degenerare in cancrene — reclamerebbero una severità anche maggiore fra gl' Indiani, de' quali si accerta che basta la più lieve puntura a suscitare delle convulsioni universali — Il ritardare l' epoca del matrimonio equivarrebbe a pena ne' paesi caldi che mettono più presto in azione i desideri dell' amore, e dan più agevole modo al mantenimento di una famiglia — L' ubbriachezza è più grave disordine in quelle stesse regioni, perchè invece d'istupidire come ne' climi settentrionali, riscalda l' immaginazione degli uomini fino al punto di renderli pericolosi e feroci — L'inerzia vi è di minor nocumento perchè supplita dalla fertilità — Ne'climi freddi riescono più sensibili le pene pecuniarie a motivo della povertà — meno intense quelle che si risolvono in dolor fisico — i piaceri sociali vi sono più rari — quelli dell'amore meno sentiti — Ne' temperati han maggior efficacia le pene di opinione a motivo delle più estese comunicazioni.

ARTICOLO IV.

Delle abitudini.

Ecco un altro elemento che talvolta fu calcolato più del dovere, tal'altra messo affatto in non cale. Immaginando alcuni che tutto piegar dovesse innanzi al potere legislativo, proclamarono che spiegasse libero slancio a rettificare i costumi; subordinato qualche altro al di là di ogni misura alle popolari abitudini, pretese che la legge dovesse andar sì cauta da non mettersi tampoco in attrito co' pregiudizi del volgo. La ragione vuol che si evitino ambedue questi eccessi. Ogni regola universale ed assoluta sarebbe pericolosa ed equivoca; perchè il legislatore deve attenersi a' riguardi o alla non curanza delle speciali abitudini secondo che gli uni o l' altra potrebbero operare più vantaggiosi risultamenti.

Si potrebbe solo affermare come principio generale

che un legislatore il quale abbia mente e polso proporzionati al suo ministero, si troverebbe assai di rado arginato da' pregiudizî, soprattutto quando non si trattasse di scuotere un intero sistema sanzionato dal tempo; ma di attaccare alla spicciolata le false tendenze de' popoli. Si comprende benissimo che mal si cercherebbe di cangiare con una legge il carattere di una nazione; che gli attuali Romani continuerebbero un buon pezzo ad essere quali sono, malgrado tutte le disposizioni che li obbligassero a livellarsi a' contemporanei degli Scipioni o di Augusto; che rimarrebbe senza effetto una legge che si proponesse di cangiare i Cosacchi in Parigini; ma non deve da questo desumersi che il legislatore dovesse rendersi pedissequo de' popolari divisamenti.

Ove si trattasse di abitudini che non si opponessero a' sociali vantaggi, sarebbe indicato per molti aspetti di farle prevalere all' idea di un picciolo e malsicuro profitto. Mi avviso a cagion d'esempio che torni a biasmo piuttosto che a laude di Pietro il Grande l' aver impiegato il cannone ad obbligare i Moscoviti a radersi la barba; perchè son fermo nell' idea che anche la vita di un sol uomo valesse meglio che tutte le barbe della Russia.

Quando all' opposto i pregiudizî mettessero in periglio la sicurezza pubblica o privata, o la purità de' costumi; l' acquiescenza legislativa non potrebb' essere scusata che dall' assoluta deficienza de' mezzi a reprimerli; ciò che assai di rado avvenir potrebbe ad un governo che unisse a buon polso la penetrazione che attacca gli errori nelle sorgenti, e sappia mettere i pregiudizî nella posizione di combattersi a vicenda e distruggersi.

CAPITOLO IX.

DELLE LEGGI IN GENERALE.

ARTICOLO I.

Della vera intelligenza della parola legge.

Chiarite le norme che debbono regolare l' organizzazione del Governo; perlustrati gli interessi a' quali è nell' obbligo di uniformar le sue linee; discusso il principio efficace a manodurlo allo scopo; ne corre il dovere di analizzar gli strumenti, che debbono mettere questi elementi in azione.

Sarà lieve ad ognuno il comprendere, che intendiamo con queste parole di accennare la *legge;* ma non è facile ugualmente di sommetterla ad una definizione esatta e precisa. Moutesquieu definiva le leggi, *rapporti necessarî derivanti dalla natura delle cose;* idea copiata di peso da Cicerone: *ratio profecta a natura rerum.* Ma i rapporti sono qualità relative e non leggi; e le leggi non sono rapporti tra le cose, ma determinano i rapporti tra le persone.

Grozio, Barbeyrac, Puffendorf e quanti pubblicisti varrebber la pena di essere nominati, ne dierono definizioni or troppo vaghe, ora indeterminate, ora false. Il Burlamachi dopo di essersi dilagato in lunghe indagini per colpir nel segno, definisce la legge « una regola pre-
» scritta dal Sovrano di una società a' suoi soggetti, sia
» per imporre loro l' obbligazione di fare o non fare al-
» cune date cose sotto la minaccia di qualche pena, sia
» per lasciar loro la libertà di agire o di non agire in
» altre cose, come crederan meglio a proposito ed assi-
» curarli di un pieno godimento de' loro dritti a questo
» riguardo ».

Questa definizione presenta, a parer mio, non pochi difetti. Avuto riguardo alla lunghezza della dice-

ria , sarei tentato a crederla un testamento piuttosto che una definizione — Non offre un punto di vista preciso ed universale che indicasse i caratteri invariabili e comuni ad ogni specie di leggi — Non è applicabile a quelle che non siano garentite da una sanzione penale ; perchè dagli obblighi positivi o negativi imposti sotto la minaccia di una pena , saltando a piè pari alle leggi di semplice permissione , lascia fuori della sua sfera quelle che impongano de' doveri , i quali comunque non siano suffulti da una garentia penale , non sono sforniti di appoggi che ne assicurino l' adempimento. La disposizione che obbliga i genitori a serbare a' figli una parte de' loro beni creditarî , non è suffulta di alcuna coercizione , ma non cessa per questo di essere una legge — Ammette la idea falsissima delle leggi *permissive* che di quì a poco ci occuperemo a confutar di proposito — E finalmente sublima il dispotismo a dottrina ; dappoichè il dare alle leggi il carattere di regole *imposte a' soggetti* , importa implicitamente che non siano affatto obbligatorie pel potere che le impone ; mentre non vi ha nè popolo nè governo passabilmente incivilito il quale abbia mai richiamato in dubbio, che sebbene l'autorità legislativa possa rivocare le sue disposizioni e cangiarle quando il bisogno lo esiga; è però nel dovere di adempierle religiosamente dalla sua parte finchè non le abbia abrogate. Questo principio è il fondamento primario della libertà civile , nè si potrebbe manometterlo senza intronizzare l' arbitrio.

Il Tracy nel suo *comentario allo spirito delle leggi* (pag. 1.) intende per legge, *una regola prescritta da un' autorità che noi* RIGUARDIAMO *come avente il dritto di farla*. Quindi soggiunge : *questa idea della legge racchiude quella di una pena attaccata alla sua infrazione, d'un tribunale che infligge questa pena, di una forza fisica che la fa subire ; senza tutto questo la legge è incompleta ed illusoria.*

Benchè mi pregi di parteggiare decisamente per questo profondo Scrittore , protesto di non esser punto sod-

disfatto de' riportati divisamenti. In primo luogo non mi sembra plausibile ch' egli reputi legislatore quegli che noi consideriamo *(regardons)* come tale. Il potere legislativo è un fatto, e l' espressione usata dal Tracy sembra di farlo dipendere dalla opinione degli uomini — Nulla scorgo d' altronde nella sua definizione ch' esprima il carattere politico delle leggi; poichè la medesima si attaglierebbe ugualmente allo statuto di un Impero ed al regime prescritto dal medico ad un infermo. Nè si potrebbe assumere che un tal vuoto fosse appianato dalle posteriori dilucidazioni. Gli sviluppi che tengon dietro ad una definizione possono chiarirne il senso; ma nommica raddrizzarne gli errori e guarirne le imperfezioni. D' altronde osservo che se il testo peccava di soverchia ampiezza includendo fra le leggi le regole che non eran tali; il comento, confonde gli attributi caratteristici delle leggi, colle forze esecutrici, e lascia fuori del loro circolo molte di quelle che vi andavan comprese. Il ritenere le pene i tribunali la forza fisica per attributi caratteristici delle leggi, importerebbe che finissero di esser tali nel rimanerne isolate; mentre all' opposto è di evidenza che la perdita o la mancanza de' mezzi di esecuzione, arresterebbe l' *azione* della legge, ma non varrebbe a diversificarne l'*essenza*. Le leggi delle XII tavole a cagion di esempio non son obbligatorie per alcun individuo del mondo moderno, ma han forse perduto per questo gli intrinseci loro attributi? — Il codice Francese non ha forza di legge in Italia e nella Spagna: ma ne risulta forse che passando le Alpi o i Pirenei finisca di esser codice e diventi un romanzo? L' eseguibilità insomma non è una qualità *essenziale* della legge, ma l' effetto di una potenza esteriore, un rapporto tra lei ed il cittadino.

Per tenermi lontano, se sarà possibile, dagli esposti controsensi, chiamo leggi, *gli atti co' quali il supremo potere di uno stato determina i doveri delle persone che ne dipendono, ed al cui adempimento è obbli-*

gato di concorrere egli stesso per la parte che lo riguarda.

Ho detto il *supremo potere*, per indicare che qualunque sia la nomenclatura e la organizzazione della facoltà legislativa, è d'uopo che sia unica ed indipendente, salve le limitazioni che potrebbe risentire da un potere costituente (pag. 92); imperocchè siccome è affatto impossibile che un solo corpo fosse informato da due anime o diretto da due diverse volontà, sarebbe mostruoso ed impraticabile che un popolo fosse diretto da due divergenti legislazioni,

Ho sostituita l'espressione di *dipendenti* a quella di cittadini e sudditi, perchè vedremo in prosiegno che si possono avverar de' casi in cui si conservi la qualità di cittadino o di suddito senza essere soggetto a tutte le leggi dello Stato; e mancare di quel carattere senza essere dispensato dall' obbligo di adempierne almeno la miglior parte.

Ho soggiunto infine che la legge obbliga lo stesso potere dal quale emana a curarne dalla sua parte l'adempimento, perchè le sue disposizioni son ordini relativamente al popolo, son patti riguardo al governo; il quale anche quando sia facoltato a ritrattarle con un semplice atto di sua volontà, come si avvera ne' governi assoluti, non è meno obbligato ad osservarle inviolabilmente finchè non le abbia abrogate.

Non deggio ommettere di avvertire che a ragion veduta ho parlato di doveri, e non di dritti, perchè essendo i secondi una necessaria ed invariabile correlazione de' primi, la parola *dritto* somministra alcuna volta una facilitazione alla nostra maniera di esprimerci, e non costituisce a mio modo di vedere un fatto che meriti una distinta discussione.

Sono anzi fermo nella opinione, che si debba considerare come un pleonasma inutile la frase *dritti e doveri;* perchè i doveri come abbiam dimostrato sul bel principio, sono i primi ad esercitare la loro azione sul-

l' uomo, e non appena siasi definita la loro sfera, ne risulta apoditticamente e per necessità di rapporto la demarcazione de' dritti; non altrimenti che liquidata la distanza geometrica dal punto A al punto B, partendo dal primo, non ho bisogno di un nuovo calcolo se voglio misurarla ritornandovi dal secondo. I dritti che mi assistono a cagion d' esempio come creditore di Pietro, non sono che una conseguenza de' doveri da' quali egli è premuto a mio riguardo: il dritto onde posso reclamare la punizione di un attentato contro la mia sicurezza, non è che il dovere ond' eran tutti obbligati a rispettarla, esposto dal lato che m' interessa. Egli è perciò che senza disconvenire dell' agevolazione onde facilita ed accorcia l' espressione delle nostre idee il parlare or di doveri or di dritti; il discuterli dottrinalmente sotto un'aspetto distinto, mi sembra strano quanto l' assumere che l'aver liquidato l' ammontare del debito di Tizio a favor di Cajo, non basti a determinare le ragioni di credito che al secondo competano contro del primo.

ARTICOLO II.

De' requisiti essenziali delle leggi.

Il carattere della essenzialità compete, come ognun conosce, a' soli attributi che abbian sì stretto rapporto con un dato soggetto, che laddove glie ne mancasse anche un solo, finirebbe di appartenere alla classe cui si voleva aggregarlo; e quindi non possono dirsi essenziali, che i soli elementi compresi ne' termini della definizione. Tre sono, secondo queste vedute i requisiti ch' essenzialmente si esigono a costituire una legge:

1.° Ch' emani direttamente dal potere legislativo;

2.° Ch' esprima regole e non particolari decisioni;

3.° Che ne imponga a preciso dovere l' adempimento.

Brievi schiarimenti sovra ciascuna di queste proposizioni.

Qualunque sia l' organizzazione sotto la quale trovasi costituito il potere legislativo, non possono chiamarsi leggi che le disposizioni le quali vengano direttamente da lui; dappoichè mirando le leggi a regolare la condotta de' cittadini, non potrebbero addrizzarla ad una linea comune, senza concentrarsi in un corpo morale o in un individuo, esclusivamente dotato della facoltà d'imporre delle regole. I disposti ch' emanino dagli altri poteri sociali, quando anche tendessero ad un fine che interessi le vedute legislative, e fossero assolutamente obbligatorie; non costituirebbero ciò non pertanto una legge; nè sarebbero di alcun vigore senza una legge che ne imponesse l' esecuzione. I regolamenti ministeriali, a cagion d' esempio, gli ordini del giorno di un comandante militare, le consuetudini locali, non sono eseguibili per la volontà del ministro, del generale, degli abitanti di un comune, ma perchè il legislatore impose che si eseguissero. Benchè però questi ed altri simili atti non abbiano un carattere legale e siano subordinati al potere legislativo, non cessano d' influir poco meno delle leggi sulla sorte de' cittadini; quindi è di un savio legislatore di restringerne al più che si possa la latitudine, ed economizzarli pe' soli casi di precisa indispensabile necessità.

Frequentissimi furon sempre gli abusi contro questo principio. La facoltà che Sparta concesse agli efori di allontanarsi dalla legge, era una contromina del potere legislativo. Caddero nel medesimo scoglio i Romani, conferendo, come altrove dicemmo, ad uno sciame di giureconsulti il più luminoso attributo della Sovranità; e si potrebbero impiegar de' volumi a rilevare il guazzabuglio che fino allo spirar dell' ultimo secolo produsse in quasi tutta Europa la immensa mole delle ordinanze, degli arresti, de' regolamenti, delle consuetudini locali.

Passando al secondo degli esposti requisiti, è forza di avvertire, che sebbene tutte le leggi debbano procedere dal legislatore, non tutti gli atti del legislatore costituiscono una legge. Questo carattere è solamente ri-

servato alle disposizioni prescritte come norme generali applicabili ad ogni fatto che riunisca i medesimi estremi, e non a de'fatti semplici, ed isolati. I provvedimenti che risolvano una determinata vertenza, stabiliscano doveri o privilegî personali; quando anche non presentassero un atto di esecuzione, e venissero direttamente dalla Sovranità, sarebbero atti governativi di un ordine separato e distinto. Concedendo a cagion d'esempio il legislatore un compenso dovuto per legge ad un determinato servigio, farebbe un atto puramente esecutivo. Anche ammettendo che nessuna legge ne avesse prevista la ipotesi, neppur sarebbe legislativa una tale concessione. Ella non assumerebbe questa qualità che quando stabilisse per principio generale *un determinato compenso ad una data classe di servigî o di meriti.*

Parlavan dunque improprio linguaggio i Romani, allorchè dissero che durante la loro democrazia, vi era bisogno di una *legge* del popolo radunato in comizî, per infligere la pena di morte ad un cittadino. Il principio che richiedeva in questo rincontro l'assenso popolare, costituiva benissimo una legge; ma l'atto col quale ne' comizî si decideva se doveva o no applicarsi la morte, non ispiegava che l'esercizio di un ramo del potere giudiziario che il popolo si avea riservato.

Non è di minore importanza il terzo elemento, vale a dire che le regole siano imposte come un preciso dovere; perchè sebbene i cittadini siano obbligati ad uniformars[illegible] a volontà della legge, non è vietato al Legislatore d[illegible] allontanarsi talvolta dall' imperioso linguaggio abituale, per ottenere dalla persuasione, ciò che non puote o non vuol esigere con mezzi coattivi.

Si manifesta, per esempio, un contagio; la sicurezza esterna è minacciata di urgenti e gravi pericoli: il Legislatore dopo di aver esaurite le risorse politiche, spiega nel 1.° caso le ultime paterne premure, esortando il popolo alle circospezioni ed alla condotta che potrebbero arrestare i progressi del male; nel secondo lo

eccita a concorrere con ogni maniera di sagrifizî a contenere la marcia del nemico. Qualunque fossero in queste ed altre simili circostanze le regole suggerite dal legislatore, sarebbero consigli e non ordini, proclamazioni e non leggi, finchè non ne imponesse la esecuzione con un preciso comando.

ARTICOLO III.

De' requisiti costituenti la legittimità delle leggi.

Gli estremi de' quali ci siamo intrattenuti nell' antecedente articolo bastano per se medesimi a conferire alle relative disposizioni il carattere legale, ma nomunica a decorarle dall' altra rilevantissima impronta della legittimità. A conseguir questo scopo è necessario,

1.° Che siano in rapporto colle facoltà e le competenze del potere dal qual' emanano — Le disposizioni colle quali un potere costituito violasse le norme tracciategli dal costituente; malgrado che riunissero tutt' i caratteri che sono essenziali alle leggi, mancherebbero di quello della legittimità;

2.° Che siano eseguibili, vale a dire non possano scontrare nello stato normale della natura ostacoli fisici o morali capaci di arrestarne il corso o le conseguenze. Sarebber quindi inficiabili d' illegittimità, le leggi che,

a) Esigessero dall' uomo più di quello che potrebbe fare senza deteriorare la sua costituzione, come avverrebbe, a cagion d' esempio, l'obbligo del servizio militare imposto prima che siasi consolidato il vigor delle forze, o dopo che l' avesse infievolite l' urto degli anni;

b) Si collidessero co' bisogni della organizzazione — Lo scopo di procurare alle patria validi cittadini, non era bastevole a giustificare la legge, che per un certo tempo vietando a' Romani di maritarsi prima di 40 anni compiuti, si attrideva con un bisogno imperiosissimo della natura, nel periodo in cui n' erano più acuti gli stimoli;

c) Urtassero la morale pubblica — Cadevano in questo rango le leggi che imponevano al figlio di denunziare il padre e viceversa; quella che più tardi dettava in Francia che gli adulteri si trascinassero nudi per la città; ed ogni altra disposizione la quale non rispettasse la massima che un qualunque dovere non puol essere legittimamente violato, che quando non siavi altro mezzo a farne salvo un'altro di maggiore importanza;

3.° A legittimare l'azione legislativa è necessario finalmente che si astenga da ogni mossa retroattiva — Questa verità può dirsi un corollario della definizione che abbiam data della legge; ed è la prima base della sicurezza individuale; che andrebbe affatto zeràta ove l'uomo dopo di aver uniformata la sua condotta alle norme che gli erano imposte, potesse temere di vederla inficiare dalla sopravvegnenza di nuove disposizioni.

Parecchi han sostenuto che la massima della non retroattività subisse una eccezione a riguardo delle leggi di procedura e di quelle che riflettono lo stato delle persone. Senza disconvenire del fatto, io credo che siasi presentato sotto un falso punto di vista. Non v'ha dubbio che una disposizione posteriore possa modificare lo stato delle persone, il quale è sotto la perenne influenza del potere legislativo; ma non potrebbe farlo che relativamente a' fatti futuri, senza colpire in alcun modo gli atti già consumati. Dicasi lo stesso del procedimento, il quale mirando a regolare i giudizî e non il fondo del dritto, puole applicarsi a fatti antecedentemente avvenuti, senza che ne rimangano alterate le ragioni delle parti. Invece di stabilire adunque una facoltà eccezionale di retroazione a favore delle leggi in esame, bisogna dire, che le medesime per l'indole delle materie cui si riferiscono possono alcuna volta influir sul passato senza essere inficiabili de'torti che risulterebbero dalla retroazione. Ciò è tanto vero che se una disposizione relativa allo stato delle persone o al procedimento s'incrociasero con d ritti che ne patirebbero detrimento, sarebbe

della saviezza ed anche meglio della stretta giustizia del Legislatore, di occuparsi delle misure a farli cauti.

ARTICOLO IV.

De' requisiti costituenti la bontà delle leggi.

Benchè una disposizione riunisse tutt' i caratteri necessarî a levarla al grado di legge, e quelli che ne assicurino la legittimità, non sarebbe in alcun rapporto collo scopo che deve raggiungere, finchè non contribuisse colle sue conseguenze qualch' elemento alla felicità dello Stato. Per progredire verso questa meta bisogna che incominci dall' essere imparziale, perchè la imparzialità è la condizione *sine qua non* della giustizia; deve sommettere ognuno all' impero degli stessi principî. Questo canone abbisogna di qualche schiarimento.

S' ingannerebbe a partito chi si avvisasse che la legge per tenersi imparziale dovesse agire sovra tutti gli individui con un movimento uniforme, e metterli indistintamente nello stesso rango. Un tal metodo, praticabile nel solo caso in cui gli elementi fisici, e morali dell' uomo potessero livellarsi come ritratti copiati dallo stesso ramo, sarebbe assolutamente ingiusto nella disuguaglianza che dimostrammo inseparabile dalla razza umana. Lungi dall' attenersi in conseguenza alla imparzialità assoluta che la metterebbe sulle vie della positiva ingiustizia; o dall' aspirare a livellar le sue misure a' singoli rapporti personali, deve spiegare quel sentimento, applicando indistintamente le medesime provvidenze, a' fatti che presentino gli stessi caratteri sensibili.

A meglio comprendere una tale idea, se ne faccia l' applicazione ad un ramo suscettibile di aritmetiche proporzioni. Le contribuzioni, essenzialissime al mantenimento dello stato, debbono cadere, come a suo luogo vedremo, sulla proprietà e non sulle persone. Intanto finchè si tennero ignote le vere norme di pubblica econo-

mia, in parecchi paesi, e per molti secoli s' imponevano le tasse pubbliche in ragione de' *fuochi* e delle *teste*; lo che implicava manifesta ingiustizia, perchè i dati numerici delle *teste* e de' *fuochi*, non avrebbero potuto servir di base che ad una contribuzione di capelli o di fumo.

Conosciutosi finalmente ch' erano preferibili per ogni rapporto le contribuzioni dirette, la legge le mise principalmente a carico della proprietà. Ma sarebbe stata ella imparziale sommettendo indistintamente i proprietarî ad una tassa UGUALE? Nulla sarebbe stato più inconseguente; ed appunto per tenersi imparziale nella sostanza ha dovuto distribuire le obbligazioni sulla stessa norma di proporzione, e non sulla medesima determinata quantità. Il sommettere a diverso tributo il terreno boscoso e l' irrigatorio, il possessor di mille ed il possessor di cento; non induce avversità o favore; ma salva le differenze alle quali è indispensabile di uniformarsi per la esatta applicazione del principio.

Le medesime osservazioni abbenchè meno visibilmente reggono l' ordine morale. La intera massa della libertà naturale costituisce la nostra proprietà lorda, i doveri cui siamo assoggettati sono le contribuzioni, la libertà che la legge ci garentisce forma la nostra proprietà netta e depurata. Purchè ognuno partecipi nelle giuste proporzioni alla libertà ed alla dipendenza, non si avrebbe dritto ad accusar la legge di parzialità, per l' eccezioni che sono imposte dalla veduta di equilibrare l' azione de' principi. La disposizione che toglie alla responsabilità penale gli atti de' fanciulli e de' furiosi, non istabilisce un privilegio a vantaggio della infanzia e del furore; come non è di privilegio a chi non abbia fondi l' esenzione dalle contribuzioni dirette. Ma varrebbero forse le medesime considerazioni a giustificare una legge Danese che lasciava impunito il nobile uccisor di un plebeo, purchè deponesse uno scudo sul di lui cadavere; e che fu in parte corretta da Federico III colla concessio-

ne della medesima impunità al plebeo che deponesse il doppio su' nobili avanzi del trafitto? (*Esprit des usages* tom. 2 pag. 146).

Passando a ciò che riflette la bontà intrinseca della legge; poichè abbiam dimostrato che sia della sua essenza il restringere la libertà naturale, non si puole ammeno di convincersi che nelle sue conseguenze immediate, ella produca un MALE, che nelle complesse e finali si risolve in BENE; perchè protegge o produce una libertà maggiore di quella che fu colpita dalle sue sanzioni.

Premesse queste idee, van calcolate a carico di una disposizione legislativa;

1.° Le produzioni di ogni specie alle quali arresta il corso colle sue restrizioni;

2.° I bisogni cui toglie i mezzi a soddisfare, avuto riguardo,

a) Alla di loro qualità; vale a dire a' rapporti in cui si trovino colle prim' esigenze della vita,

b) Alla durata dell' impedimento,

c) Al numero de' partecipanti alle conseguenze dell' impedimento,

2.° Le spiacevoli impressioni morali che ne risultino, calcolate sotto i medesimi rapporti della intensità, della durata, e della estensione;

3.° I disappunti risultati alla società dalla inazione de' mezzi infrenati;

4.° Le risorse di ogni specie che bisogna impiegare ad ottenerne la compiuta esecuzione.

All' opposto son calcolabili a favor della legge,

1.° Le piacevoli impressioni morali che desti nel maggior numero;

2.° Le produzioni risultanti dalle forze che ha costretto ad agire;

3.° Quelle che si ottengono dalla rimozione degli ostacoli che le avrebbero arrestate o diminuite;

4.° I mali di ogni specie che ha prevenuti restringendo la libertà delle cause che li producevano;

5.° I beni a' quali ha contribuito attivando i mezzi efficaci a conseguirli;

6.° Le utili tendenze che ha inspirate; le nocive che ha spente.

Sorge dalla combinazione di questi elementi, che IN PARITA' DI CIRCOSTANZE una legge sia buona ogni volta che preferisca,

1.° La libertà che interessi un istinto di maggiore importanza a quella che sia in rapporto cogli inferiori;

2.° La più durevole alla transitoria;

3.° Quella del maggior numero alla libertà dei pochi;

4.° La meno rischiosa a quella che sia fiancheggiata di maggiori pericoli;

5.° La più feconda di speranze a quella che dia lusinga di minori successi.

Se l'applicazione di questi principî presentasse la medesima facilità onde se ne concepisce l'aggiustatezza, la valutazione delle leggi potrebbe considerarsi come l'opera più spianata ed agevole. Ma è frequentissimo il caso in cui le proporzioni onde concorrono a favore e contro di una legge gli accennati elementi siano di tanta implicanza, che si corre inestricabile imbarazzo a liquidarne i risultamenti complessivi; ed oltre a questo bisogna sempre calcolare sopra una serie di dati eventuali ed incerti, consultando i fatti possibili, e non quelli che siano effettivamente avvenuti. Queste considerazioni unite alla parzialità che inspirano le passioni, alla precipitanza colla quale giudichiamo le cose guardandole da un solo aspetto, al sistema costante dell'uomo di riportar l'universo a' suoi particolari interessi, producono che le leggi siano la cosa onde si è più facili a mormorare. Mettete a discussione una legge qualunque, e troverete che la disposizione a censurarla si manifesterà in ragion diretta della ignoranza dell'osservatore; appunto, perchè l'ignorante non vede che le conseguenze immediate, le quali son tutte contro della legge. Fate che un uomo soccumba ad

un furto, od altra ingiusta aggressione che avrebbe potuto respingere se fosse stato provvisto di armi, e l'udrete a stancare la sua metafisica per dimostrare il torto delle leggi che glie ne vietavano l' asportazione ; senza calcolare che un tal divieto preservò mille volte da più gravi pericoli gli altri e lui stesso.

Essendo di grave rimarco il rimuovere per quanto è possibile queste abberrazioni, accenneremo nel seguente articolo i mezzi più efficaci a prevenirle.

ARTICOLO V.

De' mezzi sperimentali che facilitano la valutazione pratica delle leggi.

Per quanta finezza ed avvedimento spiegasse il Legislatore nelle sue disposizioni ; per quanto discernimento ci metta nel valutarne le presuntive conseguenze co' confronti somministrati dalla storia ; possono sempre avverarsi delle anomalie che sfuggirono alle sue astrazioni , delle circostanze che divergano da ogni parallello , e faccian piegare le leggi ad effetti più o meno diversi dalle aspettative che le misero in azione. Le nozioni statistiche sono la più efficace risorsa ad ottenere una dimostrazione sperimentale della qualità delle misure governative , ed il mezzo più adatto a scandagliare l' indole de' mali , e l' efficacia de' rimedî *che s' impiegano a contenerli.*

I lavori statistici si possono considerare come il rendiconto del sistema politico ; ed un governo avveduto non deve trascurare di estenderli a tutti gli elementi che possono influire sulla felicità pubblica , e meritare l' attenzione legislativa. La necessità di consultare in collettiva gli effetti e le cause degli atti del governo , diviene irresistibile , quando si rifletta , che l' interesse ben inteso degli individui e la legge, si dirigono al medesimo scopo, attenendosi ad inverse direzioni : il privato contribuisce

all' utile pubblico occupandosi direttamente ed immediatamente del personale ; e la legge procura l' utile individuale , nell' atto medesimo che sembra di concentrare tutte le sue linee al vantaggio comune.

Una statistica ben diretta e ben discussa dà modo al Legislatore di arrestare i mali prima che siano consolidati dalla stabilità — eccitare i beni appena si presenti la possibilità di attivarli — conoscere il merito ed i torti dei suoi agenti senza essere illuso da parziali relazioni.

L' aumento o la diminuzione, de' matrimonî e delle nascite , a cagion d' esempio , gli sarà chiaro argomento della prosperità o della decadenza del suo popolo — i rapporti tra le produzioni ed il consumo, gli faran conoscere i rami d' industria che reclamino speciale incoraggiamento — i prodotti scientifici gli daran saggio del progresso intellettuale — i moltiplicati delitti richiameranno la sua vigilanza sulle relative passioni — i contratti diminuiti gli saran documento di scemata fiducia ne' mezzi che li garentiscono — una quantità enorme di esposìti gli darà pruova di miseria e corruzion di costumi — il numero esorbitante delle morti che avvengan fra loro lo convincerà che s' inverte a far ben vivere i legittimi , i fondi destinati ad alimentare i bastardi, e così via discorrendo.

CAPITOLO X.

DELLE PIÙ NOTE CLASSIFICAZIONI ADOTTATE A RIGUARDO DELLE LEGGI.

ARTICOLO I.

Della distinzione delle leggi in naturali e civili.

Per una semplicissima conseguenza dedotta da un falso principio gli autori che tennero all'esistenza del dritto di natura, pretesero doversi distinguere le leggi positive in NATURALI, e CIVILI. Piazzarono nella prima classe quelle che a lor modo di vedere fluivano direttamente dalla natura; nella seconda le rimanenti ch'erano l'esclusiva espressione del potere umano.

Questa classificazione ch'era in una tal quale coincidenza colla idea di un preesistente dritto di natura, sarebbe non pur difettosa ma incompatibile col metodo che abbiamo adottato, e quel che più importa col fatto. Cosa in effetti si vuole intendere colla espressione *leggi naturali*, applicandola al dritto *positivo?* Se queste parole tendono ad esprimere *i motivi* onde la natura fornisce il primo lievito alle disposizioni governative, ardisco francamente rispondere che tutte le buone leggi sono *leggi naturali*, perchè debbono tutte partire da queste norme. Se all' opposto si avesse in mira d' indicar le leggi, considerate come disposizioni coattive, risponderei colla medesima franchezza che tutte le leggi sono *civili*; perchè solamente il braccio del governo puole aggiungere ai dettami della ragione l' impronta che li rende eseguibili ed obbligatorî.

Valutando nella loro essenza le cose, ogni disposizione legislativa si può dir composta di due elementi, vale a dire di un *principio di ragione* attinto direttamente o mediatamente dalla natura; e di una *sanzion civile* che determina i confini di quel principio e lo ren-

de obbligatorio. Le sole leggi che in buona logica si possono chiamar *naturali*, son quelle che la natura ha imposte senza eccezione a tutta la specie, e che non abbisognano d' interpreti per essere conosciute, nè di sanzion civile per esser eseguite. È legge, p. e., di natura che l' uomo tenda ad esistere ed esser felice; nè vi ha bisogno che alcun potere umano si dia la pena di avvertirlo di questi doveri, ed imporgliene l' adempimento. Ma quando dalla vita e dalla felicità si passi a' mezzi più agevoli a conseguirle, la natura finisce di essere legislatrice, e non presenta all' uomo che risorse ugualmente valevoli a deviar dallo scopo o raggiungerlo, ed una ragione a regolarne la scelta. Si può dunque affermare, che ogni buona legge sia da considerarsi come una moneta che riceve il *metallo* dalla ragione, il *conio* dall' autorità politica.

ARTICOLO II.

Della distinzione delle leggi in immutabili ed arbitrarie.

Il signor Portez professor di dritto in Parigi proclamava nel 1810 un' altra distinzione delle leggi in *immutabili* ed *arbitrarie*. Diceva *immutabili* quelle che secondo le sue vedute erano *naturali e talmente giuste sempre e dappertutto*, *che non potevasi* NÈ CANGIARLE NÈ ABOLIRLE; *ed arbitrarie* quelle che mancando di questi caratteri, andavan soggette agl' influssi delle circostanze, ed alle vedute prudenziali del legislatore, che poteva nel bisogno modificarle o distruggerle a suo ARBITRIO.

Io mi avviso che in vista di cotali definizioni abbia ciascun ravvisato che il signor Portez non abbia fatto che riprodurre in altri termini il sistema delle leggi naturali e civili; attribuendo alle prime la immutabilità e respingendo le seconde nel demanio dell' arbitrio. Le

stesse riflessioni onde abbiam combattuta la distinzione discussa nel precedente articolo, valgono in conseguenza a rilevare la irregolarità di quella della quale ci occupiam nel presente.

Ardisco anzi di aggiungere che il signor Portez, malgrado la profondità de' suoi lumi, renda più marcabile il controsenso, per la impropriet๠dell'espressioni, e per la maggior inesattezza delle idee. Non veggio primieramente in qual modo potesse scusarsi, non che applaudire alla scelta dell' epiteto *arbitrarie*, associato al sostantivo *leggi*, che ripugna per essenza ad ogni specie di arbitrio. Anche stando a' suoi divisamenti, un legislatore che per gl' *influssi delle circostanze o per vedute prudenziali* modifica o sopprime una legge, non è meno obbligato a consultar la ragione e mettersi in linea co' suoi dettami. Trovo d'altronde sconvenevole ad ogni patto alla cosa il carattere della *immutabilità*. S'egli vuol' esprimere con questa parola la invariabilità de'principî, tutte le leggi sono immutabili, perchè i principî fondamentali co' quali debbono consultarsi non possono cambiare giammai: laddove invece intendesse parlare dell' applicazione de' principî, tutte le leggi sarebbero mutabili perchè non v'ha dovere che non possa essere legittimamente modificato nella intensità, nella durata, o nelle misure; nè cangiamento o modificazion di dovere, che non reclami analoga modificazion della legge che le modifica. Questa idea sarà meglio sviluppata nel seguente articolo.

ARTICOLO III.

Della distinzione delle leggi in SOSTANTIVE ED AGGETTIVE.

Quest' ultima classificazione è raccomandata da' prestigî di un nome imponente: fu messa in luce da Bentham, il quale si piacque a chiamare *aggettive* le leg-

gi di procedimento, e *sostantive* quelle che riguardano il fondo del dritto. Abbenchè a prim'occhio io non ne fossi interamente persuaso, nel dare il mio primo corso la smaltii come plausibile. Ma per quanto impegno avessi quindi impiegato a meditare il soggetto, non ho fatto che raggiungere un grado di certezza che ha trionfato della mia ripugnanza a contraddirlo. Sì: ardisco dirlo francamente la distinzione in esame sarà sostenuta dal titolo di essere annunziata da un grand' uomo, ma non è mica d'accordo colla ragione e co' fatti.

Come nel precedente articolo io sostenni che in ogni legge vi sia un principio immutabile ed una parte che può variare secondo le circostanze; non esito ad affermar nel presente che non siavi legge di procedura che non contenga un'elemento sostantivo; nè disposizione di fondo che non abbia de'lati aggettivi. Il primo germe di una legge che la mette di accordo collo scopo finale, costituirà sempre la sua parte sostanziale; e non potrassi abrogarla senza mettersi in contraddizione colla meta alla quale si agogna. Le rimanenti parti non solamente possono, ma debbono spesso cangiarsi per ottenere l'intento; e quindi van sempre considerate come aggettive. La legge a cagion d'esempio che prende in contemplazione gli omicidì, sarebbe sostantiva nella parte onde si propone proteggere la vita dell' uomo e divietar di attaccarla; ma come potrebbe farsi ammeno di chiamarla aggettiva in quello che rifletta i caratteri diversi che possono attenuare il reato o magnificarlo, la durata e la qualità della pena ed altre simili circostanze?

Passando dalle leggi di fondo a quelle di procedura; sarà puramente aggettivo il disposto che prescriva il quando, il come, e da chi un giudicabile debba essere interrogato e difeso. Ma rimarrà sostantivo ed inalterabile il principio ch' egli deve subire un interrogatorio ed essere munito di un difensore.

L' ammettere leggi assolutamente sostantive, o affatto aggettive mi sembra lo stesso che riconoscere la

possibilità che vivano nel consorzio umano anime senza corpo, o corpi inanimati; un riprodurre a riguardo delle leggi le chimere de' materialisti, e degli spiritualisti.

La vera ed unica distinzione che può seguirsi a riguardo delle leggi è quella che sorge per se medesima dallo scopo speciale ed immediato che si propongono, come di passo in passo vedremo nell' occuparci de' diversi rami del sistema legislativo.

CAPITOLO XI.

DELLA REDAZIONE DELLE LEGGI

ARTICOLO I.

Della necessità di estenderle alla integrità del soggetto.

Dimostrato che l' uomo sia tenuto di uniformare la sua condotta alla volontà del legislatore, è d' uopo intrattenersi de' principî che debbono facilitarne la intelligenza.

Si annunzia di prima importanza in questa linea la necessità di esprimere completamente le regole, relative al soggetto cui la legge si propone di provvedere. Se trattasi di una disposizione isolata, bisogna che presenti la teorica finita della materia cui si riferisce: se vuolsi procedere alla compilazione di un intero sistema, è d' uopo che nulla si ommetta de' doveri onde si esige l' adempimento, senza mai rimandare alla giustizia, all' equità naturale, alle disposizioni preesistenti; senza valersi del sussidio di straniere legislazioni.

Son di facile rilievo i motivi che appoggiano un tal dovere. Un legislatore che li trasgredisca, incorre ne' seguenti sconci.

1.° Rimane dubbioso il cittadino sulla condotta che deve tenere negli articoli che si ommise di contemplare;

2.° Arrischia di confonderlo nel determinare la vera intelligenza e la poziorità relativa di leggi diverse che riflettano il medesimo soggetto ;

3.° Rende incerta la sua condotta , pel timore di violar suo malgrado qualche altra disposizione che non conosca ;

4.° Rinviando ad altra legislazione antica o straniera ,

a) Adotta come propria volontà una legge che non conosce, che non fu scritta nè pel suo tempo nè pel suo popolo , e che potrebbe collidersi colle sue vedute ,

b) Per quanto si voglia immaginare angusto il varco di comunicazione con un' altro sistema legislativo , basta sempre a distruggere l' uniformità de' principî ch'è tanto necessaria al benessere sociale ,

c) Impone l' obbligo a' giuristi di approfondire la giurisprudenza a favor della quale s' istituisce il rinvio ;

d) Promuove lo scontento nel cittadino , ch' essendosi uniformato *a' principí* della legislazione che lo governa , si crede colpito da una insidia , quando soccumba allo scheletro di una legge rianimato a suo danno.

Ma gridan alto i casisti che i rimandi siano indispensabili per la impossibilità di prevedere tutte le ipotesi ; altrimenti arriverebbe a non poche di trovarsi fuori legge. Si penserebbe a prima vista che gli autori di questa objezione fossero tutt' al più de' notai ; eppure ve ne ha tra quelli che si pretendono giuristi e filosofi! Se le leggi dovessero sbrigarsi del proprio ministero prendendo in considerazione *i casi* ; anche riunendo tutte le legislazioni che sono che furono e che saranno , si avrebbe la più incompleta ed imperfetta direzione. Solamente i moralisti di altri tempi hanno avuta la felicità d' immaginare che si potesse fare co' casi l' analisi del possibile.

Le leggi che siano redatte non più che da una mezzana intelligenza , fondano *principí* e non risolvono *individualità* ; nè può darsi alcuna ipotesi la quale man-

cando di una speciale contemplazione, non cada sotto l' influenza di un principio generale. Nel codice Imperiale francese, a cagion d'esempio, non si facea parola dell' *enfiteusi*. Immaginando che si fosse inibito il rinvio, sarebbero per questo le relative quistioni rimaste insolubili come la quadratura del cerchio? Non bastavano forse a regolarle, i principî generali che si erano sanzionati a riguardo delle convenzioni? Il dritto preesistente guardò l' enfiteusi come un contratto *sui generis* e lo sommise a particolari disposti: il posteriore credette superflua quella specialità di carattere, e lo cacciò nel rango generale de' contratti. V' era bisogno per questo di nodrirlo all' aura delle leggi abrogate?

Malgrado la evidenza di queste verità, non evvi forse alcun codice che non l' abbia violate, ed il Bentham ne offre analitica dimostrazione. Il codice Danese comparso nel 1683, non è completo che nella promessa di esser completo ch' esprime nella prefazione; poichè nulla dice di ciò che riflette le imposte, la successione al Trono, il potere de' funzionarî subalterni ed altri non pochi elementi — Lo Svedese pubblicato nel 1734 aggiunge agli esposti vuoti la mancanza del dritto politico costituzionale — Il Prussiano venuto in luce nel 1751; comunque si annunziasse col titolo di universale, si limita alla sola parte civile senza nemmeno esaurirla, imperocchè vi si tien parola di un dritto feudale da redigersi — di un dritto canonico non definito — di statuti di città e provincie che rimanevano ancora a discutersi — Il codice Sardo comparso nel 1770, lascia parecchi vuoti anch' esso, e pecca di frequenti rinvii al dritto Romano, sul quale per altro è fondato.

ARTICOLO II.

Della distribuzione ordinata delle materie.

L' ordine è la linea retta del mondo morale, e può dirsi il primo contribuente alla perfezione, alla brevità, alla chiarezza di un qualunque lavoro intellettuale. Il mezzo più efficace a raggiungerlo, è la simmetrica distribuzione delle parti, che deve regolarsi in modo che ogni materia sia distinta da una speciale rubrica, e non solamente sia marcata dalla coincidenza col punto di vista nel quale si presenta; ma vengan tutte lumeggiate dalle precedenti e nessuna esiga la conoscenza delle posteriori esposizioni per essere ben compresa. È forza quindi passar mai sempre gradatamente dalle disposizioni generali alle particolari.

Questa regola dev' essere seguita *positivamente* e *relativamente*, val quantodire tanto nella primaria disposizione delle parti, quanto negli elementi delle parti, sino alle ultime progressive suddivisioni; di talchè tra' diversi libri ottenga la precedenza quello che rifletta le materie più generali della intera massa, tra' titoli di uno stesso libro sia preferito quello che si occupa de' suoi primi elementi, e così proseguire nelle rimanenti partizioni.

È pur commendevole per molti riguardi il sistema ricevuto quasi dappertutto di contrassegnare ciascuna disposizione con un numero progressivo, che facilita ad un tempo la memoria, e le citazioni.

ARTICOLO III.

Dello stile.

Le idee sviluppate da Bentham su quest' argomento mi sembrano tanto lucide ed assennate che mi limito a tradurle alla lettera.

» Bisogna distinguere, dice il chiarissimo autore,

nello stile delle leggi le perfezioni essenziali, e le perfezioni secondarie. »

» Le prime consistono ad evitare i difetti che le corrompono, le seconde a raggiungere le doti che gli convengono.

» Il fine delle leggi è di dirigere la condotta dei cittadini: due cose abbisognano al compimento di questo fine. »

» 1.° Che la legge sia chiara, vale a dire che faccia nascere nello spirito una idea che rappresenti esattamente la volontà del legislatore, 2.° Che la legge sia concisa acciocchè si fissi agevolmente nella memoria. *Chiarezza*, *brevità*, ecco le due qualità essenziali. »

» Tuttocciò che contribuisce alla brevità, contribuisce alla chiarezza ».

» La volontà del legislatore non entrerà nello spirito del cittadino o non vi starà esattamente, 1.° allorchè le parole della legge non presentano delle proposizioni intelligibili, 2.° quando non presentano che una parte della idea che si è voluto far nascere, 3.° quando presentano una idea diversa da quella ch' era nello spirito del legislatore, 4.° allorchè presentano delle proposizioni straniere insieme alla proposizione generale. »

» I difetti di stile possono dunque riportarsi a 4 capi, 1.° proposizione inintelligibile, 2.° proposizione equivoca, 3.° proposizione troppo estesa, 4.° proposizione troppo ristretta. »

» Mi servirò per esempio di una legge citata da Puffendorf, e ch' erasi fatta se non m' inganno in un paese ove il delitto di assassinio era divenuto troppo frequente. » *Chiunque avrà cavato sangue nelle strade*, dice la legge, *sarà punito di morte*. Un cerusico trova nella strada un uomo svenuto e gli fa un salasso; questo avvenimento fece sentire il bisogno d' interpretazione, vale a dire scoverse uno de' vizî della legge.

» Questa redazione era viziosa per eccesso e per difetto; per eccesso, in ciò che non ammetteva eccezione

pel caso in cui l' azione di trarre del sangue nelle strade non avea nulla che di utile ed innocente; per difetto; in ciò che non si estendeva agli omicidì ed alle altre maniere di ferire, nommeno pericolose delle piaghe con effusione di sangue (*a*).

» L'intenzione del legislatore era di comprendere nella sua proibizione tutte le specie d'ingiurie gravi che si possono commettere nelle strade pubbliche : egli non avea saputo esprimere chiaramente questa opinione.

» Un giudice, attaccandosi al testo della legge, vi comprende degli accidenti ed anche delle opere di beneficenza.

» Un altro giudice ugualmente fedele al testo lascia nell' impunità degli atti di violenza più nocivi de' colpi che produssero effusion di sangue.

» La legge che presenta diversi significati al giudice, non può avere più di chiarezza per gli individui.

» L' uno trova un passaggiero colpito di apoplessía e lo lascia morire per prudenza.

» Un altro confidando nel senso letterale, lascia il suo avversario mezzo morto da'colpi, col metodo di quel tale che per non versare il sangue cristiano si avvaleva di un grosso bastone.

» Che si degnino riflettere su quest'esempio que'begli spiriti in legislazione, che crederebbero derogare a' dritti del genio, abbassandosi scrupolosamente alla cura delle parole. Tali son le parole, tale è la legge. Si fan leggi altrimenti che con delle parole? Vita, libertà, ave-

(*a*) Non comprendo come il profondo Autore non abbia pure avvertito che la generica espressione *cavar sangue*, senz' altra precisazione era ugualmente applicabile al saugue umano ed a quello de' bruti, alla ferita fatta in altri, ed a quella volontariamente prodotta sovra se stesso. Che se taluno mi objettasse, che basterebbe il buon senso ad escludere queste interpretazioni, risponderei che se il buonsenso non era sufficiente a distinguere la ferita, dal salasso, ch' era un'opera lecita, utile, comandata da un dovere; a più forte ragione poteva non esserlo a riguardo di atti che secondo le circostanze potevano costituire una contravvenzione, ed anche un delitto. Per quanto sia enorme la distanza che passa tra un lieve ed un gravissimo reato, è sempre minore di quella che separa l'amministrazione di un soccorso innocente da un misfatto capitale.

ri, felicità, quanto abbiamo di più prezioso dipende dalla scelta delle parole.

» La chiarezza nello stile dipende dalla logica e dalla gramatica, due scienze che bisogna possedere a fondo per fare una buona redazione di leggi.

» Quanto alla brevità bisogna distinguere: il corpo delle leggi, quando anche si riducesse con un buon metodo alla minima dimensione possibile, sarà sempre un insieme troppo considerevole per fissarsi intieramente nella memoria de' cittadini. Bisognerà dunque dividere il codice generale in codici particolari per l' uso delle differenti classi che han bisogno di conoscere una parte delle leggi più specialmente che tutte le altre.

» La brevità dello stile onde quì si agisce, non concerne che il testo delle leggi, la composizione delle frasi e de' paragrafi.

» Le lungherie sono particolarmente viziose quando s' incontrano nel luogo stesso in cui il legislatore dev' esprimere la sua volontà. I difetti più contrarî alla brevità di un paragrafo, sono, 1.° le frasi incidenti, le parentesi che avrebbero dovuto fare degli articoli distinti, 2.° la *tantologia*, per esempio, quando faceasi dire ai Re di Francia, *nous voulons ordonner*, *et nous plait;* 3.° la ripetizione delle parole specifiche in luogo della espressione generica; 4.° La replica della definizione in luogo del termine proprio che bisognava definire una volta per tutte. 5.° Lo sviluppo delle frasi intere invece di avvalersi dell' ellissi usuali, per esempio, quando si fa menzione di due sessi mentre il mascolino li avrebb' espressi entrambi, o quando si mette il singolare ed il plurale nel caso in cui l' uno de' due numeri sarebbe stato sufficiente. 6.° Dettagli inutili: per esempio a riguardo del tempo, quando per indicare un' epoca invece di limitarsi all' avvenimento di cui si usa a quest' effetto, si appesantisce sugli avvenimenti anteriori.

» È per l' insieme di tutti questi difetti che gli Statuti Inglesi acquistano una certa smisurata prolissione,

e che la legge rimane offuscata dalla verbosità della redazione.

» Quanto alle perfezioni del second' ordine, si può ridurle a tre, forza, armonia, nobiltà. La forza e l' armonia dipendono in parte dalle qualità meccaniche della lingua della quale si usa, in parte dalla disposizione delle parole. La nobiltà dipende principalmente dalle idee accessorie che si abbia cura di eliminare o d' introdurre.

» Le leggi sono suscettibili di una specie di eloquenza ch' è loro propria, e che ha benissimo il suo vantaggio, se non altro per conciliarsi il favor popolare. È in questa veduta che il legislatore può piazzarvi qualche sentenza morale, purchè riunisca al merito di una perfetta convenienza, quello di colpire lo spirito per la sua brevità. Egli è pure convenientissimo che le leggi portino l' impronta della tenerezza paterna, e che vi si lascino delle marche sensibili della benevolenza che le ha dettate. Perchè mai il legislatore dovrebbe arrossire di esser padre? Perchè non mostrerebbe che le sue severità medesime sono de' benefizî? Questo genere di bellezza che non appartiene che al potere supremo, si vede nelle istruzioni di Caterina II ne' preamboli di qualch' editto di Luigi XVI sotto i ministeri di due uomini che hanno onorata la Francia e l' umanità.

» 1.° Bisogna per quanto sia possibile non mettere in un corpo di leggi, che de' vocaboli di dritto familiari al popolo.

» 2.° Se si è costretti ad usare voci tecniche, bisogna aver cura di definirle nel corpo delle stesse leggi.

» 3.° I termini della definizione debbon essere usitati e comuni; o almeno la catena delle definizioni più o meno lunghe deve sempre finire in uno sviluppo in cui non si trovino che di tali parole.

» 4.° Le stesse idee, le stesse parole. Non vi servite mai che d' un solo e medesimo vocabolo per esprimere una sola e medesima idea. È primieramente un mezzo di brevità; perchè la spiegazione di un termine

può servire una volta per tutte; ma la identità delle parole contribuisce anche meglio alla chiarezza che alla brevità; perchè se variano sarà sempre un problema il sapere se si è voluto esprimere le medesime idee, mentre che usando le stesse voci, non lasciate luogo a dubitare che la vostra intenzione non sia la stessa. Infine, meno impiegate di parole differenti più potete spendervi di esattezza e di cura. Quelli che prodigano le parole conoscon pochissimo il pericolo delle sviste; ed in materia di legislazione lo scrupolo può andare all' eccesso. Le parole della legge debbono pesarsi come i brillanti.

» La composizione di un corpo di leggi sarà tantoppiù dotta, per quanto esigerà meno di scienza per essere compresa. Nelle opere di gusto la perfezione dell' arte consiste nel nascondere l' arte: in una legislazione che si dirige al popolo, ed alla parte la meno intelligente del popolo la perfezione della scienza è quella di non farla sentire. Una nobile semplicità è il più bello de' suoi caratteri ».

ARTICOLO IV.

Della necessità che le leggi si redigano in iscritto.

Rilevata l' importanza e la difficoltà delle regole a consultarsi nella redazion delle leggi; accennati gli scogli ove si puole urtare schiudendo l' adito ad ambigue interpretazioni; si è quasi esaurita indirettamente la dimostrazione della impossibilità di ottenere utili risultamenti per mezzo di leggi che non siano scritte.

Perchè l' uomo si uniformi alla volontà del legislatore, è d' uopo che gli sia trasmessa in modo che resti pienamente sicuro delle disposizioni che la esprimono; che la conosca intera; e che non possa temere che l'abbiano in qualsiasi modo alterata. Le norme tradizionali, ove pur si apprendessero letteralmente a memoria sarebbero lontanissime dal conseguir questo scopo, e riuscirebbero sempre di una guida pericolosa ed incerta.

L' uom che apprendesse a questo modo una legge, nell' atto in cui ne riceve le impressioni dovrebbe fidarsi alla sola garentia della intelligenza e della rettitudine di colui che glie la trasmette. Non avrebbe in seguito nel ruminarne i dettami che i soli soccorsi della memoria. Qual mezzo si avrebbe a prevenire le irregolari percezioni cui potrebbero dar luogo le alterazioni che avvengan per fraude o siano dall' error prodotte?

Quando si abbia pur la fortuna di sottrarsi a questi pericoli, qual certezza si avrebbe di averli veramente schivati?

Mancando una sorgente ufiziale a consultarsi qual via si avrebbe a rimuovere nel bisogno le ambiguità delle tradizioni? Se anche gli uomini che fanno esclusiva professione di leggi e di giudizî sentono, con tanta frequenza la necessità di consultar testualmente un articolo che cento volte discussero ed applicarono: quanto non deve imbarazzarsi nella esecuzione di una legge verbale quegli che dedito ad altre abitudini, la intese a proclamar di passaggio, mentre forse non sospettava neppure che potrebbe cadere un giorno sotto le sue sanzioni; e l' esamina agitato dal doppio timore di esser tradito ad un tempo dalla debolezza della memoria, e dalla superficialità dell' intelletto?

Tutti questi disordini sono eliminati dalle leggi scritte. Elle presentano una data certa della loro esistenza; una espressione precisa della volontà del legislatore. Includono la sicurezza di non essere adulterate da stranieri elementi.

Le consuetudini locali, fan pruova indubitata della indolenza governativa, e della imperfezione del sistema civile dell' età scorse. Le cause efficaci a moltiplicarle, furono a mio modo di vedere, da un lato le tante signorie nelle quali altre volte si laceravano gli stati Europei, e che tutte ricevevano particolari prescrizioni da' loro dominatori; e dall' altro la debolezza legislativa che non si accorgeva di una ferita che portavasi alla legge se non quando si era trasformata in legge ella stessa.

A legittimare infatti una consuetudine si esigeva, un possesso per così dire, di dieci anni. Or io dimando, se l' avviamento era utile, perchè attendere un sì lungo periodo, e non accorrere al bisogno con un' analoga disposizione? Se all' opposto poteva operare de' sinistri risultamenti, perchè dargli tempo a consolidarsi, e diventare una legge?

Son certo che l' energia che per ogni dove ha rialzato il sistema legislativo, non permetterà che si riproduca in avvenire la moltiplicità delle consuetudini, onde Voltaire diceva, che in Francia si cangiava di giurisprudenza come si mutavano i cavalli di posta.

Ma quando pure qualche legge tradizionale di già introdotta dovesse rispettarsi per adeguati riguardi; si dovrebbe almeno redigerla in iscritto, e roborarla dell' assenso legislativo.

In ogni maniera di contestazioni, e soprattutto nelle commerciali, quante volte non si commettono impunemente delle positive soperchierie, traendo profitto dalle particolari usanze? Il legislatore che le riduca in iscritto non solamente rimuove gli equivoci della tradizione; ma si economizza il modo a purgarla di quanto aver potrebbe di copioso ed esorbitante.

Mi stanno ancora sul cuore le lagrime che vidi a versare nella mia infanzia da un misero vecchio, il quale da lontana contrada erasi recato alla fiera di....per vendervi un bue ch'era l'unico suo capitale. Convenuto il prezzo lo consegnò al compratore, il quale con una insidia consuetudinaria ne rimandò all' anno appresso il pagamento, perchè avea promesso di pagare *oggi oggi*, e questa espressione secondo gli usi del paese importava *oggi ad un anno*. Si portò l' affare alla conoscenza dell' autorità competente, il vecchio ebbe torto, o per meglio dire, soccumbette nella contestazione.

CAPITOLO XII.

DELLA CODIFICAZIONE

ARTICOLO I.

De' motivi che rendono preferibile un codice alle leggi successive.

Si è mossa quistione tra' pubblicisti se più convenga ad un popolo l'avere un codice, o l'esser diretto da spicciolate disposizioni. Nel 1815 si proponeva in Germania come tesi generale. » Quando puol essere conve- » niente di fare un codice comune a tutte le provincie di » un medesimo stato, e se l'Alemagna era matura per » avere un tal codice ».

Astrazion fatta dalle osservazioni puramente *relative* che sono straniere al nostro scopo, il signor Thibaud professore nella Università di Heidelberga si pronunziò per la codificazione: il signor Savigny professore in Berlino si attenne alla contraria opinione.

Il motivo cui principalmente si attiene il signor Savigny poggia sulla supposizione che le modifiche successive fatte ad un sistema di legislazione, sono state sempre imposte da' bisogni del popolo de' quali sovente si smarriscon le tracce; e quindi mal potremmo giudicare delle antiche leggi; perchè ignari de' motivi che le fecero sanzionare.

Questo principio,

1.° È falso in fatto; perchè qualunque conosca passabilmente la legislazione e la storia, non può disconvenire che non sempre, anzi assai di rado si sono fatte, ed innovate le leggi nell'interesse de' popoli;

2.° Non è in alcun rapporto colla conseguenza che se ne vorrebbe desumere contro la codificazione; perchè anche ammettendo che le vetuste legislazioni si avessero a venerare come articoli di fede, si troverebbero ugual-

mente compromesse pel concorso di un nuovo codice, e per la sopravvegnenza di leggi successive;

3.° Non è gran fatto plausibile l'asserzione che il tempo avesse dileguati i motivi delle antiche leggi; perchè analizzandole col soccorso della filosofia e della storia, è ben rado che non si arrivi a smascherarne i principî;

4.° Anche ritenendo che non si riuscisse a liquidare i rapporti di una legge coll'epoca in cui venne in luce; non sarebbe ugualmente difficile il giudicare dell'azione ch'ella potrebb' esercitar sul presente. Ed è poco men che assurdo l'affermare che potessero continuare i bisogni, e scomparir le tracce a poterli ravvisare;

5.° L'ammettere col signor Savigny che non si dovesse innovare le antiche leggi, sulla presunzione che fossero accomandate da motivi che noi ignoriamo, sarebbe opporre una barriera insormontabile ad ogni progresso. La tortura; l'inquisizione, e tutti gli altri mostri delle vetuste legislazioni, dovrebbero tenersi ancora in vigore per la tema d'investire de' motivi che non si conoscono!!!

6.° Se potesse opporsi una objezione di qualche peso alla codificazione, sarebbe in un senso affatto contrario, valquantodire nel bisogno di modificâr le leggi secondo le circostanze, e non in quello di renderle stazionarie. Ma neppur questa considerazione basterebbe a richiamare in dubbio i vantaggi che si ottengono da un corpo di leggi unito e metodico.

Supponendo un codice, ed una massa di leggi spicciolate, che siano di ugual merito in quanto alla bontà intrinseca, il primo avrebbe i seguenti vantaggi sulla seconda;

1.° Maggiore armonia ne' principî, perchè il lavoro della stessa epoca e della stessa mano, deve necessariamente serbare quella coincidenza che si attenderebbe invano da ciò che venne in luce in diversi tempi e per l'opera di diversi estensori;

2.° Maggiori facilitazioni ad apprenderlo; perchè

solamente a raccogliere insieme nella loro integrità un ammasso di leggi isolate, si esige più tempo ed imbarazzo che per lo studio di un codice;

3.° Maggior chiarezza; perchè mentre un codice presenta le materie secondo il naturale andamento de' principî; nelle leggi sparpagliate bisogna rimontare *a posteriori* dalle disposizioni a' principî;

4.° Maggior brevità, perchè i preamboli e le altre formalità onde si debbon munire le leggi spicciolate, son tanti elementi risparmiati in un corpo unito di legislazione;

5.° Maggior facilità di citarne le disposizioni, perchè al bisogno di riportare l' *epigrafe e la data* di una legge si sostituisce quello d' indicare il *numero di qualche articolo*;

6.° Maggior fiducia del cittadino nella stabilità delle norme che lo governano; perchè si richiede un certo periodo a cangiare un codice; mentre basta la volontà di un istante a cangiare una legge.

7.° Opportunità di veder chiarita la legislazione da comenti metodici ed ordinati; ciò che da un lato ne facilita l' applicazione, e ne rileva i difetti; e dall' altro contribuisce a formare legali scientificamente istituiti. Ove han regno le leggi spicciolate, ordinariamente la pazienza prepondera all' ingeguo; e si finisce per dare un più vasto campo alle cavillazioni ed alle ambagi forensi.

Dimandare adunque se una Nazione dovesse o no avere un codice, mi sembra lo stesso che chiedere se le disposizioni suggerite dal momento sian preferibili a quelle che si maturino con un profondo esame—se le miscellanee sian da meglio che un insieme armonico e finito — se le fluttuazioni apportino più di vantaggio che la stabilità — se il calcolo improvvisato dell' attualità mova con passo più sicuro dell' azione scientifica de' principî.

ARTICOLO II.

Dell' epoca opportuna alla compilazione di un codice.

La piupparte di coloro che si sono pronunziati per la codificazione han soggiunto che si dovesse attendere un incivilimento abbastanza inoltrato per tentarla utilmente.

Analizzando per vedute generali la massima, io mi avviserei che un codice potesse convenire ad ogni epoca, ed a qualunque grado di civiltà; purchè non si stia sotto l'influenza di qualche straordinaria circostanza.

Essendo incontrastabile che la bontà delle leggi dipenda dalla convenienza co' bisogni sociali, e non dalle forme esteriori; quando anche si abbia la sventura di avere delle cattive leggi; il fonderle in un codice, senza punto aumentarne il disordine intrinseco, rimuoverebbe gli sconci che abbiam dimostrati inseparabili dalle leggi sciolte.

Egli è ben vero che un popolo non peranco maturo, mancherebbe di mezzi a farsi un buon codice. Ma è vero ugualmente che non saprebbe fare delle buone leggi. Or io non veggo il motivo per cui le cattive leggi dovessero preferirsi ad un cattivo codice.

Ardisco anzi affermare che in questa posizione, la massima sarebbe invigorata da nuovi argomenti, perchè da un lato si potrebbe approfittare di una cooperazione straniera nel compilare un codice; mentre non si potrebbe utilizzarla nelle leggi successive; e dall'altro essendo lo scarso incivilimento maggiorment' esposto agli urti delle passioni private, sarebbe più necessario di contenerle colla stabilità della legislazione.

Le sole circostanze che facciano eccezione alla regola, son quelle che per la presenza di una crisi diversificassero momentaneamente lo stato normale delle cose, lo che puole avvenire in due modi:

1.° Quando il legislatore non siasi corredato ancora

delle nozioni di fatto che debbono servir di base a' suoi calcoli ;

2.° Quando lo stato di fermento in cui si trovino le passioni , non lasci una soddisfacente latitudine all' azione legislativa.

Un conquistatore novello a cagion d' esempio , mal cercherebbe di compilare un codice prima di aver consolidato il suo potere , ed approfondito il carattere ed i bisogni speciali del popolo che deve dirigere.

In un' epoca in cui tumultuasse lo spirito di fazione sarebbe indispensabile di rimandare il lavoro alla cessazione del parossismo; e spiegar frattanto i mezzi valevoli ad affrettarla.

Le convulsioni politiche sarebbero anch' esse incompatibili colla fredda ponderazione ch' esige una impresa di simil fatta.

Fuori di queste circostanze a me sembra che ogni popolo il quale si trovasse nel suo stato normale, possa anzi debba avere un codice ; perchè in parità di circostanze , ne risulterebbe se non un positivo bene , almeno un sensibile risparmio di mali.

ARTICOLO III.

Della durata presuntiva di un codice.

Dal principio che le leggi debbono tendere alla felicità dello Stato , ne seguè per corollario, che debbono durare finchè si trovino in armonia con questo scopo. Egli è però malagevole di fissare in massima un periodo alla loro durata , perchè non è possibile di calcolare *a priori* le modificazioni eventuali che siano per equilibrare i rapporti tra' mezzi che si mettono in azione , ed il fine che si propongno.

I principî fondamentali essendo eterni ed immutabili, non possono manomettersi dal legislatore senza tradire la sua missione e la propria causa. Essi rimasero

calpestati sovente dalla ignoranza. Ma poichè furono ravvisati nel vero punto di vista, son certo che staranno contro tutte le vicende; perchè sono interessati ugualmente a sostenerli i popoli ed i governi.

Le illazioni secondarie che risultano dalla loro applicazione, senza deviar dalla meta possono essere costrette a raggiungerla per nuovi sentieri.

Consultando accuratamente la storia, si potrebbe affermare a colpo sicuro, che per la mobilità di un periodico incivilimento, la quarta generazione assai di rado somigli la prima negli *elementi* variabili.

A misura che una novella generazione sviluppa la sua adolescenza, nuove abitudini, nuove tendenze, nuove opinioni manifestano le sue pretese.

La generazione ch' è già matura, forte del trionfo che ha riportato sulla declinante, reprime le innovazioni con tutte le risorse della virilità. Ma quando si lusinga di aggiungere una seconda palma alla prima, sente a mancarsi al miglior uopo le forze che si aumentano ad ogni istante nella sua rivale: La generazione crescente non ha più nemici a combattere: sembra padrona del campo. Ma nell' avviarsi fastosa a piantarvi lo stendardo della vittoria, sente a brulicare alle sue spalle i coscritti dell' ultima leva, che le gettano un nuovo guanto di sfida.

In questo interminabile conflitto si potrebbe affermare che a tener sempr' energica l' azione legislativa si dovesse in ogni cento anni almeno sommettere le leggi ad una generale rivista, per apportarvi le modificazioni suggerite dal tempo.

Ognun vede intanto come una tale opinione sia principalmente subordinata alle vicende del progresso che può considerarsi come la prima leva delle abitudini e de' costumi. Sarebbe quindi necessario di accelerar le misure o ritardarle in proporzione delle circostanze che contribuiscano ad affrettare lo sviluppo de' popoli, ovvero a renderli stazionarî.

CAPITOLO XIII.

DE' MEZZI A DIFFONDERE LA CONOSCENZA DELLE LEGGI.

ARTICOLO I.

Dell' epoca in cui le leggi diventano obbligatorie.

Esaurita l' esposizione de' principî che riflettono la redazione delle leggi è d' uopo analizzare le norme che debbono regolarne la promulgazione. Questo elemento va discusso per un doppio aspetto.

1.° Quando una legge devesi riputar conosciuta per semplice presunzione di dritto ?

2.° Quali sono i mezzi a promuoverne in fatto la più estesa conoscenza ?

Stando alla perfezione ideale della giustizia , il legislatore non avrebbe dritto ad esigere da un cittadino l' osservanza delle sue disposizioni , prima di assicurarsi che ne avesse la relativa conoscenza.

Ma il sistema legislativo non è suscettibile di quel sublime attributo , e quindi invece di aspirare all' esattezza matematica della giustizia , considerata nel regno delle astrazioni , dobbiamo ritenere come archetipo del giusto quello che produca il maggior bene possibile , o presenti il minimo de' mali.

In coesione di questo principio , alla conoscenza effettiva delle leggi che non poteasi nè conseguir nè liquidare , si è dovuto sostituire la presunzione della conoscenza. La regola della pura e semplice ragione la quale dettava che l' uomo fosse giudicato secondo le norme che gli eran cognite , deve rimpiazzarsi col canone suggerito dalla ragione applicata all' ordine sociale , che non lascia dritto ad eccepire ignoranza contro le disposizioni che all' epoca dell' avvenimento cui si riferiscano erano in vigore e *potean* esser conosciute.

Spetta dunque al legislatore di stabilire un termine

prudenziale per la presuntiva conoscenza delle leggi, aumentandolo progressivamente in ragione della distanza dal luogo della pubblicazione.

La presunzione di dritto risultante da queste norme si trova il più delle volte in contraddizione col fatto; perchè si avranno moltissimi che ignorino una legge trent' anni dopo la sua pubblicazione, ed anche per tutta la vita; mentre alcuni altri ne sono informati anche prima che sorga la presunzione legale di essersi conosciuta. L' equazione imposta dalla legge, che senza grave discapito appiana in generale queste divergenze fra il dritto ed il fatto, dev' essere prevenuta da speciali precauzioni, quando potrebb' essere operativa di pubblico o privato detrimento.

Quante sopraffazioni, quante insidie, quante frodi non potrebbero in effetti aver luogo, se taluno conoscesse anche un' ora prima un indulto il quale condonasse la pena di qualche delitto — una tariffa che diversificasse il valore delle monete o delle carte monetate — che alterasse i tributi — che attribuisse diversi effetti ad una data specie di convenzioni?

In queste ed altre simili circostanze, non essendo giusto che si transigano col danno del terzo, disordini cui si potrebbe agevolmente schivare, la saviezza legislativa debbe soprassedere dalla regola, e dirigere le cose in modo che obliteri ogni varco agli abusi.

ARTICOLO II.

De' mezzi più opportuni a generalizzare la conoscenza delle leggi.

La discussione di questo soggetto ci apre l' adito a nuove divergenze dalle idee del Bentham.

Infiammato del nobile desiderio di eccitare ogni mezzo a diffondere la conoscenza delle leggi, egli vorrebbe che s' insegnassero nelle scuole come libro elemen-

tare — che per ottenere un impiego si dovesse documentare di aver trascritto il codice o di averlo tradotto che i giovani allievi lo traducessero nelle lingue vive e morte, ED A 16 ANNI FOSSERO ISTRUITI NELLE LEGGI PIÙ DEGLI STESSI VECCHI INCANUTITI ALLA BARRA — che i parochi ne facessero la spiegazione in Chiesa nel compiere gli uffizi divini — che abbiano finalmente le leggi una traduzione ufiziale in tutte le lingue straniere.

Esaminiamo a parte a parte questo magnifico progetto:

1.° Per cogliere un tal quale profitto da un libro elementare bisogna livellarlo alla intelligenza ed alle viste della prima età. Ora ognun vede che rimanendo le leggi quali debbono essere, non sarebbero a portata de' giovanetti; e prendendo un linguaggio analogo alla suscettibilità degli impuberi, finirebbero di esser leggi. L'esempio che cita il Bentham in persona di Gioas che risponde ad Atalia di essere occupato ad imparare e trascrivere la legge di Dio,

» Dans son livre Divin on m' apprend à la lire,

» Et deja de ma main je commence à l' écrire; quest' esempio, dico, nulla conchiude contro l' accennata verità. Il primo elemento a penetrarsi delle leggi Divine è la fede, la quale ne' fanciulli è anche maggiore che negli adulti: a comprendere quelle degli uomini al contrario si esige un grado di penetrazione che non è frequente neppur fra gli adulti — Che han di comune d' altronde i pochi principî Teocratici che reggevan le sorti Ebree a' tempi Gioas, con un sistema legislativo de' nostri tempi? Finchè le leggi si limitavano a poche e semplici norme, nulla era più facile che il farle apprendere e trascrivere ancor da' fanciulli; ma con qual senno potrebbe applicarsi la medesima risorsa allo stato attuale della scienza?

2.° Un volgare intendimento potrebbe meritare della indulgenza per non aver avvertito, che anche senza essere giovanetti, si può copiare cento volte un codice e non

rammentarne una parola ; ricordarne l' espressioni e non comprenderne il senso. Ma come scusare questa inavvertenza in un uomo della taglia di Bentham?

3.° Se i giovanetti a' quali il Pubblicista Inglese vorrebbe far tradurre le leggi sono della medesima nostra organizzazione fisica e morale, su quali basi poteva egli lusingarsi che a 16 anni ne avrebbero saputo più di coloro che aveano consumata la vita in approfondirla? Con quanta logica si potrebbe assumere che il tradurre a 10 12 o 14 anni un corpo di leggi, dasse risultamenti più felici di una istituzione scientifica eseguita in età matura e chiarita da una relativa carriera?

Indipendentemente ancora dalla possibilità del successo, tornerebbe conto alla società di condannare i giovani a spendere il miglior periodo della loro educazione in apprender lingue straniere e tradurre un sistema che non intendono e non possono intendere?

4.° Per quanta chiarezza volesse portarsi nel sistema legislativo, l'implicanza delle vedute alle quali dev' estendersi per le tante creazioni dell' incivilimento, ne renderà sempre malagevole ed intralciata la intelligenza. È difficilissimo il ben conoscere una legislazione, è più difficile ancora il tenerne adeguato ragionamento, ed arduo più che non possa immaginarsi il compendiarla a portata di un volgare intendimento senza tradirne il senso. Lascio considerare al lettore se i parochi che son distratti da tante cure potrebbero sbrigarsi di quest' assunto con qualche grado di felicità;

5.° Neppur mi sembra plausibile per alcun rapporto la proposta della traduzione ufiziale delle leggi. Il Bentham deduce a principale appoggio di questo divisamento il controsenso col quale si dimanda agli Esteri che giungano in Inghilterra « avete nulla contro le ordinanze del Re » mentre i medesimi ne ignorano le disposizioni. Ma questa inconvenienza risulta dall'error di metodo che prescrive una domanda pura e semplice che presuppone la conoscenza delle ordinanze, invece di darne preliminare

comunicazione. Che siano anche tradotte le ordinanze in tutte le lingue del mondo, i risultamenti saranno sempre gli stessi, ogni volta che si dimanderà dell'adempimento prima di aver comunicate le disposizioni.

Comprendo bene che l'interrogato potrebbe ignorare la lingua delle ordinanze; ma questa circostanza non reclamerebbe che l'intervento di un interprete; il quale sarebbe sempre indispensabile ad istituire un dialogo fra persone che non parlassero una lingua comune. Ad ogni modo, per qualunque aspetto si consideri questa frivola eventualità, non mi pare che valga la pena della traduzione di un sistema legislativo; perciocchè ognun ravvisa che un legislatore il quale riconoscesse diverse traduzioni ufiziali, abiliterebbe il cittadino a scegliere quella che più si affacciasse alle sue viste; e per quanta cura si potesse impiegare in moltiplici e lunghe traduzioni, sarebbe assai difficile di riportarne sempre puro ed illibato il senso.

Se non vado errato ne' miei calcoli, mi sembra che intorno alla conoscenza delle leggi s'abbiano a ritenere i seguenti principî:

1.° È romanzesca ed ineseguibile l'idea che il popolo potesse istruirsi della teorica legale che lo governa;

2.° Essendo il popolo incapace di levarsi all'idealismo della legislazione, è dominato esclusivamente da' fatti sensibili che la mettono in azione, e che fa d'uopo dirigere in modo che ne risultino utili impressioni. Che i giudizî sian pubblici — ch'ei vegga punito il forte che vide a delinquere, o della cui reità si persuase coll'attrito pubblico — che osservi in perenne azione le forze onde l'ordine sociale reprime le colpe, e sostiene la causa dell'innocente — che sia spettatore anche di un dramma che metta in vista il trionfo della giustizia — ed ognuno di questi mezzi gli sarà più eloquente di tutte le teoriche dimostrazioni;

3.° Son commendevoli altamente le proposte del Bentham di affigere negli spettacoli e negli altri luoghi pub-

blici le leggi che specialmente li riflettono. Sarebbe anzi di somma utilità il dare a questo principio la massima estensione. Riassumendo le specie più essenziali che potrebbero cadere sotto le sue contemplazioni,

a) Qualunque locale ove si amministri giustizia, o si sbrighino pubbliche funzioni, ogni pubblico stabilimento, ogni istituto del governo o da lui autorizzato, dovrebbe presentare affisse le leggi, le tariffe e le regole disciplinari che lo riguardano;

b) Le patenti che si rilasciano a' più bassi incaricati di pubblici servigî dovrebbero spiegare i più importanti doveri ed attribuzioni che li assistono;

c) I passaporti contener le norme alle quali debbonsi uniformare le persone cui si rilasciano;

d) Gli ordini che siano intimati dall' autorità pubblica, precisar le pene imposte all' inadempimento;

e) I padroni di navigli, e vetturali aver l'obbligo di esibire ad ogni richiesta delle persone colle quali contrattano, le disposizioni che tracciano i loro proprî doveri e quelli degli avventori;

4.° Negli impieghi che fossero in rapporto con qualche ramo della facoltà legale, si dovrebbe imporre lo sperimento di un esame che ne attestasse la conoscenza;

5.° Le persone che si addicano al culto speciale delle leggi, dovrebbero sperimentarsi con un saggio migliore di quello che si esige per la collazione della laurea, la quale si risolve parecchie volte in una ricevuta in carta pergamena de' dritti che si pagarono a conseguirla.

6.° In continuazione di quello che mi trovo di aver esposto in proposito della educazione politica, crederei di gran vantaggio che a' giovanetti s' insegnasse, non la legislazione, ma una specie di catechismo sociale, in cui fossero epilogati colla conveniente diligenza i doveri imposti dal carattere di cittadino, e di suddito:

CAPITOLO XIV.

DEL LEGISLATORE.

ARTICOLO II.

Delle qualità necessarie ad un legislatore.

Il legislatore è il personaggio il più importante dello Stato. Le conseguenze degli errori privati ordinariamente non evadono la sfera degli immediati rapporti; le aberrazioni del potere esecutivo si arrestano sugli individui o tutt' al più sulle famiglie; le sviste di un legislatore fanno la sventura di tutto uno Stato e di parecchie generazioni. Chi si piacesse a tener dietro alle astrazioni che il filosofo di Ginevra è tanto facile a personificare, si convincerebbe di prima giunta della impossibilità di rinvenire un legislatore che sia degno di questo nome. Ma la vera filosofia, ben lungi dall' andar sedotta da chimere che non potrebbero ad alcun patto realizzarsi, attende con miglior senno a rinvenire nel soggetto che si occupa a rettificare i soli requisiti che siano conciliabili colla natura e col fatto.

1.° La prima dote di un legislatore è riposta in una finezza d' intendimento, che gli dia sulla comune intelligenza un predominio poco men che uguale a quello che gli risulta dalla sua posizione politica.

Il filosofo che fruga gli arcani della natura sensibile, ha per lo più sotto gli occhi gli elementi de' suoi calcoli — è facilitato da precisi e comuni misuratori — percorre de' fenomeni che si succedono con un movimento uniforme — è fornito il più delle volte del potere di riprodurli — è ben rado che manchi de'mezzi a ripetere gli esperimenti per rimuover ogni dubbiezza.

Non è punto così felice la condizione del legislatore. La materia prima de' suoi calcoli è il cuore umano, pelago accessibile al solo sguardo della Divinità; e che

varia in tutti gli uomini, secondo le fisonomie che gli servono qualche volta di specchio, per lo più di visiera — I costumi che segnan la bussola de' suoi movimenti, sono ancora più istabili delle onde che gli è d'uopo solcare — La storia che può dirsi l'analisi della legislazione non sempre attribuisce gli effetti alle vere cause che li produssero — I bisogni che deve ripianare mentiscono parecchie volte il sembiante — Le risorse delle quali può profittare non sono valutabili che per conseguenze complicate e lontane.

Un legislatore dev' esser enciclopedico fino ad un certo punto, perchè non evvi oggetto sul quale non debba estendere le sue contemplazioni.

Rousseau che abbiam pocanzi citato, richiesto nel 1764 a proporre le basi di una legislazione per la Corsica, rispondea, che se gli facesse tenere una descrizione esatta della sua storia naturale — delle sue produzioni — della sua coltura — della divisione territoriale — del credito che vi godeva il clero — delle famiglie più antiche — de' corpi privilegiati — della nobiltà — del grado di gelosia che le città attaccavano a' loro dritti municipali — de' costumi del popolo — de' suoi gusti — delle sue occupazioni — de' suoi passatempi — delle leggi — degli statuti — dell'amministrazione della giustizia — delle rendite pubbliche — dell' ordine economico — della maniera di determinare le imposte ed esigerle.

In generale, egli scriveva al Buttafoco, che gli avea comunicato quell'incarico « *tuttocciò che fa meglio conoscere il genio nazionale, non saprebb' essere mai troppo spiegato. Soventi un tratto, una espressione, un' azione dicono più che un intero libro* ».

Si concepisce agevolmente la superiorità del discernimento che si esige a sbrigarsi della implicanza di tanti elementi ognuno de' quali contribuisce un peso diverso nella bilancia politica, e non è valutabile che per semplici approssimazioni.

Crescerà l'imbarazzo quando si rifletta che lo scandaglio degli espedienti legislativi, non dipende dagli effetti individui ed immediati, ma dalle conseguenze finali che rimangono in buonissima parte nel regno de' possibili.

A scanso delle false interpretazioni che i giovani potrebbero dare agli espressi divisamenti, mi corre l' obbligo di avvertire che non intendo affatto di pretendere che il legislatore avesse quella istituzione scientifica per la quale si brilla nelle accademie. Ardisco anzi affermare che fatta eccezione della VERA FILOSOFIA, una decisa passione per ogn' altra scienza, riuscirebbe nel rincontro poco men che dannosa. Un legislatore matematico, astronomo, filologo, poeta, e (che Dio ce ne guardi) giureconsulto, avrebbe ostacoli piuttosto, che facilitazioni dalla specialità delle sue conoscenze.

L' alta politica richiede l' estensione ed il colpo d'occhio che sappiano valutar le cose in collettiva, e non le cognizioni qualunque elle siano, che si arrestino allo scrutinio delle individualità — Sully e Colbert, senza essere distinti letterati rialzarono i destini della Francia. Laplace che primeggiava fra gli scienziati di Europa, non potette reggere qualche mese in un ministero, perchè, al dir di Napoleone, pretendea di menarlo innanzi colla teorica degli infinitamente piccioli.

2.° Comunque i lumi dell'intelletto dian modo a ravvisar gli elementi nel miglior punto di vista, non sarebbero di alcun soccorso alla cosa pubblica, ove non fossero tenacemente allegati alla purità de' principî—Nerone dopo cinque, e Tiberio dopo i primi otto anni d' impero, senza nulla smarrire delle forze intellettuali, divennero il flagello della specie umana, quando le passioni più vili succedettero alla filantropia della quale si eran mostrati in sulle prime caldissimi.

Il Macchiavelli era il primo ingegno del suo tempo — il Mazzarini aveane anch' esso a dovizia — Fouchè di Nantes era il genio della sua partita. Io non credo

ciò non pertanto che alcun aggregato di esseri ragionevoli fosse tentato dal desiderio di averseli a legislatori.

Il più saldo de' dritti che s' abbia un uom di Stato a moderare le altrui passioni, gli risulta dalla fermezza onde sappia governare se stesso.

Obbligato ad amar tutto il suo popolo; perchè ognuno di questo popolo ha l' obbligo di sagrificargli al bisogno le sostanze e la vita; egli deve guardare la parzialità per una classe come una positiva ingiustizia verso le rimanenti.

Sia che la facoltà di far leggi gli derivi da potere assoluto ed abituale, sia che lo tenga da transitorio mandato; egli si deve sempre considerare come interessato per tutt' i ranghi della società senza di appartenere personalmente ad alcuno.

Soggetto all' impero delle passioni per la sensibilità che gli è inseparabile, se non riesce affatto a vincerle, deve almen sovvenirsi che il merito e la sventura sono i soli che abbian dritto a commuoverlo nell' altezza della sua posizione.

I suoi atti debbono principalmente imporre per la rettitudine della quale s' abbian l' impronta; di talchè si possa dire che anche perdendo la forza che ricevono dal carattere politico, proseguissero ad essere autorevoli per quello che lor fu impresso dalla giustizia.

È necessario principalmente che si tenga sempre in difesa contro le manovre dell' ipocrisia. L' aria ch' egli respira è la più infetta di questo morbo, il quale moltiplica i suoi ripieghi a misura che sia lusingato della speranza di maggiori successi. È lieve, a chi tutto puote, il reprimere la nequizia che si appalesi nelle vere sue forme. Si riesce con poca difficoltà a smascherare gli errori di qualunque sia tenuto a dimostrar quel che dica. Ma come sottrarsi agli ami della perfidia che armi la visiera della virtù?

È per la influenza di questa classe (nella quale non saran mai confuse le persone animate da puri e di-

sinteressati principî) che non pochi legislatori hanno agito in contròsenso de' proprî e de' comuni vantaggi ; e le norme più sante che si ebbe il pudore di riconoscere in teorica , furono soventi controminate in pratica dal raggiro e dall' intrigo.

La fermezza che la coscienza della propria rettitudine inspira in ogni evento agli uomini d' alto sentire, è l' unico scampo che possano preservare il legislatore da queste trame.

Egli saprà tenersi inaccessibile a tutte le insidie, se il sentimento di esser giusto, e la stima di se medesimo lo faran certo dell'assistenza del Cielo , dell' amor del suo popolo , e dell' approvazione della posterità. Ma se sfornito di questi titoli avrà bisogno di comprar sicurezza e fama da una falsa moneta, sarà difficile che non rimanga invischiato in questi lacci. Tutti gli errori legislativi son funesti; quelli che si accordino colla ipocrisia sono il lievito più potente della rovina de' popoli, ed il tarlo de' Troni da' quali emanano.

3.° Il sentimento si può considerare come un altro essenzialissimo requisito del legislatore.

Il Principe di Talleyrand affermava che l' uomo di Stato dovesse avere *il cuor nella testa.*

Se il grand' uomo intendeva dire con questo che le mosse della sensibilità debbono essere subordinate al predominio della ragione , non saprei vedere il motivo per lo quale si dovesse restringere fra' cancelli della politica un aforismo applicabile a tutta la specie umana.

Ma se all' opposto ei volle intendere , che l' uomo di Stato non dovesse nè sentir nè commuoversi ; non esiterei a rispondere che il legislatore non debba essere un' uomo di Stato , ovvero che il cuore degli uomini di Stato dovesse tenersi come gli altri cuori al suo posto.

Se come diceva il signor de la Magdaleine bisogna amar gli uomini per ben giudicarli, oh quanto è più necessario questo sentimento per tracciar le regole abituali della loro condotta!

Qual pro che un legislatore sovrasti agli altri per eminenza di lumi, e si tenga impassibile su' dettami del giusto; se pago di ravvisare il male e schivarlo, non senta ad agitarsi da quella celeste irrequietezza che teme di non aver mai fatto abbastanza per la felicità de' suoi simili?

Egli è circondato da un' atmosfera singolare come la sua posizione. I suoi rapporti cogli altri uomini sono d' un' indole assolutamente diversa. I beni ed i mali prendono un diverso colorito al suo sguardo.

Sfolgorante delle più sublimi prerogative, manomesso da ogni umano riguardo, forte del corredo di tutt' i mezzi; Egli non deve procurarsi a proprie spese che l' amor de' suoi popoli; perchè la libertà di odiarlo è la sola che si tenga inaccessibile alla onnipotenza delle sue risorse.

Ottuse, e quasi direi neutralizzate a suo riguardo le attrattive del mondo fisico; è dal morale che deve attingere i principali compensi della sua virtù. Or chi non sa che le suste intellettuali e morali non ispiegano la loro azione se non quando la rettitudine della mente sia riscaldata dall' emozioni del cuore? Se freddo ed insensibile, non sente a scuotersi alle sventure dell' oppresso; se lo spirito di egoismo il preservi dall' agitazione, che ne fa considerar come nostro l' infortunio dell' innocente; gli atti del suo governo diverranno irrefragabili attestati dell' apatia che li diresse; i soggetti apprenderanno dal suo esempio ad affogare ogni germe di generosi principi; e gl'impulsi più brillanti perderanno la miglior parte della loro efficacia, sotto l' impero di una giustizia inesorabile, che sdegna di spandere qualche fiore sull' altare della pietà.

Ma un legislatore che non puol estendere come il suo braccio l' attività del suo sguardo, quante ingiustizie non arrischierebbe commettere, abbandonandosi alle immediate impressioni? È d' uopo rammentare in questo rincontro tutta la distanza che passa dalla commiserazio-

ne che sente il saggio, a quella che tumultua nelle anime deboli e superficiali. Nel primo è giusta, è calcolata; nelle seconde può dirsi un effetto meccanico della sensibilità. Quegli s' interessa delle persone, esaminando i fatti e le cose; queste giudicano delle cose e de' fatti da' rapporti che abbiano colle persone. La pietà del saggio è per chi la merita: quella del volgo, per chi sappia meglio implorarla.

Un legislatore che si affidasse alle immediate impressioni sarebbe incessantemente assediato dalle assicurazioni della felicità de' lontani, e dalle querimonie dell' avidità de' vicini.

4.° Il *sit modus in rebus*, cui non dovrebbero perder mai di vista esseri come son gli uomini, tanto limitati nelle facoltà e ne' mezzi, costituisce un canone importantissimo del potere legislativo. Oltre la *intelligenza* che lo mette in sito di valutare nel vero aspetto i mali e' rimedì, della *rettitudine* che gli istilla il desiderio di tener dritto al suo scopo, e del *sentimento* che rende questo desiderio più animato ed energico; egli ha pur bisogno di consultarsi colla *moderazione* che gli segna i confini a rispettarsi per non eccceder la meta.

Inabilitato a creare i beni che voglia procacciare a' suoi popoli; egli è costituito nella necessità di comprarli sempre a spese di altri beni che toglie. Ogni novella garentia che accordi alla libertà individuale, presenta per contraccolpo un vincolo ad una libertà ch' esisteva — ogni fortuna ch' egli conceda è perdita per quegli che la possedeva — ogni novella speranza che faccia sorgere, la distrugge in quegli che sperava dapprima — È forza, in una parola, che il *distruggere* intervenga per primo elemento in tutte le *creazioni* legislative.

Questo doppio taglio inseparabile dalle leggi, basta per se medesimo a rilevare che anche quando si appoggino a' più santi principî, possono risolversi in controsenso delle premesse, per la non curanza delle giuste misure.

Era santo e lodevole il fine che animava Luigi XIV ad ordinare che si togliessero a' protestanti i figli che avevano compiuta l'età di 6 anni, per essere allevati a loro spese da' cattolici, o rinchiusi nell' albergo de' poveri se i padri mancassero de'mezzi a pagar la pensione. Ma come dissimulare che questa disposizione basterebbe anche sola a muovere de' serî dubbî sul titolo di Grande che fu largito al suo autore? — Era commendevolissimo il disegno di Dracone di arginare i funesti risultamenti dell' ubbriachezza; ma potremmo lodarlo per questo di essersi appigliato all' espediente di estirpare le viti? — Si appiccava a nobilissime vedute la intenzione di Licurgo che volea far prevalere l' onore alle ricchezze nell' animo de' cittadini; ma pochissimi o nessuno applaudiranno al partito di aver permessa la circolazione delle sole monete di ferro.

È d' uopo che il legislatore sappia economizzare il suo intervento per le circostanze in cui lasciando le cose abbandonate al naturale andamento, vi sarebbe almeno una fondata probabilità che si risolverebbero in contraddizione de' vantaggi comuni; non prenda di mira che i fatti i quali abbiano positivi rapporti colla tranquillità pubblica; non adoperi altre risorse che quelle le quali se non immediatamente, almeno con discreti intervalli, producano co' doveri che imposero, beni maggiori di quelli che potevano attendersi dalla libertà che restrinsero.

ARTICOLO II.

Del dovere del legislatore di contribuire a' progressi nazionali.

Ogni anima sensibile deve spandersi alle più soavi emozioni, osservando per quanti numeri l' età nostra sovrasti a' secoli divorati dal tempo. Le tante leggi che oltraggiavano la dignità dell' uomo son tornate nel nulla — I supplizi de' mezzi tempi hanno perduto il dritto di fa-

re abbrividir la natura — La maschera della superstizione è quasi affatto caduta — Codici fondati sulle basi della giustizia eterna. hanno rialzato dall' avvilimento la piupparte delle moderne popolazioni.

La forza delle nuove combinazioni ideali rianimando tutte le classi e tutte le istituzioni, ha vigorosamente ampliate le pubbliche e le private risorse.

I destini della specie umana sono suffulti da guarentigie, che rovesciarono in gran parte almeno, i pregiudizî, e non fia più mai che si ritorni all' epoca tenebrosa della barbarie.

Mal si avviserebbe ciò non pertanto il legislatore, che pago degli attuali progressi, rinunziasse alla risorsa delle migliorazioni future; imperocchè non essendo possibile alle nazioni di rimanere stazionarie, la cessazione del progresso equivarrebbe ad iniziativa di rotrogrado movimento.

Ma quali sono le migliorazioni sino alle quali sarebbe possibile di levar le speranze? In qual punto potrebbe fissarsi l'apice dell' umano progresso? Molti si fecero questa interrogazione, ma non tutti la ripianarono con adeguate risposte.

Alcuni sollevarono i desiderî fino alla perfettibilità assoluta. Ma la perfezione dello scopo non può risultare che dalla perfezione de' mezzi a conseguirlo, e quindi non sarà mai possibile di ottenerla co' nostri.

Piacque a talaltro affermare che la vita delle nazioni si equiparasse con più vaste proporzioni a quella degli individui; e quindi dopo aver brillato del vigore della virilità, dovessero indispensabilmente piegare alla decrepitezza ed arrivare al suo termine. Questa seconda opinione non è men fallace della prima; ed abbiam rilevato altrove diffusamente i motivi pe' quali non regge la comparazione tra la vita de' popoli e quella degli individui.

Più consolante assai (se fosse vera) sarebbe l' idea, messa in campo da Saint-Simon, e sostenuta da' suoi proseliti; vale a dire che la specie umana fosse in continuo

movimento ascendentale. Ma bisognerebbe chiudere gli occhi alla storia per dimenticare che le più culte e le più grandi nazioni caddero talvolta in tanta degradazione da essere posposte agli stessi popoli ch' erano appena chiariti dal primo raggio di civiltà.

Era forse il movimento ascendentale che trasformava in Mamelucchi e Beduini i primi fondatori delle scienze e delle arti? Era il movimento ascendentale che trasformava in Italiani del medio evo i nipoti degli Scipioni e de' Curzî?

Senza pendere ad alcuna di queste assurde opinioni, è forza convenire che per quanto sia grande attualmente il prodotto de' lumi, e per quanto potesse raffinarsi in prosieguo, non si potrà mai dire di averne affatto consumato lo slancio.

Fornita la specie umana della eminente facoltà di comunicare le proprie conoscenze ed aumentarle col cumulo delle passate generazioni, può schiudersi agevolmente la strada a sempre nuove migliorazioni; perchè la linea che segna il *non plus ultra* della generazione che tramonta, costituisce nella marcia normale del progresso, il punto di partenza di quella che la rimpiazza.

Il legislatore che per l' augusto suo ministero deve impegare ogni mezzo ad aumentare la massa della felicità, non pago di livellare a' bisogni del giorno le sue sagaci vedute, ha l' obbligo d' impegnare ogni mezzo, ad ampliare le proprie, e l' altrui risorse — a fabbricar nuove dighe contro la irruzione de' mali — a moltiplicare le utili produzioni — ad assicurar le sorti del merito — E specialmente a promuovere l' armonia sociale che può dirsi l' anima del progresso.

Questi doveri che io credo inseparabili dal legislatore, lungi dall' appiccarsi ad esortazioni vane e gratuite emanano apoditticamente da' suoi interessi; essendo difficilissimo, per non dir altro, che un poter supremo abbia lunga e tranquilla durata se nell' insieme de' suoi filamenti non ispieghi una dose d' intelligenza superiore alle masse che ha l' obbligo di dirigere.

Se altrimenti fosse la cosa mancherebbero assolutamente i mezzi a spiegare come i popoli ed i Governi arrivino alcuna volta agli ultimi gradi di avvilimento ed anche ad una totale caduta, senza nulla perdere degli elementi che altra volta eran bastati a mantenerli floridi e vigorosi. Se potessi dilagarmi ad un' analisi storica del principio, mi sarebbe forse agevolissimo di comprovare;

1.° Che un popolo il quale si eleva al disopra del livello intellettuale degli altri co' quali è in rapporto, deve necessariamente aumentare di forza e di ricchezze e quindi di vitalità;

2.° Che un popolo il quale resti al disotto dello sviluppo comune del secolo, finisce per soccumbere alla prima aggressione; ed ove questa manchi termina di languore o perisce d'interne sedizioni;

3.° Che un Governo il quale sia inferiore nella intelligenza al popolo che ne dipende, scapita da un giorno all'altro nelle risorse morali; e quindi degrada la nazione e si perde con lei, ove questa non abbia senno da rialzarsi da se stessa, e rischia di cader solo quando sia saggia e matura. La storia regurgita di fatti che provano la prima parte di questa proposizione: è caratteristica per la seconda l'avventura di Gustavo Adolfo, caduto dal trono di Svezia, senza che fosse tratta a suo favore una sola spada dal fodero;

4.° Che un governo il quale voglia spingere il progresso troppo al di là della suscettibilità nazionale, finisce per alienare gli animi; che non potendo seguirlo in un idealismo troppo intralciato, si disgustano de' mali presenti, senza vedere o senza credere a' vantaggi futuri. Se non vado fallito ne'miei calcoli, credo che Napoleone abbia messa a proprie spese questa verità alle pruove.

Tutto il segreto della politica è riposto nel sagace scandaglio del progresso, e nel tenerlo sempre attivato con impulsi proporzionati alla relativa suscettibilità. E poichè le leggi sono l'anima del governo, deve impie-

gare ogni cura a tenerle sempre in armonia colla situazione morale ed intellettuale de' popoli.

L' ordine sociale, come argutamente diceva il signor d' Aguesseau » è una perpetua lutta della legge colla malizia degli uomini ». E siccome questa è sempre attiva in escogitare delle difese ad eluderla , è d' uopo che la sapienza legislativa sia sempre vigile in provvedersi di nuovi mezzi a resisterle.

La noncuranza di questo dovere è stata la principale e qualche volta la sola causa della rovina de' Regni e degl' Imperi.

Gli spiriti superficiali che ragionano colla logica del cane che si lancia a mordere la pietra che lo percosse, rifondono le rivolte e le conquiste a momentanee combinazioni, od alla intraprendenza di un guerriero; ma queste micce non prendono fuoco se non quando i disordini abbiano preparata la mina.

La voce e la intemperanza di un Masaniello bastano a mettere uno Stato a soqquadro quando l' imperizia delle leggi siasi accordata co' disordini per farli ingigantire. Fuori di questo caso i Kouli-Kan , i Cromwell e gli altri rigeneratori veri o supposti , si guardano dal disegno d' intorbidar la pace comune , o ne scontano al primo passo la pena.

Lo stesso Carlomagno , che incominciava la sua carriera usurpando il patrimonio de' suoi nipoti pupilli — fissava prezzi irrevocabili al frumento ed alle altre biade— regolava con una specie di prammatica i prezzi delle stoffe e la maniera di vestire de' sudditi — divideva i suoi Stati fra' suoi tre figli , ordinando che le controversie che insorgerebbero intorno alle confinazioni si risolvessero a vantaggio di quello che tenesse più lungo tempo alzate le braccia in forma di croce — Carlomagno io dicea , non avrebbe forse aumentato d' una lega il paterno retaggio , se non fosse comparso in un secolo nel quale si tolleravano immoralità ed abberazioni politiche di gran lunga maggiori.

Siam lode al Cielo in un' epoca in cui la scienza della legislazione raffinata da' rinascenti lumi, non riprodurrà più mai le atrocità e gli assurdi che furono sì frequenti in addietro. Ma non è men vero d' altronde che la sensibilità de' popoli sia divenuta più esigente, e più suscettiva di morali impressioni.

Per meritare a' dì nostri ad un legislatore il titolo di filantropo ed illuminato, non basta mica di astenersi dalla tortura, dalle ruote, e dagli altri somiglianti flagelli. Si esige che la saviezza, e l' umanità vengano per così dire immedesimate cogli atti del suo potere; e che girandosi lo sguardo sull' orizzonte politico non vi si scorgano delle sventure ch' egli poteva impedire.

Le irresistibili emozioni del cuore, ove pur non l' osasse il labbro, gli rinfaccerebbero di aver abbandonati al loro destino gli oppressi che potea rilevare — di aver tollerato che la durezza e l' avidità de' custodi appesantissero la condizione de' detenuti — di aver costruito portici e teatri prima di provvedere un ricovero all' infelice cui non restava di che appigionare un tugurio che accogliesse l' ultimo de' suoi respiri — di aver sofferto che l' uom di merito si dibattesse indifeso tra la miseria e l' invidia.

A concepire un saggio di questa verità, basti riflettere che la Francia la quale qualche secolo fa era stata indolente spettatrice de' macelli di Chaptal, Ravaillac, Giovanna d' Arc, Grandier, Calas, Lally Tolendal, fu sul punto di abbandonarsi ad una sedizione alla nuova che madama Staël era stata bandita di Parigi.

Questi riflessi che da un lato rispondono vittoriosamente agli energumeni che credono deteriorata la nostra posizione sociale, rilevano dall' altro tutta la saviezza della quale abbisogna un moderno legislatore per ben adempiere la sua difficile ed importante missione.

ARTICOLO III.

Della quistione, se sia lecito al legislatore di celare la verità al suo popolo.

Questo problema è stato soggetto di lunghe discussioni, perchè invece di rimontare a' veri principî si è voluto divertire in vaghe e futili argomentazioni.

Parecchi han sostenuto con deciso accanimento la negativa, affermando che la legislazione debba serbarsi come un tempio di verità. Un cosiffatto avviso non avrà nulla di sorprendente per qualunque rammenti che vi è stato qualche moralista il quale ha detto sul serio, che se taluno venisse a cercar di vostro padre nel disegno di ucciderlo, non vi sarebbe vietato di privarlo di vita per salvarla all' autor della vostra; ma non potreste salvar tutti e due, al semplicissimo prezzo di rispondergli con un mendacio; *è uscito di casa!!!*

Altri si pronunziarono per l'affermativa, sull' esempio di Numa che accreditava le sue leggi proclamando che gli eran suggerite da Egeria, e del Colombo che spaventò gli Americani e gli indusse a fornirgli de' viveri, spacciandosi autore di un ecclissi che avea previsto.

Osservo in primo luogo che gli accennati fatti compruovano che Numa ed il Colombo abbiano mentito con successo, e forse per necessità, ma non risolvono in massima la quistione.

Non è tampoco a dissimularsi che siavi pochissim' analogia tra gli esempî invocati e la situazione delle cose alle quali si vorrebbe applicarli. Numa, reggitor di un popolo selvaggio, turbolento, e superstizioso; e premente un soglio che stillava ancora del sangue del Re che lo avea fondato, non mi sembra un modello a proporsi a' Principi de' nostri tempi. Colombo era tutt' altro che un Sovrano; e, messo in un altro emisfero in pericolo di perire da un giorno all' altro co'compagni della sua spedizione, era in uno stato di orgasmo che non ha nulla di comune co'moderni legislatori.

L' accademia di Berlino proponeva nel secolo scorso la quistione, *se vi erano casi in cui fosse utile ingannare gli uomini*, *ovvero porre per base degli errori alla morale del popolo*. Il *pro* ed il *contra* ebbero validi partigiani, e sarebbe assai lungo il riportare i motivi che si dedussero in appoggio delle rispettive opinioni.

Per me sta che la quistione rientri come tutte le altre nella sfera del principio regolatore; e che un legislatore dovrebbe alterare il vero in ogni caso in cui non avesse altro mezzo a schivare un male maggiore del complesso delle conseguenze che risulterebbero dall' alterazione della verità, e quindi,

1.° Non dovrebbe mai piegare al soccorso di opinioni false ed erronee, quando potrebbe raggiungere lo scopo attenendosi alla verità;

2.° In parità di circostanze sarebbe indicato di preferire la simulazione più difficile a scovrirsi;

3.° Dovrebbe limitare questa risorsa a'casi di estrema necessità;

4.° Gli sarebbe d' uopo di bilanciare avvedutamente lo stato intellettuale del popolo, ed il rapporto numerico degli illusi, e degli intelligenti che potrebbero squarciare il velo all' inganno; badando nel tempo stesso a rimuovere da' secondi ogn' interesse a far palese la verità. È noto ch' Epaminonda per infiammare il coraggio de' Tebani, portò via di notte le armi ch' eran sospese in un tempio, e diede a credere che gli Dei protettori se n' erano armati per combattere a favore di Tebe. L'espediente riuscì a meraviglia, perchè la poca intelligenza de' più non vide quel felice inganno, ed i pochissimi che il ravvisarono erano interessati personalmente ad accreditarlo;

5.° A me sembra che dovesse distinguersi la simulazione che si riferisca ad un fatto da quella che rifletta i principî.

Mille circostanze possono imporre alla sapienza le-

gislativa di celare un avvenimento, o presentarlo sfigurato alla intemperanza popolare; ma quando si tratti di massime e precipuamente di quelle che interessano la morale, qualunque fosse il vantaggio attuale, si dovrebbe andare incontro in prosieguo a funestissime conseguenze; essendo nell' ordine delle cose che la vera utilità non possa risultare che dalla professione della vera morale;

6.° La facoltà di usare con moderata economia di un utile inganno, non puol estendersi ad alcun patto a permettere al legislatore di violare le sue promesse. Il mancar di parola, che degrada gli uomini anche nell' infime situazioni, è si turpe cosa in quegli il quale stipula i suoi contratti con un popolo e colla storia, che basterebbe ella sola ad assicurargli eterno discredito. Tutto l' orror che inspira la memoria di un Cesare Borgia, non valse a purgar dall' infamia quegli che lo spediva carico di catene in Ispagna, dopo di averlo tratto nella rete sulla fede di un salvocondotto.

CAPITOLO XV.

DELLA ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA.

ARTICOLO I.

Della indipendenza del potere giudiziario.

Qualunque sia la bontà della quale suppongansi corredate le leggi, non sarebbero di alcun soccorso al cittadino, nè varrebbero in alcun modo a contenerlo nella linea de' suoi doveri, senza la istituzione di un potere specialmente delegato a farle eseguire.

Questo potere d'altronde non potrebbe corrispondere allo scopo che lo fece istituire, se sciolto di ogni personale influenza, non fosse unicamente obbligato a conformarsi alla volontà della legge. Ove in effetti si per-

mettesse ad un qualunque potere d' imporre alle risoluzioni del magistrato, egli finirebbe di essere l' esecutore della legge; ed il cittadino invece di soggiacere alle di lei disposizioni, soccumberebbe ad una volontà che non avea modo a conoscere, nè dover di eseguire.

Lo stesso legislatore non avrebbe dritto ad influire sul potere giudiziario, neppur quando l' assolutismo del Governo avesse in lui consolidato il potere legislativo e l' esecutivo; perciocchè sebbene in questo caso gli competesse la piena facoltà di riformare ed abolire le leggi, non potrebbe mica distruggerle con un atto che non costituisca una legge, nè imporre che un qualunque fatto fosse giudicato con una legge diversa da quella che il contemplava all' epoca del suo avvenimento.

Il manomettere questo solo principio basterebbe a zerare ogni politico provvedimento, qualunque sia la forma teoretica del Governo, ed in onta a tutte le barriere che assiepassero la sua autorità.

A malgrado l' evidenza di questi principî, il ramo giudiziario fu in addietro esposto a frequenti e gravi incursioni. Il ch. Dottor Bardon, avvocato della Corona in Malta mi fece osservare nel mio soggiorno in quell'Isola due processure che mi fecero abbrividire. Una donna fu tradotta in giudizio per imputazione d' infanticidio ed assoluta a pieni voti. Il Gran Maestro de Rohan, ultimo Sovrano dell' Ordine dispose con un *motu proprio*, che fosse impiccata.

Le istanze di una primaria gentildonna le ottennero a stenti la grazia, invocando la tradizion popolare che nessuna donna dell' Isola aveva subìto l' estremo supplizio. Non crediate però che si trattasse di una grazia completa. La clemenza del Gran Maestro limitossi a commutarle la morte in un perpetuo carcere, a spese de'giudici che l' aveano assoluta !!!

È più atroce ancora il secondo fatto.

Predata una intera famiglia Maltese da' Turchi, uno sventurato fauciullo il quale contav' appena pochi mesi

*

di vita, menato schiavo co' suoi genitori, fu allevato nell' Islamismo, e ne fece professione.

Riuscito all' età di vent' anni a sottrarsi alle catene apprestategli dalla barbarie turca, mosse alla terra natìa per indossar quelle che gli preparavano i suoi concittadini — Colle labbra melate ancora del bacio dell' arrivo fu tratto in ferri come reo di aver abjurata la Religione Cattolica. I giudici lo assolsero. Il Gran Maestro si diede la pena di aprirgli gli occhi all' Evangelica luce facendolo impiccare; e questa volta non si trovò alcuna dama che valesse ad arrestare quel *motu proprio*.

Solleviamo lo spirito alla contemplazione del rovescio della medaglia. I Tribunali di Napoli caddero nella svista di giudicare contro la legge una causa il cui valore eccedeva i cinquantamila scudi. La parte soccumbente, esaurite le ordinarie risorse ne presentò reclamo a *Ferdinando I.* Quel buon Re, verificato l'esposto, fè salvi la santità del giudicato, e gl' interessi della giustizia, indennizzando di suo privato peculio il soccumbente della perdita che avea sofferta; ed ordinò aspri rimprocci a' giudici, e notamento della sua Sovrana risoluzione al margine della sentenza.

Comparate questo co' due fatti antecedenti, ed avrete una delle mille pruove a giudicare de' rapporti del nostro secolo con quello che l' ha preceduto.

I de Rohan sono usciti diffinitivamente di moda, e non possono ricomparir sulla scena senza una conflagrazione dell' ordine sociale. Ma si è poi giunti alla vera, o per lo meno alla possibile indipendenza del potere giudiziario; valquantodire ad inspirare al magistrato il sentimento che debba esclusivamente uniformarsi alla volontà della legge, non temer che d' infrangerla, non isperare che nella coscienza di averla religiosamente eseguita? Vi sarebber de'metodi a migliorare per questa parte le moderne istituzioni? Sfiorerò di quì a poco qualche riflessione su quest'importantissimi elementi,

ARTICOLO II.

Delle diverse giurisdizioni necessarie all' amministrazione della giustizia.

Avendo a scopo le leggi di procacciare ad ognuno la massima libertà possibile, si attengono alla doppia risorsa di tracciare i doveri che gli appartengono, e contenere col timor della pena le passioni che potrebbero infrangerli. Quindi sorge la prima e la più generale divisione del potere giudiziario in due rami, civile e penale.

E poichè ogni persona ed ogni luogo possono esser soggetto di un dovere o della sua violazione, è indispensabile che ogni luogo ed ogni persona si trovi costantemente protetta ed infrenata dall' una e dall' altra giurisdizione.

Sarebbe però impossibile il diramarle per ogni dove secondo l' esigenze degli interessati; perchè da un lato si aggraverebbe di troppo l' erario, e dall'altro mancherebbero i soggetti forniti de' corrispondenti numeri, ed i mezzi a sommetterli ad una metodica vigilanza.

Il concentrar di troppo le magistrature, lasciando i luoghi lontani senza il soccorso di un' autorità immediata, rimarrebbe senza rimedio i mali che non lasciassero latitudine sufficiente ad approfittar di tarde risorse, e quelli che non valessero il dispendio necessario ad invocarle. È forza quindi transigere, istituendo magistrature centrali pe' fatti più difficili ed importanti; e magistrature locali per le più lievi quistioni, e pe' provvedimenti di urgenza pe' quali non sia attendibile la intervenzione delle autorità superiori.

La divergenza delle interpretazioni che potrebber dare alle leggi le diverse magistrature darebbe luogo coll' andar del tempo ad una giurisprudenza incerta ed equivoca, ove si trascurasse di ricordurle ad una linea comune.

Questa considerazione impone l'obbligo di concentrare tutt'i filamenti dell'ordine giudiziario sotto la scorta di una magistratura suprema, delegata a vegliare per la esatta ed uniforme esecuzione delle leggi, e per far rientrare nella propria orbita i giudici che se ne siano allontanati.

Comprovata la necessità di provvedere in ogni Stato magistrati locali, magistrati centrali, ed un magistrato supremo, dipende dal calcolo delle speciali circostanze il definire le forme, e le proporzioni numeriche della organizzazione.

Si presentan frattanto alla filosofia del dritto diverse quistioni generali a discutere;

1.° È di vantaggio che una causa sperimenti più gradi di giurisdizione?

2.° È da permettersi che si attenda promiscuamente al civile ed al criminale?

3.° Sono a riunirsi nel medesimo soggetto la facoltà d'inquirere e quella di giudicare?

4.° A quali condizioni è utile il sistema del *giury?*

5.° Le magistrature collegiali son preferibili a' giudici singolari?

6.° Quali confini andrebbero attribuiti a' Tribunali regolatori?

I seguenti articoli saranno impiegati alla soluzione di cotali problemi.

ARTICOLO III.

De' Tribunali di appello.

La fragilità umana che trovasi per tanti lati esposta all'errore, deciderebbe diffinitivamente la quistione a favore de' Tribunali di appello, se anche questi non fossero composti di uomini che infelicemente sono soggetti agli stessi inconvenienti che si possono motivare in pro-

posito de' primi giudici. Non deve quindi sorprendere che Bentham siasi pronunziato per una diversa opinione.

Si dice in favor dell' appello:

1.° Che le ragioni del cittadino sarebbero troppo esposte soggiacendo ad un solo grado di giurisdizione;

2.° Che i giudici di appello inspirano maggior fiducia, perchè presuntivamente forniti di maggiore intelligenza;

3.° Che l' appello serve di freno a' primi giudici.

Contro l' appello si deduce,

1.° Che qualunque sia il numero de' gradi giurisdizionali, i giudicati son sempre a ritenersi come transazioni sociali, e non come dimostrazioni effettive di verità, e quindi sarebbe meglio transigere in prima istanza, e non attendere che le parti si dissanguassero in appello, dove alla fine de' conti non possono avere guarentigie più efficaci di quelle che avrebbero nel giudizio impugnato;

2.° Che nulla impedisce di conferire il primo grado di giurisdizione a soggetti forniti de' numeri che si richieggono ne' giudici di appello, ed elevarli allo stesso grado di fiducia;

3.° Che la soggezione risultante a' primi giudici dall' appellabilità delle loro sentenze è più immaginaria, che reale; dappoichè la rivocazione delle medesime non li espone ad alcuna responsabilità;

4.° Che sembra dimostrato dalla esperienza che la piupparte degli appelli sian prodotti nella sola veduta di temporeggiare.

La quistione è di tanta delicatezza che non saprei decidermi diffinitivamente nè pel *pro* nè pel *contra*.

Il sommettere senza eccezione i giudizî ad un solo grado di giurisdizione non andrebb' esente da disordini: l' ammetter l' appello in tutta l' ampiezza nella quale suole usarsi attualmente patisce pure i suoi sconci. Mi sembra in conseguenza che dovesse cercarsi una via di mezzo fra' due partiti.

Trovo primieramente plausibilissima l' opinione di

Bentham che vorrebbe limitato il ministero de' Tribunali di appello al riesame della sentenza de' primi giudici *sulle medesime basi e documenti*, perchè,

1.° Darebbe modo a piazzare i Tribunali di appello a qualunque distanza, senza che ne derivasse grave dispendio alle parti;

2.° Produrrebbe grand' economia di tempo e di spesa;

3.° Diminuirebbe la fiducia nelle cavillazioni.

Altre risorse contro gli abusi del secondo grado di giurisdizione potrebbero aversi riservandone lo sperimento avverso le sole sentenze diffinitive, e sottraendo alla sua giurisdizione le cause relative a' contratti sostenuti da documenti scritti, e le azioni più semplici che non sarebbe difficile di sottomettere a stretto regime per mezzo di principî generali.

Non è veramente strano che l' uomo riconvenuto per la restituzione di un mutuo puro e semplice, il conduttore di un fondo, l' inquilino, possano stancare i creditori esaurendo le medesime risorse che si accordano in una causa difficile ed intralciata; ma ritornerò con più diffusione su quest' oggetto quando mi occuperò dei mezzi a prevenire le liti, e della teorica dell' eccezioni.

Non debbo ommettere di avvertire che Bentham propone la inappellabilità, come una conseguenza necessaria della singolarità de' giudici per la quale parteggia. Io mi avviso al contrario che la singolarità de' giudici combinata colla inappellabilità, indebolirebbe sensibilmente le guarentigie che abbisognano al cittadino; e che le due opinioni si debban transigere, come vedremo nell' articolo settimo.

ARTICOLO IV.

Delle magistrature promiscuamente addette al civile ed al criminale.

Quando le nazioni erano per così dire nascenti, si riunivano in un pubblico funzionario le più disparate attribuzioni, non altrimenti che ne' moderni villaggi troviam talvolta un barbiero ch' esercita tutt' i mestieri e le professioni di Figaro.

Un mezzano incivilimento istituì delle demarcazioni fra' diversi rami, ed i posteriori progressi le hanno sensibilmente aumentate. Prevale ciò nonpertanto in parecchi l' idea che lo stesso individuo potesse distinguersi ugualmente nelle materie civili e nelle penali.

Non v' ha dubbio che per gli strettissimi rapporti che passano fra questi due dipartimenti, nè siasi valente criminalista senza conoscere la ragion civile; nè si possa progredir nel civile senza libare le teorie penali. Ma parmi che siavi una bella differenza tra il conoscere per elementi una facoltà ed il farne professione. La pluralità de' giudici covre fino ad un certo punto la inconvenienza della promiscuità, perchè ne' collegî, gli intelligenti decidono, e gli altri son pagati da giudici, e funzionano da testimonî. Non cessano però di essere urgentissime le considerazioni che reclamerebbero un contrario sistema.

Malgrado l' apparente affinità del sembiante vi ha gran distanza fra il civile ed il penale; ognuno di questi rami reclama diverse conoscenze, si attiene a diversi metodi, consulta diversi principî, ed esige una diversa disposizione di mente e di cuore. Nell' uno i fatti sono valutabili con determinate misure, e si corre solamente pericolo di smarrirsi nell' investigare la legge che li contempla; nell' altro *il più delle volte* la legge è semplice e certa, ed ogni elemento di fatto presenta inestricabili nodi.

Le pruove civili valgono quel che vuole il legisla-

tore ch' esprime la sua volontà in pagine talvolta semplici, talaltra intrigate: le criminali debbono valere quel che vuole la natura la cui volontà è diffusa nell' universo. Il giureconsulto civile ha principalmente bisogno di laboriosità e di pazienza; il criminalista di penetrazione e di genio.

L' inconvenienza della promiscuità è sopratutto marcabile ne' civilisti che passino al ramo penale; perchè mentre un criminalista che abbia ingegno può supplire coll' applicazione a' disposti *positivi* che ignora, il civilista non puole approfittare della medesima risorsa per l' *attitudine morale* che gli manca. Ho costantemente osservato che i civilisti emigrati nel ramo penale, salve poch' eccezioni, cadono più o meno ne' seguenti sconci,

1.° Non avendo bastevole tatto per valutare gli elementi de' loro calcoli, si lasciano piuttosto imporre dalle sensazioni che dall' essenza delle cose. Quando le impressioni meccaniche sono contro l' accusato, si prevengono a suo discapito; se parlino contro la pena, eccedono nella indulgenza. In un omicidio, a cagion d'esempio pendono pel rigore; in un reato di falso piegano all' equità;

2.° La di loro convinzione, è facile e precipitosa nelle pruove di prospetto; tarda e difficile ne' calcoli indiziarî;

3.° Afferrano con gran difficoltà il vero punto della quistione.

Io non ignoro che il maggior numero viva nella persuasione che l' amministrazione della giustizia punitrice sia più facile della civile. Ma questo avviene, perchè gli errori del ramo criminale si occultano più facilmente, e non perchè si avessero più agevoli mezzi a schivarli.

A giustificare la insistenza sulla linea di demarcazione che dovrebbe segregare le due giurisdizioni, basti riflettere, che gli stessi genî singolari e distinti non sono il più delle volte riusciti con ugual successo in facoltà

che sembrano ravvicinate per intime relazioni ; ed hanno avuto sovente de' lati deboli nello stesso ramo in cui spiccavano per titoli eminenti e speciali. Massillon ch' ebbe tanto grido per le sue prediche , fu men che mediocre ne' panegirici : Linneo , tanto laborioso in ogni maniera di storia naturale , confessava di essersi malvolentieri occupato della famiglia delle *ombellifere* : *in hac* , ei diceva, *numquam velut in aliis potui laetari*.

ARTICOLO V.

Delle considerazioni che impongono di non riunire la facoltà d' inquirere e quella di giudicare.

Il dovere di liquidare la verità e valutarla imparzialmente gravita con uguale impero sovra tutte le magistrature ; ma non è però distribuita con pari uguaglianza la disposizione morale che si esige ad adempierlo. Quindi a ragion si prescrive che si astenga dal giudicare lo stretto parente , l' affine , il nemico, ed ogn'altro che sia colpito da eccezioni valevoli ad inficiarne la indifferenza ; perchè sarebbe di grave rischio l'affidarsi al giudizio di funzionari ne' quali i doveri, che ordinariamente si appoggiano a lontani interessi , fossero in collisione con interessi più vicini e sensibili.

Or come si potrebbe dissimulare che il medesimo attrito concorra nel magistrato che dopo di aver istruito , giudichi del valore della sua istruzione ?

Egli giudicherebbe in questa ipotesi dell' uomo che credette colpevole , ed al quale (come ordinariamente avviene) rilasciò solenne attestato di questa supposizione coll' ordine che ne prescrisse l' arresto — di documenti che il più delle volte fan pruova della sua penetrazione o della sua imperizia — di mezzi di difesa che attese a prevenire colle vedute inquisitorie — della realità o della insussistenza della ipotesi che diresse il suo lavoro — giudicherebbe insomma dell' opera della sua mano.

Non è mettere ad ardua pruova la debolezza degli uomini l'attendersi che in questa difficile situazione egli dichiari nullo un atto da lui compilato; inefficaci le pruove ch'egli raccolse; innocente l'accusato ch'egli credette colpovole; rilevanti i vuoti ch'egli non vide; imperfetta la istruzione ove gli parve di aver tutto esaurito?

A me sembra che l'eccezioni che si appoggiano a questi riflessi, parlino ancora più alto di quelle che risultano dalla parentela. L'amor proprio che ad ogn'altro affetto sovrasta, sarebbe in effetti adescato da lusinghe di non ispregevole efficacia, nel sommettere imparzialmente alla legge un colpevole col quale si abbiano de' legami di sangue, o nell'assistere col di lei soccorso un nemico; ma qual conforto avrebbesi l'amor proprio dal confessare una svista? Comprendo bene che anche questa confessione avrebbe la sua parte di gloria; ma è gloria di un colore sì languido che pochissimi sguardi se ne fanno infiammare.

Non devesi neppur trasandare che oltre a' disappunti che risultar potrebbero dalla prevenzione dell'inquisitore, il suo intervento nel collegio,

1.° Sommetterebbe le pruove a de' comenti stragiudiziali, valevoli ad appesantirle;

2.° Non lascerebbe alla difesa la facoltà d'impugnare i vizî del processo;

3.° Sarebbe di qualche ostacolo agli altri giudici che dovessero pronunziarsi contro della istruzione.

ARTICOLO VI.

Del giury.

Un metodo del quale si disputano la invenzione. L'Inghilterra e l'Alemagna, e che potrebbe rimontare a' tempi di Roma, delega la quistion di fatto ne' giudizî penali ad un numero d'individui sorteggiati dalla lista degli eligibili, e tolti possibilmente dalla classe dell' ac-

cusato, riservando al magistrato la semplice applicazion della legge.

La estesa facoltà concessa al giudicabile per la ricusa de' giurati, l'unanimità de' voti che si richiede per la dichiarazione di reità, ed altre simiglianti precauzioni, sembrano di conciliare questo sistema colle più efficaci guarentigie dell' innocenza.

Valenti pubblicisti lo hanno altamente lodato, come l'unico baloardo della libertà individuale; ed alcuni, fra' quali il signor Lerminiér, han proclamato che sarebbe di pari utilità l'applicarlo a' giudizi civili. Altri all'opposto lo han combattuto come inconciliabile coll' esatto andamento della giustizia.

Io mi avviso che guardando un tal sistema nel vero punto di vista, non si debba in massima nè censurar, nè plaudire; perchè puole assumere un carattere utile o pericoloso secondo le qualità de' tempi, e del popolo a' quali venga applicato.

I panegiristi assoluti del giury affermarono ch' egli presenti la vera espressione della giustizia, a motivo che riportandosi alla *coscienza* della società, non sommette l'accusato a condanna, se non quando la *coscienza* del pubblico ha *confessato* per lui.

Lasciando a parte che sia men logico che metafisico il chiamar *coscienza sociale* quella di un branco d'uomini in qualsiasi modo assembrati, e nomar *confessione* il convincimento morale dell' altrui reità; quando pur si ritenga che la decisione di un giury equivalesse ad una confessione del pubblico, quali risultamenti si otterrebbero da queste pompose metafore?

La coscienza privata per essere divenuta pubblica, è forse men tenuta a conformarsi a' principî della morale e del giusto, o meno esposta al pericolo di violarne i dettami? — Una qualunque decisione, attribuendosi il carattere di *confessione pubblica*, ottiene forse da questa nomenclatura il privilegio della infallibilità o quello di fallire impunemente?

Se taluno vegga a trionfare incolume l' uccisor di suo padre ch' era stretto da bastevoli pruove, o soccumba innocente ad una condanna, sarà men ferito ne' suoi dritti perchè il pubblico ricusò nel primo caso, e nel secondo fu prodigo di una confessione di reità?

Il giury non sarebbe a preferirsi alle ordinarie magistrature che quando offrisse maggiori garentie d' imparzialità e d' intelligenza. È dunque sotto questo rapporto che bisogna istituirne il confronto.

Incominciando dalla imparzialità, io non richiamo in dubbio, che un giury sarebbe meno esposto di un collegio salariato all'altrui personale influenza—ma quale de' due è più arginato nelle sue passioni, il magistrato che deve ripetere la fortuna e l' esistenza dalla sua rettitudine, o il giurato che a nessuno è responsabile di quel che fece?

Il giury, ne convengo, darebbe migliori guarentigie quando il voto della giustizia si collidesse colle passioni del Governo dal quale dipende il magistrato; ma è forza pur convenire, che sarebbe questi più idoneo, quando l' accusato si trovasse in contraddizione degl' interessi e de' pregiudizî del pubblico. Or io non saprei definire quale de' due attriti potesse minacciare con più frequenza i destini del misero; nè giungo a vedere assai chiare le ragioni per le quali dovrei desiderare un sistema che mi preserva delle passioni dalle quali son separato di cento leghe, per mettermi a discrezione di quelle che mi circondano da tutt' i lati.

Che diremo dell' altro elemento della intelligenza? Se tra gli uomini istituiti ed abituati al calcolo de' fatti umani, è sì magro il numero di quelli che si distinguono per finezza di tatto, attribuiremo questo difficile talento a de' giurati che per la prima volta, o assai di rado, e senza essersi forniti delle necessarie conoscenze, decidano sull' unica scorta delle sensazioni? Se attendono per convincersi, il meccanismo dell' evidenza, rimarran fuori legge tutte le nequizie che siano consumate

con qualche grado di accorgimento. Se vogliousi abbandonare ad implicate induzioni a quanto rischio non si esporrebbe la sorte dell' innocente ?

Giovanna d' Arc , il Maresciallo d' Ancre e la sua vedova , Urbano Grandier , Calas e tutte le altre vittime della ignoranza e de' pregiudizî , avrebbero forse migliorato di sorte ove si fossero affidati al giudizio di un giury ?

A me sembra che il sistema de' giurati potesse convenire esclusivamente a' popoli che riunissero i seguenti requisiti ,

1.° Raffinatissimo incivilimento diffuso in tutte le classi della società — Quando l' istruzion popolare ha progredito fino al punto da svellere i più madornali almeno tra' pregiudizî , non è difficile che sia comune il buonsenso che si esige al calcolo de' fatti ; ma qual giureconsulto , qual filosofo . . . qual poeta , si fiderebbe di fondare un giury in paesi ove si continuasse a prestar fede alla peste prodotta dagli *untori* ed al *colera* artificiale ?

2.° Numerosa popolazione — Ne' piccioli e mediocri paesi , vi ha tale incrociamento di rapporti , frammisto al pericolo di scontrare irresistibili influenze , che sarebbe impossibile o perlomeno assai difficile di emancipare da ogni riguardo un giury.

Tutto calcolando insomma , io ritorno sempre al principio , che l' esatta amministrazione della giustizia dipenda piuttosto dallo stato intellettuale e morale della nazione , che dal metodo e dalle forme. Datemi un popolo saggio ed illuminato , ed io mi comprometto che gli intriganti non arriveranno alla magistratura , o non potranno durarvi : ove all'opposto si mancasse di queste doti , il giury sarebbe ignavo e corrotto come la massa che il dovrebbe fornire.

ARTICOLO VII.

De' magistrati singolari e de' collegi.

Il Bentham ed altri moderni scrittori tengono decisamente al principio della singolarità de' giudici, ch'era in uso presso i Romani, e ne deducono come dicemmo il corollario della soppressione degli appelli; perchè adottandosi il sistema della singolarità assoluta, la sentenza del secondo giudice, in caso di disparere avrebbe istituita una parità, e non un nuovo giudizio eversivo del primo.

Fido alle promesse ch' esternai nell' articolo 3.° io tratterò la quistione sotto un diverso punto di vista, ed indipendentemente dal giury; facendomi ad investigare come potrebbero fondersi e transigere il principio della singolarità, e quello di un grado unico di giurisdizione.

Rilevando in sulle prime i motivi che impongono il dovere di occuparsi di una tale discussione, osservo che nel sistema della pluralità de'giudici e degli appelli si mena querela de' seguenti sconci;

1.° Ristagno di cause prodotto dalla massa enorme degli affari;

2.° Necessità di rimandare la decisione delle cause alla prossima e talvolta ad una lontana udienza, rinunziando all' inestimabile vantaggio di farle decidere in seguito della discussione;

3.° Appelli, per due terzi almeno, proposti nella sola veduta di temporeggiare;

4.° Convenendo che il più delle volte manchino di fondamento i clamori che si levano contro l' influenza ch' esercitano sul destino delle cause le manovre e gl'intrighi, par che non sia da dubitarsi che se non rimangono accreditati, sono almeno possibili, per la circostanza che i litiganti conoscono anticipatamente i giudici della causa; e possono, anzi debbono aver con essi de'contatti nell' intervallo che separa la discussione dalla sentenza.

Giustificata la necessità d' investigare se sarà possibile i mezzi ad evitar gli esposti inconvenienti, andiamo all' esame della quistione.

Riassumendo le relative idee del Bentham, il giudice unico è quasi costituito nella impossibilità di trasgredire i dettami della verità e dell' onore. Egli è veramente responsabile, perchè trovandosi isolato in faccia al pubblico, non ha altro appoggio, altra difesa che la stima generale. Avviene all' opposto che i collegî, forti della loro posizione sociale, invece di essere sommessi alla opinione pubblica, si trovino in sito di dominarla. Il giudice unico è indissolubilmente attaccato alla responsabilità de' suoi giudizî, mentre in un collegio, ciascuno può fortificarsi dell' appoggio altrui, o rigettar sugli altri la colpa, dappoichè la decisione è l' opera di tutti senz'appartenere personalmente ad alcuno. Quegli è obbligato a spendere tutta la sua diligenza nella quistione: questi possono facilmente riportarsene all' attenzione dei convotanti » Una serie di giudici 5 — 10 — 15 — non presenta che una sola figura efficiente, con 4 — 9 —, o 14 zeri; ed in questi casi gli zeri diminuiscono il valore della figura; perchè la falsa apparenza di concorso e di unanimità, mette il personaggio principale in uno stato di fiducia e di negligenza che non avrebbe avuto essendo solo ».

Aggiungo a queste considerazioni, che qualunque sia il numero de' votanti, il sistema della maggioranza attacca ordinariamente ad un solo voto la decisione delle più rilevanti quistioni.

Or se un solo, che non è sempre il migliore, può risolvere con pochissima o nessuna responsabilità un problema intrigato fino al punto di aver messe in bilico le altre opinioni; perchè non si dovrebbe usare *a priori* dello stesso metodo quando la quistione si trovi ancora nella sua integrità?

Un giudice singolare, che vi lascia libera la supposizione che altri cento avrebbero pensato allo stesso

modo, non inspira forse maggiore fidanza della opinione di mille che si trovino in contraddizione di 999?

Non si può dissimulare dall' altra banda, che sarebbe quanto mai scoraggiante il vedersi abbandonati ad un solo giudice con un solo grado di giurisdizione. Bisogna dunque correggere questi due elementi, in modo che se ne colgano i possibili vantaggi, preservandosi dagli scogli che risulterebbero dal loro assolutismo.

Io non mi occuperei meno di questo esame, quando pur fossi certo di proclamar degli assurdi, se non altro per richiamar l' attenzione di uomini di più svelto ingegno sopra un disordine che mi sembra il tracollo del moderno sistema.

Lasciando a parte ogni argomento che potrebbe risultare da' calcoli astratti, è fatto classico ed indubitato, che malgrado gli immensi progressi che han sublimate le arti e la teorica del commercio, la migliorazione delle leggi, e le tante creazioni civili onde si è novellamente provveduto alla sicurezza delle ragioni del cittadino, la circolazione de' capitali è inceppata da una visibile paralisi; e si preferisce di tenerli inoperosi per la diffidenza e lo sgomento che inspirano l' implicanza della procedura e le lungherie de' giudizî.

Ritornerò più volte sovra questo soggetto; limitandomi per ora a guardarlo dal lato che interessa l' organizzazione giudiziaria, mi avviso che uno Stato il quale avesse attualmente collegî di prima istanza e di appello, potrebbe a lievissimo prezzo sottrarsi alla piupparte delle inconvenienze che abbiamo accennate, mediante la combinazione de' seguenti dati,

1.° Conservare il numero de' magistrati collegiali nel medesimo piede;

2.° Adottare la singolarità de' giudici pel primo grapo di giurisdizione;

3.° Attenersi al numero binario pe' giudizî di appello.

Lo sviluppo completo del mio disegno esigerebbe

de'prolissi discuiti. Forse me ne occuperò più a lungo in un lavoro che sto meditando su' mezzi governativi che varrebbero a rianimare la confidenza pubblica nelle contrattazioni e ne'giudizî. Accenno di volo qualche schiarimento pratico a spianare la intelligenza delle mie idee.

Supponendo a cagion d' esempio l' esistenza di un Tribunale di prima istanza composto di 5, ed una Corte di appello di 10 magistrati; serbando intatto il loro numero, accorderei a ciascuno de' primi una isolata e piena giurisdizione, negli affari almeno di più semplice discussione, e dividerei i secondi in cinque sezioni aventi ognuna due giudici.

Con questa prima operazione senza moltiplicar le spese si avrebbe un quintuplo lavoro — le cause andrebbero sbrigate con più celerità — vi sarebbe miglior agio ad approfondirle — più decisa responsabilità ne' giudici — stimoli più efficaci a colpir nel segno.

Per prevenire gli intrighi e diffondere una nobile emulazione, lascerei le parti nella facoltà di convenire nella scelta del giudice fino al giorno della discussione. Un bussolo da eseguirsi pubblicamente all' apertura di ciascuna udienza, distribuirebbe in proporzione numerica fra' componenti il collegio le cause per le quali le parti non convennero nella scelta del giudice.

Esaurito il primo grado di giurisdizione, rimarrebbe ne' casi espressi dalla legge la facoltà di appellare. La sezione di appello composta, come dissi, di due giudici sarebbe scelta d' accordo o sorteggiata collo stesso metodo della prima istanza. La quistione sarebbe esaminata *ex integro*, ma sulle stesse basi e su' medesimi documenti — Gli articoli pe' quali sorgesse parità in appello, si risolverebbero di dritto a favore della sentenza impugnata.

Convenendo della massima, non si avrebbe gran difficoltà a conciliare con queste vedute le funzioni presidenziali e quelle del ministero pubblico.

L' esposto metodo (adattabile per altro al solo ra-

mo civile) riunirebbe se non vado errato i seguenti vantaggi ,

1.° Serberebbe indeminuta la probabilità emergente dalla preponderanza numerica, la quale manca assai spesso nell' attual sistema. Supposto in effetti che Tizio in contraddizione di Cajo abbia vinto in prima istanza con tre voti unanimi , e soccumba in appello alla maggioranza di 4 contro 3 ; ognun vede che le quattro opinioni che decidono irrevocabilmente il giudizio, si troverebbero in opposizione di sei voti ; e vi è bisogno di molta metafisica per convincersi che tre giudici di prima istanza non potessero valere un giudice di appello. Mi si dirà che la divergenza è ripianata da una transazione di dritto imposta dalle circostanze. Ma s' egli è forza transigere perchè non farlo almeno, assicurando qualche vantaggio di più ?

2.° Visibile diminuzione d' intrighi, perchè ignorandosi il giudice della quistione si avrebbero maggiori, e forse insormontabili inciampi a manovrare ;

3.° Disbrigo assai più celere degli affari , ed oso aggiungere più assennate risoluzioni, pe' maggiori stimoli che ne risulterebbero all' amor proprio personale di ciascuno de' giudici ;

4.° Diminuzione di cause, perchè la scelta eventuale del giudice , senza scoraggiare la parte che agisca nella coscienza del proprio dritto, sarebbe di positivo sgomento a' cavillatori — La prima ch' è rinfrancata dal sentimento della propria ragione si rimette volentieri all' azzardo ; ma i secondi che mancano di questa base , han bisogno di confidare nella debolezza della legge o nella deferenza del giudice. Sarebbero anche maggiori gli ostacoli alla moltiplicità degli appelli , perchè la parità risoluta a vantaggio dell' appellato , mentre lascerebbe modo a rettificare le sviste del primo giudice, diminuirebbe le speranze de' raggiratori ;

5.° Diminuita sensibilmente la mole delle cause , e moltiplicati i mezzi ad esitarle , se ne potrebbe imporre la decisione pronta ed immediata ;

6.° Si avrebbe il mezzo più sicuro a giudicare sovra fatti permanenti della idoneità morale ed intellettuale di ciascun magistrato; perchè nel sistema collegiale un giudice stupido quanto una barbabietola, se abbia la fortuna di essere aggregato ad una maggioranza attiva ed intelligente, partecipa alla gloria del corpo al quale appartiene, quando pure vi restasse per trent' anni senza percepire una idea; un altro all' opposto ch' essendo fornito di tutt' i numeri s' imbattesse in trista compagnia, dovrebbe accollarsi la sua tangente de' disordini che compianse e non potette impedire;.

7.° Si otterrebbe indirettamente la depurazione della classe degli avvocati, che tanto influisce sul regolare andamento de' giudizî;

a) Perchè renduta incerta fino al momento della discussione la scelta del giudice, e ridotto questi a decider solo, sull' unica scorta degli schiarimenti che gli pervengono per via regolare e legittima, lo stesso corso de' fatti consoliderebbe l' interesse delle parti e quelli del magistrato a far trattare le cause da' più abili ed onesti;

b) Perchè il difensore costretto a sostenere in modo solenne ed in pubblico i mezzi de' quali si avvalse, rimarrebbe infrenato da que' riguardi che facilmente si manomettono, quando si possono lanciare delle cavillazioni scritte, a rovina de' litiganti, nella speranza che siano conosciute dalle sole vittime che ne patiscono le conseguenze;

c) Perchè la prontezza della decisione, non potrebbe ammenò di attenuar la fiducia in cavilli che andrebbero dileguati in poche ore.

Ma l' obbligo di giudicar delle cause in continuazione immediata della discussione, e delle aringhe, riuscirebbe talvolta inpraticabile per la loro implicanza— Il disordine sarebbe facilmente rimosso con qualche sobria e moderata eccezione al principio.

Del resto io non disconvengo che in alcuni casi potrebbero derivarne degli errori; ma ne va forse esente il sistema collegiale?

Calcolando tutte le partite a me sembra che il mio metodo sarebbe preferibile per molti rapporti, e principalmente per la considerazione che tra due mali che tutt'al più si bilanciano, bisogna accomodarsi a quello che graviti sovra un numero più ristretto di persone. Or le presenti lungherie danneggiano direttamente tutt'i litiganti e di rimbalzo la società intera, pel ristagno che ne risulta alla circolazione de' fondi, mentre le abbreviazioni da me progettate compenserebbero il rischio di nuocere a pochi, accelerando tutt'i giudizî, e rialzando la confidenza pubblica che può dirsi l'anima della prosperità di uno stato.

ARTICOLO VIII.

De' Tribunali Regolatori.

Per quante cure si spendano a conferire alla legge l'importantissimo attributo della chiarezza, e riunire nel magistrato i numeri della idoneità; le leggi sono scritte dagli uomini; ed uomini essendo i magistrati che han debito di applicarle, non è difficile ad avverarsi,

1.° Che i fatti de' quali si giudica sian per frode alterati; o travolti per logica abberrazione;

2.° Che siano discussi o giudicati senza i solenni e le norme dalla legge prescritte;

3.° Che siano valutati in contraddizione della legge, o (ciò che importa lo stesso) con misure attinte da una legge diversa da quella che li contemplava;

4.° Che una medesima legge applicata da diversi giudici subisca diverse interpretazioni.

In ciascuna dell' esposte ipotesi i voti della giustizia rimarrebbero delusi o traditi; ma è facile a concepirsi, che nella prima le conseguenze dell' abberrazione o della malafede inspirano men grave interesse, perchè rimangono ad esclusivo discapito dell' individuo che ne fu colpito; e si avrebbero ben poche risorse a ripararle, perchè il le-

gislatore è sprovveduto di mezzi a controllare *direttamente* il criterio e la coscienza degli uomini.

Non così avviene delle tre rimanenti, ove non si può deviare dalla vera linea, senza lasciar orme sensibili dell' error commesso; ed ogni deviazione aggiungerebbe al privato il pubblico detrimento, sostituendo la volontà del giudice a quella del legislatore.

Violate infatti sostanzialmente le ritualità del giudizio, sarebbe distrutta la salvaguardia che assiepa i dritti del cittadino, ed oppone le più efficaci barriere all' arbitrio.

Fallita in qualsiasi modo l' applicazion della legge, la volontà del legislatore ne rimarrebbe del pari violata, ne' disposti che si ommise di far valere, ed in quelli che furono inconsideratamente invocati.

Sarebbe anche maggiore lo sconcio che risulterebbe dall' esporre la legge al disappunto d' interpretazioni svariate ed incerte; imperocchè

1.° Si avrebbe il controsenso che nel medesimo stato e colla stessa legge, identiche quistioni soggiacerebbero a diversi provvedimenti secondo il diverso modo di vedere de' giudici;

2.° Essendo metafisicamente impossibile che una stessa norma coincida con divergenti risoluzioni, l' ambigua interpretazion di una legge darebbe irrefragabile documento della sua violazione;

3.° Il conflitto delle interpretazioni scemerebbe ne' buoni la confidenza nella legge, ed alimenterebbe ne' perversi la speranza di eluderla.

Quindi non evvi a nostri tempi alcun sensato legislatore, che non abbia atteso a prevenire gli accennati disordini colla istituzione di un Tribunale Supremo, delegato a curare l' esatta ed uniforme applicazione della volontà della legge.

La delicatezza e la implicanza de' poteri che vanno attribuiti al Tribunale in esame, m' impegnerebbero in assai lunghi discuiti, se avessi tolto l' incarco di comen-

tare o chiarire i positivi disposti che lo contemplano. Dovendo però contenermi ne' confini della semplice teorica legislativa, rassegno appena di volo i più generali riflessi che si rapportano alla parte organica; e nell' intrattenermi de' principî relativi alla procedura, svilupperò con miglior agio le quistioni che la filosofia legale vuol rimandate alla cognizione di quel Supremo Consesso.

Richiamare alla osservanza delle ritualità sostanziali e primarie i giudici che le abbian violate — curar che i fatti dell' uomo sian giudicati sulle norme dalla legge prescritte — prevenir le ambigue interpretazioni: ecco i punti di demarcazione su' quali si deve tracciare in buona logica l' orizzonte de' Tribunali regolatori.

Da questi dati, che si risolvono alle fine de' conti nel potere di annullare quanto siasi praticato in contraddizion della legge, sorgon suffulti di apodittica evidenza le seguenti illazioni;

1. Tutta la gerarchia giudiziaria va soggetta alla influenza del Tribunal Regolatore; perchè qualunque appartengasi a questo rango, è costituito dalla sua posizione politica nel dovere di uniformarsi alla legge; e per la fralezza della nostra natura corre pericolo di tradirne i dettati;

2. Un Tribunale Supremo, risolute le quistioni che rifletton la legge, non deve brigarsi di quelle che interessan le parti; altrimenti non si farebbe che traslocare il disordine cui si voleva ovviare; perchè si accorderebbe la facoltà di far prevalere le proprie abberrazioni, ad un Tribunale che avrebbe dovuto limitarsi a smascherare le altrui;

3. Non potendosi facoltare il Tribunal regolatore ad emettere un secondo giudizio in rimpiazzo di quello che abbia invalidato, ed essendo i primi giudici inabilitati a procedervi; sorge per se medesima la necessità del *rinvio*; vale a dire il bisogno di commettere la riforma degli atti annullati ad altri giudici, che siano a livello della giurisdizione de' primi;

4. Mal si opporrebbero limiti allo sperimento di questa risorsa estrema dell' ordine giudiziario, e sarebbe indispensabile di far discutere il 2.° il 3.° ed anche il 100.^{mo} ricorso, finchè non si rigetti per irrecettibilità, o per insussistenza il gravame;

5. Non potendo l' acquiescenza privata sanare la violazione della legge, è forza di provvedere a' mezzi a rettificare nel di lei interesse, gli atti che l' abbiano infranta, e non siano dalle parti impugnati.

Fatta sempre astrazione da ogni positivo disposto, si presentan da ultimo due gravi quistioni all' esame;

1.^{a} È da istituirsi alcuna eccezione al principio che sommette le magistrature inferiori alle norme proclamate dal Tribunale supremo?

2.^{a} Sarebbe a concedersi a questo Tribunale la facoltà di rivenire sulle proprie massime?

Osservo sulla prima che il dovere de' Tribunali inferiori a seguire gl' impulsi del Tribunale Supremo, non ha bisogno in generale di essere avvalorato di alcuna dimostrazione, perchè risulta come conseguenza assiomatica dallo scopo cui si dirige la istituzione che prendemmo ad esaminare. Stando alle semplici osservazioni generali ed astratte, mi parrebbe scorgere con ugual grado di evidenza l' assolutismo dell' esposta regola, ed il nessun bisogno di attenuarla di qualsiasi eccezione.

Nella cortezza de' miei calcoli, io non saprei scorgere che un dover violato ad occhi veggenti, nella decisione di un Tribunale che riproduca in secondo giudizio i divisamenti del primo, ch'era delegato a correggere. Non mancano però de' legislatori che han ravvisato in questa contraddizione un' ambiguità della legge; ed hanno adottati straordinarì provvedimenti a rimuoverla — La mia debolissima opinione ripugna ad un tal principio, che mi sembra eversivo del canone ideologico che vuol serbato tra diversi effetti, gli stessi rapporti che passano fra le cause che li producono.

Una legge la quale imponga lo sperimento di spe-

ciali misure quando i secondi giudici o i terzi si accordassero nell' avviso de' primi, in contraddizione del Tribunal regolatore, esprime col fatto la persuasione che l' uniforme opinione di 2 ovvero 3 collegî basti a tenere in bilico il voto della magistratura suprema.

Due condizioni sarebbero indispensabili a giustificare un tal principio, e rettificarne l' applicazione:

1.° L' equipollenza de' poteri che si scissero in opposti divisamenti dovrebbe chiudere ogni strada a rimuovere le dubbiezze di risulta, senza l' intervento di un'autorità che sovrastasse ad entrambi;

2.° Riconosciuta la necessità di questa misura, sarebbe forza di applicarne lo sperimento ad ogni caso nel quale si avverassero i medesimi dati.

La disposizione che prendemmo ad esaminare è combattuta da sfavorevoli risultamenti in amendue le vedute.

Nella 1.ª perchè istituita una magistratura, cui si conceda un predominio sovra tutto l'ordine giudiziario, la legge si metterebbe in contraddizione de' suoi principî, abilitando una qualunque parte del sistema a collidersi col potere incaricato di dirigere la integrità della macchina.

Sarebbe ancor più visibile il controsenso, guardando le cose per la seconda lettura; dappoichè il riconoscere una equipollenza nella opinione del Tribunale Supremo contraddetta da due decisioni de'Tribunali inferiori, solamente nel caso in cui siano connesse per immediata successione, mentre fuori di questa ipotesi anche tutt' i Tribunali dello Stato si pronunzierebbero inutilmente contro la giurisprudenza regolatrice; sarebbe un sovvertire la valutazione delle cause motrici, accordando all' infima pluralità quella efficacia che non si attribuisce ad una pluralità più numerosa, ed anco alla intera massa de' componenti l' inferior grado di giurisdizione.

Passando all' altra quistione; il concedere ad un Tribunale regolatore la facoltà di deviare dalle proprie

massime, sembrami strano ed assurdo quanto il sarebbe l' abilitare le magistrature inferiori, a pronunziarsi in una causa identica per diverse opinioni.

Mille considerazioni che non occorre di rilevare vogliono che si lasci al giudice del merito la libertà di scostarsi quando ragion lo esiga dalle idee che in altri giudizî avesse esternate. È ben diversa la cosa quando trattasi di un Tribunale regolatore, il quale deve risolvere in *tesi* e non in *ipotesi* le quistioni portate al suo esame; e quindi è da considerarsi virtualmente come giudice della medesima causa, tutte le volte che giudica di uno stesso principio.

Supposto p. e. che io, parte civile in un giudizio penale mi dolga al Tribunal regolatore per essermisi niegato lo sperimento de' dritti A B — i giudici del mio reclamo non sarebbero chiamati ad esaminar la vertenza nella individualità della mia posizione; ma sibbene a decidere per principio generale ed in massima, se i dritti A B competono alla parte civile. Or l' ammettere che potessero attenersi alla negativa, dopo di essersi pronunziati per l' affermativa, o *viceversa*, menerebbe alle seguenti mostruosità:

1.° Confusione di giurisprudenza prodotta dagli stessi mezzi istituiti a prevenirla;

2.° Arbitrio giustificato, ne' giudici del merito abilitati a scegliere fra le divergenti opinioni *(a)*.

3.° Incertezza ne' dritti del cittadino che nell' uniformarsi alle massime vigenti sarebbe agitato dal timore di sentirle rivocare a suo danno.

Ma se il Tribunale regolatore si avvide per più maturo esame di aver fallata la interpetrazione, dovrebb'egli persistervi per serbare un farisaico riguardo alle proprie

(a) Mal si direbbe che siccome fra due diverse leggi deve starsi alla posteriore, potesse valere la stessa norma per le massime di un Tribunale regolatore. Essendo le leggi sommesse alla discrezione del legislatore, è di piena regola che gli ultimi atti di sua volontà deroghino agli antecedenti; ma la volontà del giudice è subordinata a quella del legislatore e non può variare che nel solo caso in cui si cangi la legge.

massime ? Oibò : il legislatore non deve lasciar correre alcun disordine che abbia modo a rettificare: ma è forza che vi accorra con rimedì che non siano peggiori del male.

Ei mi sembra che ad appianar tutti gli ostacolí, basterebbe vietare al Tribunale regolatore la pura e semplice ritrattazione delle proprie massime, autorizzandolo ad impetrar l' assenso del Principe a riformarle quando vi fosse indotto da plausibili considerazioni.

FINE DEL PRIMO LIBRO.

LIBRO II.

Applicazione de' principj generali alla legislazione civile.

PROSPETTO DEL PRESENTE LIBRO.

Tutte le mosse legislative, per le ragioni che rilevammo nell'antecedente libro, debbono cospirare nella veduta di conciliare la massima libertà civile col minimo sagrifizio della libertà naturale.

Essendo però indispensabile a conseguire lo scopo, che per una banda si determini il raggio nel quale possa spaziare la libertà di ognuno; e per l'altra si definisca la quota di libertà che debba togliersi a quegli che ne abbia abusato, soggiungemmo che le leggi assumono un carattere CIVILE, o PENALE, secondochè attendano alla prima o alla seconda dell'esposte operazioni.

Altre subalterne distinzioni e nomenclature soglion elle improntare dalla qualità dell'azione onde si mettono in rapporto collo scopo finale, e dall'indole delle cose o delle persone che formano il soggetto speciale de' loro provvedimenti.

Quindi si dicon POLITICHE quelle che fissano i rapporti del popolo co' poteri che lo governano — organiche quelle che ne definiscono le attribuzioni.

Assumono l'epiteto di PREVENTIVE — AMMINISTRATIVE — ANNONARIE — DOGANALI — FORESTALI ec. ec. quelle che si occupano delle correlative materie.

Son dette finalmente RITOLOGICHE o di PROCEDIMENTO le leggi che senza brigarsi direttamente del fondo del

dritto, prescrivono i metodi pe' quali si deve metterlo in azione.

Queste classificazioni però, lungi dall' appiccarsi ad esclusivi ed assoluti caratteri, vàn semplicemente determinate dalla preponderanza speciale del soggetto al quale si riferiscono; dappoichè la identità della meta finale che ne concentra i filamenti, non puole ammeno di confonderne parecchie volte il sembiante.

Le disposizioni, a cagion d' esempio, per le quali vedrem tolta in alcuni casi la successione agli eredi legittimi — la perdita de' beni donati che si minaccia al donatario sconoscente — la multa inflitta ad un cavilloso reclamo — la indennizzazione de' danni cui va sommessa la malafede — ed altre misure di similfatta, riuniscono essenzialmente i caratteri penali abbenchè figurino nella legislazione civile; non altrimenti che scontransi non poche leggi penali, intente a prescrivere de' doveri, piuttosto che a ripararne la violazione.

Qualunque però si voglia supporre l' indole di un provvedimento legislativo, deve indispensabilmente risolversi nell' imporre un limite ad una libertà, o nel vendicarne la infrazione, e quindi ricade per necessità di essenza nel ramo civile o nel penale, che costituiscono la più marcata e la più generale classificazione del dritto.

Egli è appunto sotto queste generalissime vedute che ci faremo ad applicare i principî universali all' una ed all' altra legislazione, senza tener conto delle successive ramificazioni.

È per molti rapporti giovevole, che le leggi *positive* subiscano delle suddivisioni analoghe all' esigenze di ciascun ramo di oggetti e di persone; ma la *filosofia del dritto* che s' intrattiene dello scrutinio de' principî generali, invece di mutilarli per metterli in rapporto isolato colle diverse branche legislative, deve trattarli a fondo, e per ogni punto di vista a misura che li prende ad esaminare. Il deviare ad altro sistema le farebbe visibilmente divergere dalle sue linee; imperocchè tenendosi ad

una marcia uniforme a quella delle leggi scritte, invece di presentare un trattato scientifico, diverrebbe una monca ed imperfetta sintesi del jus positivo.

Premesse queste osservazioni, si scorge a colpo d'occhio l'ampiezza delle materie che van comprese in questo libro, che dev' estendere le sue vedute a' principî regolatori di ogni specie di doveri e di dritti.

E poichè i dritti ed i doveri de' quali siamo assistiti possono risultare,

1.° Dalla situazione in cui siamo piazzati dalla natura o dalla organizzazione sociale;

2.° Dalle proprietà che ci appartengono; ovvero

3.° Da' patti a' quali prestiamo il nostro assenso,

Il presente libro andrà diviso in 3 brani, e si occuperà dalle seguenti discussioni:

PARTE I.

Principî relativi a' dritti e doveri che risultano dallo stato delle persone.

I. Delle persone contemplate sotto i rapporti *naturali* — Metodi ad assicurarne le pruove — Effetti che lor vanno attribuiti — Loro confini, e durata,

II. Delle persone contemplate sotto i rapporti politici — Motivi che reclamano l'assoluta inviolabilità del Sovrano — Inviolabilità relativa conferibile a' funzionarî esercenti una Sovranità composta, ed a' rappresentanti della Sovranità — Speciali guarentigie che van concesse agli altri agenti subalterni del supremo potere — Loro speciali obbligazioni,

III. Delle persone contemplate sotto i rapporti *nazionali* e *civici* — Cenno storico de' più rilevanti principî adottati intorno alla cittadinanza — norme che debbono regolare i rapporti fra gli indigeni e gli stranieri — Principî relativi alla concessione della cittadinanza.

IV. Delle persone considerate sotto i rapporti *civili*

Esposizione de' dritti e de' doveri che ne fluiscono — Principî che debbono regolarne l'acquisto, il godimento, la perdita, e la sospensione.

V. Del matrimonio — Suoi rapporti co' dritti che abbiamo accennati — Considerazioni che lo sommettono all'impero legislativo — Discuito de' diversi problemi, che, sottratti ad ogni canonica influenza, rientrano nel demanio della filosofia e della legge — Nullità del matrimonio — Separazione de' coniugi.

VI. Della patria potestà — Diverse basi dell'autorità civile de' genitori — Norme sulle quali è d' uopo regolarne la collazione, i limiti, e la durata.

VII. Della paternità e figliazione incomplete — Paternità costituita da' soli rapporti naturali — Paternità costituita da' soli rapporti civili.

VIII. Autorità e dipendenze civili istituite in supplemento di quelle che han formato il soggetto de' due capitoli precedenti — Tutela de' minori — Tutele imposte da cause equipollenti della minorità.

IX. Principî generali regolatori dello scioglimento de' rapporti civili.

PARTE II.

Principî relativi a' dritti e doveri risultanti dalla proprietà.

I. Esposizione delle risorse dalle quali risulta il complesso delle nostre *proprietà* nel più vasto senso di questo vocabolo — Proprietà *fisiche* — Proprietà *materiali* — Proprietà *intellettuali* — Proprietà *morali* — Mezzi onde contribuiscono a' vantaggi comuni — Protezione alla quale han dritto.

II. Dritti che al Governo competono sulle nostre proprietà — Dritti risultanti,

1.° Da' bisogni dello Stato,

2.° Da motivi di sicurezza pubblica,

3.° Da considerazioni d' igiene pubblica ,
4.° Da vedute finanziere,
5.° Da qualunque altro interesse pubblico,
6.° Dalla tutela degli interessi privati.

III. De' principî relativi alle proprietà suscettibili di trasferimento — Distinzioni adottate a loro riguardo da' Romani — Divisione risultante dall' esame filosofico de' loro caratteri.

IV. De' modi ad acquistare il dominio delle proprietà — Cenni storici sul proposito — Esposizione de' modi naturali ad acquistare — Modificazioni che debbono subire nel sistema civile.

V. Obbligazioni che possono sfiancare il dominio — Usufrutto — Uso ed abitazione — Servitù.

VI. De' diversi destini che potrebbero avere le proprietà trasferibili alla morte del proprietario — Rilievi storici — Principî filosofici applicabili ad ogni specie di successioni — Successioni testamentarie — Successioni intestate — Speciali riflessi relativi alla successione al Trono.

PARTE III.

Delle convenzioni e degli obblighi di risulta.

I. Delle convenzioni in generale — Sunto della teorica adottata dalla giurisprudenza Romana e dalla vecchia scuola — Principî applicabili ad ogni specie di convenzioni — Consenso indispensabile alla loro validità — Requisiti che debbon concorrere a legittimarlo.

II. Delle obbligazioni risultanti dalle convenzioni — Principî generali — Speciali effetti delle obbligazioni consistenti nel *dare* — Effetti di quelle che sian riposte nel fare o non fare — Obbligazioni condizionate — Clausole penali.

III. Delle regole ad interpretare le convenzioni.

IV. De' mezzi ad assicurarne le pruove.

V. Degli effetti delle convenzioni riguardo a' terzi.

VI. Risoluzioni delle convenzioni.

VII. Degli obblighi risultanti dal fatto dell' uomo indipendentemente dalle convenzioni — Quasi-contratti — Quasi-delitti.

VIII. Delle guarentigie istituite per l' adempimento delle obbligazioni — Osservazioni generali sul sistema ipotecario — Ipoteche su' mobili — Ipoteche sugli stabili — Miglioramenti che reclama una tale istituzione.

IX. Della prescrizione degli obblighi risultanti dalle convenzioni o dal fatto dell' uomo — Ragioni che ne impongono lo sperimento — Elementi su' quali se ne deve determinare il periodo — Fatti efficaci ad arrestarle.

Avendo proclamata la moderazione come uno degli essenziali requisiti del legislatore, prima d' ingolfarci nella discussione de' principî che segnan le norme delle leggi civili, giova far qualche cenno de' limiti che debbono confinarle.

Le leggi, come altrove abbiam dimostrato, hanno comune l'origine colla morale, e convergono ad un medesimo scopo; ma non possono spaziare sulla medesima latitudine.

Impadronendosi la morale non pur de' fatti di ogni specie, ma fino ad un certo punto degli stessi pensieri degli uomini, spiega sulla volontà loro un impero che pareggia in estensione quello che dalla volontà si esercita sugli atti umani.

Sarebbe assai meno infelice la nostra condizione, se la legge potesse marciar di fronte co' morali precetti, ed attendere in ogni caso ad avvalorarli delle sue sanzioni; ma è forza che ne rimandi una parte non ispregevole al governo della educazione, della coscienza, della opinion pubblica, e principalmente della Religione.

Il legislatore non ha mezzi a legger ne' cuori; e quindi è forzato a limitarsi allo scrutinio degli atti esterni — Non puole argiuare la libertà del male, senza investire fino ad un certo punto quella del bene; e quin-

di ha l' obbligo di usare con sobrietà de' suoi mezzi, per non rendere troppo grave il suo giogo — Non può far valere la sua volontà, se non quando abbia mezzi ad internarsi nella conoscenza de' fatti; e quindi avvolgerebbe inutilmente nella sua giurisdizione quelle onde non avrebbe destro a liquidare le pruove — Manca di mezzi a mettere le sue misure in equilibrio colla individualità delle circostanze; e quindi ha l' obbligo di arrestarsi a' soli provvedimenti che siano suscettivi di generali equazioni — Non potrebbe da ultimo impartire la sua protezione, che attraverso di lunghi e dispendiosi circuiti; e quindi senza dilagarsi nel calcolo delle frivolezze che non valgan la pena d' invocarne il soccorso, deve far tesoro del precetto imposto dal Venosino,

Nec Numen intersit nisi dignus vindice nodus.

È chiaro dopo queste considerazioni, che le leggi civili, per non deviare dal loro scopo, debbano ingerirsi de' soli fatti che riuniscano i seguenti estremi,

1.° Influenza sul benessere sociale;

2.° Possibilità di liquidarli e dirigerli;

3.° Certezza, o perlomeno fondata probabilità che il complesso de' vantaggi attendibili da' doveri che s' impongono, sia maggiore della somma de' danni che risultano dalla libertà impedita.

Non è tampoco a perdersi di vista che le accennate norme debban subire una più stretta applicazione a misura che i fatti su' quali cadono le contemplazioni legislative si trovino in più vicini rapporti col sistema tracciato dalla natura.

Comunque la intera massa de' nostri doveri e de' nostri dritti ripeta la *prima origine* da' bisogni cui siam sommessi dalla nostra organizzazione, vi ha sensibile differenza tra quelli che ne costituiscono un immediato risultamento, e gli altri che derivano dalle modificazioni cui li assoggettano le civili esigenze. Tutto

quello che si rapporta a' fenomeni della vita organica, si esime per proprio dritto ad ogni legislativa influenza — Ne' bisogni secondarî della organizzazione il legislatore non è dotato che del potere di precisarne i caratteri e definirne i confini — Laddove poi si trattasse di dritti e doveri emergenti da creazioni puramente civili, la legge che li mette in essere può farne libero ed assoluto governo, purchè non diverga dalle linee del principio normale.

PARTE I.

Principî relativi a' dritti e doveri che risultano dallo stato delle persone.

Marcatissime del pari che ingiuste si tennero per lunga pezza le differenze istituite dalla società civile tra gli uomini.

Roma ebbe, servi, ingenui, e liberti.

La condizione di coloro che nascevan servi od erano a servitù ridotti, vi era come ognun conosce lagrimevole a segno, che ove un estraneo li avesse trucidati o feriti; la legge Aquilia null' altro vedendo in quella strage che il danno del padrone, fornivagli la semplice azion civile a domandarne il ristoro. Il padrone poteva impunemente disporre de' loro giorni, finchè la legge *Cornelia de Sicariis* volle dannato nel capo, qualunque senza giusto motivo spegnesse il proprio servo o l' altrui; ed è per me un problema se un uom come Silla piegasse ad un tal disposto mosso da pietà pe' servi, o dalla brama di schiudersi una nuova strada a massacrare i padroni (*a*).

I popoli di origine germanica si consultavano, come abbiam da Tacito, con più moderati principî concedendo a' servi il dritto del connubio, e quello di

(*a*) Più sensata ed umana a riguardo di questa misera classe la Grecia, non li privava del carattere *personale*, che relativamente al padrone.

contrattare e far testamento. È presso a poco sotto questo piede che la servitù si tiene ancora in uso in alcune regioni del Nord, ove sebbene si abbian *uomini proprî*, che sogliono vendersi col fondo cui sono addetti si ha dritto di esigerne delle opere e talvolta pur de'tributi, lasciando loro nel rimanente la facoltà di acquistar per se stessi.

Suddividevansi altronde fra' Romani gl' ingenui negli ordini Senatorio, equestre, e plebeo, che misero parecchie volte in forse la cosa pubblica per l' ambizione di predominarla.

Messa nel V secolo la servitù in disuso in quasi tutta Europa, i barbari ne furon cortesi del dono della feudalità, che rarefatta anch' essa da' lumi dell' incivilimento, s' ebbe ad ultimo asilo, que' paesi che secondo l' autor dello *spirito delle leggi*, eran temprati dal freddo a libere istituzioni.

Queste demarcazioni che tanto si opponevano al voto della natura, erano visibilmente ingiuste; e l' averle rimosse costituisce la più luminosa conquista che ottenne la filosofia sull' ignoranza (*a*).

Ma se la ragione combatte da una banda le distinzioni che riducevano un uom *senza colpa* ad essere pa-

---

(*a*) Senza lasciarmi sedurre da' sofismi onde l' abate Sibiliato presentava all' accademia di Padova l' apologia pura e semplice della servitù, oserei di affermare che riducendola in giusti e moderati confini, e serbandola come pena a qualunque mancando de' mezzi di sussistenza non abbia curato di apprendere un' arte o mestiere,

1. Si spezzerebbe la società di vagabondi;

2. Si utilizzerebbe vistosa quantità di forze che si perdono nella inerzia, o sono impiegate a misfare;

3. Si darebbe un' impulso efficacissimo alle arti e mestieri;

4. Si migliorerebbe la situazione degli esseri più sfortunati costituendoli sotto la dipendenza di un padrone interessato a proteggerli;

5. Si diminuirebbe sensibilmente l' ozio ch' è la radice di tutt' i disordini.

La misura che io propongo non potrebbe dirsi ad alcun patto ingiusta, perchè ognuno della società deve contribuire qualche caratto per la propria sussistenza; e sarebbe di piena regola il degradar civilmente quelli che pretendano di vivere a spese altrui.

Ma grideranno i romanzieri dell' ordine politico . . . . . e la dignità dell' uomo! — Io non saprei fino a qual punto sia lusingata da' nostri mendicanti, e da' nostri lazzaroni.

trimonio di un nom *senza titolo*, proclama irresistibilmente dall' altra che siano rispettate le differenze garentite da soddisfacenti motivi, e che sono indispensabili alla conservazione ed al progresso della società.

A sviluppare metodicamente i principî che debbono regolarle, ne tratteremo in separati capitoli, distinguendole pe' rapporti da' quali emanano.

CAPITOLO I.

DELLE PERSONE CONTEMPLATE SOTTO I RAPPORTI NATURALI.

ARTICOLO I.

Esposizione de' rapporti naturali che possono influire sullo stato delle persone.

Dovendo la legge assegnare (per quanto è possibile) ad ognuno risorse proporzionate alle sue esigenze, non puole ammeno di estendere le sagaci vedute ad ogni differenza istituita dalla natura, la quale varrebbe ad esercitare una visibile influenza sugli accennati elementi.

Primeggiano in questo rango le demarcazioni istituite dal sesso.

Fornita la donna di un capitale medio di forze che uguaglia appena i due terzi di quelle dell' uomo, è sommessa alla di lui autorità pel voto della propria costituzione; ma tenne mezzi a rifarsi con usura del disappunto della debolezza fisica, per l' ascendente che le attrattive le possono dar sul morale.

L' attrito di cotali risorse, lasciate in balìa di se medesime, o calcolate con poco senno, condannò le donne alla compiuta abjezione, o fè regnarle con troppo fasto.

Interessa l' equilibrio sociale ch' elle si abbiano una

protezione proporzionata alla loro debolezza, e non evadano le dipendenze cui le sommette l'organizzazione.

L'istinto imperioso della riproduzione costringe i due sessi ad avvicinarsi — Il legislatore deve imprimere alla loro unione il carattere della legittimità — Assicurarla di precauzioni che faccian salva la purità de' costumi — Emettere i provvedimenti richiesti dall'avvenire de' figli — Convertire l'inclinazione medesima in impulso ad utili operazioni.

Quasi tutti gli esseri animati han bisogno dell'altrui soccorso nel periodo primiero della loro esistenza.

Questo bisogno nell'uomo è più pronunziato e più lungo. Si calcola che nello stato selvaggio durerebbe fino a' 6 anni: l'esigenze civili lo vogliono almen triplicato — È preciso dovere del legislatore di garentirlo colla sua protezione.

La natura niega talvolta all'uomo i doni intellettuali, o li ritira da quegli cui li concesse — Il potere legislativo ha l'obbligo d'istituire i mezzi a rimpiazzarne il difetto.

Le voci del sangue avvicinano gl'individui di una stessa famiglia con rapporti di affezione, di autorità, di dipendenza — La legge non solo ha l'obbligo di avvalorarli delle sue sanzioni, ma deve determinare i dritti ed i doveri di risulta nel modo più analogo a' pubblici ed a' privati vantaggi.

ARTICOLO II.

De' principî relativi alla pruova de' rapporti naturali.

Le prime cure a spiegarsi a riguardo di un qualunque fatto sia fecondo di momentose conseguenze, van riposte nell'assicurarne le pruove.

Le autorità ecclesiastiche furono per molti secoli gli esclusivi depositarî de' registri che interessavano lo stato delle persone.

Si tennero in conseguenza frequenti, lunghissime, inestricabili ancora talvolta, le contestazioni cui dieder luogo gl' informi cartolari menati avanti senza metodo, senza uniformità, e senza controllo, ch' eran garanti de' primi elementi de' dritti più preziosi degli uomini.

Corrono circa trent' anni dacchè la istituzione dello stato civile ha corretto questo abuso presso le più culte nazioni.

A prevenire possibilmente le fraudi in una materia sì delicata ed importante, le pruove che interessano i rapporti in esame van regolate sulle seguenti basi;

1.° Affidarne il rilievo e la conservazione a funzionarî scelti dal Governo, da lui vigilati, e strettamente responsabili di qualunque ommissione o fraude;

2.° Istituir de' registri che,

a) Assicurino la uniformità del metodo,

b) Rendano impraticabile, o visibile ogni sottrazione interpolazione o cangiamento,

c) Siano muniti quando sia possibile della firma degl' interessati,

3.° Mettere a preciso dovere de' cittadini le analoghe rivelazioni,

4.° Istituire degli equipollenti pe' casi incompatibili coll' ordinario metodo,

5.° Indicare tassativamente i mezzi suppletorî per le circostanze ove mancassero i legittimi documenti;

6.° Vietare le indagini pe' fatti che non siano suscettibili di dimostrazione.

ARTICOLO III.

De' principî regolatori degli effetti de' rapporti naturali.

Dimostrammo nel 1.° libro che i doveri ed i dritti risultanti dalla natura subiscono una sensibile rivoluzione negli uomini riuniti in società, ed è necessario che siano livellati in modo che facciano salve le reciprocanze

imposte dalla natura, senza potersi risolvere in aggravio dell' associazione.

Essendo d'altronde i doveri naturali un effetto immediato e primario della organizzazione, assorbiscono fino ad un certo punto i doveri civili co' quali si attridano, aumentano la intensità di quelli co' quali si accordino.

Dalla fusione di questi principî risulta, che i vincoli di natura, applicati allo stato sociale sian operativi de' seguenti effetti;

1.° Mettono in essere alcuni speciali doveri da'quali non siamo assistiti a riguardo del resto della società;

2.° Assorbono gli obblighi civili co' quali si trovino in contraddizione;

3.° Tolgono la impronta criminosa ad alcuni atti che l' avrebbero in una diversa posizione;

4.° Rendono *relaivamente* punibili alcune altre azioni;

5.° Modificano talvolta in più, talaltra in meno le misure penali.

6.° Neutralizzano in altri casi l' azione penale.

Avrem lungo soggetto ad occuparci dell' applicazione di codesti principî nella ragion civile nommeno che nella criminale.

ARTICOLO IV.

De' limiti e della durata de' rapporti naturali.

Chiariti i mezzi ad assicurar le pruove de' rapporti naturali, definiti gli effetti che ne fluiscono, non è meno interessante di sviluppare le regole che debbono segnarne i limiti e la durata.

I sentimenti ch' emanano dalla natura sono variabili ed indeterminati come tutti gli esseri morali, ed hanno in ciascuno un diverso slancio in corrispondenza del suo particolar modo di sentire. Abbandonati quindi a se

stessi, potrebbero alcuna volta restar neutralizzati dall'apatia, o straripar per eccesso di sensibilità; e sarebbero inoltre soggetto d'incessanti querele, ove gli interessati non si accordassero a guardarli sotto un punto di vista comune.

È necessario per sottrarsi a tai sconci di sommetterli ad equazioni, che ne definiscano per vedute generali il perimetro.

Le norme tendenti a questo scopo debbono consultarsi col principio di lasciar liberi i sentimenti naturali in tutto quello che non abbia rapporto cogli altrui dritti — soccorrerli delle sue guarentigie finchè producono il bene — Arginarli quando se ne potessero temere nocevoli conseguenze.

In consonanza di questi principî, l'azione de' rapporti naturali.

1.° Deve durare quanto le cause che la promuovono — L'amore scambievole ed i riguardi del sangue non potrebbero cessare che infrangendosi i vincoli da' quali emanano — Ma l'autorità e la dipendenza che si appoggino a transitorie considerazioni, si risolvono al cessar de' motivi che le misero in essere — Gli obblighi che risultino da un rapporto naturale, combinato con altre circostanze civili ed economiche, finiscono, e posson anco invertirsi per la scomparsa o l'inversione delle medesime circostanze — I dritti che si appoggino a presunzion di affezione vanno zerati da' fatti efficaci a demeritarla.

2.° Deve progredire di conserva co' vincoli da' quali emana; e darebbe assolutamente in falso una legge che si consultasse coll'etica d'Intaferne, che implorando grazia pel marito, pel padre, e pel fratello, ed abilitata a risparmiarne un solo al supplizio, preferì la vita dell'ultimo a quella de' primi;

3.° Essendo giusto che si pareggino i risultamenti ove son pari le cause, è d'uopo che si equiparino i dritti delle persone che siano assistite dagli stessi rapporti—

Non si potrebbe quindi applaudire alle leggi ch'escludevano le femine dalla successione, e molto meno a quelle che serbavano i cadetti alla condizione de' figli adulterini.

4.° I rapporti naturali si rallentano a misura della distanza — È d'uopo che la legge proporzioni i diritti e le obbligazioni a' vincoli che ne forman le base, e ne arresti ad un competente intervallo gli effetti—In conformità di questo principio mal si estenderebbero a' collaterali le misure istituite per gli ascendenti e discendenti — I legami di parentela debbono preponderare a quelli di semplice affinità; ed anche nella medesima linea il grado prossimiore al più remoto.

CAPITOLO II.

DELLE PERSONE CONTEMPLATE SOTTO I RAPPORTI POLITICI.

ARTICOLO I.

De' rapporti a' quali compete un carattere politico.

La espressione *rapporti politici* usata nel più vasto significato si estende ad ogni specie di relazioni che procedano da una qualunque partecipazione all' esercizio de' poteri, che dimostrammo indispensabili alla vita sociale.

Astrazion fatta dalle regole onde si debbano livellarne le attribuzioni, è fuori di dubbio che gli uomini a' quali si affidi un qualunque servizio pubblico, sono più o men corredati di mezzi che mancano al braccio privato, ed è necessario di conciliare per quanto è possibile la libera facoltà di usarne, alle precauzioni che bastino a prevenirne l'abuso — I doveri messi a loro debito li circondano alcune volte di pericoli che bisogna controminare con analoghe guarentigie — La forza morale onde abbisognano ad esercitar con successo il proprio ministero, esige che siano decorati di prerogative che senza tornare in aggravio degli altrui dritti, valgano a cir-

condarli delle debite considerazioni — Dovendo finalmente gli uomini consecrati alla vita pubblica, occuparsi in preferenza degli obblighi che le sono associati, è giusto che vadano esenti dalle cure civili che siano incompatibili colla loro posizione.

Ognuno degli esposti elementi apporta un' analoga modificazione alle reciprocanze comuni, creando dritti e doveri che rimangono stranieri al viver privato. Ma le distinzioni ch' emergono da questi fonti sono radicalmente diverse da quelle che in addietro usurpavano le classi privilegiate; e che distruggendo l'armonia sociale lastricavano lentamente la strada agli orrori della insurrezione — Mancavano pochi anni alla rivoluzione francese quando un ordine del giorno del Maresciallo di Segur, ministro della guerra, esigeva dimostrazioni di nobiltà per conferire il grado di sottotenente in un reggimento di linea (a) — Io son certo questo pezzo d'appoggio servì la causa del disordine meglio di tutta la impetuosa eloquenza di Mirabeau.

ARTICOLO II.

De' rapporti politici che van protetti dalla inviolabilità assoluta *o* relativa.

Della guisa che nel sistema dell'universo non è concepibile l'idea di un Autor Supremo del tutto senza conferirgli l'attributo della onnipotenza, non può concepirsi nell'ordine politico quella del Sovrano, senza circondarlo di un' assoluta inviolabilità.

Questo supremo attributo è meno un omaggio de' popoli al potere, che una marca di rispetto a se stessi, ed una guarentigia della loro tranquillità. Un Sovrano responsabile delle sue azioni sarebbe parte del popolo, ed Egli invece dev' esserne il regolatore ed il padre.

(a) Désodoards *de l'instit. des sociétés polit.* pag. 270 e 271.

Con quali leggi potrebbe giudicarsi un uomo rivestito dell' augusta prerogativa d' imprimere il carattere legale agli atti del suo volere?—Qual Tribunale potrebbe giudicare chi deve uscire da' limiti del suo Stato per trovare un eguale? — Qual esecutore oserebbe portar la mano sacrilega sulla persona che può disporre di quanti sono i suoi dritti non esclusa la vita? — Come riunire nel medesimo soggetto un potere sovra di tutti, e la suscettibilità di essere giudicato da una parte di questi tutti?

Ma quando pur si potesse rimuovere questi e gli altri molti assurdi di similfatta, il sentimento della dignità nazionale, e l' utilità pubblica reclamerebbero irresistibilmente che il Sovrano fosse inviolabile.

Per tacer d' ogni altro riflesso, un Sovrano per contribuire alla felicità de'soggetti dev' essere al disopra delle passioni; e chi non vede da quante passioni lo preserva la inviolabilità, e quante ne farebbe tumultuar nel suo cuore il dubbio di andar soggetto al giudizio di una parte, ed anche di tutto il suo popolo?

Un uom rivestito di tanta possa, e sciolto di ogni freno potrebbe sembrare spaventevole a' meno avveduti; ma se la ragione ripugna da un lato a segregare dal Sovrano la inviolabilità, ricalcitra ugualmente dall'altro a conciliare la inviolabilità col delitto.

Un delitto alla fine de' conti non è che l' abuso di un mezzo che si possegga, per conseguire un mezzo del quale si manchi; e quindi l' uomo che gli abbia tutti, può considerarsi come sfornito della suscettibilità di delinquere.

Ma i Tiberî, i Neroni, i Calligola? — Furono fenomeni prodotti dalle circostanze de'tempi—Elevati con pochi titoli ad un trono pericolante, ed invisi ad un popolo che vagheggiava la libertà smarrita, senza tener conto della corruzione onde l'avea demeritata, erano in certa guisa costretti alla crudeltà; essendo certo a mille

esperienze che i tiranni dan modo alle sedizioni, e le sedizioni producono la tirannide.

Tiberio in effetti e Nerone si condussero plausibilmente ne' primi anni, ed avrebbero forse progredito sul medesimo piede, se le continue turbolenze non li avessero snaturati.

È d'uopo altronde riflettere che gli interessi de' popoli sono in rapporto colla *vita pubblica del Sovrano*, e non colla privata; sono colpiti dagli *atti governativi*, e non dalle azioni personali; ed instituendo sotto questa veduta un confronto tra Nerone e Costantino, comparandoli *come principi*, non *come uomini*, non saprei da quale banda potesse traboccar la bilancia.

Non avendo ad alcuno degli Augusti Dominatori della moderna Europa maggiori obbligazioni di quelle che potrei professare a Serse o Sesostri, esprimo senza riserva le mie idee, e sostengo di buona fede, che se la morale e la giustizia potessero fuggir dalla terra, troverebbero un asilo nel cuore de' Re, ove mi pare impossibile che potesse entrare il progetto di una deliberata ingiustizia.

La superstizione è il solo scoglio nel quale possa rompere la rettitudine delle intenzioni di un Re, perchè lo dirige ad uno scopo diverso dalla felicità de' suoi popoli, sommette la sua volontà ed i suoi calcoli alla influenza di una direzione privata, ligia di passioni ch'Ei non avrebbe in se stesso; imprime alle cose ed alle persone un colore analogo a' suoi interessi.

Avverto i sapienti che usano prendere le lucciole per costellazioni, che la superstizione non ha nulla di comune colla Religione. Un Re genuflesso innanzi al suo Dio, è lo spettacolo più edificante che si potesse veder sulla terra; ma l'opporre (come facevasi in altri secoli) la povertà dell'erario pubblico alla vedova ed al pupillo che chiedevano un sussidio in nome de' sudori e del sangue che il consorte od il padre avean versato pe' vantaggi comuni; mentre si profondevano milioni a pro

di persone che niun servizio prestavano al pubblico — il far correre leggi sperimentate nocive per secondare i loro interessi—il permettere che immischiandosi della politica potessero schiacciare impunemente il merito e farsi baloardo della ipocrisia, furono tarli sempremai funesti ugualmente a' Regni ed a chi li governa. Io son certo che sarà impossibile di progredire verso un più felice avvenire finchè la diffusione de' lumi non abbia affogati gli ultimi aneliti dello spirito demagogico sotto i rottami della superstizione.

Fin quì della inviolabilità *assoluta*. Evvi un' altra specie d' inviolabilità che potrebbe dirsi *relativa*, la quale compete a chi transitoriamente oda vita partecipi ad una Sovranità *composta* ed agli Ambasciatori.

I principî che abiam dedotti in appoggio della inviolabilità assoluta, analogamente modificati valgono in confini più augusti a giustificare la *relativa*.

Ella è principalmente vantaggiosa e plausibile negli Ambasciatori.

La residenza abituale de' ministri presso le Corti straniere, oltre all' essere di efficacissimo alimento alla buona intelligenza tra' Governi, produce l'inestimabile vantaggio di procurare agli uomini per ogni dove la legittima protezione onde godrebbero in patria.

Questi vantaggi però andrebbero in buona parte neutralizzati, ove i Personaggi che han carco di una sì delicata missione, non si ritenessero inviolabili dal popolo e dal Governo presso del quale risiedono.

Mi fu di grave sorpresa il leggere in un opuscolo anonimo che riporta diversi aneddoti e detti di Napoleone, ch' egli avesse fatta perlustrare l' abitazione di un primario Ambasciatore, ove sospettavasi di aver preso ricovero un reo di Stato; e soggiunto in pieno Consiglio di Stato, che si sarebbe creduto ancora in dritto di fucilar l'ambasciatore, ove si fossero avverate le suspicioni concepite a suo carico.

Più regolari e più giusti mi parvero i divisamenti

ch' esternava in S. Elena, ove diceva al Conte Lascases, che durando nel suo potere avrebbe insistito per modificare d'accordo cogli altri Governi le prerogative degli Ambasciatori. Non appartenendo infatti a codesti Personaggi che la semplice inviolabilità *relativa*, sembra indispensabile di fissarle de' limiti che la distinguano dall'*assoluta*.

Un Re, che per la singolarità della sua posizione non puol esser sommesso ad alcun potere umano, e manca della suscettibilità politica di delinquere, è coverto per ogni lato, e per qualunque ipotesi dell' egida impenetrabile della inviolabilità, che giunge quasi al punto di conferirgli una diversa natura.

È di gran lunga diverso, come ognun vede, il caso di un Ambasciatore, il quale ha de' doveri ad adempiere verso il Governo che rappresenta, e verso quello presso il quale risiede. La infrazione di siffatti doveri standosi alle ordinarie regole internazionali, darebbe il semplice dritto di esigere il risarcimento de' trascorsi dell' Ambasciatore dal Governo che lo abbia inviato. Ma ove tal fosse l' urgenza delle cose che la sicurezza dello Stato potrebbe soffrir detrimento da' metodi ricevuti, per me sta che la poziorità dell' interesse pubblico dovrebbe preponderare ad ogn' altra considerazione; e che la salute di un popolo innocente potesse valer mille volte la vita di un colpevole Ambasciatore — Se un qualunque Inviato preparasse una mina a danno del Governo o del popolo, si dovrebbe forse permettere che portasse impunemente la fiammella alla miccia, per serbargli inviolati i dritti dell' ospitalità e delle genti ch'egli osò primo d' infrangere?

I principî che riflettono la inviolabilità degli esercenti una sovranità composta, saranno sviluppati nella loro pienezza quando c' intratterremo de' reati contro la sicurezza interna dello Stato.

Evvi un' altra specie d' inviolabilità che risulta dalla subordinazione militare. Le milizie sono il nerbo dello

Stato, il braccio del Governo, l'anima di tutte le obbligazioni e di tutt' i dritti, che si risolverebbero in astrazioni accademiche ove mancassero di una forza che ne garentisse l'adempimento e l'esercizio.

Ma perchè questa forza corrisponda alla grandezza del suo istituto deve muoversi passivamente per l'impulso della volontà che la dirige. Un soldato, un uffiziale, un corpo d'armata deliberante, sarebbe la più pericolosa mostruosità dell'ordine politico. La cieca obbedienza è la prima gloria del soldato.

Quindi la severità della subordinazione militare, che proclama inviolabile la superiorità del grado; e che si è tenuta impassibile in faccia a tutte le modificazioni che hanno mitigato lo slancio della giustizia punitrice. Alterando queste regole sarebbe distrutta la disciplina; e spenta la disciplina finirebbe in poco d'ora lo Stato.

Torquato che aggiudicava alla scure la testa del figlio che la infrazione degli ordini avea cinta di allori, si teneva perfettamente in linea cogli interessi della cosa pubblica; perchè poteva essere operativo di mille sconfitte l'inspirar fidanza di purgare colla vittoria la infrazione della disciplina.

Nell'occuparci della teorica penale, terrem discorso de' limiti onde la ragione vorrebbe assiepato questo severo principio.

ARTICOLO III.

Delle prerogative ch' emanano da' rapporti politici di un ordine inferiore.

Ogni persona incaricata di un pubblico servizio, è delegata ad esercitar ne' dati confini una frazione più o meno importante di que' poteri dal cui complesso vien costituita la Sovranità; ed è giusto che sia fiancheggiata di mezzi corrispondenti alla specialità della propria posizione secondo le seguenti vedute,

1.° Per non compromettere il disimpegno delle funzioni che se gli affidano, è d'uopo dispensarli dalle cure civiche e civili che siano incompatibili col ministero del quale han carco;

2.° Per preservarli dalle calunnie cui sono esposti più de' privati, è giusto che siano coverti di proporzionate garentie, soprattutto nel caso in cui siano corredati di giurisdizione;

3.° Per proteggere il libero adempimento de' doveri che li assistono, è d'uopo conferire un carattere più grave alle offese che lor siano inferite nell'esercizio delle loro funzioni;

4.° Per serbare indeminuto il sentimento della dignità che si annette alle primarie cariche dello Stato, è plausibile il sistema di prescrivere un metodo speciale per l'adempimento delle obbligazioni civili dalle quali non sarebbe possibile il dispensarli.

L'azione di questi elementi si aumenta in ragion diretta e composta,

1.° Della vicinanza relativa di ciascuna classe al centro dal quale si diramano i diversi poteri;

2.° Della importanza e della estensione delle attribuzioni che le son conferite; e della influenza delle medesime sul benessere dello Stato;

3.° Del bisogno di essere corredate della pubblica opinione;

4.° De' pericoli cui sono esposti dalla loro situazione (*a*).

(*a*) Se i più superficiali avessero posta mente a questa considerazione, non avrebbero mormorato della sapientissima disposizione che accorda al soldato in sentinella, ed al gendarme in servizio le guarentigie che mancano ad un Tenente Generale. Un Tenente Generale riscuote, anche dalla semplice sua dignità, più che non gli abbisogni al disimpegno delle sue sublimi funzioni. Ma una sentinella, un gendarme si trovano di leggieri nell'obbligo di accorrere co' soli mezzi personali ad infrenar masse numerose e compatte. Non potendo la legge moltiplicare le loro forze per adeguarle al bisogno, doveva necessariamente appigliarsi al partito di neutralizzare colla energia delle pene la superiorità de' mezzi di resistenza.

ARTICOLO IV.

Degli speciali doveri da contrapporsi alle antecedenti prerogative.

Invertendo le considerazioni onde abbiam veduto che bisogna concedere a' funzionarî pubblici alcune particolari prerogative in compenso della poziorità de' doveri onde sono assistiti, si scorge a colpo d' occhio la necessità di sommetterli a speciali obbligazioni per bilanciare la esorbitanza de' mezzi onde son corredati, attenendosi alle seguenti basi,

1.° Esclusione dagli impieghi professioni ed esercizî;

a) Incompatibili col proprio ministero,

b) Lesivi della propria dignità,

c) Subordinati alla influenza delle proprie funzioni;

2.° Divieto di esercitarle negli affari proprî e delle persone colle quali si abbiano alcune date affinità;

3.° Esasperazione di pena pe' reati commessi, approfittando de' mezzi forniti dal carattere pubblico;

4.° Mi sembra pure plausibile, comunque molte legislazioni vi abbiano derogato, il sistema di vietare nel proprio paese l' esercizio delle più importanti giurisdizioni e quello d' inibire alle persone che ne siano rivestite di contrarre alcune date relazioni.

Con una plausibile antiveggenza si proibiscono le nozze tra il tutore e la sua pupilla; ma non si comprende, che un privato manca in fatto se non in dritto, a riguardo di un Governatore, di un Prefetto, di un Intendente delle risorse che la pupilla potrebbe attivare contro il tutore; e che se nel primo caso il pericolo è ristretto ad una sola persona, nel secondo potrebbe riuscir funesto ad una intera provincia.

5.° È d' uopo instituire delle precauzioni, che impediscano gli straripamenti dell' autorità che si concede.

CAPITOLO III.

PRINCIPÎ REGOLATORI DE' DRITTI NAZIONALI E CIVICI.

ARTICOLO I.

Cenno de' più rilevanti sistemi a riguardo della cittadinanza.

Questo capitolo ci apre la strada a quistioni di dritto pubblico di tanta implicanza che potrebbero fornir soggetto ad un intero volume. Rispettando i confini che ci siamo proposti, daremo un cenno storico de' diversi metodi che in addietro si usarono, e quindi svilupperemo i limiti fra' quali debbonsi circoscrivere i dritti della cittadinanza, ed i principî che debbono regolarne la concessione.

I Greci ed i Romani si piccarono di pochissima gentilezza cogli stranieri. Senza brigarci ad annoverar le durezze che usarono a loro danno, è prezzo dell' opera l'accennare i metodi a' quali si attennero nel conferire i dritti della cittadinanza.

Incominciando da' Greci, è forza convenire che non furono su quest' articolo nè costanti nè saggi, essendosi precipitati sempre agli estremi. Le antiche repubbliche non concessero che ad altissimo prezzo la cittadinanza.

I figli di Ajace la comprarono da Atene cedendole il dominio dell' Isola di Egina. Fu conceduta a Leucone signor del Bosforo ed a' suoi figli in riconoscenza di un decreto ch' esentava d' ogni dazio i navigli che movevano da quella spiaggia per portar framento in Atene, ed accordava a coloro che navigavano a quella volta il privilegio di caricare in preferenza degli altri — Memnone di Tessaglia che rinforzò l' esercito Ateniese di dugento cavalli, e lo soccorse di dodici talenti in numerario nella guerra di Ejone presso Anfipoli, non ottenne pel doppio

servigio la cittadinanza, ma solamente la immunità nell' importazione.

A concepire la severità de' principî co' quali si consultavano le altre greche repubbliche, basti rammentare con quanto fasto gli ambasciatori di Corinto feron presente ad Alessandro della cittadinanza che prima di lui non si era conferita che ad Ercole (*a*).

I rinascenti bisogni dell' Erario pubblico ed i raggiri degli oratori fecero col tempo prodigar questo dono ai più degradati ed abjetti; di talchè Ateneo riporta il bizzarro esempio di essersi concessa dagli ateniesi la cittadinanza a taluni che avevano il solo merito di esser figli di un cuoco, distintosi per la invenzione di una salsa di nuovo gusto.

I Romani agirono con miglior discernimento, perchè usando una politica tutta nuova, distinsero in molti elementi il dritto della cittadinanza, ed il Senato ne concedeva una quota proporzionata al merito, ed a' servizî renduti dagli stranieri.

Le parti elementari della cittadinanza erano le seguenti;

1.° Sottrazione all' arbitrario potere de' proconsoli, cui soggiacevano gli stranieri;

2.° Non essere torturati nè battuti colle verghe;

3.° Non perdere la vita o la libertà senza un decreto del popolo Romano;

4.° Facoltà di contrarre matrimonio con famiglie romane;

5.° Intero godimento della patria potestà;

6.° Facoltà di abitare in Roma;

7.° Voto attivo ne' comizî;

8.° Eligibilità alle cariche;

9.° Ammissibilità nelle legioni;

10.° Dritto di portar la toga.

A' tempi di Augusto un figlio di un anno procurava

(*a*) Cesarotti t. 27 pag. 247 e tom. 24 pag. 323.

la cittadinanza al padre latino, e tre sgravi ottenevano lo stesso beneficio ad una madre latina. Si concedeva in oltre agli abitanti del Lazio di acquistar la cittadinanza ad una delle seguenti condizioni;

1.° Tre anni di servizio nelle guardie di Roma;

2.° Immissione in Roma di 10,000 misure di grano;

3.° Fabrica di una casa nella Città (a).

Non si fu mica più felici nel fissare i veri principî in tempi a noi più vicini. Scerremo tra' molti esempî che potrebber citarsi le misure che prevalsero in Zurigo nel XIV secolo, rilevandone con brievissimo comento la irregolarità. Muller nella sua dottissima storia della Svizzera ne accerta che ad ottener la cittadinanza di Zurigo si esigevano le tre seguenti condizioni;

1.° *Prestar giuramento di ajutare almeno per 10 anni la città e' suoi abitanti, co' consigli, col denaro colle armi* — Vi ha cosa più vaga ed indeterminata di questo giuramento? — Per qual motivo si escludevano quelli che senza consigliare, pagare, e combattere, potevan essere utilissimi coll' opera, e co' lavori?

2.° *Depositare una somma o dar cauzione di comprare o fabbricare una casa* — Perchè privarsi delle favorevoli eventualità che potevano attendersi, ammettendo coloro che non potendo o non volendo comprare una casa avevan mezzi ad appigionarla?

3.° *Promettere che ne' primi sei mesi non si esporrebbe la comunità ad una guerra particolare* — Dunque dopo i sei mesi si era sciolto da quest' obbligo, ovvero l' autorità del governo mancava durante questo periodo de' mezzi a reprimere la voglia di guerra!!!

Gli esposti controsensi sono scusati fino ad un certo punto dalla ignoranza e dalla barbarie de' tempi; ma la legge sancita dalla già repubblica Italiana a 29 settembre 1802, fu lontana anch' essa dal consultarsi colle più fi-

(a) Sveton in Claud 19.

losofiche viste. In effetti vi si dice fra le altre cose che si dichiara cittadino,

1.° *Chi ha dieci anni di domicilio all' epoca della legge* — Dunque si escludeva da questo benefizio chi ne avesse avuti anche trenta o più dopo la legge !

2.° *Chi fa lavorare quattr' operai nazionali* — Dunque chi avesse fatto lavorar nello Stato anche mille stranieri, non acquistava un titolo alla cittadinanza!

3.° *Chi possiede nello Stato una proprietà fondiaria di 3000 scudi* — I capitalisti, gli scienziati, gli artieri, che non erano ammessi a questo benefizio potevan essere di maggiore utilità de' possidenti 3000 scudi in beni fondi.

Non è poi senza grave sorpresa che leggo in Tracy « Quant' à l'immigration, je n'en parle pas. Elle est *tou-» jours inutile et même nuisible*, à moins qu'elle ne soit » celle de quelques hommes qui apportent des lumieres » nouvelles. Mais alors ce sont les *conaissances et non » pas leurs personnes* qui sont precieuses » (a). Vi è bisogno di un nome che pesa quanto quello di Tracy per perdonare agli spropositi che si chiudono in questa proposizione.

ARTICOLO II.

De' principî che debbono regolare i rapporti fra gli indigeni e gli stranieri.

Le abberrazioni annoverate nell' antecedente articolo e le mille che si potrebbero aggiungere, procederono dall' essersi consultate le forze piuttosto che il dovere, l'orgoglio piuttosto che l'interesse, i vantaggi attuali ed apparenti piuttosto che i risultamenti finali ed effettivi.

Attenendoci alla scorta de' veri principî; la sorte degli stranieri non puol essere distinta da quella de' citta-

(a) Elem. d' idéol. part. IV. p. 333.

dini che secondo i puri dettami del giusto. Ma quali saranno le misure imposte nel rincontro dalla giustizia? Io mi avviso che dovessero attingersi dalla massima fondamentale che il cittadino debba godere ad esclusione degli esteri, di que'vantaggi che costituiscano una proprietà speciale del Comune o dello Stato al quale appartiene; e che andrebbero soggetti a visibile aumento di consumo, od apporterebbero diminuzione di godimento, qualora si moltiplicasse il numero de' partecipanti; ciò che tradotto in più semplici parole importa che gli stranieri debbono essere ammessi all' esercizio di tutte quelle facoltà che non invadano una proprietà del cittadino.

Erano in conseguenza nocive affatto ed ingiuste le leggi che rigettavano la testimonianza degli stranieri — quelle che vietavan loro di contrar matrimonio colle famiglie indigene — quelle che niegavan loro le garentie concesse a' cittadini, — e generalmente parlando tutte quelle che deterioravano la di loro condizione per la sola smania di degradarli ed opprimerli.

Limitando le differenze fra' debiti confini gli esteri ed i forestieri (a) vanno semplicemente esclusi,

1.° Da' vantaggi instituiti con fondi nazionali o civici, ed a' quali non si potrebbe partecipare senza causare aumento di spese o minorazione di risorse, come sarebbero a cagion d' esempio gli stabilimenti pubblici gratuiti o semigratuiti;

2.° Dalle funzioni municipali;

3.° Da ogni maniera di pubblico impiego per lo quale si avrebbero idonei soggetti fra' nazionali;

4.° Dalle propine che non richieggano speciali cognizioni e non impongano alcun servigio, come sarebbero i benefizi semplici. Io mi avviso che i benefizi semplici siano affatto antisociali e dovessero scomparire da una benintesa amministrazione; ma sarebbe un doppio errore il conferirli agli stranieri;

(a) Si comprende agevolmente che ritengo per forestieri quelli che appartenendo al medesimo Stato fanno parte di una diversa comunità.

5.° Da' dritti che van soppressi per principio di reciprocanza;

6.° Posson essere sottomessi a garentie, che senza spiegare un carattere vessatorio, assicurino l'adempimento de' doveri correlativi a' dritti onde godono l'esercizio.

ARTICOLO III.

De' principî relativi alla concessione della cittadinanza.

Avvisandosi alcuni che la nascita costituisse per se medesima un titolo alla cittadinanza, credettero che ognuno fosse per questo solo fatto incardinato al paese nel quale nacque, e misero ad alto prezzo l'acquistarne i dritti. Queste idee sono assolutamente false. La poziorità de' cittadini sugli esteri, lungi dall'essere determinata dalla semplice nascita, si compone de' seguenti elementi;

1.° Il cittadino, considerato come consumatore, ha giovato per molto tempo i venditori e produttori, comprando o stipendiando i loro generi, l'opera ed i servigî; ed ha dato impulso a lavori che sarebbero mancanti senza di lui;

2.° Considerato come produttore, si avvale di materiali e di persone del paese, e quindi procura smercio a' primi, e guadagno alle seconde;

3.° Nella qualità combinata di consumatore e produttore, soggiace da molto tempo alle imposte, e contribuisce la sua quota a' bisogni dello Stato;

4.° Coll' abituale dimora nello Stato, moltiplica i rapporti di amicizia e di parentela, e quindi i motivi ad interessarsi della sicurezza pubblica;

5.° Essendo difficile che si decida ad emigrare dallo Stato, vi ha fondata presunzione a crederlo più sollecito de' vantaggi e della gloria del paese;

6.° Le speciali conoscenze personali, e topografiche delle quali è fornito lo rendono in parità d'intelligenza più idoneo dello straniero che manchi di queste nozioni.

Parlano dall' altro canto a favore della concessione della cittadinanza le seguenti riflessioni,

1.° Un estero dotato di mezzi di sussistenza, per le sole qualità di possidente e consumatore, è sempre un guadagno per lo Stato, quando anche sia più stupido e pigro di una tartaruga;

2.° Un estero che si distingua per numeri scientifici, un manifatturiere, un artefice, sarebbe un doppio guadagno, essendo ad un tempo consumatore e produttore;

3.° L' estero neutralizzato fornisce allo Stato maggiori vantaggi del cittadino, perchè incomincia ad appartenergli quando è corredato di mezzi ad essergli utile, senza cagionargli il dispendio necessario ad acquistarli.

Sembra quindi che agissero contro i proprî interessi gli Stati che incariscono la cittadinanza. Essa non puol esser nociva che quando si conferisca ad uomini perfettamente inutili, a persone turbolenti, ovvero a coloro a' quali potrebbe valere come uno strumento di soprafazione.

Dimostrata la utilità della naturalizzazione, resta ad esaminarsi,

1.° A qual potere apparteaga il concederla;

2.° Per quali titoli dovesse accordarsi;

3.° Se possa istituirsi qualche differenza tra' naturalizzati ed i cittadini.

Il conferire la cittadinanza equivale all' ammissione di un nuovo individuo nella famiglia, e quindi appartiene di dritto a quegli che ne abbia la suprema direzione il tracciare al potere esecutivo le regole a seguirsi nelle naturalizzazioni, e dispensare alle medesime quando la circostanza lo esiga.

Per ciò che riflette i titoli alla naturalizzazione, bisogna distinguere quelle che si concedano con particolari disposizioni, dalle altre che avvengano per solo ministero di legge. Nelle prime spetta al potere che le conferisce il bilanciare i servigî, il merito, o le spe-

ranze che parlino a favore degl' individui cui vorrebbe impartirle — In quanto alle seconde una logica la più semplice indica di ritenere come titoli a meritare la cittadinanza, gli elementi che abbiamo annoverati come basi de' dritti che ne risultano. E poichè la maggior parte de' medesimi dipende dalla dimora, prevale generalmente la massima, che prolungata per un determinato periodo costituisca un dritto alla cittadinanza.

Ma poichè le misure attinte dal tempo non possono valutare i titoli dell' uomo che sotto i soli rapporti del consumo, mentre i servigî ed il merito van calcolati meno per la durata che per la intensità, sarà della saviezza legislativa di accorciare l' ordinario periodo in grazia delle particolari circostanze, quali sarebbero un matrimonio contratto nel paese, l' esercizio di funzioni rimarchevoli per la difficoltà del disimpegno, per la utilità che producono, o pe' pericoli a' quali espongono, ed altre simili circostanze.

Ne' luoghi, a cagion di esempio, ove ruota la sua falce il colera (*a*), sarebbe indicatissima e degna per ogni titolo dell' attuale incivilimento una disposizione che per principio generale dichiarasse cittadini ed anche figli adottivi del paese i superstiti di coloro che perdesser la vita per essersi abitualmente consecrati al servizio degli infermi; e cittadino di tutto il mondo incivilito l' inventor di un antidoto ad infrenarlo.

È di maggiore implicanza l' ultimo de' proposti problemi. L' esempio di Roma che abbiam riportato nell'antecedente capitolo autorizzerebbe in apparenza una concessione parziale della cittadinanza; ma ove si bilanci la diversità delle situazioni, non si puole ammeno di seguire un diverso divisamento. La esorbitanza delle prerogative che si annettevano al nome Romano e la degradazione presso che infinita cui si dannavano gli esteri, lasciavano fra' due estremi una latitudine che poteva co-

(*a*) L' opera fu scritta mentre l' Europa era desolata da questo morbo.

modamente dividersi, conservando sempre un certo prezzo alla cittadinanza.

È ben altro il caso a' tempi nostri. I progressi della civiltà han tanto ravvicinata la condizione dello straniero a quella del cittadino, che il brevissimo interstizio che le divide non mi sembra suscettibile di gradazioni.

Altronde l' instituirle in un Governo Monarchico sarebbe assurdo, perchè laddove piacesse al Sovrano di farle tacere, i poteri ond' è rivestito lo porrebbero in sito di dispensare agli impedimenti legali. La quistione starebbe soltanto per le repubbliche e le aristocrazie. Sopprimere nelle medesime la eligibilità alle pubbliche funzioni sarebbe lo stesso che accordare una cittadinanza meno una cittadinanza; perchè questo elemento assorbisce quasi la intera diversità che passa tra l' Estero ed il cittadino.

Ma sarebbe utile di togliere al naturalizzato la sola suscettibilità degl'impieghi che fanno parte della Sovranità?—La distinzione sembra giusta di prima giunta; ma il filosofo che guardi le cose nel vero punto di vista, dovrebbe convenire che questa misura lungi dal favorire lo Stato, si risolverebbe a suo danno. Il cittadino ch'è sostenuto da'suoi dipendenti, dalle sue aderenze, da' suoi rapporti, e principalmente dallo spirito di nazionalità, potrebbe agevolmente levarsi a' più sublimi posti con poco merto o nessuno; ma lo straniero comunque rimuova colla naturalizzazione gli ostacoli di dritto, rimane ciò non pertanto esposto a quelli di fatto che rendono svantaggiosissima la sua posizione — I suoi difetti non sono dissimulati ad alcun patto, perchè nessuno è interessato a tenerli occulti, e mille interessi cospirano a magnificarli — Le virtù ed il merito che lo distinguono, debbono montare ad un grado eminente per vincere le prevenzioni che tendono ad abbassarlo — Egli non sarebbe preferito agl' indigeni che nel concorso di una decisa preponderanza di merito — In conseguenza il privare i

naturalizzati dell' accesso alle primarie funzioni, è lo stesso che togliere allo stato l'eventualità di essere governato da un soggetto preferibile alla intera massa de' cittadini. L' eccezione avrebbe potuto forse passare quando la forza e la superstizione costituivano l' esclusiva risorsa governativa; ma ora che il raffinamento de' lumi ha tanto implicata la macchina della pubblica amministrazione, non è possibile di maneggiarla senza essere fornito di una superiore intelligenza, che talvolta potrebbe concorrere in un estero e mancare ne' nazionali. Ne volete una pruova? La Francia che potea scegliere sovra una massa di 30 milioni, e primeggiava per coltura in Europa, avrebbe rimaste in bianco, o scritte con assai diversi caratteri le pagine più brillanti della sua storia, se i pregiudizî nazionali avessero intercette a Buonaparte le vie del consolato.

CAPITOLO IV.

DELLE PERSONE CONTEMPLATE SOTTO I RAPPORTI CIVILI.

ARTICOLO I.

De' doveri e de' dritti che ne fluiscono.

Nella legislazione, più che in ogn' altro ramo di scibile, si fa sentire assai spesso la mancanza di vocaboli che valgano a rappresentare nel vero punto di vista le idee che si ha bisogno di esprimere.

Io non saprei se per questa circostanza o per la cortezza delle mie viste, non son riuscito a trovare una espressione la quale calzi con esattezza a' dritti che formano il soggetto del presente articolo.

Qualunque abbia portata una riflessione su' disposti che riflettono i così detti dritti civili, avrà di leggieri osservato che i medesimi, lungi dal tenersi in una perfetta coincidenza coll' epigrafe che ne segnava la catego-

ria, si estendono parecchie volte a dritti che la più semplice logica vorebbe rimandati ad una diversa rubrica — Il controsenso è di lieve momento nel dritto positivo: apporterebbe confusione ed imbarazzo nella esposizione scientifica de' principî; ove tutti gli elementi vanno distinti da confinazioni esatte e precise.

A serbar quindi illese le differenze caratteristiche de' dritti in esame, non ho saputo far di meglio, che chiamarli a discuito, dopo di aver esauriti quelli che per la specialità de' loro caratteri andavano aggregati ad una branca diversa.

Ritengo in conseguenza per dritti propriamente detti civili, *quelli che il Governo istituisce per determinare lo stato normale delle persone che abitualmente o transitoriamente si trovino costituite sotto l'autorità delle sue leggi.*

Risulta ad evidenza dall'esposta definizione, che van comprese nella sua sfera tutte quelle prerogative che fissano il raggio della libertà comune, che appartiene a' singoli componenti della società, indipendentemente da ogni requisito politico o nazionale.

Ma quali saranno le prerogative a concedersi sotto questo rapporto? — La risposta è semplicissima — Tutte quelle delle quali si possa generalizzare l'esercizio ed il godimento, senza pericolo d'investire le ragioni del Governo, dello Stato, o de' particolari. Tali sarebbero,

1.° L'esercizio di cariche professioni e mestieri che non abbiano alcun rapporto coll'ordine politico, e non invadano i dritti della nazionalità;

2.° L'acquistar beni stabili, posséderli, ed amministrarli;

3.° Le prerogative e gli obblighi civili risultanti dal matrimonio;

4.° La facoltà di disporre de' proprî beni per atto di ultima volontà, e riceverne;

5.° Quella di stare in giudizio attivamente e passivamente;

6.° Quella di essere autorizzato dal Governo ad asportare armi,

7.° Il libero accesso ne' luoghi pubblici,

8.° La facoltà di stipulare qualunque specie di contratti civili.

ARTICOLO II.

De' principî relativi al godimento ed alla perdita de' dritti civili.

Le facoltà civili si possono considerare come varchi di comunicazione, che forniscono all' uomo i mezzi da partecipare a' vantaggi che sono il risultamento de' vincoli sociali. Ben dicemmo in conseguenza che vanno aggiudicati di pieno dritto a qualunque si trovi nel suo stato normale; valquantodire unisca alla presunzione di usarne con rettitudine, quella di non poterli volgere a proprio detrimento per deficienza de' lumi che si esigono a metterli in azione.

Intanto il corso delle cose umane mette sovente in campo l' abuso de' dritti de' quali si era in possesso — o la deficienza de' mezzi a ben usarne, per la mancanza delle risorse intellettuali.

Il legislatore che deve accorrere colle sue dighe ad ogni libertà cha minacci di straripare, ha l' obbligo di controminare gl' inconvenienti che risulterebbero dalle cennate ipotesi, colle seguenti risorse;

1.° Ritenere come una misura penale la privazione de' dritti civili;

2.° Un uomo destituito de' dritti civili, non solamente rimane orbato de' mezzi a migliorare la propria sorte, ma perde fino ad un certo punto l' attitudine a contribuire a' vantaggi comuni; e si potrebbe considerarlo come depennato da' ruoli della società—Ben lungi in conseguenza dall' attenersi indistintamente alla compiuta privazione, la sapienza legislativa deve dividerla in di-

versi gradi nella intensità e nella durata, per ritirarne con sagace economia una quota proporzionata a' pericoli cui si vuole ovviare, e fino al momento in cui si tenga desta la presunzion del pericolo;

3.° Comunque regga generalmente parlando la massima, che si abbiano ad attendere de' tristi fatti dall'uomo che abbia demeritata la pubblica confidenza, non è del tutto difficile ad avverarsi che taluno abberri in un momento inconsiderato senza decisa pravità di consiglio; e talaltro si rialzi dalla sua degradazione, inspirando salda fiducia della condotta avvenire — La legge, che animata sempre di paterni sentimenti, nè può lasciare una sventura senza soccorso, nè spegnere gl' incentivi al ravvedimento, ha l' obbligo d' istituire de' metodi a *riabilitare* all' esercizio de' dritti in esame que' tali che abbiano purgate con soddisfacenti ripruove le macchie ond' erano inficiati;

4.° L' età costituisce l' esclusivo motore de' lumi che procedono dalle risorse naturali, ed un efficacissimo contribuente di quelli che risultano dalla educazione — La legge deve determinare per principio generale il periodo in cui l' uomo abilitato a regolar se medesimo, possa governare a proprio senno i dritti che gli appartengono; e non perdere di vista le circostanze che meritassero eccezionali provvedimenti;

5.° La natura scostandosi dalle ordinarie sue regole niega diffinitivamente i doni intellettuali, o li ritira da quegli cui li concesse — La legge ha l' obbligo di proporzionare gli equipollenti a' bisogni che reclamino il suo soccorso,

6.° Potrebbe un Governo per vedute di economia o per altre considerazioni vietare agli esteri dimoranti ne' suoi Stati l' esercizio di alcuni dritti che sarebbero essenzialmente civili — Essendo la reciprocanza il fondamento della giustizia internazionale, le facoltà di risulta, diverrebbero per questo solo fatto *prerogative nazionali* relativamente a'sudditi del Governo che fornì l'esempio di escluderne gli stranieri.

Non è da tacersi a lume de' meno esperti, che le reciprocanze, costituiscono un dovere assoluto, quando includano la concessione di qualche prerogativa; ma vanno adottate o respinte secondo l' esigenze dello Stato quando sopprimano l' esercizio di un dritto—Supposto, a cagion d' esempio, che in uno Stato avendosi a dovizia degli uomini abili ad ogni maniera di professioni ed impieghi, se ne divieti l'esercizio agli stranieri; la reciprocanza non sarebbe utilmente praticabile che dalle nazioni le quali starebbero al suo livello per progresso e civiltà. Il deviare da queste norme varrebbe lo stesso che vietare l' importazione del grano che manchi alla sussistenza pubblica, per tenersi in equilibrio con una nazione che ricorse a tal misura perchè aveane al di là del bisogno.

CAPITOLO V.

DEL MATRIMONIO.

ARTICOLO I.

Delle considerazioni che istituiscono rapporti indissolubili tra il matrimonio, ed i dritti, e le obbligazioni che han formato il soggetto, degli antecedenti capitoli.

Non altrimenti che nell' ordine naturale sarebbe stato impossibile di conservare la specie senza l' accoppiamento de' sessi, non si potrebbe conservare la società civile senza del matrimonio che lo rende stabile e permanente.

Il matrimonio è vincolo che tenne dalla natura il primo impulso co' sentimenti di famiglia — fu avvalorato dalla legge con tutt' i soccorsi del sistema civile — renduto augusto e sublime dalla sanzione celeste.

Egli è da lui che scaturiscono i dritti più ragguar-

devoli, i più momentosi doveri dell' uomo sotto qualunque aspetto si voglia considerarlo.

Egli è principalmente per questo titolo che l' uomo nasce fornito di dritti ad una proprietà che fu prodotto di sudori non suoi — Il cittadino acquista una patria — il Principe la facoltà di reggere i destini di un regno.

Un soggetto di tanta mole e che di tanti buoni e cattivi effetti puol essere operativo, non potev' ammeno di esser segno alle perenni lucubrazioni de' dotti, ed alla tutela di quanti sono i poteri che han carco di concorrere alla sicurezza ed alla prosperità sociale.

L' elemento in esame va considerato per gli effetti che produce come semplice contratto naturale — per quelli che ne fluiscono come contratto civile — per le conseguenze che ne risultano come sacramento.

Riportandoci a' sacri canoni per quanto riflette il carattere sagramentale, sporremo ne' seguenti articoli i principî che debbono governarlo sotto le due prime vedute.

ARTICOLO II.

Delle considerazioni che sommettono il matrimonio alla influenza governativa.

Nulla è più invariabile del matrimonio guardato nella sua sostanza: nulla è stato più istabile del matrimonio in quanto a'caratteri civili — politici — e religiosi.

Senza parlare de' più remoti sistemi de' quali non ci pervennero che monche o malsicure notizie, gli stessi popoli che si pregiavano e si pregiano d' incivilimento di religione e di morale, ne han date diverse definizioni, lo han sommesso a diverse norme, gli hanno attribuiti diversi risultamenti.

Gli espositori del dritto naturale definiron le nozze, *congiunzione del maschio e della femina, diretta alla riproduzione della specie.*

I giureconsulti Romani ora si limitarono a chiamar-

le, *congiunzione del maschio e della femina contenente il consorzio di tutta la vita* ; ora vi aggiunsero , *comunicazione de' dritti divini ed umani*, per distinguere le nozze meno solenni , da quelle che si contraevano per mezzo della *confarreazione* , coll' intervento del pontefice , e che non potevano sciogliersi che per mezzo della *diffarreazione*.

I protestanti le chiamano *indissolubile società del maschio e della femina divinamente istituita per la riproduzione della specie e per l' ajuto scambievole della vita.*

I canonisti definiscono il matrimonio , *un Sacramento proprio de' laici , col quale l' uomo e la femina si congiungono secondo i precetti della chiesa.*

Oltre alle varietà che dovevano risultare dal diverso conio dell' esposte definizioni , influirono a mettere in campo altre sensibili divergenze ,

1.° Lo stato intellettuale e civile delle nazioni ;

2.° Lo spirito de' diversi autori che ne tenner discorso ;

3.° Le squilibrate valutazioni che si diedero degli individui della razza umana ;

4.° I rapporti numerici della popolazione ;

5.° Lo stato delle cognizioni economiche ;

6.° La preponderanza del sacerdozio sull' impero.

I. *Nicolaiti* con un errore che non abbisogna di confutazione, diedero alla radice del matrimonio, proclamando comuni le donne — Taziano si diresse alla stessa meta per opposto sentiere , condannando il matrimonio , come quello che distraeva dalla preghiera ed imponeva l' obbligo di servir due padroni. Nè si avvedeva il dabbenuomo , che se la natura non fosse più forte de' suoi consigli , sarebbero finite in poco d' ora le preghiere ; e mancati i servi a tutt' i padroni.

Altri accomodandosi volentieri alle prime nozze , attaccarono le progressive con un accanimento che fu

parecchie volte fecondo di calamità pubbliche e private.

I popoli barbari o semibarbari, presso i quali la donna è considerata come una proprietà dell'uomo, imposero (come vedremo) al marito or di pagare il prezzo della moglie, ora di costituirle una dote.

Augusto con disposizioni nella piupparte insane, che di quì a poco avrem soggetto a discutere, attese a moltiplicare i matrimonî co' più vigorosi incentivi.

Alcuni selvaggi applicando or bene or male un principio sfuggito a' più diligenti legislatori, vietarono il matrimonio alla donzella che non avesse rubata qualche cosa ad una tribù diversa dalla sua — a quella che non avesse ucciso un nemico — all' uomo che non sapesse tuffarsi nell' acqua ad una data profondità ec.

Si accerta di alcuni popoli di America de' quali non rammento il nome, che abbiano istituiti degli argini al matrimonio, escludendo i coniugati dalle primarie cariche della Corte e dello Stato.

La più sensata disposizione che io conosca su questa materia, è contenuta in una ordinanza del Re di Baviera del 1803 che imponeva a qualunque volesse contrar matrimonio di documentare di aver frequentate le scuole normali.

Riservandoci di sviluppare di mano in mano i principî che vanno sostituiti a quelli che abbiamo accennati, possiamo affermar francamente che non siavi stato nè un popolo nè un Governo, il quale non abbia sentita la necessità di sommettere il matrimonio alla influenza del potere politico.

La conservazione della specie, la chiave de' più rilevanti fra' nostri dritti, la risorsa a riunire que' capitali che separati sarebbero insufficienti alla produzione, il metodo a rendere men gravi gli affanni, ed i piaceri più attivi, per mezzo della comunicazione, influisce in sì alto grado e per tante vie sulle private e sulle pubbliche sorti, che non puole ammeno di esser soggetto di

serie contemplazioni al potere incaricato di renderle il più che si possa felici.

ARTICOLO III.

De' limiti fino a' quali giova promuovere la moltiplicità de' matrimonî.

È vetusto nommeno che divulgato l' errore il quale ritiene come assoluto argomento di prosperità pubblica l' aumento della popolazione ; e la moltiplicità de' matrimonî , e delle nascite com' elementi bastevoli per se medesimi ad elevare il numero de' cittadini ed il termometro della felicità comune.

Quando gli economisti inebbriati di un falso principio gridavano incessantemente, « popolazione, popolazione » non è da sorprendersi che lo stesso impareggiato Genio di Filangieri , nel quale i due mondi ammirarono il Newton delle cose legali , avvolto nel vortice degli errori del giorno , li fortificasse de' suoi anatemi contro il celibato , e spandesse a larga mano gli elogî sulle inconsiderate leggi di Augusto.

Inabilitato dalla strettezza de' confini a dilagarmi , come il vorrei, ad una sistematica discussione del subietto , non posso dispensarmi dall' accennare a gloria del nostro suolo , che l' immortal Genovesi fu primo forse a resistere al torrente delle motivate abberrazioni , ed a spargere i semi di una benintesa economia , colla quale si è riusciti a dimostrare alla luce dell' evidenza ,

1.° Che l' aumento della popolazione, comunque sia vantaggioso fino al punto in cui pareggi il limite delle sussistenze, sia da considerarsi come un positivo flagello al di là di queste misure.

2.° Che l' aumento della popolazione non sia misurato dalla somma delle nascite , ma dal rapporto tra le nascite e le morti; di tal chè supposte per termine medio in un paese 1000 nascite ed altrettante morti per cia-

scun anno; l'anno in cui si avessero 1500 nati, e 2000 morti, segnerebbe decremento di popolazione;

3.° Che la specie umana tende per proprio istinto a sormontare il limite delle sussistenze.

Il nostro Abate Galliani che avuto riguardo a' tempi, si può considerare come l' aquila degli economisti, sostenne che la rendita effettiva di uno Stato, fosse rappresentata dalla somma richiesta per termine medio al mantenimento di un individuo, moltiplicata pel numero degli abitanti. Supponendo, secondo i suoi calcoli che lo Stato B avesse 100 m. abitanti, e che si esigessero annui ducati 50, di media sussistenza, si dovrebbe fissar la sua rendita a 5 milioni.

Io per lo contrario mi avviso, che la rendita di una nazione sia rappresentata dalla somma risultante da tutt' i mezzi di produzione, depurata di ciò che debba impiegarsi nella sussistenza delle persone che non produssero, non producono, e non diano speranza di futuri prodotti.

Premesse queste dilucidazioni, è chiaro che nè si debba fare per massima la censura del celibato; nè favorire per assoluto principio la moltiplicità de' matrimoni.

Se lo stato coniugale mi costituirebbe nel bisogno di spender 10, ed io mi condanno al celibato perchè posseggo 5 o null' altro che i mezzi a guadagnar 5 — Se mi attengo allo stesso partito, per non trasmettere alla mia posterità i malanni di un' imperfetta costituzione — Se vi sono indotto dal desiderio di sfuggire ad ogni legame che mi distragga dal conservarmi intero alla patria — Se conscio di un' indole che mal si adatterebbe alla vita coniugale ripugno ad associare una misera alla mia fortuna — qual motivo qual dritto avrebbe il cavaliere Filangieri a rimproverarmi per non aver cooperato a mettere qualche infelice di più sulla terra?

All' aspetto de' tanti scheletri ambulanti, cui rimane appena qualche vestigio delle umane sembianze; e che

lottando con tutti gli stenti, riscuotono dall' abnegazione di se medesimi un alimento che lor non basta nè per morir nè per vivere; qual' anima che non si tenga straniera a'sentimenti di umanità, potrebbe astenersi dal chiamar malaugurata l' unione de' loro padri, e dall' innalzare all' Altissimo il voto di preservarli dalla tentazione di riprodursi?

Il legislatore deve occuparsi de' vincoli coniugali, non per moltiplicar gli infelici, moltiplicando i matrimonî, ma per assicurarne possibilmente i vantaggi; evitare i mali, od arrestarne almeno i progressi.

E poichè la idoneità de'contraenti costituisce il primo numero dal quale si possa congetturare *a priori* delle future eventualità, incominceremo dall' investigare i requisiti che la costituiscono.

ARTICOLO IV.

De' requisiti costituenti l' idoneità al matrimonio.

L' età di 12 anni compiuti per la donna e quella di 14 ugualmente compiuti per l' uomo, son quasi tutto quello che si esige da parecchie moderne legislazioni per essere abilitati al matrimonio. A me sembra che standosi a' dettami della ragione, ed all' esigenze degli interessi sociali, andrebbe richiesta ne' contraenti;

1.° *La idoneità* NATURALE — La diversità enorme colla quale si sviluppano i dritti del sesso voglion subordinata questa misura alla influenza del clima. Dalle ardenti arene dell' Arabia che rendono feconde le donne anche prima de' 9 anni, alle Alpi noriche ed alcuni paesi boreali, ove secondo autorevoli scrittori si ritarda sovventi sino a' 25 anni la pubertà, vi sono sensibili non interrotte gradazioni che sotto questo rapporto dovrebbero servir di termometro alle sanzioni legislative.

2.° *La idoneità* INTELLETTUALE — L' età pubere sarebbe l'unico requisito ad esigersi in un marito, se il

matrimonio non gli apportasse altro dovere che quello di mettere la pubertà in azione. Ma poichè gli è forza di assumere l'obbligo di regolar se stesso in una difficile posizione, attendere alla educazione de' figli, e guidare un essere de' più problematici cui produsse natura, sembra di capital momento l'esigere ch'abbia lumi bastevoli all' impegno che assume.

Senza divertire in lunghe discettazioni per comprovare l'aggiustatezza de' miei divisamenti; a rilevare la imperfezione delle moderne leggi mi basta invocare gli stessi loro principî — Vedrem di quì a poco ch' elle richieggono 21 anni compiuti ad emancipar l'uomo dalla tutela. Or io non arrivo a concepire come si possa credere idoneo al reggimento di una famiglia, chi dovrebbe attendere altri sette anni per dar presunzione di esser abile a governare se stesso!

Nè questo è tutto — Sia qualunque il reato commesso da un giovanetto cui mancasse anche un giorno a compiere i 14 anni, e si trattasse pure di un parricidio, non si potrà sommetterlo ad alcuna punizione senza discutere la preliminare quistione del discernimento — Come applaudire ad una misura che oggi attribuisca l'intelligenza che si esige in un marito, all'uomo nel quale jeri non avrebbe supposto il discernimento che bastava a comprendere che non gli era permesso di ammazzare suo padre!!!

Ma la Chiesa permette di menar moglie a 14 anni — Un tal permesso importa che a quella età possa contrarsi matrimonio senza peccare, e non che si abbia dritto ad attenderne utili conseguenze. La Chiesa che dettava le sue discipline per tutto l'orbe cattolico, il quale si estende a tutte le latitudini del globo, doveva necessariamente appigliarsi alle più larghe misure per dar modo ad ogni Stato di proporzionarle alle sue particolari esigenze; ma è di evidenza che il legislatore contravverrebbe agli obblighi religiosi permettendo alcuna cosa cui

la Chiesa divieti, e nommica vietando azioni ch' Ella permetta;

3.° *La idoneità* CIVILE — Un tal requisito và contemplato per l'aspetto *positivo*, e pel *relativo*. La idoneità *positiva* consiste nel godimento de' dritti civili richiesti alla contrazione del matrimonio; e la *relativa* nell'essere scevro da que' rapporti di affinità o parentela che gli serebber di ostacolo.

4.° *La idoneità* MORALE — Anche supposto il concorso degli altri requisiti, e la carenza di qualunque intoppo civile, il costume, la decenza, e la sicurezza pubblica, voglion proscritte le nozze,

a) che favorirebbero la incontinenza, inspirando la lusinga di legittimarla,

b) che siansi facilitate con fatti criminosi o turpi,

c) che sarebbero operative di sinistre impressioni nel pubblico.

5.° *La idoneità* FINANZIERA — Quest' ultimo requisito non è men rilevante di quelli che abbiam discussi. Non è già che io pretenda che si debba giustificare con estratti de'registri fondiarî, o con iscrizioni sul gran libro; ma credo che sia reclamato da urgentissime considerazioni l'esigere che l'uomo il quale voglia mettersi alla testa di una famiglia siasi preliminarmente istruito in un mestiere, in un' arte; abbia preso un qualunque avviamento, che lo fornisca de' mezzi a far fronte a' primi bisogni dell' esistenza. Chi non vede che si mandano all' altare vittime piuttosto che sposi, quando si autorizzano al matrimonio persone che debbono ripetere dall' altrui pietà i mezzi a satollarsi nel dì delle nozze, ed il letticciuolo che deve consumare il colmo della loro miseria?

Una benintesa circospezione usata nel rincontro, non solamente varrebbe a contenere fino ad un certo punto i progressi della sventura, ma utilizzando un istinto imperiosissimo del cuore umano, darebbe il più efficace impulso al lavoro ch' è il primo contribuente alla produzione.

Una disposizione riportata da Muller, vietava nella Svizzera (almeno in alcuni cantoni) di menar moglie a quegli che non si fosse munito dell' equipaggio e delle armi, ed istruito in maneggiarle — Quanti infelici che avrebbero accattato il pane di porta in porta divennero soldati per l' impulso di quella commendevole disposizione !

Esaurite le norme che si rapportano alla semplice idoneità, è d' uopo accennare i provvedimenti che debbono concorrere a promuovere le utili conseguenze del vincolo coniugale e prevenirne gli abusi.

ARTICOLO V.

De' provvedimenti legislativi che debbono assicurare la legittimità del matrimonio, e regolarne gli effetti.

Imporre agli atti matrimoniali un metodo il più efficace a prevenire le fraudi — Determinare i dritti ed i doveri che debbono servir di norma agli sposi — Provvedere per quanto sia possibile all' avvenire de' figli — Tali sono l' esigenze legislative nelle quali dobbiamo spendere il presente articolo.

1.° *Atti matrimoniali.*

La importanza degli effetti di risulta, e la insanabilità de' mali cui potrebbero produrre la malafede o l' errore, vogliono impiegata negli atti in esame la scrupolosa diligenza che in ogn' altra diversa congiuntura sembrar potrebbe superflua.

Per tenersi a livello degli espedienti reclamati dall' indole delle cose, ragion vuole che si adotti un metodo il quale assicuri nel modo il più soddisfacente,

a) La capacità de' contraenti sotto la integrità de' rapporti enumerati nell' antecedente articolo ;

b) La carenza di qualunque impegno canonico, po-

litico, o civile che osti alla contrazione del matrimonio;

c) La seguita divulgazione del progetto del matrimonio, per dar modo a far valere i reclami che potrebbero arginarne la celebrazione;

d) I consensi dalla legge richiesti a contrarlo;

e) La facoltà di opporsi al matrimonio, conferita a ciascun del popolo pe' motivi di ordine pubblico; ed a' soli interessati per quelli che si circoscrivano all'interesse privato;

f) Una procedura semplice e spedita per definire il merito delle proposte opposizioni;

g) La istituzione de' supplimenti reclamati pe' casi ove mancassero le persone, che dovrebbero annuire al matrimonio, ovvero si ricusassero ad assentirvi per malfondati motivi;

h) La pruova della *identità personale* degli sposi; la cui mancanza basterebbe ella sola a controminare tutti gli altri provvedimenti; e che non ha meritato alcun calcolo nelle moderne legislazioni;

i) La compilazione di documenti che attestino durevolmente il matrimonio contratto, ed il compiuto adempimento delle necessarie ritualità.

l) Garentie penali che prevengano la inossorvanza delle accennate disposizioni.

2.° *Dritti e doveri coniugali.*

» Data la società indissolubile di due individui, de-
» terminare il sistema più analogo a' vantaggi comuni »
è il problema che la sapienza legislativa deve occuparsi a risolvere. La di lui soluzione starebbe nella parità della partecipazione a' beni a' mali, se pari fossero i titoli ed i capitali de' coningi.

Ma poichè abbiam dimostrato che la natura istituisce fra loro delle differenze, ed è nel processo de' fatti che simili differenze vadano modificate dalla posizion ci-

vile ed economica; è forza attenersi al partito di pareggiare gli effetti delle qualità comuni; e quindi ripianare colle risorse del più forte quelle che manchino al lato debole.

In conformità di un tal principio,

a) Il marito e la moglie vanno primieramente assistiti dal dovere della scambievole fedeltà ed affezione;

b) La donna per la sua specifica debolezza va sommessa all' autorità del marito;

c) L' uomo è nell' obbligo di proteggere la moglie ed assisterla;

d) Non è da permettersi alla donna l' esercizio di alcun dritto civile senza l' autorizzazione del marito;

e) Il marito è principalmente obbligato a fornire alla moglie il bisognevole secondo le sue risorse; e debbe valere l' inversa norma quando s' invertano i bisogni ed i mezzi da ripianarli;

f) Si debbono istituire de' metodi a rimpiazzare o correggere l' autorità del marito quando non possa spiegarla per impedimento naturale o civile — ricusi d' interporla — ovvero ne faccia abuso.

3.° *Provvedimenti che si riferiscono all' interesse de' figli.*

Essendo i figli la più rilevante fra le conseguenze del matrimonio, non debbono sfuggire alla diligenza legislativa le provvidenze che meglio conducano ad assicurarne la sorte, e che nella piupparte almeno vanno tracciate dalla stessa natura. Elle consistono,

a) Nel dovere imposto a' coniugi di concorrere in proporzione de' loro mezzi alla sussistenza ed alla educazione de' figli finchè abbisognino de' loro soccorsi,

b) Nel determinare i confini dell' autorità che il padre in preferenza, e sussidiariamente la madre, debbono esercitare su' figli, secondo le norme delle quali ci occuperem di quì a poco,

c) Nel far cauti i fondi e capitali dotali — Nell' epoca in cui la moglie si considerava come una proprietà del marito, era di piena regola ch' egli ne pagasse il costo a' di lei parenti (*a*). Si assicura degli Ostiaki, e de' Samojedi, che anche attualmente comprino le loro spose, i primi per circa 100 rubli, ed i secondi per 100 a 150 renne — Ma poichè la moglie fu associata a' dritti del marito, non poteva togliersi all' obbligo di contribuire a' pesi del matrimonio. Quindi s'introdusse la dote. La legge deve impedire che sia dissipata in pregiudizio de' figli,

d) Nel permettere in tutto o in parte l' alienazione della dote, ogni volta che ne risultasse a' figli un vantaggio maggiore di quello che riscuoterebbero dal serbarla inviolata,

e) Prevenire il discapito de' figli, vietando le liberalità scambievoli de' coniugi ch' eccedessero le giuste misure — Quando il marito dotava la moglie, le leggi Longobarde vietavano di assegnarle più di $1/4$ de' suoi beni: le visigote restringevano ad $1/10$ la sua liberalità.

ARTICOLO IV.

Delle nullità del matrimonio.

Fido alla promessa di non impegnarmi in alcuna discussione straniera alla filosofia legale; mi limito nel presente articolo alla pura e semplice enumerazione degl' impedimenti così detti *dirimenti*, che la chiesa latina ritiene come i soli operativi di nullità.

Essi riduconsi a sette;

(*a*) Non è già che si usi la parola *costo* nel senso metaforico, essendovi migliaja di esempi nelle antiche leggi di valutazioni precise adottate per gli uomini e per le donne — Le leggi franche imponevano l' ammenda di 200 soldi per l' omicidio di una donna impotente a figliare — di 600 per quella che fosse atta allo sgravo — di 800 per una gravida — Le Anglo-Sassoni volevano che si pagasse l' omicidio della moglie di un rustico, un terzo meno di quello del marito, ec. ec.

1.° L'errore sulla *persona* colla quale si contrasse il matrimonio, e l' impotenza alla cupola;

2.° Il consenso estorto per violenza;

3.° Il vincolo di un antecedute matrimonio, anche *rato* e non consumato;

4.° Il vincolo di affinità o di parentela naturale, civile, o spirituale;

5.° L' adulterio precedente de'coniugi, accompagnato da promessa di unirsi in matrimonio quando fosse cessato l'ostacolo del primo vincolo — ovvero da omicidio commesso da uno degli adulteri in persona del coniuge dell' altro, nel disegno di facilitare il secondo matrimonio; anche quando il coniuge dell' omicida non fosse concorso al misfatto nè coll' opera, nè colla semplice intelligenza — ovvero l'omicidio del primo coniuge commesso di accordo da' secondi coniugati, nel disegno di unirsi in matrimonio, anche senza precedente adulterio;

6.° La diversità di Religione;

7.° Finalmente la *clandestinità*, che si verifica ne' matrimoni che non siano celebrati nelle forme prescritte dal Concilio Tridentino; e che non devesi confondere con quelli che si chiamano *segreti* o *di coscienza*.

ARTICOLO VII.

De' principî relativi alla separazione de' coniugi.

Malgrado tutta la diligenza che s'impieghi dal legislatore a prevenire i disturbi che potrebbero alterare l'armonia coniugale, non è difficile ad avvenire che resti squilibrata fino al segno da rendere impraticabile il durar nel consorzio.

Divenuta la coabitazione impossibile, e proscritto per vedute religiose il divorzio che risolveva radicalmente il nodo, la separazione personale è l'unica via di mezzo a tentarsi, e si accordano ugualmente a permetterla l'autorità Ecclesiastica e la civile.

Essendo reclamato dalla giustizia, dall'interesse pubblico, e dalle considerazioni di famiglia, che si ricorra il meno che sia possibile a questa rovinosa misura — che si prevengano possibilmente i danni che ne risultano — e che si cerchi di metterli, nella piupparte almeno, a carico del coniuge che vi diede impulso, deviando da' suoi doveri; è d' uopo consultarsi co' seguenti principî;

1.° Non permettere la discussione di una dimanda di separarsi, prima che un preliminare sperimento abbia provato la impossibilità di farla ritrattare; (*a*)

2.° Non autorizzare la separazione che per motivi i quali non lascino speranza di repristinare l' armonia domestica;

3.° Ritenere il mutuo consenso com' efficace a produrla; perchè il rigettarlo varrebbe lo stesso che promuovere i disordini che non siano ancora avvenuti;

4.° Non perdere di vista nel calcolo de' motivi i riguardi che van dovuti alla diversità del sesso;

5.° Privare il coniuge che abbia data causa alla separazione, de' vantaggi che avea stipulati, o che gli risultino dal carattere coniugale;

6.° Aggiudicare all'altro le indennizzazioni alle quali abbia dritto, in proporzione de' suoi bisogni e delle risorse della controparte;

7.° Obbligarli entrambi a concorrere co' relativi mezzi al mantenimento de' figli — affidarli al padre o alla madre, o dividerli fra loro, nel modo più analogo alle particolari circostanze.

8.° Abilitare i separati sempre che il vogliano a ritornare alla comunione.

(*a*) Nel libro IV ci occuperemo de' metodi, che in questi ed altri simili circostanze sarebbero i più efficaci allo scopo.

CAPITOLO VI.

DELLA PATRIA POTESTA'.

ARTICOLO I.

Delle diverse fasi civili dell' autorità paterna.

Avendo rilevata la necessità di costituire i figli sotto l' autorità de' genitori, l' ordine delle cose ci obbliga ad intrattenerci de' principî che debbono regolarne la collazione l' indole ed i confini.

Mi lusingo di far cosa grata a' giovani, preponendo alla discussione dell' argomento un cenno storico delle più marcabili fra le sue vicende.

La giurisprudenza Romana tenne sul soggetto in esame diversi metodi che non attestan sempre la sua sapienza.

Ne' primi tempi di Roma la condizione de' figli fu ancor più dura di quella de' servi, relativamente al padre, a riguardo del quale non solamente erano considerati, *res mancipi*, e soggiacevano a tutte le servili durezze, ma secondo l' instituto di Romolo, potevan esser venduti fino a tre volte; di talchè due volte venduti ed altrettante manomessi ricadevano sotto la patria potestà. Escluse interamente da questa prerogativa le donne, che venian considerate elle stesse come figlie di famiglia, l' uomo esercitava esclusivamente su' figli e loro discendenti il dritto della vita e della morte, quello di venderli come dicemmo, darli in risarcimento di danni, e far suo quanto i medesimi acquistavano.

Si aggiunge, che per dritto Romano tra il padre ed il figlio non eravi nè azióne nè obbligazione, nè potea stipularsi alcun contratto.

I giureconsulti attribuiscono questo divieto al motivo che non considerandosi il figlio come persona relativamente al padre, dovevano tutti e due riputarsi come

una sola persona ; ma questo divisamento sostituisce una sottigliezza scolastica a ciò che sorge dall' indole stessa delle cose. Poichè la legge avea tolto al figlio ogni dritto , e tutti li avea concentrati nel padre , ne derivava per indispensabile corollario che non potessero far tra loro alcuna stipulazione ; perchè il convenire , l' obbligarsi , l' esercitare un' azione , suppongono per necessità di rapporto un certo attrito di dritti , cui rimaneva straniero il figlio che non aveane alcuno.

Andiede però col tempo a rallentarsi la severità di questa giurisprudenza. Il dritto della vita e della morte fu cangiato con quello della modica coercizione , e colla facoltà di prescrivere al magistrato la pena da infliggersi al figlio ne' più gravi reati — La facoltà di vendere i figli fu ristretta a' casi di estrema povertà, e solamente per quelli che appena uscissero dell' utero materno ; *adhuc sanguinolentos* —Queste regole andiedero successivamente anch' esse in disuso — Il dritto di dare i figli in risarcimento fu abolito — la distinzione de'peculî mise un argine a quello di acquistare per diloro mezzo, — e le nozze e la separata economia, sciogliendo i figli dalla patria potestà sottrassero i nipoti a quella dell' avo.

Il codice civile francese che porse all' Europa il primo esempio di una riforma eseguita con metodo scientifico , restrinse un po' troppo i confini della patria potestà. Io mi avviso che questo fenomeno risultasse da considerazioni politiche ; perciocchè mirando il Governo a far trionfare i nuovi sugli antichi principî , si attenne al partito di sfiancare il più che fosse possibile la dipendenza della generazione crescente da quella che declinava.

Essendosi però dileguata la influenza di questo motivo , crederei di sommo vantaggio alla cosa pubblica , ed alla migliorazion de' costumi il rialzare fino ad un certo punto l' elemento in esame.

ARTICOLO II.

De' principî che dovrebbero fissar l' andamento della patria potestà.

L' ordine della natura e delle cose mettono in essere a vantaggio dell'autorità paterna le più vigorose considerazioni; perciocchè il padre,

1.° È più di ogn' altro interessato nella riuscita dei figli per vedute di sangue e di economia;

2.° È più che ogn' altro al caso di ben avviarli, perchè più di ogn' altro ne conosce le tendenze, le abitudini, i bisogni, e le risorse; e può valutare sovra dati meno incerti l' eventualità alle quali debbono prepararsi;

3.° È nella quasi impossibilità di abusare de' suoi poteri a danno de' figli.

I medesimi riflessi vanno applicati alla madre, salve le differenze che provengon dal sesso, e dalla dipendenza dal marito.

Combinando questa situazione di cose collo scopo di limitare la libertà del figlio in ciò che potrebbe risolversi a detrimento d' altri o di se stesso, e sprigionarla quando gli sarebbe stimolo a vantaggiarsi, ne segue che la patria potestà dovrebbe uniformarsi a' seguenti principî,

1.° Conferirsi esclusivamente al padre durante il matrimonio, in mancanza del padre, alla madre; assiepandola a di lei riguardo di qualche precauzione;

2.° Estenderne la intensità fino al punto in cui non riuscisse visibilmente pregiudizievole alla sorte dei figli;

3.° Assegnarle un periodo proporzionato alla intera linea de' bisogni del figlio, e dividerla in modo che scemasse gradatamente in ragione inversa della età; poichè se i bisogni del figlio non cessano ad un tratto, ma si dileguan per gradi, mi sembra regolare, che l' autorità che lo dirige si uniformi alle stesse fasi. Attenendosi a

questo metodo si avrebbe il vantaggio di poterla prolungare senza renderla in alcun modo gravosa;

4.° La scelta di una moglie o di un marito, è il passo più difficile ed importante della vita umana; ed in quest' ardua congiuntura han bisogno degli altrui lumi anche quelli che nel rimanente avrebber senno bastante a governare gli altri e se stessi. La facoltà di annuire o niegar l' assenso al matrimonio de' figli, dovrebbe quindi costituire l' ultima frontiera della patria potestà, e ritardarsi fino all' età di una matura esperienza.

Le leggi che viggono attualmente nella piupparte di Europa han calcolata l' esposta verità, e lasciano un brieve intervallo tra l' età maggiore e quella in cui si possa disporre della propria mano senza il voto paterno. Esigono al di là di questo periodo la formalità degli *atti rispettosi*.

Convenendo perfettamente della regolarità del principio che anima questa disposizione, io la trovo di lievissimo conto nelle conseguenze. L' ossequio de' figli diviene pressocchè nullo quando si riduca ad una formalità, nè le formalità han la virtù di aggiunger peso a' consigli paterni, o scemarlo alle passioni de' figli.

Il tempo è l' antidoto più efficace contro le passioni che minaccino di farsi indomabili. Gli atti rispettosi non valgono il più delle volte che ad aumentare le divergenze — a promuovere delle irritanti dichiarazioni — ad eccitar delle liti funestissime sempre, più funeste assai quando s' immischiano in legami di tanta importanza.

Io crederei che la legge senza ragionare con un uomo squilibrato dal parossismo degli affetti, e senza irritarlo con argini che lo attaccasser di fronte, potrebbe limitarsi, ad infrenarne precariamente gli impulsi per dargli tempo a valutarne a sangue freddo le conseguenze. Proporzionando questa misura al bisogno, a me pare che gioverebbe disporre a cagion d' esempio, che un figlio maggiore il quale abbia inutilmente implorato il consenso paterno, dovesse dilazionare il matrimonio di

tanti mesi per quanti anni gli mancano per compiere i 40 dell' età sua. Si potrebbe al tempo stesso abilitare il padre a tenerlo in questo frattempo a proprie spese lontano dall' oggetto che lo seduce, purchè lo permettessero le particolari circostanze.

Questa misura senz' attaccar di prospetto alcun sentimento, li agevolerebbe tutti a rientrar nella calma, e sarebbe ugualmente efficace a vincere i capricci del figlio, ovvero a disarmare una inconsiderata riluttanza del padre.

Si avrebbe al tempo stesso il vantaggio di livellare i provvedimenti al bisogno, senza cadere nel disappunto di sommettere alla stessa misura quegli che appena evada l' età maggiore, ed un secondo, cui non manchi che qualche mese per emanciparsi di ogni dipendenza.

CAPITOLO VIII.

DELLA INCOMPLETA PATERNITA' E FILIAZIONE.

ARTICOLO I.

Della paternità e filiazione sostenuta da' soli vincoli naturali.

I principî che abbiamo svolti sul conto de' figli che procedano da genitori costituiti nella integrità de' loro dritti, e congiunti coll' adempimento di tutte le ritualità che accennammo, avrebbero interamente esaurita la materia che ci occupa, se il legislatore avesse il potere d'imporre alla natura di rendere infeconde le unioni alle quali niega il suo voto.

Ma potendo di leggieri avverarsi che si abbian figli da congressi a' quali manca la sanzion civile, ragion vuole che s' istituiscano paternità e filiazioni di diverso calibro, proporzionando a ciascuna gli analoghi provvedimenti.

Quindi sorge la necessità di riconoscere diverse classi di figli, e precisare a riguardo di ognuna gli elementi che determinano i rapporti di paternità e filiazione, e gli effetti che ne fluiscono.

La prima e più generale classificazione de' figli li distingue in LEGITTIMI, e NATURALI.

La legittimità è una qualifica esprimente la convenienza morale del soggetto, con tutte le regole che gli erano imposte; e quindi è riservata esclusivamente a' figli nati da matrimonio contratto secondo i dettami della Chiesa e della legge, a riguardo de' quali la *maternità* è un fatto sensibile, come in tutte le altre congiunzioni; la *paternità* si appoggia ad una benintesa presunzion di dritto, che aggiudica al marito i frutti del matrimonio fino a che non sia provato il contrario.

Van tutti compresi nella generica nomenclatura di figli *naturali*, che van suddivisi nelle seguenti classi;

1.° I figli procedenti da un consorzio autorizzato soltanto dal potere ecclesiastico;

2.° I figli *naturali propriamente detti*, e tali sono i nati dall' unione di persone libere di ogn' impegno;

3.° Gli *adulterini*, valquantodire quelli che furono *concepiti* mentre i genitori o uno di essi erano impegnati in altra legittima unione,

4.° Quelli nati da' genitori che all' epoca del concepimento erano in rapporti di affinità o di parentela che l' inabilitavano ad unirsi in matrimonio, e che diconsi *incestuosi*.

Ho parlato nel n.° 3.° di *unione legittima*, perchè un tal requisito è indispensabile a costituir l'adulterio, il quale essendo considerato nell' *ordine politico*, come un accoppiamento che unisce al carattere illecito, la violazione di un vincolo civile; rimane straniero ai lordumi che feriscano un matrimonio che non è produttivo degli effetti civili.

Nella terza nommeno che nella quarta ipotesi ho ritenuto come risolutivo della quistione il *concepimento*,

perchè le mutazioni di stato che avvenissero tra il concepimento e la nascita, non alterano il carattere originario della congiunzione.

Abbenchè privi di titoli a pareggiare i legittimi, i figli naturali non mancano di dritti alla protezione della legge, ed all' assistenza degli autori de' loro giorni. I principî da' quali si debbono attingere le misure di questi dritti son le seguenti,

1.° La sorte de' figli generalmente parlando, dev' essere favorita in ragione de' titoli che assistano l' unione che li produsse, e quindi,

a) I rapporti della paternità e della filiazione competono in tutta la loro pienezza a' soli legittimi, perchè solamente in essi concorrono i dritti ch' emanano dalla natura, dalla sanzion civile, e dalla religione;

b) I figli nati da un matrimonio nel quale siansi adempite le sole ritualità sacramentali, prendono il primo rango dopo i legittimi, perchè assistiti da' dritti della natura e della Religione, e mancano soltanto del soccorso civile;

c) Quelli che nascano dall' unione di persone libere, van piazzati in una linea inferiore; perchè protetti unicamente dalla natura;

d) È tristissima la condizione degli adulterini; perchè prodotti da un vincolo non pur illecito ma criminoso;

e) È più trista ancora quella degli incestuosi, perchè procedono da lordumi cui ripugnan d'accordo la Chiesa, la natura, e la legge.

2.° Applicando l' esposta massima a ciascuna classe di figli naturali, bisogna proporzionatamente restringere a di lei riguardo,

a) le prerogative della patria potestà,

b) la successibilità,

c) ogn'altra specie di reciprocanze civili.

3.° A preservar gli innocenti dal portar la pena de'

falli commessi da' loro autori, bisogna seguir delle norme che *per quanto è possibile*,

a) facciano salve le ragioni de' figli legittimi co' quali si trovassero in concorso i naturali,

b) leniscano la sventura degli illegittimi,

c) aprano qualche via di risarcimento a' casi che ne siano suscettibili,

d) mettano le gravezze di risulta a carico de' genitori piuttosto che de' figli.

Una quistione gravissima vien frattanto all'esame — Potendosi aver de' figli fuori o senza del matrimonio e quel ch' è peggio in contravvenzione di questo vincolo, fino a qual punto, e come si potrebbero ammettere indagini dirette a liquidarne lo stato?

Alcuni governi che hanno emanate leggi, sol perchè vi erano sulla terra, degli infelici che avean l' obbligo di eseguirle, ammettono indistintamente le pruove orali per ogni quistion di stato che si riferisse alla filiazione.

Ragion vuole però che istituiscasi una differenza tra la *maternità* e la *paternità*. La prima è un fatto materiale e sensibile, suscettivo di una compiuta dimostrazione, ed è di piena regola che, al bisogno, sia messa come ogn' altro fatto umano alle pruove.

Avvien tutt' altro della paternità che si annebbia di un velo impenetrabile al nostro sguardo; e non essendo praticabile alcun mezzo a liquidarla, è forza di arrestarsi a' fatti certi che ne inspirino una fondata presunzione.

Per siffatti riflessi va conferita di dritto, come accennammo, la paternità legittima a' figli nati da un legittimo matrimonio; e la paternità naturale a quelli che sian prodotto di un vincolo sostenuto dalla semplice sanzione canonica; fino a che non si abbia una pruova che stabilisca la impossibilità di attribuirli al genitore presunto.

Le stesse considerazioni, per una visibile equipollenza potrebbero conferire la paternità naturale al figlio

nato dalla donna che avendo patito stupro violento, il mise alla luce in un periodo che ne rimandi il concepimento all' epoca del commesso reato.

Fuori delle annoverate circostanze il riconoscimento del padre è l' unico elemento a ritenersi com' efficace a stabilire una paternità naturale.

L' attenersi ad un contrario sistema, non solo comprometterebbe la pace delle famiglie e lo stato delle persone, schiudendo mille varchi alle frodi; ma tornerebbe a scapito degli stessi figli de' quali si propone di migliorare le sorti.

Lasciando infatti a' romanzieri la soddisfazione di crear padri e figli che senza essersi mai scontrati, si ravvisano per solo impulso di sangue e cadono in deliquio nel vedersi la prima volta dopo 30 anni; è certo a mille pruove che l' affezione paterna, comunque ripeta il primo germe dalla natura, viene alimentata e suffulta dalle stesse cure abituali che spende nell' interesse de' figli. Non è difficile in conseguenza che l' uom conscio di esser padre, ed abilitato a sopprimere o far valere i suoi titoli, incominci per assumere a riguardo della sua prole il carattere di semplice benefattore, e progredendo nell' interesse, completi l' opera col riconoscimento. Ma quando la legge inspirasse a quest' uomo, nel quale i sentimenti paterni non sono ancora consolidati, il timore di veder cangiati in istrumenti di coazione i suoi benefizî, affogherebbe ella stessa i voti della natura, e si chiuderebbe diffinitivamente il varco ad utili eventualità.

ARTICOLO II.

Della paternità e filiazione sostenute da' soli vincoli civili.

Se il disordine delle passioni abilita la natura a creare de' figli contro il voler della legge; il sistema civile con una creazione augusta e sublime, che al dir di Teo-

filo si proponeva *di adolcir l'infortunio*, abilitò l'uomo sociale ad assumere il titolo di padre malgrado il divieto della natura.

I Romani a' quali audiam debitori di questa classica istituzione, la praticarono in due modi distinti, che preser nome di *adozione ed arrogazione*.

Si procedeva alla prima mediante un atto col quale si poneva nel luogo del figlio o del nipote, colui che per natura non era tale; e distinguevasi in *piena* o *semipiena*, secondo che la si compieva con atto tra vivi o per testamento.

L'*arrogazione* era l'atto, onde un uomo di proprio dritto, per autorità del Sommo Imperante, si riduceva sotto l'altrui potestà.

Ne' primi tempi si procedeva all'arrogazione mediante una così detta *legge*, che si emetteva dal popolo riunito in comizî curiali, e coll'intervento de' Pontefici; perchè l'*arrogato* passava ne' sacri di colui che lo arrogava.

Aulo Gellio ci ha conservata la formola dell'arrogazione, alla quale si rassegnarono gli stessi Imperatori, come avvenne di Augusto quando arrogava Agrippa e Tiberio; e di Claudio che arrogava Nerone (*a*).

Questo potere venne in prosiego assorbito dagli Imperatori, e verisimilmente dopo Galba si cominciò a procedere alle arrogazioni mediante rescritto del Principe.

Senza tener conto di cotali distinzioni e delle mille che ne fluivano in processo, è nostro debito di percorrere i rapporti del soggetto in esame co' vantaggi sociali, per fissare i principî che debbono regolarne l'andamento.

L'adozione, considerata nel suo scopo e ne' risultamenti, è di sensibile vantaggio all'adottante al quale procaccia buona parte di quelle tenere sensazioni che la natura gli avea niegate o ritolte — all'adottato cui procura mezzi ed appoggi, superiori almeno, a quelli che

(*a*) Tacito ann. lib. 12 cap. 26.

gli eran forniti dalla natura — alla società finalmente, nella quale promuove affezioni simpatiche, e moltiplica i rapporti delle famiglie. Onde però gli effetti corrispondano a queste grandi vedute, il legislatore deve curare,

1.° Che l' adozione si uniformi il più che sia possibile alla natura, dalla quale impronta l' archetipo;

2.° Che non ferisca in altri alcun legittimo dritto, nè attualmente nè per futura eventualità;

3.° Che si assicurino all' adottato ed all' adottante i vantaggi che rispettivamente si proposero coll' adozione.

Questi principî sono fecondi di moltiplici conseguenze. Dal dovere di uniformarsi al metodo della natura, emerge,

1.° Che può adottare chi può aver figli, e quindi la facoltà di farlo è comune ugualmente agli uomini, ed alle donne; perchè gli uni e le altre possono aver figli nell' ordine naturale e nel civile;

2.° Che tra l' età dell' adottante e quella dell' adottato intercceda un periodo almeno uguale a quello che si richiede per la paternità effettiva;

3.° Che la impossibilità di *procreare* de' figli non sarebbe di ostacolo all' adozione, mentre all' opposto le opporrebbe un argine insormontabile la impossibilità di *averne* per ragione del proprio stato; e quindi non sembra giustificata la disposizione del dritto Romano che privava di questo benefizio i castroni; ma sarebbe assurdo il concederlo alle persone vincolate da voto canonico di celibato;

4.° Che si conceda l' esercizio di questa facoltà in contemplazione di rapporti che per intensità o per durata, faccian presumere delle tenaci affezioni.

Son di maggiore implicanza gli elementi che mirano a prevenire gli attriti dell' adozione co' dritti e gli interessi de' terzi. Eccone i più importanti.

1.° Onde l' adottato non pregiudichi i dritti de' figli legittimi esistenti o che potrebbero sopravvenire, è da

vietarsi l' adozione a qualunque ne abbia, ed anche nella diloro carenza, bisogna rimandar la facoltà di adottare ad una età in cui si abbia poca speranza di averne. In Roma si esigevano 60 anni, ed erano troppi.

2.° Perchè non siano violate le ragioni delle rispettive famiglie, bisogna,

a) Che i genitori dell'adottato esercitino sul contratto in esame gli stessi dritti che loro apparterrebbero a riguardo del di lui matrimonio,

b) Che ove l' adottante sia maritato, si munisca del consenso del coninge. Questo espediente si raccomanda per se medesimo, comunque i Romani lo avessero trascurato per essere conseguenti al principio che costituiva le donne sotto la potestà del marito;

c) Che la successibilità tra l' adottante e l' adottato sia puramente *personale* senza estendersi agli individui delle rispettive famiglie;

d) Che l' adottato conservi nella sua integrità gli obblighi ed i dritti verso la famiglia naturale;

e) Che i dritti a succedere ne' beni dell' adottato, siano distribuiti tra i parenti naturali e l' adottante, in ragione de' cespiti che rispettivamente gli abbian forniti.

Ad assicurar finalmente i vantaggi attendibili dall' adozione, è necessario che la legge,

1.° Istituisca un metodo ad assicurarsi delle qualità morali dell' adottante;

2.° Garentisca all' adottato l'assistenza e le cure paterne che mette a proprio debito l' adottante;

3.° Assicuri all'adottante la riverenza e la pietà figliale che se gli debbono dall' adottato;

4.° Li sommetta a reciprocanze analoghe al vincolo che contraggono;

5.° Determini gli scambievoli dritti successori sulle basi che abbiam tracciate di sopra.

La legislazione Francese istituì benanco la tutela ufficiosa, che può considerarsi come una specie di adozione temporanea colla quale si assume volontariamente la

direzione e la cura di un minore fino all' epoca della sua maggior età. Ommetto di tenerne distinto ragionamento, perchè dalla combinazione de' principî applicabili all' adozione ed alla tutela sorgono a colpo d' occhio quelli che debbono regolarla.

Esaurita l' esposizione de' principî onde il legislatore deve approfittare delle risorse naturali volgendole a pubblico e privato vantaggio, passo ad esaminare gli espedienti a' quali deve attenersi per sovvenire a' casi ove la natura nieghi o ritiri i mezzi a provvedervi.

CAPITOLO VIII.

DELLE AUTORITA' E DIPENDENZE CIVILI RECLAMATE IN SUPPLEMENTO DI QUELLE CHE ABBIAM DISCUSSE.

ARTICOLO I.

Della tutela de' minori.

Mancando i genitori prima che i figli sian giunti all' età in cui possano dirigere se medesimi ed occuparsi della difesa de' proprî dritti, non puole ammeno la legge di venire in loro soccorso per sottrarli al pericolo di esser vittime della propria inesperienza o della frode altrui. È questo appunto lo scopo che l' ordine civile si propone raggiungere colla tutela.

Roma la definiva « una forza e potestà sopra un ca- » po libero data e concessa dal gius civile a fine di di- » fendere quegli che a cagione della sua età non può di- » fendersi da se medesimo ». In coerenza di questa definizione, e de' principî che regolavano lo stato delle persone, la giurisprudenza latina proclamò sul proposito lunga serie di massime talvolta sublimi e filosofiche, talaltra ancora fallaci.

Ella primieramente distinse 3 specie di tutela,

1.° La TESTAMENTARIA che s' instituiva con atto di

ultima volontà dal padre o dall'avo pe' figli o nipoti costituiti sotto la sua potestà;

2.° La LEGITTIMA, la quale in virtù del principio, *ubi successionis est emolumentum ibi et tutelae onus esse debet*, ne' primi tempi si deferiva a' genitori ed agli agnati più prossimi, finchè il Pretore tolse la differenza tra *agnati* e *gentili*; e quindi Giustiniano con una delle sue novelle, rimosse anche quella tra *agnati* e *cognati*. Al medesimo rango apparteneva la tutela *fiduciaria*, che competeva al padre sul figlio impubere emancipato.

3.° La DATIVA, ovvero quella che si assegnava dal magistrato per ministero di legge in deficienza della testamentaria e della legittima.

Considerando inoltre i Romani come un ufizio pubblico la tutela ne interdissero l' esercizio a' servi, agli stranieri ed alle donne, eccettuate la madre e l' ava, che Giustiniano volle anche preferite agli agnati.

Passando allo sviluppo de' principî regolatori della tutela, sembra che il legislatore dovesse,

1.° Utilizzare a vantaggio del pupillo i sentimenti di famiglia,

a) preferendo gradatamente il padre alla madre — questa agli ascendenti — gli ascendenti a' collaterali — i parenti agli affini in parità di grado — gli affini agli estranei;

b) approfittando negli affari più importanti della cooperazione e del consiglio de' parenti ed affini;

c) riportandosi per la scelta del tutore al voto del padre quando l' abbia fatta col suo testamento; o delegandone la nomina a' congiunti del pupillo.

2.° Provvedere alla idoneità del tutore,

a) escludendo da questo carico le persone che inspirassero della diffidenza,

b) dispensandone quelli che non potrebbero incumbervi per incompatibili occupazioni pubbliche o di famiglia.

3.° Limitare le facoltà del tutore a' soli atti che non potrebbersi ritardare senza danno del pupillo; e costituirlo pe' rimanenti sotto la vigilanza de' parenti ed il controllo del magistrato;

4.° Obbligarlo ad amministrare con un metodo che prevenga possibilmente gli abusi;

5.° Adottare delle precauzioni contro l' eventualità che potrebbero mettere gli interessi del tutore in contraddizione di quelli del pupillo;

6.° Fornire al pupillo divenuto maggiore i mezzi a reintegrarsi de' torti che l' esposte misure non valsero a prevenire.

ARTICOLO II.

Della tutela da istituirsi per equipollenti della minorità.

Il legislatore che ha l' obbligo di proporzionare ai bisogni le sue misure, sommette all' autorità paterna o tutelare il minore ne' suoi primi anni, ed all' età maggiore lo emancipa di questa soggezione, perchè lo suppone purgato della sua debolezza. Ma se una straordinaria circostanza, niegandogli le risorse attendibili dall' azione degli anni, o privandolo in qualunque altro modo della idoneità ad esercitare i suoi dritti, prolunghi o riproduca le ragioni che lo costituivano sotto l' altrui dipendenza, la legge non puole ammeno di essergli larga di straordinari soccorsi.

Per ovviare a siffatt' emergenze la giurisprudenza Romana assegnava indistintamente un curatore a coloro i quali mancassero in qualunque modo del senno che si esigeva a governarsi; ed accordava pure un curatore fino a' 25 anni al minore emancipato che lo avesse spontaneamente richiesto; fino a che Marcaurelio dispose con miglior senno che non finisse la tutela, ove i minori giunti alla maggior età non dimandassero il curatore.

Le regole generali della tutela sono comuni a quella che si riferisce agli interdetti. Essendo però quest' ultima in correlazione con uno stato eventuale non determinabile con generali provvedimenti, è necessario che la legge indichi il metodo a seguirsi per pronunziare la interdizione e rimuoverla, onde nè la si dichiari abusivamente, nè duri al di là del dovere, nè cessi prima che ne scomparisca il bisogno.

La tutela degli interdetti si propone principalmente di venire in soccorso della persona, ed è fondata sul motivo dell' assoluta incapacità intellettuale: la curatela all' opposto ha per sua mira precipua la proprietà, ed è applicabile alle persone, che sebben fornite dal senno ad amministrarla, non possan occuparsene per incapacità legale o per assenza.

In coerenza di questo principio, il ministero del curatore dovrebbe serbarsi,

1.° All' eredità giacenti,

2.° A' condannati a pena importante perdita o sospensione de' dritti civili,

3. Alle persone che siano dichiarate assenti, col metodo e le formalità prescritte dalla legge.

Sono applicabili a' curatori colle analoghe modificazioni i principî, che riflettono la tutela, per la parte che riguarda la semplice amministrazione.

Il consulente giudiziario suol essere instituito in soccorso delle persone, che senza trovarsi in alcuna delle cennate ipotesi, faccian presumere di mancar solamente della prudenza e de' lumi che si esigono alla condotta degli affari più difficili ed importanti. Il di lui ministero in conseguenza lungi dall' estendersi ad atti di amministrazione, si limita ad intervenire nelle procedure giudiziarie e ne' contratti di più grave importanza; ed è applicabile,

1.° A coloro che senza essere in uno stato suscettibile d' interdizione compiuta, dian pruova di una talquale debolezza d' intendimento;

2.° A' prodighi,

3.° Alle madri e tutrici, quando il marito abbia così disposto col suo testamento.

CAPITOLO IX.

ARTICOLO UNICO.

De' principî generali applicabili allo scioglimento de' rapporti civili.

I rapporti che ci siamo intrattenuti a sviluppare prendono esclusivo governo da' bisogni delle persone che ne formano il precipuo soggetto.

È naturalissimo in conseguenza che si risolvano al cessar de' bisogni che lor servivan d' appicco.

Applicando il principio alla diversità delle circostanze che ne van contemplate, ne risulta che vanno sciolte per semplice ministero di legge le dipendenze relative a' bisogni sommessi ad una norma di equazione; e che debbano rimuoversi previa una legale dimostrazione del cessato bisogno quelle che non ammettano misure comuni ed universali; o per considerazioni personali reclamino di essere dispensate dalle imposte regole.

In conseguenza la patria potestà e la tutela de' minori debbono cessare per massima generale all' età maggiore.

Ma poichè l' influenza di speciali motivi potrebbe attestare la utilità di attenersi a più scorciate misure, non sono a perdersi di vista i vantaggi attendibili dalla emancipazione.

I Romani sommisero la emancipazione alle solite ambagi superstiziose. Quella del *figlio maschio di primo grado*, avea luogo mediante tre vendite dette per *aes et libram*, ed altrettante manumissioni, nell' ultima delle quali si supponeva *di dritto* il patto *fiduciario*, che il compratore lo emancipasse novellamente.

Le *figlie* ed i *nipoti* si emancipavano con una sola vendita ed una manumissione.

Questo metodo che i giureconsulti dissero *Anastasiano*, cedette in progresso al *Giustinianeo*, che senza rivocare la costituzione di Anastasio, rescrisse bastare alla emancipazione l' intervento di un qualunque magistrato, competente ad atti di volontaria giurisdizione.

Consultando i rapporti della emancipazione colla utilità pubblica e privata, il legislatore deve curare che non si conceda inconsideratamente a quegli che non potesse farne buon uso; e quindi,

1.° Permetterla solamente a riguardo di coloro i quali abbiano tocca l' età di un presuntivo discernimento;

2.° Circonscrivere di qualche limite le facoltà che ne risultano;

3.° Esigere l' intervento del Magistrato per l' emancipazione cui si proceda dal padre;

4.° Moltiplicar le precauzioni per quelle che intendessero fare i tutori; e sembra che le misure medesime dovessero adottarsi a riguardo delle madri, che salva qualche rarissima eccezione, sogliono mancare ugualmente del talento di ben dirigere i figli, e di quello di valutarli.

Giustiniano ritenne ancora come risolutivi della patria potestà il patriziato, il Sacerdozio Episcopale, il Consolato, il Comando della milizia, il patrocinio del fisco, la Prefettura del pretorio e quella di Roma. Queste misure abbenchè sensatissime nelle circostanze in cui furono adottate, non sono compatibili col vigente dritto, che attenendosi alla ordinaria marcia delle cose, livella per massima la patria potestà al periodo dell' età minore.

Il gius Romano toglieva talvolta la patria potestà in pena di alcuni dati delitti. Sembra molto più regolare il fondere queste spicciolate disposizioni in un principio generale che tolga la prerogativa in esame per le condanne di più grave calibro che suppongano indegnità di esercitarla.

In quanto riflette la tutela degli interdetti la curatela e le altre misure straordinariamente applicabili al concorso di speciali circostanze, si comprende agevolmente che debbano scomparire con cognizione di causa, quando cessino i motivi che ne imposero lo sperimento, ed il ministero della legge si limita a di loro riguardo a definire il metodo col quale si debba procedere alla liquidazione de' fatti, e le persone alle quali competa il dritto di provvocarla.

Discussa, per tutte le generali vedute, la teoria regolatrice de' rapporti fra le persone, è d' uopo analizzare quelli che passano tra le persone e le proprietà.

PARTE II.

De' principî relativi a' dritti e doveri che riflettono la proprietà.

CAPITOLO I.

DIMOSTRAZIONE PRELIMINARE DI ALCUNE PROPOSIZIONI, SENZA IL CUI SOCCORSO RIUSCIREBBE IMPOSSIBILE DI RANNODARE A' VERI PRINCIPÎ LE LEGGI REGOLATRICI DELLA PROPRIETA'.

ARTICOLO I.

TEOREMA 1.° — *Le leggi son governate essenzialmente da' dettami economici; non altrimenti che questi dalle norme ideologiche e morali.*

È volgarmente noto che le istituzioni romane facendo sorgere il titolo, *de rerum divisione*, *et acquirendo earum dominio*, della guisa che il cervello di Giove improvvisava Minerva, trascorrevano a determinare le regole d' importantissimi dritti senza conoscere (o perlomeno senz' apprendere a' giovani). gli elementi che ne

costituivan le basi ; senza fissar lo scopo nel quale se ne dovevano concentrare le linee.

Qual disappunto ne risultasse alla istituzione de'giuristi , è lieve a pensarsi da qualunque si abbia data la pena di rettificarne i traversi. Degli assurdi avviamenti che ne attinser le leggi terrem discorsi non pochi.

Rimontando a' primi cardini de' principî che debbono servire di norma ad una materia che tanto influisce su' pubblici e su' privati destini , incomincereino per sovvenirci di aver dimostrato che ciascun uomo sia felice in ragione della sua libertà ; e libero in ragione de'mezzi che si trovino a sua *legittima* disposizione. Non abbiamo bisogno di provvederci di nuovi argomenti per convincerci che le ricchezze vadan considerate come un elemento di felicità , e che sia capital dovere dell' uomo, l' impiegare ogni mezzo legittimo a procacciarsene.

Un uomo in effetti il quale si decidesse al partito di non utilizzare i suoi mezzi , mancherebbe a' doveri verso se stesso, esponendosi al pericolo di soccumbere a' suoi bisogni ; o violerebbe il dritto di proprietà , mettendoli a carico de' mezzi altrui.

Era difficile per parecchi rapporti , che queste considerazioni si valutassero nel vero punto di vista , prima che si mettessero a nudo i principî regolatori della pubblica economia ; e le cose economiche non presero a costituire una scienza che al girar dell' ultimo secolo.

Il predominio della forza bruta , la servitù , l'ignoranza , il potere delle classi privilegiate , lasciarono per lunghissima stagione inculto un ramo di scibile che doveva fornire i primi elementi alla prosperità pubblica.

Abbandonata quindi alla influenza dell' azzardo l'industria , ed invilite le classi che attendevano a coltivarla , non si pensò che ad aggiudicare a' forti i prodotti che stillavano del sangue , e del sudore de' deboli.

Quando finalmente il regno della barbarie cedette a quello della filosofia ; l'analisi dell' uomo fisico e morale s' intrattenne pur anco a lumeggiar le misure delle

sue forze — i principî che dovevano regolarne l' impiego — e quelli ond' era necessario distribuirne i prodotti.

L' Inghilterra e la Francia, segnarono delle orme gigantesche nel nuovo aringo. L' Italia fè brillarvi degl' ingegni che aggiunsero nuovo lustro allo splendor del suo nome.

Avvenne intanto di questa, come di tutte le altre scienze, che i primi tentativi fossero lontani dall' appigliarsi alla norma de'più sani principî; e non è da sorprendersi, che Napoleone apostrofando le abberazioni ov' eran caduti gli espositori della nuova scienza, dicesse colla energia che gli era connaturale » Supposta una » monarchia di granito, gli economisti saprebbero tro- » vare i modi a polverizzarla ».

L' aver confuse le quistioni puramente economiche, colla politica e la morale, fè deviare dalla vera linea coloro che atteser primi a trattarle.

Adamo Smith che si tenne lontano da questi scogli, contribuì vigorosamente a' progressi della scienza con vedute nuove e profonde; ma diede in opposto inconveniente, sciogliendo l' economia da ogni dipendenza dalla politica e dalla morale.

Occupato esclusivamente nella investigazione de' mezzi ad aumentare i prodotti, nulla brigossi o poco de' limiti che potevan essere imposti alla produzione dal comune benessere.

L' economia politica si propone liquidare su quali norme si debba dirigere la produzione e la distribuzione delle ricchezze per ottenerne la più gran massa possibile di felicità; e quindi è legata intimamente a' principî fondamentali della ideologia e della morale.

La maggiore di questa proposizione è tolta da Thompson; la conseguenza è proclamata da Tracy, e sembra che tutte e due si accordino mirabilmente colla ragione.

Dovendo infatti le produzioni considerarsi come strumenti a conseguire la pubblica felicità, debbon essere dirette e governate in modo che si tengano in perenne co-

incidenza con questo scopo; ciò che si ottiene indubitatamente riportandosi alla proposizione di Thompson, la quale tradotta nel nostro linguaggio importa « dirigere » le forze umane, e distribuirne i prodotti, in modo » che ne risulti la maggior quantità possibile di legittima » libertà ».

Ma la massima libertà dell'uomo non può risultargli che dalla pratica della morale, come altrove abbiam dimostrato — dunque non può trovarsi la vera economia, se non ne' principî che si accordino colla vera morale.

Non è meno giustificata per ogni verso la idea di Tracy; perchè dovendo essenzialmente contribuire alla produzione (come or ora vedremo) i mezzi fisici ed intellettuali dell'uomo, non si potrebbero proporzionare gli impulsi a produrre, alla suscettibilità delle forze produttrici, senza di averle prima analizzate. Nè si potrebbe distribuire i prodotti in un equabile rapporto co' bisogni de' partecipanti, senza conoscere a fondo l'esigenze cui li sommette la organizzazione.

È visibile con pari evidenza la parte che debbono avere nell'idea direttrice del sistema legale i lumi economici, come quelli che moltiplicando i mezzi a soddisfare i nostri bisogni, mettono in essere una condizione *sine qua non* della felicità pubblica e privata, che delle leggi è meta somma e finale.

ARTICOLO II.

Teorema 2.° — Le proprietà sono il risultamento delle nostre facoltà applicate agli elementi che ci sono forniti dalla natura.

I primi economisti si piacquero a proclamare, che il travaglio della natura costituisse l'esclusiva sorgente delle ricchezze — Thompson Smith e la maggior parte de' proseliti della moderna scuola vollero tutto rifondere al lavoro dell'uomo — Nè qui si arrestarono i divisa-

menti di Thompson. Istituendo una distinzione su' lavori dell' uomo, egli si fece ad affermare che i soli MEZZI FISICI, erano a considerarsi come strumenti di ricchezze, senza che si potesse annoverare in questa classe i MORALI.

Ecco tre proposizioni evidentemente false, malgrado l' autorità de' nomi onde vorrebbero accreditarsi.

Io ripugno in prima ed a buon dritto al principio degli antichi, onde volcasi tutto devoluto all' esclusivo travaglio della natura.

Astrazion facendo dagli argomenti pe' quali dimostrerem di quì a poco, che nessun elemento naturale puol essere convertito in soddisfacimento de' nostri bisogni, senza che vi siano preliminarmente applicate le nostre facoltà, bastano le più semplici osservazioni a giustificare la mia riluttanza.

Supponete p. e. due alberi della medesima specie — piantati nel medesimo suolo — esposti ad una medesima temperatura — fecondati dalla stessa luce — l' uno però abbandonato all' azione delle sole risorse naturali — ingentilito l' altro da beninteso innesto, ramato, protetto da diligente coltura — Se malgrado la equipollenza dei mezzi forniti dalla natura, vi daran prodotti diversi nella qualità, e nel valore; come niegare che la plusvalenza de' frutti che si colgon dal primo, vada essenzialmente aggiudicata all' opera della mano dell' uomo?

Identificando all' opposto i mezzi di coltivazione, si piantino de' vegetabili in terre piazzate a diverse latitudini; come non dubitare che il ricolto del mezzogiorno d' Italia sarebbe di gran lunga maggiore di quello che si otterrebbe sulle rive del baltico? E come disconvenire d' altronde che la diversità sarebbe tutta a vantaggio del clima ch' è indipendente dal fatto umano?

Non è mestieri di perdersi in lunghi ragionamenti per dimostrare in contraddizione di Thompson che le facoltà morali vadan piazzate fra' mezzi di produzione. Se una macchina ottiene in parità di circostanze il prodotto

che darebbero cento, mille ed anche più uomini co' loro sforzi riuniti; come potrebbe niegarsi all' inventore della medesima l' eccesso della produzione che l' efficacia del meccanismo ha aggiunto a quello che sarebbe risultato da' mezzi materiali? Come niegare a *Ienner* le produzioni ottenute dalle forze che il vajuolo avrebbe spente, e la inolucazione ha salvate?

Thompson impugna questa verità, assumendo che possan dirsi ricchezze le sole cose che siano suscettibili di accumulazione, e che i lavori intellettuali non possano accumularsi.

Anche questa proposizione, è falsa; perchè un uomo aumenta e raffina le sue cognizioni, e quindi vi puol essere accumulo di *mezzi* intellettuali — Si fanno ammassi di libri, ove la parte materiale rappresenta appena il millesimo del valor morale; e quindi si posson anco incettare i *prodotti* intellettuali.

Per una verità proclamata a caratteri sensibili dall' ordine stesso delle cose, nulla sarebbe più assurdo che l' immaginare una proprietà la quale non risultasse dall'azion combinata de' mezzi forniti dalla natura, e dall' applicazione delle nostre facoltà. Il frutto che pende dall'albero, i metalli che stan sepolti nelle miniere, l' uccello che vola nell' aria, l' animale che vaga libero nelle foreste, l' acqua che sorge spontanea dalle viscere della terra, non sarebbero di alcun soccorso a' nostri bisogni, finchè l' applicazione del nostro lavoro non li abbia modificati, o per lo meno ravvicinati fino al punto di poterli soddisfare. Non altrimenti avviene che tutte le risorse intellettuali e morali rimangono sterili ed inoperose quando manchino i mezzi naturali cui se ne possa far l' applicazione.

ARTICOLO III.

Teorema 3.° — Nell' ordine filosofico va conferito il carattere di proprietà , *ad ogni elemento che sia legittimamente impiegabile in soddisfazione de' nostri bisogni.*

Nulla sarebbe più facile che lo spendere molte pagine a confutare le false od imperfette definizioni, che della proprietà e delle ricchezze han proclamate i più distinti scrittori di economia. Forse mi occuperò di un tale assunto, nell' appendice che disegno (come dissi) di aggiungere al presente lavoro.

Stando per ora alle semplici dilucidazioni elementari, mi limito a rilevar brievemente i veri caratteri del soggetto in esame.

Abbiam dimostrato che l' estremo indispensabile a conferire ad un qualsiasi elemento la qualifica di proprietà o ricchezza, stia nella suscettibilità di essere impiegato in soddisfazione de' nostri bisogni, onde avviene che possiamo usarne utilmente noi stessi; o cangiarlo, con altra merce che si attagli colle nostr' esigenze — Tutte le gemme del mondo finirebbero di essere una ricchezza ove si spegnessero negli uomini i bisogni della vanità— Gli stracci rappresentavano un positivo *non valore* prima della invenzione della carta, perchè non erano applicabili ad alcun bisogno: divennero una proprietà quando si rinvenne il modo ad utilizzarli.

Ora dovendosi attribuire lo stesso carattere a quanto proceda da equipollenti cause, e valga a conseguire gli stessi effetti, è di evidenza che debbano essenzialmente annoverarsi fra le ricchezze le proprieta' personali dell' uomo, considerate pe' seguenti aspetti;

1.° Fisiche — le quali consistono in tutte le facoltà organiche, e meccaniche, che possano impiegarsi in soddisfazione immediata de' nostri bisogni, o scambiarsi con mezzi valevoli a ripianarli — Matevet che guadagnava

ingenti somme per la singolarità delle forze muscolari, la Malibran che riscuoteva oltre i 50,000 scudi di rendita dalla sua voce; non avevano forse una proprietà preferibile di gran lunga a quella di pochi, ed anche molti jugeri di terreno?

2.° Intellettuali — Pietro ed Antonio son corredati ognuno del capitale A. Il primo lo impiega nella compra del terreno B, e ne riscuote appena i mezzi di sussistenza. Il secondo lo esaurisce ad istituirsi nella professione C, la quale non pur soddisfa la massa de' suoi bisogni; ma gli dà modo ad accumulare il risparmio D. Tiratene le conseguenze,

3.° Morali — Siano due individui dotati della medesima idoneità. Se l'uno di essi non trova ad impiegarla utilmente per un qualunque discredito; come disconvenire che manchi di una proprietà, la quale concorre nel suo competitore (a)?

4.° Industriale — L'abilità in un qualsiasi ramo di commercio, in un qualunque mestiere rappresenta il prodotto di lavori accumulati, ed è utile come ogn' altra risorsa all'uomo che le possegga;

5.° Nazionali — politiche — e civili — Quanti sono i dritti e le prerogative che annoverammo in corrispondenza di ognuna di codeste rubriche, sono a considerarsi come altrettante proprietà per una facile applicazione degli stessi principî.

6.° Naturali — che son riposte nella facoltà di muoversi, agire, cangiar residenza, usare a proprio senno delle risorse normali della organizzazione, ne' limiti permessi dalla morale e dalla legge.

(a) Indipendentemente dal prezzo esteriore e sensibile delle proprietà morali, son calcolabili per un valore inestimabile che risulta anche dalle semplici impressioni interiori — Napoleone, che dava in Berlino alle fiamme la lettera del Principe di Hasfeld, doveva necessariamente godere i frutti di una proprietà che gli mancava alle Tuilleries quando segnava la strage del Martire di Vincennes.

ARTICOLO IV.

Teorema 4.° — La proprietà nazionale si compone del complesso delle proprietà private.

Questa proposizione sta nell' ordine civile colla stessa evidenza, onde si avvera nell' aritmetico che il tutto sia rappresentato dall' unione completa delle sue parti —. Supponete che in uno Stato perisca un ramo d'industria— si tolga alla coltivazione un dato spazio di terreno — si esporti un valor maggiore della importazione — si diminuisca il numero de' produttori, o si aumenti quello degli inutili consumatori — si esaurisca un fonte qualunque di produzione — In ognuno di questi ed altri somiglianti fenomeni, rimarrà di fatto diminuito il capitale o la rendita nazionale, in proporzione delle proprietà reali o personali paralizzate o distrutte.

Si concepisce di prima giunta che si otterrebbero inversi risultamenti dalla inversione delle ipotesi che abbiamo accennate — Debbono quindi le cure dell' autorità pubblica dirigersi con tutti gli sforzi all' aumento delle proprietà private; dappoichè la nazione ch' è un essere puramente morale, non puole acquistare altrimenti, che per mezzo degli individui che la compongono.

ARTICOLO V.

Teorema 5.° — L' azione governativa influisce a moltiplicare le proprietà, aumentando 1.° il potere *— 2.° le* cognizioni *— 3.° la* volontà *di produrre.*

Dimostrato che il Governo debba contribuire all'aumento delle proprietà, è d' uopo spendere qualche riflesso nello sviluppo de' mezzi onde possa sbrigarsi di un tal dovere.

Per un canone semplicissimo di ragione, qualunque si proponga un effetto dev' eccitare le cause efficaci a pro-

durlo. Ora se alcun si dasse la pena di passare a rassegna le macchine di ogni specie dagli utensilî del selvaggio fino alle locomotive a vapore — i lavori intellettuali dall'abbicì alle tavole astronomiche del Cassini, e quanti sono gli elementi che contribuiscono al benessere della razza umana, troverebbe senza eccezione, che han dovuto concorrere a crearli, il POTERE, valquantodire un capitale di forze bastevoli a metterle in essere — le COGNIZIONI che si esigevano ad attivar le forze analogamente allo scopo — la VOLONTA' di metterle in azione — Rimosso un solo di codesti elementi sarebbe necessariamente mancata la produzione.

Le misure governative influiscono in mille modi ad aumentare,

1.° Il POTERE — Le strade, i porti, i canali, i pubblici stabilimenti, le corrispondenze postali, le macchine più costose, e tutte le altre intraprese che sorpassano le risorse private, istituiscono il potere di realizzare quelle produzioni che sarebbero ineseguibili senza il loro soccorso.

2.° Le COGNIZIONI — Tendono a questo scopo le scuole gratuite, le benintese istruzioni, la pubblicazione delle utili scoverte, ed ogn' altra risorsa la quale concorra a dileguare l'ignoranza ed i pregiudizî.

3.° La VOLONTA' — Onde l'uomo si pieghi alle spese, a' fastidî, ed alla fatica che sono necessarî a produrre, dev'essere lusingato della speranza di coglierne proporzionati compensi, e certo di goderli tranquillamente. Quindi a misura che i Governi han progredito ne' lumi,

a) si moltiplicano le guarentigie dirette a far sacro il dritto di proprietà — a proteggere l' industria — a far sicuri i movimenti commerciali;

b) si attivano le risorse della opinione ad incoraggiare i lavori scientifici, manifatturieri, ed agricoli;

c) si scemano gravezze o si largiscon compensi alle intraprese nelle quali bisogna incontrare dispendî, durez-

ze, o pericoli di dubbio evento, o non corrisposti nell' ordine delle cose da bastevoli retribuzioni;

d) si tiene special considerazione de' sagrifizî, che influendo al bene di tutti, senza favorire alcuno in particolare, non troverebbero alcun risarcimento nella riconoscenza privata.

ARTICOLO IV.

TEOREMA 6.° — *Appartengono di dritto allo Stato le proprietà alle quali non abbia titolo alcun particolare; e rimane ad èsclusivo suo carico l' adempimento degli obblighi sociali che non sian messi a peso particolare di alcuno.*

Dalla fusione delle idee che abbiamo sviluppate intorno all' origine della proprietà ed a' suoi caratteri, emerge per apodittica conseguenza che i mezzi legittimi onde l' uom sociale potrebbe acquistare una proprietà, sian riposti esclusivamente nell' averla prodotta, ovvero nell' essere surrogato ne' titoli che appartenevano al produttore.

Supposta quindi l' esistenza di utili oggetti, su'quali nessuno avesse applicate le sue facoltà, per essere grezzi e spontanei prodotti della natura; ovvero, procedendo dalla industria umana, si trovino fuori del dominio del produttore, e di quanti avevan dritto a rimpiazzarlo; è chiaro che nessuno sarebbe assistito da ragioni valevoli ad appropriarseli escludendone il resto dell' associazione. Gli effetti colpiti da questa ipotesi ricaderebbero nel demanio comune, e pari essendo i dritti che vi rappresenterebbero i componenti l' associazione, giustizia vuole che s' impieghino a vantaggio comune. La ripartizione sarebbe impraticabile: bisogna ottenerla indirettamente, aggiudicandoli allo Stato.

Avremo più volte l' occasione d' intrattenerci degli effetti ch' emanano da questo principio.

Laddove all' opposto concorressero in un uom qualunque dell' associazione, dritti non esperibili contro determinate persone, ne audrebbero le conseguenze a carico dello Stato, per una visibile analogia degli argomenti che abbiam testè rilevati.

ARTICOLO VII.

Teorema 7.° — La massima, res nullius cedunt occupanti, *applicata al sistema civile, deve subire una sensibile modificazione.*

Sviluppato dottamente il principio, che all' acquisto della proprietà sia necessaria l' applicazione delle facoltà dell' uomo, e che questo dritto si aumenti in ragione dell' applicazione medesima, il signor Rey si diffonde a combattere con vigoroso ragionamento la massima che abbiamo annunziata.

Senza portare alcuna distinzione sulla qualità de' beni cui si potrebbe applicarla, e sulla differenza del carattere di quelli che la potrebbero invocare, egli attacca in blocco il principio, e ne proclama la imperfezione.

Arguta è la ipotesi colla quale esemplifica la sua opinione. Egli figura un uomo giunto in un isola disabitata, e si diffonde a dimostrare, come lungi dall' acquistarne il dominio col solo fatto della occupazione, non progredisca ne' suoi dritti, se non a misura che v' imprima le orme del suo lavoro — non ne acquisti gradatamente che una porzione proporzionata a' suoi bisogni — non potrebbe impedire ad altri che vi arrivassero di aggiudicarsene una quota analoga alle di loro esigenze.

Senza disconvenire gran fatto de' divisamenti co' quali scioglie la ipotesi, non sono molto persuaso delle conseguenze che ne deduce per fissare i limiti e la intelligenza della teorica che discute.

Osservo primieramente che l' esempio ch' egli propone è di magrissimo soccorso al problema; perchè la

sua risoluzione dipende da un complesso di speciali circostanze, che non possono riprodursi nell' ordine sociale; e quindi scandaglia il principio, saggiandolo con una situazione di cose, che non può cadere sotto la sua influenza.

Son persuaso d' altronde, che non si debbano perdere di vista le distinzioni risultanti dalla natura delle cose, che sono la vera pietra paragone a valutar gli effetti del principio in esame; e che possono metterlo in contraddizione o d' accordo coll' interesse pubblico, ch' è la chiave di tutte le quistioni sociali.

Le cose mobili non possono appartenere alla classe di quelle dette *nullius*, che sino al punto in cui si tengano vergini da ogni applicazione delle facoltà dell' uomo, o dopo di averne perdute affatto le tracce. In ambo i casi appartengono al demanio assoluto della natura; perchè essenzialmente ne fanno parte, ovvero perchè vi rientrarono, per l' abbandono di chi avea dritto a ritenerle.

Or non è mica a dubitarsi che siffatti beni non siano di alcun utile alla società, nè possano contarsi come sua proprietà, finchè conservino il carattere assolutamente naturale, o fin che duri lo stato di abbandono.

Di qual vantaggio sarebbe in fatti allo Stato l' uccello che sciolga libero il volo, la lepre che vaga ne'boschi, il tesoro che giace inerte nelle viscere della terra? Essi non possono giovare all' uomo e volgersi a profitto de' suoi bisogni, che quando li abbia raggiunti colle sue facoltà, e portati nel suo dominio. E poichè la società ha positivo interesse, come dicemmo ad aumentare le particolari fortune; bisogna dirla interessata ugualmente a cacciare la maggior massa possibile di beni dal dominio della natura in quello degli individui. Resterebbe solamente a vedersi a chi spetterebbe il dritto di appropriarseli. Questo dritto è diffuso indubitatamente sovra tutto il corpo sociale, perchè ciascuno dell' associazione ha pari libertà di partecipare a iò ch' è dono esclusivo della natura: goderne tutti in

comune non è possibile, bisogna dunque preferire uno a tutti gli altri — I principî che abbiamo assodati dettano la prelazione a vantaggio del primo che vi abbia applicate le sue facoltà; ma questo requisito concorre a beneficio del primo occupante; dunque il primo occupante ha dritto a convertirlo in sua proprietà.

Passiamo a ciò che riflette gli stabili.

Il signor Rey ritenendo come pura e semplice la massima che l' occupazione materiale costituisca dominio, si avvisa che secondo i giureconsulti che la proclamarono, il primo ad approdare in un' isola disabitata di qualsiasi ampiezza potrebbe appropriarsela coll' occuparla. Ardisco affermare che ove si consulti lo spirito del principio in esame, non si vada incontro a queste conseguenze. Si esigeva in effetti a costituire il dominio che l' occupazione avesse avuto luogo *con animo di acquistarne la proprietà*; e volendo sensatamente comentare questo requisito, *l' animo di acquistare* include non solamente la *volontà*, ma anche la *possibilità* di acquistare e possedere; perciocchè non sarebbe di alcun conto la prima ove non fosse appadrinata dalla seconda. Se in effetti occupasse un qualunque stabile un uomo decaduto da' dritti civili non se lo avrebbe sicuramente appropriato, malgrado che vi fosse concorso il fatto materiale e l' intenzionale.

Premessi questi sviluppi, dimando al signor Rey, la quantità che vorebbe appropriarsi l' occupatore da lui figurato, in qual rapporto si trova co' suoi mezzi? S' egli ne ha ritenuta una parte proporzionata alle sue risorse ed a' suoi bisogni, l' occupazione costituirà un dominio, e non menerà ad alcuno degli inconvenienti da lui immaginati. Se all' opposto intende occuparne una quantità eccedente i suoi mezzi, andrà fallito ne' suoi desiderî in virtù dello stesso principio che invoca; perchè sarebbero purgate dell' impronta dell' occupazione, e rientrerebbero nella massa *nullius*, le quote sulle quali non ha potuto conservare l' applicazione delle sue facoltà. I

nuóvi giunti nell' isola avrebbero dritto a partecipare del territorio, non per le considerazioni esposte dal signor Rey, come ristrettive delle ragioni del primo occupante; ma perchè sarebbero eglino stessi i primi occupatori di ciò che non si trova sotto l'attuale influenza delle altrui facoltà.

Questi riflessi andrebbero esclusivamente applicati alle occupazioni territoriali cui si procedesse da' particolari. Ma quando trattasi della occupazione d'intere contrade, che interessano la sorte delle nazioni in generale i principî di morale e di economia, che regolano i rapporti da uomo ad uomo, senza variar nell'essenza, vanno sensibilmente modificati nell' applicazione, per mettersi in corrispondenza coll' ampiezza del soggetto; e mi sembra che a ben valutare l' indole della massima in discuito si debba esaminare;

1.° Se possa avverarsi il caso di un sol uomo che possegga un' isola di esteso territorio;

2.° Se anche avverandosi questa ipotesi, permetterebbe l' utile sociale di abbandonarlo ad un particolare dominio;

3.° Se ammettendosi la necessità di costituirlo sotto la dipendenza di un Governo, potesse decidersi del suo dominio con un espediente migliore di quello della prima occupazione.

In quanto al primo quesito io credo che il caso proposto siasi verificato soltanto nella immaginazione dell' autore di Robinson Crusuè. Se in effetti immaginate che l' occupatore sia solo, varranno a suo riguardo le norme applicabili all' uomo isolato, e sarebbe inutile di occuparsi a valutare un dominio che da nessun gli è conteso; se giunge un secondo ed un terzo avranno il dovere di conciliare la di loro condotta alla massima libertà scambievole come altrove abbiam detto. Aumentandosi di vantaggio il numero, sarebbe indispensabile per le ragioni addotte nel 1.° libro, che organizzassero un embrione di società; e realizzata questa organizzazione i

poteri ed il dominio sarebbero distribuiti secondo la volontà del maggior numero, e non secondo i risultamenti dell' occupazione.

È molto più importante la seconda quistione—Una contrada novellamente scoverta potrebbe lasciarsi nel dominio di un particolare occupatore? — Indipendentemente dalle speciali circostanze che potrebbero imprimere ad una tale scoverta il carattere di prodotto in buona parte dovuto all' azione di mezzi governativi, dalla fusione de' principi che abbiam rivangati, mi pare che sorga chiarissima la dimostrazione che risolve negativamente il problema.

Abbiam detto che l'occupazione per essere operativa dev' essere accompagnata dalla possibilità di usarne, ed un particolare mancherebbe di questi mezzi.

Si è dimostrato che sia dell' interesse comune di ottenere la più gran massa di produzioni; ed al privato mancherebbero nel soggetto caso i mezzi a popolare il suo dominio, farvi delle utili istituzioni, promuovere le risorse indigene, supplir le mancanti, assieparlo di analoghi mezzi di difesa, abilitarlo al circolo delle operazioni commerciali, proteggerlo con garentie diplomatiche ec. Il volerlo abbandonare a sua discrezione sarebbe un concedere ad un sol uomo un bene quasi nullo, o per lo meno immensamente minore di quello che si torrebbe a tutta la massa della società.

Riconosciuta la utilità e la necessità di un intervento governativo, l' aggiustatezza del principio stabilito a vantaggio del primo Governo occupante, risulta come corollario dagli argomenti co' quali l' abbiam sostenuto pe' mobili a vantaggio del prim' occupante privato; dappoichè la stessa norma che pe' semoventi milita a favor di ognuno, perchè tutti han mezzi bastevoli ad appropriarseli; va ristretta per gli stabili a' soli governi; perchè se trattasi di terre disabitate—come nella ipotesi del signor Rey, solamente in essi concorrono le facoltà che bisogna spiegare a possederli; ed ove si trovassero ne' li-

miti dello Stato, il Governo sarebbe sostenuto dal dritto onde abbiam detto di appartenergli nel nome di tutti, ogni proprietà che non sia costituita nel dominio di alcuno.

La distinzione è pur sostenuta da un altro riflesso. Il non riconoscere a riguardo de'mobili il dritto del primo occupante, oltre all' essere di suo particolar pregiudizio, tornerebbe a danno di tutta l'associazione, privandola di quante sono le proprietà che si acquistano per mezzo dell' occupazione. Se nessuno avrà interesse ad arrestar la belva che fugge, a rialzare una gemma che poltrisce nel fango, ad insidiare il pesce che guizza nell' onde, a raccogliere un qualsiasi oggetto, è chiaro che saran perduti irrevocabilmente per tutti. È ben altro il caso per gli stabili che son per se stessi una proprietà, e rimanendo sempre al loro posto lasciano agio sufficiente allo Stato d' impiegarli a benefizio comune.

Riassumendo l' esposte considerazioni, a me sembra che il sistema civile creando un essere intermedio tra il *nessuno* e *l'occupante*, voglia modificato il principio ne' termini seguenti » le cose che non appartengono ad al» cuno, *e sulle quali lo Stato non si riservi alcun* » *dritto*, divengono proprietà del primo occupante; e quan» do si tratti di beni che non siano suscettibili di pri» vato dominio, il particolare che li occupi, ne acqui» sta la proprietà per lo Stato al quale appartiene ».

ARTICOLO VIII.

Teorema 8.° — Tutte le nostre proprietà han dritto alla protezione del Governo — e tutte (le sole proprietà morali eccettuate) soggiacciono alla influenza de' suoi poteri.

Le proprietà dell' uomo sono altrettanti strumenti, che attivati nel retto senso contribuiscono a diminuire gli affanni della vita, ed a facilitare la soddisfazione de'

suoi desiderî ; e (nella massima parte almeno) rappresentano un cumulo di privazioni , di spese , di sagrifizî durati a pubblico vantaggio , dal possessore o da coloro da' quali ha causa — Il Governo è nel preciso dovere di estendere su' loro singoli rami la sua protezione , per moltiplicare i mezzi a conseguire il benessere comune—per uniformarsi a' voti della giustizia che vogliono serbato a ciascuno il frutto de' suoi sudori — per eccitare la produzione assicurandole adequato compenso.

Andrebber quindi considerati come visibili diversivi dallo scopo sociale ,

1.° Tutti gli elementi che in qualsiasi modo indeboliscano , compromettano , o rendano malsicure le proprietà *materiali* , — Le storie degli antichi , del medio evo , e de'popoli più vicini , presentano la non interrotta dimostrazione del principio, che le nazioni sono state ricche o tapine , in ragione della sicurezza che si è giunta o scemata al dritto di proprietà,

2.° Quelli che producono gli stessi effetti sulle proprietà *naturali*, *politiche*, *morali*, *e civili* — In effetti è facile a concepirsi , che ,

a) un uomo costituito nel timore di scontrar de'malanni per l' innocent' esercizio delle facoltà concessegli dalla natura debba essere necessariamente incerto ne' suoi passi , irresoluto nel procedere , diffidente , esacerbato ; ciò che imprimendo una trista piega al carattere ed alle relazioni sociali , accumula insensibilmente i semi delle dissidie , delle atrocità , delle infamie che caratterizzarono tutte l' epoche del terrore;

b) gli agenti dell' autorità pubblica riescano del pari nulli o funesti , quando possano temere di patir detrimento dal disimpegnar con fermezza i proprî doveri , e quando si persuadano di poterli violare impunemente ;

c) il cittadino che senza plausibili motivi si vegga posposto ad un estero , discapita nel sentimento della dignità nazionale , e rallenta i vincoli morali che lo affezionavano alla patria;

d) ove i dritti civili non siano suffulti di bastevoli guarentigie, manca la zavarra che serve di *a piombo* alla macchina sociale;

3.° Abbenchè più lenti e meno sensibili, sono anche più rovinosi gli effetti che risultano dal manomettere le proprietà *intellettuali* o *morali*; imperocchè ne risulta,

a) una positiva ingiustizia — Mevio ed io, forniti entrambi del capitale A, del talento B, della laboriosità C, impiegammo le nostre risorse, egli ad istituirsi nella facoltà D per meritare i vantaggi E F — io per acquistare la casa G ed il campo I — Ognun vede che l'aggiudicare a me i prodotti E F, sarebbe nel fondo altrettanto ingiusto, che l'autorizzar Mevio ad esigersi le terze da' miei inquilini, e raccogliere la messe nel mio terreno,

b) Discapito a' particolari — La salute, la sicurezza, e le sostanze del cittadino vanno ugualmente pregiudicate dal venditore di merci nocive, e dal cattivo medico — dall' uom turbolento che insidia l'altrui pace, e dal funzionario che manchi d' intelligenza o di rettitudine — dagli attentati del ladro, e dall' estorsioni dell' amministratore infedele,

c) detrimento alla cosa pubblica — Sendo le pubbliche funzioni istituite nommica a vantaggio de' funzionarî, ma nell' interesse dello Stato e del Governo, esige ognuna speciali disposizioni di mente e di cuore, senza le quali non si potrebbe corrispondere al loro scopo. È della più semplice ragione d' altronde, che mal si cerchi di soprastare per autorità ad una massa della quale siasi dammeno per intelligenza e per merito. Un Governo che fidasse l' esercizio de' suoi poteri a mani deboli ed imperite, ne correbbe a lungo andare gli stessi frutti che sarebbero attendibili da un ovile, ove le pecore ne sapessero più de' pastori — Il regno tranquillo e paterno di Luigi XVIII, poteva dirsi delizia al confronto delle rinascenti procelle che infestarono quello di Na-

polcone. Nonpertanto i Francesi che rovesciarono in men che un anno il trono del primo, non sarebbero neppur bastati al pensiero d' insorgere contro l' assolutismo del secondo; perchè la maggior parte delle intelligenze della Francia erano vassalle scontente di Luigi XVIII; ed alleate primarie di Napoleone. Madama Staël, Talleyrand, Fouché, M.r di Pradts, furono le sole celebrità che agirono in di lui contraddizione, e forse gli nocquero più che le bajonette di Blucher.

Esaminando il rovescio della medaglia, passiamo ad enumerare le facoltà che al governo competono sulle proprietà di ogni specie; che van comprese nelle seguenti categorie,

1.° Dominio territoriale — Quando pure si potesse realizzare l' inconcepibile idea che un popolo appigionasse il suolo sul quale stabilisce l' associazione; ci mancherebbe per questo solo fatto di ogni nazionalità, e diverrebbe suddito del governo al quale appartiene la proprietà del terreno — Se Romolo avesse occupato a titolo precario il suolo che gli fu donato per la fondazione del suo dominio, avrebbe tutt' al più istituita una colonia dipendente da Amulio, e non un regno distinto — Il territorio adunque appartiene di dritto e principalmente allo Stato;

2.° Contribuzioni dirette — Abbiam dimostrato che alla esistenza della società sia indispensabile un Governo, una massa relativa di agenti e di forza pubblica — istituzioni protettrici — mezzi di repressione e d' incoraggiamento — moltiplici amministrazioni — Questi ed altri mille elementi, che per necessità di correlazione si aumentano, a misura che si progredisce nella civiltà, debbono esser tutti alimentati a spese dell' associazione; quindi il dritto al Governo di esigere i relativi tributi distribuendone la miglior parte in ragione delle proprietà fondiarie; e che diconsi contribuzioni dirette;

3.° Contribuzioni indirette — Un falso principio di politica e di economia, proclamando come soli o almen

principali cittadini i proprietarî, aveva quasi condensati a loro carico i pesi dello Stato — Non è il luogo di confutar quest' errore — Basti per ora osservare che se ogni specie di proprietà partecipa a' vantaggi comuni, e gode la protezione che risulta dal sistema civile; è giusto che tutte contribuiscano in proporzione de' loro mezzi, a' pubblici pesi — Non potendo però istituirsi alcuna sensata equazione su' prodotti delle proprietà personali, si ricorre obliquamente a tassarli in una tal quale proporzione, sommettendo a dazio la produzione ed il consumo — Son queste le contribuzioni alle quali veramente compete l' epiteto d' *indirette*; dovendosi attribuire a stretta ragione un diverso carattere a quelle che nel dritto positivo si fondono sotto la medesima nomenclatura;

4.° Monopolî — Il monopolio consiste nella facoltà esclusiva di comprare o vendere una data specie di prodotti. È d' uopo di prevenirlo con ogni diligenza ne' particolari, perchè produrrebbe il danno di tutti, e la fortuna di pochi o di un solo — Molte considerazioni lo rendon utile o necessario al Governo a cui riguardo costituisce piuttosto una *contromina delle conseguenze del monopolio*, coll' impedire che una sola classe goda un vantaggio che potrebbe riverberar sopra tutte.

5.° Privative — cioè a dire ritenersi la facoltà esclusiva di produrre—smerciare — incettare — vendere — o consumare alcuna classe di generi, manifatture od industrie — Questa facoltà che si risolverebbe a rovina delle arti, del commercio, e della nazione quando provenga da vedute di guadagno personale, come si avvera spesso in Oriente, puol essere vantaggiosa ed anco di urgente necessità per una o più delle seguenti vedute:

a) sicurezza pubblica la quale a cagion d' esempio, sarebbe visibilmente, e per molti lati più esposta, ove si lasciasse libera la produzione e lo smercio della polvere da sparo e de' suoi primarî componenti;

b) igiene pubblica — Si andrebbe incontro a con-

seguenze del pari funeste, affrancando la produzione e lo spaccio di sostanze nelle quali l'avidità del guadagno avesse forti incentivi ad introdurre principî nocevoli alla salute, e facilità di mascherarli;

c) finanza pubblica — ogni volta che la privativa preverrebbe la dissipazione de' prodotti, o contribuisse a ripartire con più giustizia o render meno sensibile un qualche ramo d'imposte — Sopprimendo p. e. la privativa de' sali e tabacchi, sarebbe difficile di rimpiazzarla con cespiti meno gravosi o meglio distribuiti.

6.° Dritto ad impadronirsi di alcuni articoli che siano un puro e semplice prodotto della natura, e di tutti quelli che per la propria indole non potrebber costituire una proprieta' privata — La prima parte di questa proposizione è un corollario del principio, onde abbiam dimostrato che l'aver prodotto, e l'essere sostituito nelle facoltà del produttore, siano elemento integrale del dritto di proprietà — Supposta in conseguenza una propina la quale consista in un favore esclusivo della natura che potrebbe impiegarsi nel bene di tutti, il Governo mancherebbe a' doveri della tutela affidatagli, ove non l'appropriasse allo Stato. È una delle molte considerazioni che gli aggiudicano il dominio delle miniere — Il secondo comma è una rigorosa illazione delle norme onde abbiam circoscritto il perimetro della *prima occupazione*;

7.° Limiti alla produzione — Non dovendo concedersi ad alcuno la facoltà di produrre il male, una facile applicazione de' principî che abbiamo annoverati nel n.° 5.° può consigliare al Governo di accorrere al bisogno con argini proporzionati alle circostanze.

8.° Sorveglianza e direzione delle proprieta' intellettuali — La importanza delle proprietà intellettuali, se va per una banda considerata di speciali riguardi, richiama per l'altra l'attenzione governativa su' danni che potrebbero produrre per lo straripamento de' principî o per essere a controsenso impiegate. Nulla dovendosi om-

mettere di quanto influir potrebbe a trarne il miglior partito, e prevenirne le sinistre conseguenze, è necessario di;

a) fissare all' istruzion pubblica i metodi che riuniscano alla possibile celerità ed economia, la meglio intesa istituzione, ed i saggi più adatti a scandagliare il profitto di risulta;

b) limitare la libertà della stampa, sommettendola alla censura d' incaricati che riuniscano alla fiducia del Governo, i lumi che sono indispensabili ad un ministero di tanta delicatezza — Questa misura nell' assicurare all' intendimento umano tutt' i vantaggi del progresso, lo preserva da' malanni che risulterebbero dall' abusarne; ammenochè non si cada nel controsenso di affidare la sorveglianza della musica a' sordi-muti;

c) non permettere l' esercizio delle professioni che influiscano sul benessere pubblico o privato, senza una speciale autorizzazione da impartirsi a ragion veduta, previa la dimostrazione della relativa idoneità;

d) limitare il numero degli esercenti alcune date professioni — Questo principio è stato vivamente combattuto da valentissimi pubblicisti, i quali sostengono che le professioni ed i mestieri abbandonati a se stessi si livellino come i fluidi sul piano; ciò che vuol dire alla fine de' conti, che se in un paese vi fosse penuria di cerusici e sovrabbondanza di orologiari, una parte degli orologiari diserterebbe il suo mestiere per occuparsi dell' operazione della pietra, della trapanazione del cranio, del parto cesareo ec. — A ravvisar nel vero punto le cose mi occuperò nel seguente articolo di una gran quistione che si è decisa per lo *pro* e per lo *contra*; e sempre imperfettamente a mio modo di vedere;

e) limitare la località dell' esercizio di alcune professioni e mestieri — Questo principio si appoggia alcuna volta alla veduta di assicurare in ogni punto dello Stato sufficienti mezzi al servizio pubblico, e sussistenza agli esercenti, come pe' notai, avvocati ec. — Procede altre

volte da considerazioni preventive o di decenza pubblica, come avviene delle arti e mestieri associate a pericolo d' incendio o di altra calamità : delle officine che diano insalubri esalazioni : di quelle che sfregino i siti più nobili — V' ha de' casi ne' quali è reclamato da vedute di semplice finanza, come avviene delle fabbriche di oggetti sommessi a dazio di esportazione, che van cacciati a buon dritto ad una competente distanza dalle frontiere.

ARTICOLO IX.

Teorema 9.° — I professori ed artisti che si occupano di lavori non suscettibili di accumulazione, non sono produttori che fino al punto in cui si livellino all' attualità de' relativi bisogni.

I travagli dell' avvocato, del medico, del sensale ec. ec. i quali non possono accumulare i loro prodotti, sono travagli produttori ?

La quistione, come dissi, è stata delle più dibattute, e si è insistito con pari lena di argomenti nel *pro* e nel *contra*, cercando sempre in uno degli estremi la verità che doveva ripetersi da una media distinzione, la quale è sfuggita, a tutti gli economisti che ho consultati.

Essendo il consumo l' anima ed il principio vitale di ogni maniera di produzioni, nè potendo avvenir consumo senza un relativo bisogno ; ne segue per necessaria conseguenza che la utilità di un qualunque lavoro sia rappresentata dalla sicurezza di essere applicato ad un bisogno, avuto riguardo alla sua durata ed a' limiti della circolazione onde sia suscettibile.

Supposta p. e. una produzione di grano o di altro genere la quale eccedesse il consumo che potrebbe farsene fino al suo deperimento, nel perimetro in cui se ne potrebbe attivare la circolazione, ognun vede che la somma eccedente il bisogno, sarebbe un positivo *non valo-*

re, un prodotto che non troverebbe modo a rifarsi delle spese di produzione.

Premessa questa idea, l' esorbitanza di un qualunque prodotto sarà utile fino al punto in cui, potesse far salve le spese di produzione, per l'aumento del consumo cagionato dal ribasso de' prezzi — Quindi avviene che la produzione debba essere infrenata in ragione della difficoltà che s' incontri a moltiplicarne i consumi, ed ammassarla.

Aumentandosi a cagion d' esempio i metalli preziosi, non vi sarebbe pericolo di vederli inutilizzati perchè si potrebbe;

1.° attivarne lo spaccio in tutta la superficie della terra;

2.° conservarli senza rischio di depreziazione;

3.° estenderne l' uso alle classi meno agiate;

4.° impiegarli in manifatture che ora si eseguono con più ignobili materiali.

Ma se invece di aver sovrabbondanza d' oro e d' argento, si moltiplicheranno al di là del bisogno gli avvocati, gli architetti, i medici, i farmacisti, e tutta l' altra genìa della quale non è possibile di accumulare i lavori, lo Stato sentirà il discapito che gli risulta dall' inutile consumo degli esuberanti, senza aumentare in alcun modo la produzione che avrebbe ottenuta dal numero sufficiente — Se il servizio del paese A poteva eseguirsi da 100 avvocati, ed il loro numero si aumenti a mille; dovendosi limitar questi mille alle stesse operazioni che avrebbero sbrigate i 100, apporterebbero un decuplo consumo, senza portare alcun aumento alla produzione.

Dimostrata la verità del mio principio, credo che non si possa muovere alcun dubbio sul dritto, ed oserei dire, sul dovere del Governo di spendere le più sagaci diligenze a proporzionare alle circostanze le professioni e mestieri che al di là de' bisogni attuali sono di aggravio alla cosa pubblica, e di pochissimo o nessun vantaggio a se stesse.

Dissi che le sole proprietà *morali* non son soggette alla influenza governativa ; perchè risulta dall' ordine delle cose la carenza di ogni mezzo a sommetterle ad un qualunque dominio.

Un Re che puole abbassare le più eminenti fra le private grandezze, non avrebbe modo a togliere all' infimo de' sudditi la coscienza della propria rettitudine ; all' ultimo individuo dell' armata, la gloria che gli risulti dalle sue ferite.

ARTICOLO X.

PROBLEMA 10 — *La pretesa dell' ugualianza de' beni, è una chimera ineseguibile — Quella della equabile diffusione delle proprietà fondiarie, risulta da una malintesa economia.*

È tanto strana l' idea della distribuzione uguale de' beni, che senza un positivo sconcerto delle facoltà mentali, sarebbe impossibile di concepire una organizzazione sociale fondata sulla legge agraria. Essa incontrerebbe ostacoli insormontabili,

1.° *Nell' esigenze sociali* — che richieggono indispensabilmente diverse classi di lavori, di opere, di produzioni, ognuna delle quali modifica essenzialmente i bisogni di ciascuno, ed il prezzo relativo delle risorse che debbono ripianarli. L' uguagliare i mezzi nella disuguaglianza delle situazioni, sarebbe attenersi ad un' apparente giustizia che si risolve nel fatto in una decisa ingiustizia.

2.° *Nell' interesse di tutti ad aumentare le produzioni* — Abbiam dimostrato di sopra, che siccome la fortuna di un' individuo è costituita dal complesso de'suoi mezzi particolari, quella della società è rappresentata dalla massa delle fortune individuali ; e che sia di positivo interesse dello Stato l' aumentarle il più che sia

possibile. Ora i mezzi più efficaci ad eccitar le cause produttrici sono,

a) la sicurezza di goder tranquillamente il frutto della propria industria,

b) quella di aumentare i mezzi a soddisfare i nostri bisogni, in proporzione, delle risorse onde possiamo disporre,

c) quella di poter contribuire co' nostri risparmi alla felicità delle persone, che ci son care.

L' equiparar le fortune ottunde quest' incentivi riesce quindi funesto a tutta l' associazione, diminuendo la volontà di produrre, che dimostrammo essenzialissima alla produzione;

3.° *Nella stessa organizzazione* — Avendo gli uomini attitudini speciali a lavori di prezzo e durata diversa, non si potrebbe regolarne i compensi che attenendosi ad uno de' seguenti partiti;

a) equiparare l' indole e la durata de' lavori per quindi retribuirli con ricompense uguali — Ove pure si potesse riuscire in questa intrapresa, non sarebb' eseguibile, che livellando i lavori all' infima suscettibilità; ed il corpo sociale perderebbe tutta la differenza tra la somma effettiva delle sue forze, ed il prodotto che darebbe il più basso grado delle medesime, moltiplicato pel numero de' suoi componenti,

b) obbligare ognuno a produrre in corrispondenza de' proprî mezzi, e compensar tutti, con una somma di godimenti uguali — Il principio sarebbe visibilmente ingiusto,

c) compensar ciascuno in proporzione de' prodotti — Questo metodo rovescerebbe in brevissimo stadio gli effetti delle leggi agrarie, contenendo nel suo spirito un corrosivo irresistibile della uguaglianza.

Ma se per una banda è incontrastabile che debba esistere tra gli uomini una disparità di fortune, non è men certo dall' altra che la sproporzione non debba spaziare in modo, che mentre sia dato agli uni di guazzar

nel superfluo, non resti agli altri di che pagare i primitivi bisogni. Il principio è di tanta evidenza che non evvi sensato scrittore che avesse ardito combatterlo; ma non si è stato gran fatto felici nel designare i mezzi onde doveasi applicarlo.

Alcuni han segnato delle norme di tanta ambiguità, che potrebbero dirsi ripetizione del principio sotto una diversa formola, piuttosto che facilitazioni ad applicarlo — Altri han proclamate delle regole, che riuscirebbero forse vantagiosissime ad uomini che si avviassero al primo passo verso la società ed al momento di dividere le comuni risorse; ma non sono di alcun profitto in una società costituita ed organizzata — Non mancano infine di coloro i quali, dimenticando che l' azione governativa può soltanto esercitare una influenza *indiretta* sul movimento delle produzioni e della proprietà, hanno adottati de' divisamenti che sarebbero soltanto praticabili se fosse in poter della legge di farsene direttamente distributrice.

Cercherò per quanto è in me, di attenermi a principî che definiscano colla maggior chiarezza e precisione i limiti fino a' quali possa la legge immischiarsi della distribuzione de' beni, i disordini che deve rimuovere, i mezzi pe' quali possa riuscirvi.

Partendo dall'analisi de' veri elementi, giova sulle prime di considerare, che sebbene tutte le proprietà e le produzioni siano il risultamento dell' azione complessa della natura e dell' uomo, sono assai diverse le proporzioni, onde questi agenti concorrono a' diversi prodotti; ed è questa differenza che segna precisamente la prima demarcazione fra' dritti a riguardo de' quali la legge deve limitarsi ad una semplice sorveglianza, e quelli che puol anco dirigere fino ad un certo punto colle sue sanzioni.

Si potrebbe infatti affermare come norma generale, che le proprietà siano dipendenti dalla influenza governativa in ragion diretta della parte dovuta all' azione del-

la natura, ed inversa di quella che risulta dall' applicazione delle facoltà dell' uomo.

Tutto quello che viene dalla natura, facendo parte dalla massa che costituisce la proprietà di tutti, soggiace visibilmente fino ad un certo punto alla direzione dell' autorità pubblica; oltre di che ogn' individuo che se ne approprii una porzione, la toglie dalla massa comune.

Supponete che l' intero cumulo de' beni sociali indipendenti dal fatto dell'uomo sia pari a mille, e che i partecipanti siano cento, è indubitato che la legge potrebbe, anzi dovrebbe impedire che si condensassero nelle mani di pochi, perchè ne risulterebbe il danno di lasciar molti senza mezzi a soddisfare i loro bisogni, mentre nessun vantaggio avrebbe il corpo sociale in compenso di questo disordine, perchè la mole delle proprietà non ne risentirebbe alcuno aumento — Ove all' opposto si correggesse l' enormità delle differenze si avrebbe colla stessa quantità di beni, una massa maggiore di felicità.

Per ciò che riflette la parte dovuta a' lavori dell'uomo, bisogna distinguere quelli che risultino dall'applicazione di forze grezze e comuni dalle altre che richieggano un capitale di cognizioni e qualità speciali — I primi vanno considerati come l' esercizio di un dono della natura, e sarebbe di precisa giustizia di farvi partecipare possibilmente quanti avessero interesse e volontà di concorrervi — Non è così de' secondi, perchè l'uomo il quale produce per le risorse di una speciale abilità, si potrebbe quasi dire il *creatore* della differenza de' prezzi tra gli elementi che ha tolti dalla massa, ed i prodotti che ha messi in circolazione.

Si è calcolato che una libra di ferro del costo di quattro soldi, offra in Inghilterra il valore di 800,000 franchi, ridotta a molle di orologi — Ognun vede che l'artefice con questa operazione non si appropria 800,000 franchi tolti dalla massa comune, ma un valore che

nella massima parte non sarebbe esistito nè per se nè per gli altri, senza la sua industria.

La differenza puol esser anche più marcata ne' lavori scientifici, ov' è minimo il valore degli elementi grezzi, ed incalcolabile alcuna volta quello della parte intellettuale — L' Atlante del Conte Lascases ha prodotto al di là del milione — I giornali Inglesi annunziavano pochi anni or sono l' esorbitanza delle somme che avean fruttate le opere di Walter-Scott— Si calcolava che quelle di Racine aveano prodotto fino al 1835 al di là degli otto milioni di franchi.

In ciascuno di questi casi, l' autorità non potrebbe intervenire per arrestare la moltiplicità de' prodotti o per dirigerne la diffusione, ma solamente,

1.° Per dare alle produzioni un andamento analogo alla morale ed al costume;

2.° Per arrestarle affatto quando deroghino agli interessi dello Stato;

3.° Per incoraggiarle, quando la mancanza di un proporzionato compenso facesse mancar gli stimoli a produrre.

Epilogando insomma le osservazioni che abbiamo sfiorate, il Governo deve far salvi ad ognuno gli *innocenti* prodotti della sua industria, ed impiegare ogni mezzo a far seguire la distribuzione delle ricchezze in modo che ognuno dell' associazione abbia di che soddisfare i più essenziali bisogni coll' impiego delle proprietà *reali* o *personali* delle quali sia corredato.

Questo principio è radicalmente diverso da quello della equabile distribuzione de' beni fondi, pel quale parteggiano insigni scrittori, non escluso il nommai lodato abbastanza, cav. Filangieri.

La concentrazione de' beni era la piaga più funesta dell' antico regime, nonmica perchè fosse pregiudizievole nella propria essenza; ma perchè degenerava in disordine per l' innesto della feudalità e delle istituzioni fedecommessarie — Nulla era infatti più assurdo che il to-

gliere la piupparte de' beni alla libera circolazione per conferirli a pochissimi, che di rado eran forniti di titoli legittimi; ed antorizzarli a possederli eternamente, malgrado che mancassero de' numeri necessarî a conservarli.

Rimossi codesti inconvenienti, la concentrazione de' beni fondi,

1.° Coincide colla più stretta giustizia; perchè non potendovisi giungere che per vie legittime, una massa maggiore di beni, rappresenta una maggior massa di produzioni, valquantodire maggiori servigî renduti alla società;

2.° Non è di alcun detrimento alla cosa pubblica, perchè fin che duri ne' possessori l' abilità necessaria alla conservazione, i fondi saranno utili e produttivi: cessando quest' abilità, riprenderanno il loro giro di circolazione;

3.° Contribuisce mirabilmente allo scopo finale dell' economia, di ottenere la maggior quantità e perfezione di prodotti, coll' impiego della minima spesa — La mancanza de' capitali, del credito, delle macchine più dispendiose — la necessità di comprare e vendere intempestivamente — le spese che si aumentano pe' diminuiti articoli comuni — il non poter sommettere la coltura a regolari *rotazioni* — le difficoltà ad approfittare dell' associazione e divisione de' lavori, ec.; fan sì che immaginando due pari estensioni territoriali, l'una divisa in grandi, l' altra in piccioli poderi (*a*), la prima godrebbe sulla seconda il vantaggio di un prodotto quasi doppio erogandovi ad un dipresso la metà della spesa — Il consigliare adunque ad uno Stato di preferire la diffusione alla concentrazione del territorio, val quanto il sostenere che spendendo 4 per aver 10, avrebbe miglior for-

---

(*a*) Gli economisti chiaman *piccoli* poderi quelli che siano coltivabili senz' aratro — *mezzani* quelli che abbisognino di un' aratro — grandi quelli pei quali si richieggano da' 2 a' 12 aratri. Solamente la scuola Inglese (se mal non mi ricordo) incluse tra' mezzani poderi quelli da 2 aratri.

tuna di quella che gli risulterebbe dallo spender 2 e raccoglier 20 (*a*);

4.° Non deteriora la condizione de' particolari; dappoichè la posizione economica di un uomo è valutabile dal rapporto in cui si trovi il complesso delle sue risorse co' bisogni da' quali è premuto, e non dal territorio che possiede — Un lavoratore il quale guadagni quanto basta per la sua famiglia, è 10 volte più ricco e più felice di un proprietario, che riscuota da' suoi poderi $1/_{10}$ della propria sussistenza.

L' equabile diffusione de' beni fondi, è dunque un controsenso prodotto da false vedute economiche, come la smania di moltiplicare alla cieca i matrimonî, l'utilità dell' indipendenza assoluta del commercio, gli anatemi scagliati contro le grandi capitali ec. ec. ec.

I fatti permanenti che debbono vincerla sopra tutte le astrazioni han dimostrato e dimostrano fino alla evidenza, che non sia mica a compiangersi il popolo il quale conti pochi gran proprietarî; ma quello sibbene dove i non possidenti manchino di lavoro; ed i possidenti non abbiano interesse o mezzi a farli lavorare.

Gli interessi dello Stato e quelli de' particolari, si accordano a reclamare una benintesa distribuzione di lavori, e non la equabile diffusione de' beni — In alcune contrade di America la vedova che abbia molti figli trova facili occasioni a rimaritarsi, perchè un ragazzo di sette anni, è già nel sito di guadagnare il doppio della propria sussistenza. Ecco un fatto permanente che val meglio di tutti gli inconsiderati provvedimenti di Augusto, ad aumentar con vantaggio la popolazione.

(*a*) Non essendomi permesso di sviluppare interamente la materia, debbo avvertire i giovani, che questa norma generale, patisce le sue eccezioni, e non sarebbe gran fatto applicabile alle paludi di l'oggio reale.

ARTICOLO XI.

Teorema 11 — La beneficenza è dover preciso del Governo ne' giusti limiti — impiegata a controsenso, moltiplica i malanni a' quali si propone di accorrere.

Avendo ritenuto che le facoltà e le forze personali siano la prima proprietà dell'uomo, e che unite alle proprietà materiali costituiscano la intera massa de' suoi mezzi; quali risorse rimarranno al misero che nulla possegga, e non si trovi in sito di usare delle sue facoltà? Sarebb' egli dannato a perire nella impossibilità di sostenere la vita? Mai nò; perchè il sottraggono a questo pericolo l'interesse de' suoi simili, ed i doveri del Governo che rappresenta gli interessi di tutti.

Abbiam dimostrato che l'uomo dall'amor di se stesso è tratto irresistibilmente a dilatare la sua libertà nel fisico del pari che nel morale — Questo primo canone parla a favore del misero che per età o per morbo, non possa vacare alla propria sussistenza; perciocchè anche quegli che sentasi nella vigoria degli anni e delle forze, potrebbe trovarsi nella medesima situazione; e mal godrebbe il presente, ove non si garentisse colla propria beneficenza la speranza di trovarla in altrui. Dicemmo che non sia in nostro potere di modificare o distruggere le prime impressioni; e queste parlano in ogni petto la causa della sventura.

Le affezioni simpatiche ci costringono a sagrificare i nostri interessi a quelli delle persone che ci son care; e la forza di questo impulso è di soccorso efficacissimo all'infelice.

Essendosi finalmente istituita la società nell'interesse di tutti, è preciso dovere di non mettere alcuno fuori la sfera de' suoi benefici influssi. Lo Stato che si aggiudica da una banda i beni, su' quali nessun individuo potrebbe vantare un dritto esclusivo e diretto, è tenuto come dicemmo dall'altra alle obbligazioni che nessuno individualmente avrebbe carco di adempiere.

Lo sbrigarsi di un tal dovere, non sarà gran fatto gravoso, quando si depuri la classe de' miserabili, dagli scioperati che sono impoveriti dalla pigrizia; e si abbia l'avvedutezza di trarre un partito da una certa idoneità relativa che sempre rimane anche agli esseri che parrebbero a prima vista sforniti di ogni suscettibilità alla produzione.

Per quanto l'uomo sia poco favorito dalla natura, è rarissimo che potesse accusarla di avergli niegati tutt' i suoi doni. Anzi avviene ordinariamente, ch' ella ristori la mancanza o la perdita di un organo, raffinando l' attività de' rimanenti.

Fatevi ad analizzar con attenzione la classe che accatta la sussistenza dall' altrui commiserazione, e troverete che la più gran parte non lavora per inerzia, un 2.° perchè non trova da lavorare, un 3.° perchè manca degli elementi a realizzare i suoi mezzi, un 4.° perchè non trova a procacciarsi una sussistenza che stia in un tal quale rapporto colla propria suscettibilità.

Date un impulso efficace all'attività; fate che l' uomo industrioso non resti inceppato dalla mancanza delle agevolazioni che gli abbisognano ad utilizzarsi; dirigete le cose in modo che trovi ognuno ad occuparsi in corrispondenza delle sue forze; e troverete assai ristretto il numero degli individui che possano conservare una ipoteca sulla pietà de' loro simili e sulla munificenza del Governo *(a)*.

Non è meno importante dell' obbligo di esser bene-

(a) Avendo avuta la fortuna in Ottobre 1836 di esser compagno di viaggio da Napoli a Palermo di una sceltissima brigata di Dame e Cavalieri Siciliani, non potetti ammeno di separarmene penetrato della più viva riconoscenza, per le cortesie che mi usarono, e commosso dalla più profonda edificazione per quel che vidi ed appresi del Principe di Pallagonia, ch' era uno della partita.

Questo giovane cavaliere che si delizia nell' esser l' appoggio dell' infortunio, agevolato da tenuissime risorse che gli son fornite dal pubblico, ha raccolti accattoni di ogni età e di ogni sesso in uno stabilimento nel quale sono ben vestiti, ben pasciuti, ed impiegati in lavori analoghi al loro stato. Si contava appena qualche anno dalla sua istituzione, e già se ne avevano tele incerate, tessuti, ed altri lavori de' quali non avrebbero arrossito adulti manifatturieri. Quante sventure convertite in elementi di benessere dalla filantropia di un privato !!!

fico quello d' impiegar con senno la liberalità. Un moderno filosofo dice argutamente che Maometto ebbe modo a reclutar moltissimi proseliti, transigendosi colla incontinenza ch' era il meno flessibile tra vizi, ed inculcando l' elemosina ch' è la virtù più facile a praticarsi. È di gran lunga maggiore la facilità, quando non si tratti che di consigliarla, soprattutto se v' intervenga la speranza di qualche partecipazione. Quindi soglion esser frequenti e fervorosissime le volate rettoriche onde si declama contro il lusso che paga i sudori dell' uomo laborioso, e si fa l' apoteosi della liberalità, che parecchie volte alimenta l' ozio e l' infingardaggine.

L' uomo, generalmente parlando, è l' animale della pigrizia; ed è sì facile a sdebitarsi del precetto di ripetere la sussistenza da' sudori della sua fronte, che lo schiudergli una più comoda strada in supplimento de' bisogni che lo assistono, equivale a paralisi delle sue facoltà.

La proposizione è tanto certa, che intere popolazioni han durato per secoli nel sistema di comprare un pane a prezzo di sangue fra gli stenti della guerra, piuttosto che attendere all' agricoltura ed alle arti (a).

Tra' mille controsensi che potrebbero comprovare la non curanza di queste idee è marcabilissimo quello che traggo da un moderno scrittore a riguardo di un paese che pel disordine della legislazione va piazzato appena alla coda del mondo incivilito. Da una scala di comparazione ch' egli riporta, risulta, che pel trattamento settimanile delle classi che andiamo ad annoverare sieno fissate le seguenti misure;

Ad un	lavoratore indipendente, oncc . .	122.
——	mendicante sano e robusto . . .	151.
——	soldato	168.
——	accusato di furto nelle prigioni di L.	181.
——	*idem* nelle prigioni di W. . . .	203.

(a) V. Tacito *de morib. German.*

—— ladro condannato . . . . 239.
—— ladro bandito . . . . 330.

» Una donna di S. . . . ., soggiunge lo stesso au-
» tore, avea 7 fanciulli illegittimi e ricevea 58 grani
» per testa. Se fosse stata vedova con sette figli legitti-
» mi, ne avrebbe avuto ¼ di meno — Un bastardo a-
» dunque frutta a sua madre il 25 per cento più di un
» legittimo !!!

Quì salta agli occhi il ridicolo, perchè l' assurdo è nella massima; vi son però dappertutto, de' casi che nella essenza non la cedono agli accennati per la sregolata applicazione de' principî.

Gli atti di beneficenza per contribuire al bene pubblico ed al privato, non hanno che due linee sole a percorrere;

1.ª Provvedere la sussistenza alle persone che manchino de' mezzi a procacciarsela per difetto di organizzazione, per gravezza d' anni, o per morbo;

2.ª Fornir lavoro alle forze che rimarrebbero inattive senza la cooperazione del Governo.

Scandagliate le basi elementari, e filosofiche, alle quali è necessario di affacciare le contemplazioni che si rapportano alla proprietà, passiamo ad occuparci de' provvedimenti che debbono assicurarne l' applicazione.

CAPITOLO II.

DELLA DIVISIONE DELLE COSE.

ARTICOLO I.

Della divisione delle cose ritenuta da' Romani.

L' è questo uno de' mille soggetti, a riguardo de' quali si tennero scolastici piuttosto che filosofi gli antichi dominatori del mondo. Essi distinsero primieramente la *cosa* dalla *pecunia* — Dissero *cosa* tutto quello che di sua

natura poteva esser ne' beni, e *pecunia* quello ch'era veramente ed attualmente nel patrimonio — Dappoi considerando le cose per la classificazione più generale, affermavan essere di *umano* e *divino* dritto; e queste suddividevano in,

1.° Sacre — valquantodire consecrate a' Dei *majorum gentium* da' Pontefici, o dal Principe nella qualità di Pontefice Massimo; operazione che doveva eseguirsi pubblicamente coll' autorità del popolo, del senato, o del principe, nello scopo d' impedire che la Religione rimanesse polluta da riti stranieri — Le cose appartenenti a questo rango non potevano stimarsi nè vendersi — I luoghi sacri ritenevano la loro qualifica anche dopo che l' edifizio fosse diroccato; ammenocchè l'autorità de' Pontefici non avesse proceduto alla evocazione de' sacri; o li avesse profanati di dritto l' occupazione del nemico;

2.° Religiose — Tali erano i sepolcri dedicati ai Dei *Mani* — Era inoltre concesso ad ognuno di conferire ad un luogo la impronta religiosa e purificarlo, depositandovi un morto — Quindi si deduceva che il *cenotafio* (*a*) non era religioso, come in contraddizione di Marciano rescrissero Vera ed Antonino — Quando il cadavere si scindeva in più luoghi, era soltanto religioso quello in cui si depositava la testa — Chi avesse riposto un cadavere nel fondo altrui, poteva essere astretto coll' azione *in factum* a pagarne l' importo o rilevarlo— Anche i sepolcri rimanevano religiosi fino a che le reliquie non fossero traslocate per autorità de' Pontefici.

3.° Sante si dicevano infine le cose dedicate con solenne rito a' Dei *minorum gentium*; ovvero protette da una legge che ne punisse capitalmente la violazione, quali eran le mura e le porte della città; che nè poteansi riattare senza il permesso del Principe o del Preside, nè sormontare senza incorrere la morte, come attesta il caso di Remo.

(*a*) Sepolcro vuoto.

Le cose incardinate all'umano dritto eran distinte, in

1.° Comuni che in quanto alla proprietà non appartenevano ad alcùno; e delle quali tutti gli uomini potevano usare; e riputavan tali l' aria, l' acqua corrente, il mare, e' lidi del mare;

2.° Pubbliche, le quali in proprietà appartenevano al popolo, e nell' uso a' singoli uomini di quel popolo; e mettevano in questo rango i fiumi, i porti, le rive;

3.° Universitarie, che in proprietà appartenevano al comune, ed in quanto all' uso a' singoli componenti, come i teatri le curie i cenacoli; distinguendo dalle cose universitarie quelle che costituivano il *patrimonio* della università;

4.° Private, valquantodire quelle costituite nel patrimonio de' singoli individui, *realmente*, od anche per semplice *finzione*, come avveniva a cagion d' esempio dell' eredità giacente che rappresentava la persona del defunto;

5.° Con una seconda divisione che fu soppressa da Giustiniano, furono distinte le cose *in mancipi et non mancipi* — Dicevansi *mancipi* le più preziose, come i figli di famiglia, l' eredità, i predi rustici; e con un privilegio che non sente della più perfetta logica, gli animali da tiro e da soma — Le rimanenti cose rientravano nella classe di quelle dette *non mancipi*;

6.° Con una terza divisione si distinsero in *corporee* ed *incorporee*, attribuendo il primo di questi caratteri a quelle che si potevano *toccare*, ed il secondo alle altre cui non era applicabile il tatto, come il dritto di succedere, l' usufrutto, l' uso, la patria potestà, ed altre di similfatta;

7.° Eravi finalmente a riguardo delle cose *corporee* un' altra distinzione, in *mobili* ed *immobili*, della quale ci occuperemo nel seguente articolo.

Attenendosi i giuristi che venner dappoi ad una simile dialettica nella divisione de' dritti, improntarono da' canonisti la distinzione del *jus* IN RE, e *jus* IN

REM — La facoltà dell'uomo sopra la cosa, senza riguardo ad una determinata persona, fu detta *jus* IN RE: quella competente alla persona, onde questa sia tenuta a dare o fare qualche cosa, fu detta *jus* IN REM ed ebbe miglior fortuna di quella che la filosofia le dava dritto ad attendersi.

L'esposte demarcazioni dettate in parte da' principî teocratici, che dominavano le leggi Romane; in parte suggerite dallo spirito di metafisica al quale si erano abituate, mettevano in essere delle differenze ora del tutto inutili, ora false, che alteravano i rapporti veri delle cose, e sovente volte trascinavano ad erronee conseguenze.

Furono quindi coll'andar del tempo repudiate, ed or non resta in uso che la semplice distinzione de' dritti *in re* ed *ad rem*, la quale sarebbe di qualche utilità quando si ritenesse come una semplice classificazione de' dritti *reali*. Intanto predomina quasi generalmente l'idea che i dritti *ad rem* suonino sinonimi de' personali, ciò che mi sembra poco plausibile.

Secondo il mio modo di vedere i dritti sono tutti *reali* quando han per soggetto una qualunque cosa determinata o indeterminata; nè cangiano di natura, perchè se ne debba promuovere lo sperimento contro una data persona — Sembra che a rigor logico il carattere di *personali* appartenga esclusivamente a que' dritti, che debbono di necessità esercitarsi *personalmente*, senza poterli ad altri conferire; e che siano in correlazione con doveri ugualmente intrasferibili, ed indipendenti da ogni soggetto esteriore — La patria potestà, i rapporti fra' congiunti, i dritti scambievoli de' coniugi, facendo astrazione da quelli che si riferiscono agl'interessi ed alle proprietà, ed altri di similfatta, sono i soli che veramente possono dirsi *personali*. Ma le ragioni di credito, anche sfornite di ogni vincolo ipotecario, quelle che nascano da contratti le cui conseguenze siano trasmissibili agli eredi e contro gli eredi, non evadono a parer mio la sfera de' dritti *reali*.

ARTICOLO II.

Divisione de' beni risultante dall' analisi filosofica de' loro caratteri.

La più generale divisione delle cose cui compete il carattere di *beni*, attinta dalla stessa natura, le partisce in *mobili* ed *immobili* — Appartengono alla prima classe quelle che si muovono da se medesime per facoltà organica, come gli animali che sogliono anche dirsi con voce più specifica *semoventi*; o che si possano trasportare per mezzo di una forza estrinseca da un luogo ad altro. Alle immobili appartengono quelle che manchino dell' una, e l' altra proprietà.

Stando a stretto rigore a' termini della definizione non vi sarebbe al mondo altro immobile che la terra, *terra autem in aeternum stat*; ma è facile a concepirsi che la immobilità compete indistintamente a tutte quelle cose che non possano amuoversi dal proprio sito conservando la forma o la organizzazione attuale.

Questo comento, sufficientissimo alla intelligenza dell' indole delle cose, non è mica bastevole allo scopo del filosofo legale. La legge deve aumentare per quanto il possa le produzioni ed il di loro valore; e reggere, come dicemmo, i suoi passi in modo che i vantaggi di risulta siano sempre maggiori di quelli che toglie. Le fa mestieri in conseguenza di sommettere il principio in esame a modificazioni analoghe alle di lei vedute.

Quegli che attenendosi alla sola scorta della mobilità meccanica e materiale, privasse un fondo rustico degli animali addetti alla coltura; mentre profitterebbe a se stesso il solo valore intrinseco de' medesimi, cagionerebbe al padrone del fondo la perdita degli animali, più quella de' prodotti che gli son tolti dall' attrasso della coltura.

Lo stesso avverrebbe, laddove un qualunque stabi-

limento di manifatture fosse privato in tutt' o in parte delle macchine che ne animano il movimento.

In questi ed altri innumerevoli casi di similfatta, l' eccedenza del danno sul profitto, rappresenterebbe una decisa perdita, non solamente nell' interesse degli individui, ma sibbene in quello dello Stato; e la legge che ha l' obbligo di prevenirla, deve incardinare agli stabili, e considerare virtualmente per tali, i mobili che,

1.° Siano materialmente connessi collo stabile;

2.° Inservano abitualmente alle operazioni che debbonsi eseguire nel medesimo;

3.° Staccati dal medesimo perderebbero del loro valore, o scemerebbero all' immobile, al qual erano incardinati, un prezzo maggiore di quello che rappresentano;

4.° I dritti che si riferiscono a cose immobiliari, come sarebbe l' usufrutto degli stabili, che per nuovo ed antico dritto si annovera tra gli immobili.

Valgono le stesse considerazioni relativamente a' mobili. Soppressa la distinzione delle cose corporee ed incorporee, debbono virtualmente considerarsi per mobili i dritti e le obbligazioni relativi a somme esigibili o effetti mobiliari.

Si agita finalmente quistione del rango in cui dovessero piazzarsi le *azioni* — Si emisero nel rincontro diversi divisamenti — Alcuni sostennero che dovessero necessariamente rimandarsi alla classe delle cose *incorporee*, non potendo figurare nè tra'mobili nè tra gli immobili— Una seconda serie di giureconsulti pretese che le azioni di ogni specie dovessero cacciarsi fra gli *immobili* appoggiandosi alla *L. ult.* in fin. Cod. de *praescript. long. temp.* — Altri tolsero argomento a sostener la inversa di questa opinione, dalla L. 18 prin. ff. *de auctor. tutor.*

Con miglior senno finalmente una quarta opinione conferendo alle azioni, che sono un accessorio, il carattere del soggetto principale, ritiene per *mobiliari* quelle

che tendano ad ottenere una cosa mobili, e per *immobiliari* quelle che si riferiscono ad un immobile.

CAPITOLO III.

DE' PRINCIPÎ GENERALI RELATIVI AL DOMINIO.

ARTICOLO I.

Cenno delle più marcabili teorie sul proposito.

I Giureconsulti sommisero a moltiplici distinzioni i rapporti dell' uomo colla proprietà, in coerenza de' principî fondamentali de' rispettivi sistemi.

I romani segregarono il dominio *Quiritario* risultante da modi civili riservati a' soli cittadini, dal *bonitario* che potev' acquistarsi con modi naturali, anche senza l' esposta qualità *(Einnec. antic. Rom. §. 19 e seg.)*.

Einneccio rimontando alle cause del dominio le distingue in *prossime* e *remote*; e mette nella prima classe quelle che costituiscono un dominio *attuale* ed *effettivo*: nella seconda i titoli *abili a conseguirlo* — Divide ugualmente in due specie i modi di acquistare, affermando che alcuni procedano dal *gius naturale o delle genti*, altri dal *gius civile (Instit. §. 340)*.

Grozio distingueva i modi di acquistare per gius naturale in *originarî* e *derivativi* — Co' primi si acquistava la proprietà delle cose che non appartenevano ad alcuno; ciò che potrebbe solamente avvenire per mezzo dell' *occupazione* e dell' *accessione*. I *derivativi* consistevano nell' essere surrogato ne' dritti che altri esercitava sulla cosa.

I dottori finalmente con una divisione ignota al dritto romano, distinsero il dominio in *pieno* e *semipieno* — Competeva la pienezza del dominio a quegli che poteva disporre della cosa nella sua integrità, e percepirne

tutt' i vantaggi : si dicea *semipieno* quando gli utili di risulta erano divisibili fra più persone.

Accennate per semplice vaghezza storica queste nozioni che non forniscono alcun utile soccorso alla scienza , passiamo a sviluppar brievemente i veri principî che debbono servir di regola al presente soggetto.

ARTICOLO II.

De' principî surrogati dalla ragione a quelli discussi nell' articolo antecedente.

Dimostrammo che l' applicazione delle nostre facoltà alle cose costituisce il primario mezzo ad acquistarle , e che sia di positivo interesse per la società il moltiplicarle , e lasciare ad ognuno il libero godimento e la disposizione di quelle che gli appartengono , fino al punto in cui l' esercizio de' suoi dritti non si metta in collisione coi vantaggi comuni.

Da questi principî fondamentali si deducono agevolmente le guide colle quali debbono armonizzare le primarie disposizioni relative al dominio.

Il dominio si definisce secondo queste vedute, la facoltà di godere e disporre nella maniera la più assoluta dei proprî dritti , purchè non se ne faccia un uso contrario agli interessi della società.

Sorge da questa definizione combinata colle massime che abbiamo accennate,

1.° Che si possa legittimamente acquistarlo tanto per proprio dritto , quanto coll' essere surrogato in quello degli altri ;

2.° Che nessuno possa essere obbligato a cedere una sua proprietà , se non a causa di utilità pubblica, e mediante un proporzionato compenso ;

3.° Che dal dominio ci deriva un dritto su tutte le cose che siano il natural prodotto della nostra proprietà o vi siano congiunte dall' arte ;

Ciascuno di questi elementi mena ad implicate conseguenze delle quali ci occuperemo di passo in passo, specificandone l' applicazione. Intanto è necessario di dare qualche sviluppo al principio espresso col numero terzo, che costituisce uno de' più cospicui mezzi ad acquistare.

Il dritto di appropriarci quell' incremento che si unisce alla cosa nostra, e che chiamasi *di accessione* sorge dal più naturale e dal più semplice ragionamento; antichissima ne fu quindi l' istituzione. Va distinta in tre specie, *naturale industriale* e *mista*, secondo che l'aggiunzione sia dovuta al semplice meccanismo della natura — al ministero dell' arte — ovvero alla cooperazione simultanea dell' una e dell' altro.

Le regole applicabili all'accessione naturale—non son di molta implicanza. Laddove consista negli *esclusivi prodotti* delle proprietà che ci appartengono, cadono senza contestazione del nostro dominio, traune il solo caso in cui non possano per la loro indole costituire una proprietà privata.

È giusto però di sommettere questo principio a qualche distinzione quando si tratti di fenomeni naturali che abbiano aggiunta la cosa d' altri alla nostra — Ove si possa repristinare senza danno di alcuno l' antico stato, è giusto che vi si adempia; perchè nessuno deve prosperare sull' altrui sventura — Se manchino all' opposto i mezzi da eseguire questa segregazione, in parità di causa è meglio rimaner la sventura in aggravio di quegli che fu colpito dagli avvenimenti, che risarcirnerlo col metterli a carico di quegli che ne fu favorito.

Quindi il dominio è determinato in queste circostanze dalla poziorità degli oggetti confusi, e prevale la massima che l' *accessorio* segue la sorte del *principale*, secondo le norme che andiamo a sviluppare.

Sono più intralciate le quistioni a riguardo dell'accessione *industriale* o *mista*. Gli elementi da' quali bisogna attingere le guide a risolverle sono i seguenti,

1.° Buona o cattiva fede della persona che concorse ad effettuirla ;

2.° Separabilità o inseparabilità degli oggetti riuniti o confusi ;

3.° Rapporto del valore della manifattura con quello della materia che n' è stata il soggetto.

Le misure proporzionabili alle diverse ipotesi in ragione delle circostanze , sono ,

1.° La restituzione delle cose al pristino stato , a danno e spesa dell' autore dell' accessione ;

2.° L' aggiudicazione dell' intero a quegli a cui favore militi la plusvalenza , coll' obbligo di pagare all' altro il *vantaggio* che ritrae dall' accessione ;

3.° La vendita dell' insieme a benefizio comune per distribuirsene il prezzo in ragione de' valori che ciascuno vi abbia contribuito.

L' applicazione di questi principî dev' essere governata in modo , che si facciano salvi i dritti della buona fede, si evitino possibilmente le depreziazioni, e s' impedisca il profitto dell' uno a scapito dell' altro.

ARTICOLO III.

Conseguenze degli esposti principî.

Riassumendo le idee che abbiamo sfiorate intorno alla proprietà ed al dominio , ne segue che ove l' uomo potesse considerarsi in uno stato qualunque di associazione bruta , non avrebbe altri mezzi ad acquistare , se non che ,

1.° L' occupazione delle cose che non appartengano ad alcuno ,

2.° Gli accessorî di quelle che gli appartengano ,

3.° I prodotti de' suoi lavori ,

4.° Tutto quello di cui potrebbe impossessarsi pel consenso di chi ne aveva il dominio.

Soggiungemmo che le regole dell' associazione grezza

dovevano subire qualche modifica per adattarsi alle civili esigenze; e che a nessuno dello Stato sia permesso di usare delle sue facoltà in controsenso dello scopo sociale.

È di regola in conseguenza, che i 4 suindicati modi di acquistare, ritemprati nel crogiuolo della civiltà, perdano dell' assolutismo nativo, e si riproducano in forme più regolari e più terse.

De' tre primi abbiam già detto abbastanza — Dell' ultimo ci occuperemo nella 3.ª parte di questo libro.

Riunendo a' principî filosofici che abbiam discussi, quelli di pura creazione civile che tratteremo in prosieguo, ne risultano in complesso,

1.° La prima occupazione, modificata secondo le idee che abbiamo esposte,

2.° L' accessione,

3.° L' esser surrogato nel dritto delle persone alle quali appartiene il dominio,

a) per disposizione di legge,

b) pel consenso espresso o presunto del proprietario.

Non vi ha legittima via di acquistare, che non rientri indispensabilmente in una di queste categorie.

I Giureconsulti Romani sommettendo questi principî a futili distinzioni, intralciarono fino al punto da renderla inestricabile una materia che svolta nella sua vera essenza si appalesa nella maggiore semplicità. Aggiunser dessi a' modi *naturali* di acquistare, i *modi di dritto civile*, che distinsero, come segue, in *universali* e *singolari*:

1.° Modi *universali*:

a) Haereditas adquisitio,

b) Bonorum possessio,

c) Adquisitio per adrogationem,

d) Addictio bonorum, libertatum servandarum caussa,

e) Adquisitio per sectionem bonorum et ex S. C. Claudiano;

2.° Modi *singolari*,
a) Usucapio ,
b) Donatio ,
c) Legatum ,
d) Fideicommissum singulare.

Senza dissipare il nostro tempo a rilevar la futilità di cotali distinzioni , passiamo ad esaminare le obbligazioni che possono attenuare i dritti che dal dominio risultano.

CAPITOLO IV.

DELLE OBBLIGAZIONI CHE SFIANCANO IL DOMINIO.

ARTICOLO I.

Dell' usufrutto , dell' uso , e dell' abitazione.

Avendo ritenuta la collisione de' dritti dominicali coi pubblici , come frontiera delle facoltà che risultano dal dominio , ogni circostanza speciale che li obblighi a rinculare da questa linea , ne costituisce una permanente o precaria diminuzione.

La più imponente delle obbligazioni alle quali può soggiacere la proprietà è quella dell' *usufrutto.*

L' *usare* ed il *fruire* presentano idee visibilmente diverse perciochè mentre , l' *usare* si circoscrive al semplice bisogno personale — il fruire si estende non solamente ad ogni specie di utilità , ma sibbene al piacere: si accordano però ambedue nel dovere di non distruggere o deteriorare la cosa della quale si usa o usufruisce. Questi riflessi giustificano pienamente la definizione del Giureconsulto Paolo , che chiama usufrutto , il *dritto di usare e fruire delle cose altrui* , *salva la di loro sostanza* (*L.* 1 *ff. de usufr.*).

Si concepisce a colpo d' occhio che il dritto dell' usufruttuario sia una *servitù* , relativamente al proprie-

tario — che si dice dritto nelle cose *altrui* per distinguerlo da quello di usare e fruire delle proprie, che da' dottori nomavasi usufrutto *causale* — che si aggiunge, *salva la loro sostanza*, altrimenti si confonderebbe col dritto di proprietà.

In coincidenza di questi principî,

1.° Vanno aggiudicati all' usufruttario ogni specie di frutti, naturali, industriali e civili; non così gli oggetti che senza esser *prodotti* di un fondo, ne facciano *parte* o vi siano naturalmente compresi;

2.° Che l' usufruttuario possa vendere il dritto che gli appartiene — Io non so vedere alcun plausibile motivo che autorizzi il contrario principio proclamato da' Romani, e seguito da molte legislazioni. È vero che a prima vista il godimento potrebb' esser diverso cangiandosi le persone; ma poichè qualunque sia l' usufruttuario gode sempre de' frutti *nella totalità*, ed ha l' obbligo di *non deteriorare* la cosa, mi sembra che la vendita non sarebbe di pregiudizio ad alcuno, perchè il *tutto*, e la *non deteriorazione*, presentano limiti assoluti ed invariabili, che non possono risentire alcun' alterazione pel cambio della persona;

3.° Che l' usufruttuario non possa cangiar la cosa nemmeno in una forma migliore;

4.° Che debba usarne da buon padre di famiglia, ed apprestarle tutte le *necessarie* restaurazioni, altrimenti violerebbe il dritto del proprietario;

5.° Che, *per principio generale* sia tenuto a dar cauzione della futura restituzione;

6.° Che possa indistintamente costituirsi l' usufrutto sopra ogni specie di mobili—Il dritto de' più antichi tempi di Roma non riconosceva usufrutto di cose *fungibili*. Un Senatusconsulto che si reputa emanato a' tempi di Tiberio, ammise a loro riguardo il *quasi-usufrutto*, purchè si dasse cauzione di restituirle nello stesso genere e quantità;

7.° Essendo giusto finalmente che quegli che gode

i vantaggi della cosa, ne risenta pure gl' incomodi, rimangono a carico dell' usufruttuario i pesi ed i tributi a' quali è onnossia.

L' usufrutto puol essere costituito dalla legge, da una convenzione, da un atto di ultima volontà — I Romani ammettevano ancora l' usufrutto stabilito dal giudice ne' casi particolarmente di divisione di eredità; ma sembra che questo metodo sentisse di abuso.

L' usufrutto non puole aver luogo per ministero di legge che in contemplazione di stretti vincoli di sangue, come si accordava dal nuovo dritto Romano al padre sul peculio *avventizio* del figlio di famiglia, ed anche attualmente suole conferirsi a' genitori su' beni de' figli minori.

Essendo l' usufrutto un dritto *personale*, si risolve colla morte dell' usufruttuario — Finisce ugualmente colla consolidazione della proprietà in persona di quegli che usufruisce; e col totale deperimento della proprietà sulla quale è costituito.

Fuori di questi casi che son comuni ad ogni specie di usufrutto, quello costituito dalla legge debbe cessare al cessar de' motivi che gli servîron di base; ed ove risulti dal fatto dell' uomo va regolato dalle relative convenzioni.

Limitandoci a guardar le cose dal solo lato della filosofia del dritto, non occorre dar distinto sviluppo alle norme che riflettono l' *uso* e l' *abitazione*, perchè vanno soggette all' impero degli stessi principî che riflettono l' usufrutto, salve le modificazioni suggerite dalla differenza che passa tra il godimento di una cosa, e la facoltà di avvalersene tra' limiti della semplice necessità.

ARTICOLO II.

Delle servitù.

Le servitù guardate sotto le più generali vedute sono, *un dritto costituito nella cosa altrui*, *in forza del quale il proprietario di un fondo è tenuto a soffrire o a non fare qualche cosa*, *a vantaggio di un altro fondo.*

Dritto costituito nella cosa altrui— poichè non potremmo avere una servitù o cesserebbe, laddove il fondo fosse di nostra pertinenza, o lo divenisse in prosieguo.

In forza del quale il proprietario — valquantodire l' obbligo di soggiacervi non ha nulla di personale, ma è inerente alla qualità dominicale.

È tenuto a SOFFRIRE O NON FARE *qualche cosa*— e quindi può consistere ugualmente nell'obbligo di *non fare*, o *tollerar* che altri faccia, nommai però in quello di fare.

Qualche cosa A VANTAGGIO— e quindi sarebbe a considerarsi come nulla una servitù, che imponga una gravezza dalla quale non possa trarre *nessuna* utilità colui che la gode.

Di un' altro fondo— ciò che importa che le servitù si dividono in *urbane*, *e rustiche o prediali*, secondo l' indole de' fondi che ne formano il soggetto.

Qualunque sia la classe alla quale una servitù appartenga se ne puole acquistare il dritto per lo consenso del proprietario del fondo inserviente, o per favor di legge.

La legge puole imporre una servitù per mezzo della prescrizione, o con un espresso disposto dettato da particolari considerazioni. A me sembra però che in questo secondo caso, per non evadere i confini de' suoi legittimi poteri, e tenersi in armonia colle regole fondamentali del dritto, non dovesse prescrivere servitù in grazia dell' *utile* ma dell' assoluto ed indispensabile *ne-*

cessario ; ed imporre a quegli cui si aggiudica la servitù una proporzionata indennizzazione a vantaggio della persona cui si astringe a soffrirla.

Le servitù si estinguono generalmente parlando ,

1.° Colla consolidazione ,

2.° Colla remissione o rinunzia ,

3.° Col non uso per un periodo atto a prescrivere,

4.° Col deperimento del fondo dominante , o dell'inserviente.

CAPITOLO V.

DEL DESTINO CHE DEBBONO AVERE LE PROPRIETA' CAPACI DI TRASFERIMENTO , ALLA MORTE DEL PROPRIETARIO.

ARTICOLO I.

Cenni storici.

È nella facoltà dell' uomo di disporre de' beni che gli appartengono , per l' epoca nella quale avrà finito di esistere? — Fino a qual punto questa facoltà potrebb'essere limitata dalle ragioni del sangue ?

Ecco due gravissime quistioni delle quali si occupa l'intelletto umano dacchè furono al mondo uomini e società , percorrendo in amendue la intera linea delle gradazioni che intercedono dalla pura e semplice affermativa alla negazione la più completa.

Dalle leggi delle dodici tavole che permettevano al padre di famiglia la diredazione ed anche la preterizione del figlio , senza neppure addurne un motivo , alla legge emessa in Francia nel 17 nevoso anno 2 che divideva all' infinito fra incogniti collaterali la fortuna di un cittadino , senza neppur lasciargli i mezzi a contemplare la fedeltà di un amico , e punire la incorrispondenza di un parente — dal sistema che nella pinpparte degli Stati dispotici devolve al Principe il patrimonio di chi muo-

re, a quelli che alcune volte han ritenute come leggi inviolabili gli stessi delirì del defunto; evvi una serie lunghissima di opinioni intermedie, che tutte potrebbero vantare — filosofi che ne fecero l' apologia, — pubblicisti che ne proclamarono la utilità — legislatori che le roborarono della sanzione politica.

Quando era in fortuna la ipotesi del dritto naturale, si discettò gravemente se la facoltà di succedere e quella di testare, procedessero dalla natura o dall' ordine civile: quistione assolutamente straniera al nostro sistema, che ha combattuta l' esistenza di questo dritto.

Interessantissima all' opposto sarebbe quella che tende a liquidare, se il concedere la facoltà di testare apporti utilità o nocumento. E sebbene come vedrem di quì a poco, irresistibili considerazioni parlassero a vantaggio de' testamenti, non mancarono di combatterli nel modo il più accanito autorevoli ed insigni Scrittori ». E che? » (lasciava scritto Mirabeau in un discorso, *sur l' égalité des partages dans les successions en ligne directe* letto pochi giorni dopo la di lui morte alla Tribuna Nazionale dal Principe di Talleyrand) » Non bastano forse alla società il capriccio e le passioni de' » vivi? Bisognerà soffrire ancora i loro capricci e le loro passioni quando più non esistono? Non basta forse » che la Società sia attualmente gravata di tutte le conseguenze risultanti dal dispotismo testamentario, da un » tempo immemorabile fino a nostri giorni? Bisognerà che » noi le prepariamo ancora tutt'i mali che possono aggiungervi i testatori futuri colle di loro ultime volontà, » sovente bizzarre, talvolta ancora snaturate? Non abbiam noi vista gran copia di questi testamenti, che » respiravano a vicenda la vendetta e l' orgoglio; quì un' » avversione ingiusta, là una cieca predilezione? La legge annulla i testamenti detti *ab irato*; ma tutti que' » testamenti che potrebbero chiamarsi *a decaepto*, *a* » *moroso*, *ab imbecilli*, *a delirante*, *a superbo*, » non sono nè potrebbero essere dalla legge invalidati.

» Quanti di questi atti significati a' vivi da' morti, in
» cui la follia sembra disputarla alla passione; nelle
» quali il testatore dispone della sua fortuna in modo
» che non avrebbe osato finch' era vivo di far confiden-
» za ad alcuno delle sue disposizioni; in una parola ch'
» egli ha avuto bisogno per permettersele distaccarsi in-
» teramente dalla sua memoria, e di pensar che la tom-
» ba lo avrebbe preservato dal ridicolo e da' rimproveri!

Ecco uno squarcio che spicca di tutte le risorse del-l' eloquenza e val poco più del nulla come ragionamento.

Prima di occuparci dello sviluppo de' principî filosofici, passeremo a rapidissima rassegna le diverse norme che ci son consegnate dalla giurisprudenza Romana, come quelle che per le diverse fasi onde furono influenzate ne mettono la teorica in azione per ogni punto di vista.

Ne' primi tempi di Roma ogni successione era legittima, e non poteva essere cangiata che con una nuova legge fatta dal popolo ne' Comizî calati, ove quegli che voleva disporre della sua eredità, lo pregava che volesse e comandasse che la persona da lui nominata gli succedesse come se fosse di lui figlio o prossimo erede (Aulo Gell. *noct. art.* lib. 15 cap. 2). Anche in appresso appartenne al dritto pubblico la facoltà di testare.

Le leggi delle XII, tavole dettarono posteriormente il principio, *Pater familias uti legassit super pecuniae tutelaeve suae rei ita jus esto.* Per conciliare la facoltà risultante da questa massima colle leggi sulla successione che si volea far sembiante di serbare inviolabili, si finse che l' eredità venisse in certo modo alienata tra vivi, ed i testamenti si rogavano per *aes et libram*, simulando una vendita, e quindi soggiungendo la formola, *Haec ut in his tabulis cerisve scripta sunt, ita do, ita lego, ita testor, itaque vos Quirites testimonium praebitote.* Queste formalità dovevano adempiersi alla presenza di cinque testimonî cittadini Romani, dell' *antetestato* e del *libripende* (Ulp. *fragm.* tit. 20, §. 9).

La severità degli adempimenti fu col processo del

tempo mitigata dalla equità del Pretore, il quale dava il possesso de' beni, *secundum tabulas*, qualora il testamento fosse munito della soscrizione di sette testimonî; e furon anche maggiori le abilitazioni che si ebbe dappoi dall' uso e dalle costituzioni de' Principi, di talchè il testamento fu definito, *voluntatis nostrae justa sententia de eo quod quis post mortem suam fieri velit* (L. 1 ff. *qui testam. fac. poss.*).

Dalla esposta definizione si traevano parecchie conseguenze :

1.° Che il testamento poteva essere *scritto*, o *nuncupativo*;

2.° Che non poteasi morire parte *testato*, e parte *intestato*; e quindi bisognava disporre della totalità de' beni (L. 7 ff. *de reg. jur.*);

3.° Che non poteasi morire con più testamenti, e quindi col posteriore si annullava il precedente;

4.° Che a testare si esigeva integrità di mente;

5.° Ch' era d' uopo serbare tutte le solennità imposte dalla legge.

Le solennità *intrinseche* o *interne* consistevano nella istituzione legittima di eredi *capaci* a succedere, fatta in termini *imperativi*, e non di *preghiera* (Ulp. *fragm.* tit. 21 §. 1).

Per l' *esterne* od *estrinseche* si esigeva che il testamento si facesse in un solo contesto — che vi fossero presenti sette testimonî, veggenti il testatore, ed aventi il dritto di testare — e che non fossero nè eredi nè soggetti al testatore nè a lui congiunti.

Ne' testamenti scritti si aggiungeva, che il testatore lo scrivesse di proprio pugno, ed in questo caso dicevasi *olografo*; ovvero che un ottavo testimone lo scrivesse per lui. Bisognava ancora che ciascuno de' testimoni avesse non pur sottoscritto, ma apposto il segno coll' anello proprio o coll' altrui (L. 22 §. 2 e 7 ff. *qui test. fac. poss.* — L. 12 C. de *test.*).

Per ovviare alle circostanze inconciliabili colle de-

scritte formalità, instituironsi i testamenti *privilegiati* pe' genitori che testassero a vantaggio de' loro figli — per quelli che procedessero a questo atto in tempo di peste, o nella campagna — pe' testamenti presentati al Principe, o insinuati negli atti — e pel testamento posteriore imperfetto che chiamava alla successione gli eredi preteriti nel primo.

Ciascuna di queste situazioni mitigava fino ad un certo punto la severità delle forme. La estensione de' privilegî spingevasi al di là di ogni limite ne' testamenti militari. Sulle prime a' soli militi che avevano indossato il *Sajo (in cinto gabino)* bastava il nominar l'erede, colla mano sull' elsa, alla presenza di tre ascoltanti (Vell. Paterc. lib. 2 — Plutar. *in Coriol.*). Quindi novelle concessioni di Cesare, Tito, Domiziano, Nerva, e Trajano estesero la dispensa a tutt' i militari che si trovassero in pericolo, valquantodire in spedizione o negli accampamenti militari, e li sottrassero non solo a tutte le formalità esterne, ma sibbene all' interne; di talchè per la validità di simili testamenti bastava che il milite con animo deliberato e non con parole dette a caso avesse nominato l' erede (Ulp. *fragm.* tit. 23 §. 2, e molte altre leggi del Codice e del Digesto sotto questo titolo).

Eran moltissime l' eccezioni per le quali si era privati del dritto di far testamento. Questa facoltà era interdetta,

1.° A' servi (L. 19 ff. *qui testam.*);

2.° A coloro che si trovavano presso i nemici (Einne inst. §. 514);

3.° Agli stranieri o deportati (L. 8 ff. cod.);

4.° A' figli di famiglia (L. 6 §. 19 ff. *eod.*) menocchè de' beni *castrensi* o *quasi castrensi*, col permesso del padre;

5.° Agli impuberi (L. 5 ff. *cod.*);

6.° A' sordi muti, ed anche agli aventi un solo di questi difetti quando non potevano esprimere la loro volontà a viva voce s' eran sordi; o collo scritto s' eran muti (L. 10 ff. *eod.*);

7.° A' ciechi relativamente al testamento scritto (L. 8 ff. *eod.*);

8.° A' rei di lesa Maestà (L. 5 Cod. *ad leg. Jul. majest.*);

9.° Agli eretici, agli apostati, ed agli improbi (L. 3 Cod. *de apost.* — 4 Cod. *de haered.*);

10. A' macchiati di matrimonio incestuoso, ammenochè non instituissero i figli legittimi (L. 6 ed Aut. *incestas* Cod. *de incest. nupt.*);

11. A' condannati per *libello famoso* (L. 18 §. 1 — 26 ff. h. tit.);

12. A' condannati capitalmente (L. 8 §. ult. 13 §. ult. ff. eod.).

Fin quì della capacità di testare, e delle formalità *esteriori*: accenneremo colla stessa rapidità le fasi che subiron l' interne.

Essendo frequenti gli abusi della libertà illimitata che si concesse dalle leggi *decemvirali* a' padri di famiglia, lor fu imposto il dovere d' istituire, o diredare nominatamente, i discendenti legittimi, naturali, ed adottivi. La di costoro preterizione forniva delle risorse proporzionate alle rispettive situazioni;

1.° Gli eredi suoi, valquantodire i MASCHI, *non emancipati*, e *di* PRIMO *grado*, dovevano essere istituiti o diredati NOMINATAMENTE a pena di nullità (L. 30 ff. *de lib. et posthum.*);

2.° Le *sue*, i *naturali* ed i figli tutti de' *gradi ulteriori*, potevano essere diredati COLLETTIVAMENTE, ed ove fossero *preteriti*, NON ANNULLAVANO il testamento, ma *toglievano la virile* nel concorso de' *suoi* istituiti, e la *metà* de' beni ereditarî nel concorso degli estranei (Ulp. *fragm.* t. 2 §. 17);

3.° I *postumi* preteriti *rompevano* il testamento (L. 10 ff. *de lib. et posthum.*);

4.° I *maschi emancipati* che *non* erano *diredati nominatamente*, e le *figlie emancipate* e *preterite* ottenevano dal Pretore il possesso de' beni *contra tabulas* (L. 6 e 7 ff. de *bon. poss. contr.* tab.).

5.° Gli *adottivi* finchè restavano sotto la patria potestà, godevano gli stessi beneficî degli eredi *suoi naturali* — *emancipati* non erano soccorsi nè dalla legge nè dal pretore (L. 4 ff. *si tab. testam. null. exist.*).

Non essendosi trovate sufficienti neppur queste limitazioni si devenne ad una meglio intesa giurisprudenza, mediante la quale si stabilì una quota legittima della eredità a' discendenti, ed anche a' fratelli germani e consanguinei, cui si preferisse una persona turpe, e si assegnarono tassativamente le cause per le quali se ne permettea la diredazione, coll' obbligo di menzionarle nel testamento (L. 3 §. 1 ff. *de lib. et posth.* — L. 3 §. 2 3 e 6 ff. *eod.* — Nov. 18 c. 1, e 115 c. 3).

Si concedette da ultimo a coloro i quali fossero ingiustamente *preteriti* o *privati della porzione legittima* la *querela* d'INOFFICIOSO *testamento;* valquantodire un' azione colla quale potevano agire contro gli eredi istituiti, onde venisse cassato il testamento sotto pretesto che il testatore non era di mente sana.

Gli eredi furono distinti in *necessarî* e *volontarî*. Appartenevano alla prima classe i *suoi*, ch'eran costretti anche loro malgrado ad adire la eredità per testamento nommeno che *ab intestato*; ed i servi, che ove fossero istituiti non potevano ricusàrsi ad accettarla.

Gli altri erano eredi *volontarî* e godevano del dritto di deliberare, e quello di un termine a far l' inventario, per quindi accettare l' eredità o rifiutarla.

Mi son creduto nel preciso dovere di accozzare a vantaggio de' giovani questi pochi elementi, senza de' quali non potrebbero comprendere e consultare al bisogno le leggi Romane, che senza essere di assoluta necessità, forniscono utilissime agevolazioni a chi voglia metodicamente istituirsi nella scienza della legislazione.

ARTICOLO II.

De' principî filosofici, che son comuni ad ogni specie di successioni.

Rientrando dalla storia ne' cancelli della filosofia, che abbiamo evasi per un momento, facciamo astrazione dal positivo, e sviluppiamo le guide che ne forniscono le regole fondamentali del dritto in questo difficile e momentoso argomento.

Allorchè un uomo abbia cessato di vivere, le proprietà che gli appartennero non potrebbero subire, che uno de' seguenti destini;

1.° Diventare una proprietà dello Stato,

2.° Ritornar nel demanio della natura per cedere al primo occupante,

3.° Passar nel dominio delle persone cui volesse conferirle quegli che le avev' acquistate.

Quale di questi tre partiti è preferibile? — I principî su' quali abbiam fondato il nostro sistema rispondono in semplicissimi termini, *il più vantaggioso.* E quindi a risolvere nel vero punto di vista il problema, è necessario esaminare quale delle tre ipotesi riuscirebbe operativa di risultamenti più analoghi alla organizzazione dell' uomo, alla economia, ed alla morale.

Questi risultamenti vanno esaminati, come ognun vede sotto un doppio aspetto, vale a dire per gli effetti che ne avverrebbero durante la vita dell'uomo e per quelli cui si andrebbe incontro dopo la di lui morte — Le due prime ipotesi troncando diffinitivamente colla vita ogni rapporto tra l' uomo e le proprietà che gli appartengono, avrebbero comuni i seguenti scogli;

1.° Neutralizzazione degli stimoli a produrre al di là de' bisogni della vita; e quindi mancanza di tutte le produzioni che risultano dal sentimento di poterne disporre per atto di ultima volontà;

2.° Carenza d' interesse a praticare nelle proprietà

miglioramenti e riparazioni durature al di là del periodo presuntivo della vita; e quindi ostacolo a tutte le intraprese che si propongano stabili e lontani vantaggi;

3.° Deficienza di mezzi a provvedere all' avvenire dei figli, e quindi ostacolo alle legittime unioni;

4.° Passaggio istantaneo delle famiglie dall' opulenza alla miseria, col trascino delle sventure e de' disordini che ne sono la conseguenza.

Sarebbero anche più tristi gli effetti della 1.ª ipotesi, perchè oltre agli esposti inconvenienti, ne risulterebbe che il demanio pubblico allo spegnersi di una intera generazione, divenuto padrone di tutte le proprietà si troverebbe nel bivio di ritenerle senza poter provvedere alla diloro conservazione; o conferirle a chi non vi avrebbe alcun dritto, dopo di averle tolte alle persone, cui l' utilità de' particolari e del pubblico le volevano aggiudicate.

L' attenersi al 2.° partito, fidando i beni ereditarî all' eventualità dell' occupazione, oltre all' essere visibilmente ingiusto, istituirebbe, *caeteris paribus*, alla morte di ciascun proprietario i giuochi funebri che segnalarono i funerali di Alessandro.

È forza dunque attenersi al terzo partito, il cui vantaggio, è comprovato per argomento *e contra*, dalla dimostrazione dell' assoluta impraticabilità de' due primi.

Ma l' ammissione del principio nell' ampiezza in cui figurava nelle XII tavole sarebbe anch' essa nociva; perchè la facoltà illimitata di disporre potrebbe finire in aggravio delle ragioni del sangue; e quindi è giustificata dall' essenza delle cose la teorica alla quale si attenne in ultim' analisi la giurisprudenza romana per conciliare i dritti del testatore, e gli interessi delle persone che gli appartenevano per vicini rapporti.

Essendo evidentissimo che la eredità passa nel successore con tutti gli obblighi a' quali è onnossia, e che possono alcuna volta, non solamente assorbirla, ma soverchiarne ancora i confini, era visibilmente in-

giusta la istituzione degli eredi *necessarî*. Essa provenne senz' altro dal pregiudizio che presso i Romani infamava la memoria de' cittadini onde fosse rimasta giacente la eredità. La opinione abbenchè ingiusta, era in perfett' analogia colla situazione intellettuale de' tempi, essendo conosciutissimo, che la valutazione degli uomini è varia in ciascun popolo, secondo i gradi della intelligenza comune. I selvaggi li apprezzano esclusivamente dalle forze e dalle qualità fisiche: i mezzo-inciviliti dalle ricchezze; ed in Roma che si trovav' appunto in questo periodo, la povertà doveva suonar sinonima della degradazione.

Ma poichè una raffinata coltura, ne apprese a giudicar le persone dalle utili qualità che le adornano, senza tener conto di quel vetusto pregiudizio; bisogna giudicar delle cose contemplandole pe' loro veri caratteri; e mancherebbe ogni ragione ad obbligare un' uomo ad immischiarsi di una eredità che gli arrecherebbe un danno superiore al profitto.

È giusto in conseguenza che in ogni specie di successioni,

1.° Si forniscano all' erede i mezzi ed il tempo a liquidare lo stato dell' eredità;

2.° Se gli lasci libera la facoltà di riceverla o ripudiarla;

3.° Si provvegga al metodo onde far valere questa ozione nell' interesse delle persone che per ostacolo naturale o civile non potrebbero spiegare la propria volontà.

CAPITOLO VI.

DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE.

ARTICOLO I.

De' limiti onde si debbe assiepare la facoltà di disporre.

Tutte le quistioni relative alle successioni per testamento si fondono in complesso ne' seguenti problemi;

1.° Quali confinazioni possono imporsi alla volontà del testatore?

2.° Quali altre alla facoltà di testare, ed a quella di ricevere per testamento?

3.° Quali sono gli adempimenti a prescriversi per garentirne la fede?

Ci occuperem del 1.° in quest' articolo: degli altri due ne' seguenti.

Le più generali fra le limitazioni che si attingono da' primari rapporti di parentela, si potrebbero considerare fino ad un certo punto come debiti inerenti alla eredità. E non solo è giusto che siano serbati inviolabili a riguardo della linea retta; ma non mi sembra giusto che in mancanza di ascendenti e discendenti, la legge non istituisca differenza di sorta tra il fratello e l' estraneo.

Se i vincoli fraterni son meno intensi di quelli che stringono gli ascendenti e' discendenti, non mancano di una importanza che li farebbe degni della considerazion della legge.

Come applaudire al disposto che permetta ad un fratello dovizioso di arricchire un estraneo, lasciando nella miseria quegli ch' ebbe con lui comune l' educazione ed il sangue, che divise dagli anni suoi più teneri i contenti e le amarezze della famiglia, che confuse le sue lagrime con quelle del testatore sulle spoglie degli autori de' loro giorni, e dal cui ciglio è verisimile che sgorghi l' unico

pianto che bagnerà la sua tomba, abbenchè l' abbia demeritato con un testamento inumano?

La legge non conviene ella stessa della imponenza di queste considerazioni allorchè scrive la morte al fratricida? E non è forse un controsenso, quello di calcolare i vincoli del sangue allorchè valgano ad istrumento di morte, ed obbligarli ad ammutire quando varrebbero a conservare la vita?

Io mi avviso che la successione legittima per esser giusta dovesse spiegare intensità ed estensione proporzionata a' sentimenti della natura, e quindi devolversi,

1.° A' discendenti legittimi, a'naturali, agli adottivi, serbate le differenze analoghe alle rispettive condizioni,

2.° Agli ascendenti legittimi o naturali,

3.° A' fratelli germani, ed unilaterali.

La massa vincolata dalla successione legittima potrebbe variare secondo le circostanze, dall'uno a' 3/4 della eredità, aumentandosi in ragione diretta della strettezza de' legami, e del numero de' partecipanti.

Fin quì delle limitazioni imposte dall' interesse delle famiglie: altre non poche possono esigerne la società ed i costumi.

A prestar fede a Mirabeau non vi sarebbe stranezza che non potesse attendersi da un testatore, il quale non corre nemmeno il rischio di esserne rimproverato. Ma nello squarcio che riportammo egli costituisce al letto di morte l' uomo della sua fantasia, e non quello della natura. Ognuno che prenda consiglio dall' analisi e non dalla immaginazione, troverà che un uom qualunque, COMPARATO A SE STESSO, potrebbe considerare il suo testamento come l'atto il più saggio della sua vita; perchè in quella circostanza diminuisce sensibilmente la forza delle sue passioni, senza che ne soffrano detrimento i lumi intellettuali che debbono dirigerle, o scemi il desiderio di essere favorito dalla opinione che gli sopravvive (*a*). Sen-

(*a*) È superfluo di avvertire che intendo parlare del testamento fatto dall'uomo che si trovi nel suo stato normale.

za lasciarsi imporre dall' esagerazioni di Mirabeau, la legge ha l' obbligo di consultarsi incessantemente col cuore umano e dovrebbe limitare la sua vigilanza alle sole illusioni, che per la specialità de' loro caratteri, si armano di straordinaria forza nel momento in cui ripiegano le altre passioni.

Le donne, che generalmente parlando, non mancano d' un certo garbo a spogliar gli uomini mentre sono in vita, potrebbero usare anche meglio del loro talento a procurarsi delle imprudenti largizioni per atto di ultima volontà.

In queste ed altre simili circostanze ove il testatore potrebb' essere sedotto da' raggiri, o dall' impulso di riprovati rapporti, deve la legge accorrere co' suoi provvedimenti a far salvi i dritti delle famiglie, della morale, e de' costumi.

Fermo però tenendomi nella persuasione che ne' testamenti rogati nel periodo estremo della vita si abbiano difficoltà gravissime ad evitar le conseguenze dello squilibrio mentale che suole precederlo, e modi agevoli a mascherare la frode, sporrò nell' art. IV di questo capitolo i mezzi che mi sembran valevoli a prevenire gl' inconvenienti che abbiamo accennati, e le dubbiezze che vanno assai di rado disgiunte dalle ultime disposizioni.

ARTICOLO II.

Della facoltà di testare, e di ricevere per testamento.

La capacità di testare appartiene per principio generale ad ognuno che unisca alla integrità della mente il potere di disporre de' beni che gli appartengono. Quella di ricevere a titolo di successione, va tolta generalmente parlando a qualunque manchi de' dritti civili.

E poichè la successione suppone per necessità di rapporto un legittimo legame di sangue o di affezione tra il testatore e l' erede; è giusto che ne siano dichia-

rati *relativamente* incapaci, quelli che ne siano indegni per decisa ingratitudine, o perchè gli appartenevano per vincoli degradanti e vietati.

Questo principio escluderebbe solamente le persone inficibiali di qualche colpa verso del testatore o ch' abbian seco un rapporto di complicità. Il costume pubblico e la morale possono estenderlo alcuna volta ad individui che si trovino fuori di questa linea.

I figli adulterini ed incestuosi a cagion d' esempio son per ogni dove inabilitati a ricevere per testamento da' loro genitori; e poche legislazioni uniformandosi alla equità canonica li forniscono del dritto a' soli alimenti.

La disposizione sembra ingiusta in sulle prime, perchè fa portare a' figli innocenti la pena della colpa de' loro autori.

I comentatori si avvisano di giustificarla sulla considerazione che l' interesse pubblico debba prevalere a quello de' particolari. L' argomento è vero, ma non mi pareva sufficiente per se medesimo ad appianare la difficoltà.

Dopo qualche riflessione credo di aver trovata la vera chiave della quistione — Ne' parti adulterini ed incestuosi il male (considerando le cose nell'interesse pubblico) è meno nel fatto che nella divulgazione; e la legge che li priva di ogni dritto a succedere contribuisce appunto ad impedirla, neutralizzando l' unico stimolo che potrebbero avere i genitori a palesare i loro lordumi, ed i figli a giovarsi di una provenienza degradata e proscritta. Un padre adultero od incestuoso il quale riconoscendo il figlio, non solamente non gli sarebbe di alcun soccorso, ma lo noterebbe d' indelebile macchia; e gli torrebbe il dritto di succedere a sua madre; sarà costretto ancor suo malgrado a tenersi occulto.

Dicasi lo stesso del figlio che resterebbe orbato delle ragioni che lo assistono su' beni materni, ed umiliato senza profitto nella pubblica opinione.

Egli è perciò che l' apparente ingiustizia del princi-

pio, è pienamente giustificata nelle conseguenze finali; perchè giova egualmente al costume, cui risparmia l'oltraggio di una impudente rivelazione; ed al figlio, che riman preservato da una viltà, cui nessun dritto successorio varrebbe a compensare.

ARTCOLO III.

Della poca efficacia de' mezzi imposti a prevenire ne'testamenti la falsità e le frodi.

Passando dall' esame del fondo della successione testamentaria a ciò che riflette le formalità esteriori, non v' ha dubbio che la materia presenti per se medesima un vasto campo agli abusi.

I solenni che bastano a far salvi i dritti della verità ne' contratti che passan tra' vivi, son lieve barriera contro i perigli che minacciano un atto, nel quale il sol uomo che sarebbe superiore ad ogni sospetto, non può tornare dall' urna per torre il velo agli intrighi.

Le disposizioni olografe sono le sole che inspirar possano una compiuta fiducia. In ogn' altra specie di testamento rimane pressochè insanabile il dubbio, che anche un accento sottratto, aggiunto, o cangiato, abbia tradite per errore o per fraude le intenzioni del testatore.

La legge che impone a chi testa per atto pubblico l'obbligo di dettare parola per parola la sua volontà, ha forse il potere d' infondergli i lumi che si esigon per farlo — Il numero de' testimonî che si è moltiplicato in simili atti, comunque grave in apparenza, nella realità è quasi nullo come quello de' tre lumi accesi che talvolta si richiesero a stipularli; perchè ordinariamente in pochi giorni han perduta ogni traccia di quello che intesero e sottoscrissero, ed altronde non mancan mezzi fraudolenti ad ottenerne il concorso.

ARTICOLO IV.

Delle risorse che parrebbero più conducenti ad assicurare la verità delle ultime disposizioni.

A rendere quest' arduo soggetto il più spianato che sia possibile, e prevenire le liti che sogliono ingoiar buona parte delle sostanze ereditarie, io mi avviso, che si dovesse ampliare oltre ogni misura la giurisdizione degli olografi, e riservar le altre forme come semplici eccezioni applicabili a' casi di *comprovata*, *indispensabile* necessità.

Le antiche leggi abilitarono indistintamente ad ogni specie di testamento; ed era in piena regola, che si attenessero a questo metodo quando si numeravano come fenomeni le persone iniziate nelle lettere. Ma le leggi debbono adattarsi a' tempi, e mi sembra che a dì nostri, ove si è tanto progredito nella coltura, e non v'ha paese incivilito che manchi di mezzi di gratuito insegnamento, non sarebbe affatto strana la disposizione che niegasse agli analfabeti la facoltà di testare.

Un uomo il quale abbia di che disporre, si presume fornito de' mezzi ad imparare a scrivere. La legge che lo eccitasse a realizzarli sarebbe quindi vantaggiosa per un doppio rapporto. Ma vi sarebbero forse de' casi.. Ripeto ancora una volta, che la legislazione non è la scienza de' casi; ed altronde non vi sarebbe grande inconveniente a preferire in qualche rarissima congiuntura i voti ed i calcoli della legge, alla volontà di un analfabeta.

Io son certo che questo primo passo preverrebbe la piupparte de' disordini e delle liti che ne sono le conseguenze. Altri espedienti potrebbero attingersi evitando i momenti che meglio si prestano alle manovre ed alle illusioni.

È frequentissimo ad avvenire che interceda appena qualche ora ed alcune volte anche meno fra il testamen-

to e la morte. Quale fiducia potrebbe iuspirare un atto rogato dall' uomo che si trovava a' limitari della vita? Qual v' ha mezzo ad investigare le gradazioni, onde la natura ch' è tanto svariata nell' andamento, ritira i suoi doni dal misero ch' è presso a spirare?

Se la quistione della integrità mentale, si avviluppa in tanta implicanza quaudo i fatti sono abituali, ed il soggetto è vivo e parlante; come risolverla adequatamente quando il soggetto manca; ed i fatti si succedono con una rapidità che può cangiarne da un minuto all' altro il sembiante? — Se duran fatica a districare il nodo le persone che son soccorse da tutt' i lumi dell' arte, è presumibile che il risolvano a prima vista quelle che affidansi esclusivamente al ministero de' sensi?

Ad ovviare questi pericoli non vi sarebbe altra risorsa, che quella di prescrivere, che laddove taluno volesse testare *nello stato d' infermità*; e non potesse scrivere le sue disposizioni, dovesse intervenirvi coll' ufiziale stipulatore uno de' magistrati locali, e qualche professore sanitario per contestarne la idoneità intellettuale.

Ma potrebbe mancare a taluno l' opportunità ed il tempo di attendere a questi adempimenti. Rispondo che quando la legge lo prevenne delle difficoltà che avrebbe scontrate, non deve accusare che la propria impreveggenza che trascurò di scansarle.

Io son certo che la persuasione di non poter rimandare al letto della morte le ultime disposizioni, renderebbe gli uomini più diligenti; ed ove pure si presentassero delle scarse eccezioni, rimarebbero assorbite da' risultamenti complessi e finali. Tutta la legislazione alla fine de' conti non è che un sistema di transazioni, ed io non veggo un motivo per cui non si dovesse transigere il pericolo di neutralizzare alcuna volta la volontà di un moribondo negligente, contro il vantaggio di prevenire

le frodi ed i litigî che formano il corredo degli opposti principî.

Il metodo che propongo, è preferibile per mille titoli alle precauzioni dipendenti da formalità esteriori ed a' parolai prescritti a pena di nullità, che l' inganno può ripianare a bassissimo prezzo, e che ordinariamente hanno la sola efficacia di compromettere la sorte delle disposizioni che son vere e legittime.

Ma la volontà dell' uomo è *ambulatoria fino all' ultimo esito della vita*: è verissimo. Credo però che nella specie non si tratti di vedere se cammini o stia ferma, ma fino a quando cammini in modo da regger con senno i suoi passi, e renderli visibili senza equivoco.

ARTICOLO V.

De' limiti a prescriversi alle sostituzioni.

Prima di lasciar quest' articolo è d' uopo spendere qualche riflesso per enucleare pe' principî filosofici una quistione che la piupparte del mondo incivilito ha già troncata coll' autorità delle leggi.

È di vantaggio il permettere al testatore di disporre de' suoi beni in modo che i suoi eredi debbano sempre limitarsi a goderne il semplice usufrutto coll' obbligo di trasmetterne da successore in successore la proprietà; ciò che tradotto nel linguaggio forense, importa, sono a permettersi le *instituzioni fedecommessarie?*

I principî fondamentali del dritto, e la utilità sociale si accordano mirabilmente a proclamare la negativa.

Dimostrammo nel 1.° libro che i dritti procedono dal dovere, come i doveri dal bisogno; e che l' uomo sociale non esercita dritti su' suoi simili che in corrispondenza de' doveri che assume verso i medesimi. Sorge da questo principio che i suoi dritti durano finchè abbia de' doveri ad adempiere verso i suoi simili; e rimangano

zerati appena gli sia tolta la facoltà di agire, e la suscettibilità de' bisogni.

È nell'ordine delle cose in conseguenza ch'egli possa liberamente disporre in vita de' beni che gli appartengono; ma questa facoltà si spegne in lui colla morte che gliene toglie irrevocabilmente il dominio, e le rimetterebbe nel demanio comune, se una transazione sociale non ritenesse com' efficaci dopo la di lui morte le disposizioni ch'emise in vita. Questa transazione però istituita, come vedemmo, nell' interesse della società, e non in quello del defunto, non può spingersi fino al punto da far prevalere la sua vanità a' vantaggi delle generazioni future.

La finzione di dritto che prolunga in certa guisa la vita del testatore, non può durare che fino al punto in cui scelga le persone che vuol surrogar ne' suoi beni. Fatta una volta questa elezione la eredità deve passare nel nuovo dominio, conservando illesi i rapporti che avevano colla società; ed è strano che il defunto pretenda un simulacro d'immortalità per fissare ne' secoli avvenire la sorte di beni da' quali scomparve ogni traccia della sua mano.

Dimostrammo in parlando della economia che non si possa nè acquistare delle proprietà nè usarne in pregiudizio degli altri componenti l'associazione; e quindi a nessuno è permesso d'imprimere sulle sue proprietà, una impronta che le sottragga perpetuamente dal commercio sociale.

Dimostrammo altresì che la società è interessata a far seguire la distribuzione de' beni in proporzione de' mezzi onde si contribuisca alla produzione; ed i fedecommessi li coalizzano in poche mani senza titolo e senza merito.

È necessario finalmente che le proprietà servano al doppio scopo di vantaggiare i possidenti e stimolare l'attività e l'industria di quelli che potrebbero acquistarle. I beni fedecommessari sono assolutamente stranieri alla

seconda veduta, e si prestano molto imperfettamente alla prima.

Si potrebbe anco aggiungere che mentre giova per molti rapporti di eccitar negli uomini la brama di acquistare, o quella almeno di conservar l' acquistato; non dovessero attendersi che tristi effetti da una misura che preservasse diffinitivamente dal timore di perdere.

Unendo queste considerazioni alla regola di giustizia, che inibisce di permettere differeze troppo marcate fra gli individui che vantino uguaglianza di titoli, si avrà una dimostrazione più che sufficiente a rilevare la pernicie della istituzione in esame, che per tanti secoli ha cospirato cogli altri flagelli a desolare l' Europa. Nè varrebbero a toglierle di evidenza i vaniloquì degli aristocrati i quali sostengono che un certo spirito di feudalismo sia necessario al sostegno della Monarchia.

Queste vertigini che usurparono un credito nella infanzia del genere umano, non possono illudere che i fanciulli e quelli che invecchiano senza finire di esser tali or che son messe a nudo le vere basi della politica. L' ordine stesso delle cose fornisce ad un Re le più salde guarentigie, nell' interesse de' popoli, e ne' poteri da lui istituiti, i quali lo corredano di forze che sorgono, agiscono, e durano, quando vuole, come vuole, e finchè vuole. Il sostituire a questi naturali appoggi l' aristocrazia ereditaria od altra qualunque alleanza, è lo stesso che provveder le gambe di legno ad uno che abbia ferme e robuste quelle che gli fornì la natura.

CAPITOLO VIII.

DELLE SUCCESSIONI INTESTATE.

ARTICOLO I.

De' principî che debbono regolarne l' andamento.

Sviluppati i principî che reggono le successioni testamentarie riescono di facile investigazione quelli che debbono governar le intestate.

Abbiamo veduto nell' antecedente articolo come la legge per conciliare le ragioni della natura co' dritti del testatore, debbe a questi serbare la libera facoltà di disporre di una parte de' suoi beni, e far salvo il rimanente alle persone che gli appartengano per intimi legami di sangue.

Questa misura è per ogni aspetto plausibile, perchè mentre oppone una barriera alla durezza alla ingiustizia, ed alle imprudenti predilezioni, lascia al testatore una competente latitudine a considerare i meriti di un figlio che fu di lui più tenero, a dar segno della sua riconoscenza all' amico dal quale fu confortato nelle amarezze della vita, a scevrarsi di ogn' altra innocente obbligazione che sentisse a gravitar sul suo cuore.

Ove però il defunto non abbia usato del suo dritto, o ciò che varrebbe lo stesso, ne rimanga invalidata affatto la disposizione, la legge assorbisce pel di lui silenzio la facoltà che gli apparteneva, e se lice usar questa frase assume ad un tempo il dritto e l' obbligo di testare in sua vece.

Nel manco di un documento che attesti la volontà del defunto, è d' uopo che la investighi consultando le obbligazioni che lo stringevano, il raggio de' suoi naturali rapporti, la presuntiva intensità de' sentimenti che ne risultano.

Ignara delle circostanze personali che potevano ac-

cendere delle speciali affezioni, ella non puole attenersi che al corso abituale e costante della natura, e quest'unico elemento è la stella polare delle sue sanzioni.

Le persone che avevan dritto ad una quota indipendente dalle disposizioni testamentarie, assorbiscono tutta intera la credità laddove queste mancassero.

Sarebbe ingiusto però l'arrestare la successione intestata fra gli stessi limiti ne' quali si circoscrisse la successione legittima. Un cugino, uno zio, un pro zio, ed anche un più remoto congiunto, comunque sforniti del dritto a costringere in menoma parte la volontà del congiunto che serbava ad altri la sua fortuna, sarebbero ingiustamente rigettati quando in concorrenza degli estranei si presentassero a domandare la eredità del congiunto che non dispose.

Bisogna in conseguenza estendere in simili casi il raggio della successibilità fino al grado in cui si presumano affatto ammortizzate le naturali affezioni; ed al di là di questa linea dar luogo al principio sviluppato di sopra che rimanda nel demanio pubblico l'eredità che nessun particolare avrebbe dritto a ripetere.

ARTICOLO II.

Della carenza di validi motivi a favorire nella successione intestata il sesso, o la primogenitura.

È presso che generale ne' padri di famiglia il sistema di considerare nella parte disponibile il primogenito, ed i maschi in preferenza degli altri figli. Il legislatore che dev' essere in certa guisa l'interprete della volontà del defunto, potrebbe istituire per secondarla, qualche vantaggio a benefizio della primogenitura o del sesso?

Se le quistioni di dritto pubblico potessero sciogliersi coll' autorità degli esempi, se ne avrebbero in ogni epoca, ed a dovizia ad appoggiare l'affermativa — Prescindendo da quelli che forniscono la giurisprudenza Ro-

mana e parecchie delle moderne legislazioni, rimontano assai più lunge ancora i privilegî de' maschi. Nel di loro concorso la legge Mosaica escludeva le femine dalla successione paterna, quando si maritavano in altra Tribù — Pel sistema imposto da Maometto le figlie prendono la metà di quello che si devolve a' maschi; e la moglie ha dritto ad un ottavo, ovvero ad un quarto de'beni del marito, secondo ch' egli muoja con figli o senza; mentre il marito riceve su' di lei beni il doppio di questa quota.

Questi e tutti gli altri esempî che potrebbero annoverarsi, non sono di alcun suffragio ad una massima che incontra in pari tempo l'ostacolo della ragione e del giusto. È plausibile il sistema che abbassa in ogn' altro ramo la condizione donnesca in proporzione della inferiorità delle forze; e deve ritenersi come assurdo e ridicolo un uso degli Egizî rammentato da Diodoro Siculo (L. 1 §. 27), che tutt' i cittadini maritandosi promettessero di essere sottomessi alle loro spose. Ma quando trattasi de' titoli del sangue sono indubitatamente uguali negli uomini e nelle donne, ed io mi avviso che la relativa debolezza, lungi dallo sfiancare la parità de' dritti a succedere, la faccia traboccare a di lei vantaggio pel bisogno di maggiori soccorsi.

Val presso a poco lo stesso ragionamento a respingere ogni considerazione a profitto della primogenitura. La legge arrischia sempre di deviare dalle sue linee quando istituisce de' privilegî personali, perchè manca delle particolari conoscenze che si esigono a distribuirli con aggiustatezza; ma ove pure volesse impicciarsi in questo laberinto, dovrebbe farlo soltanto nell' interesse di quelli a riguardo de' quali si potesse presumere l' esistenza di un titolo, sprovvisto delle analoghe retribuzioni. I primogeniti, generalmente parlando, sogliono riscuotere molti vantaggi pel solo fatto di esser nati prima, che non costituisce alcun merito nè per natura, nè per legge. L' aver impressa nell' animo del padre la prima impron-

ta di un sentimento nuovo ed impareggiabile, l'averlo abbellito con tutte le lusinghe dell'amor coniugale che decrescono coll'andare del tempo, l'aver fatta balenare nella famiglia le prime speranze di perpetuarla, sogliono essere incentivo ad una predilezione, cui la sapienza legislativa deve guardarsi dal favorire con nuovi stimoli.

CAPITOLO IX.

ARTICOLO UNICO.

Della successione al Trono.

Mentre l'interesse delle famiglie e le vedute di pubblica economia reclamano le misure delle quali ci siam finora intrattenuti pel partaggio de' patrimonî privati; le medesime considerazioni avvalorate dall'interesse del mondo incivilito, e da quello che inspira la tranquillità della specie umana, esigono irremisibilmente, che si tenga sacro ed inviolabile come il Sovrano medesimo il principio che ne governa la successione.

I neofiti nel dritto pubblico (ed io stesso finchè fui tale) si avvisano di leggieri che la legittima successione sia di principale, se non di esclusivo interesse delle famiglie regnanti. Eppure l'interesse di un successore legittimo ad ascendere il Trono potrebbe dirsi lieve cosa al confronto di quelli che proclamano a suprema sventura di un popolo il cangiar Dinastìa.

Un tal fenomeno quando ancor procedesse da un principio costituzionale che affidasse al voto popolare la elezione del Principe, andrebbe visibilmente associato a' seguenti disordini;

1.° Poca energia e poca popolarità nel Sovrano, che non avendo alcun diretto interesse nelle sorti future del regno, livellerebbe i vantaggi della cosa pubblica al periodo presuntivo della sua vita;

2.° Meno di attaccamento e di riguardi ne' sudditi

per un sistema che si attenga al debolissimo filo di una vita.

3.° Somma difficoltà nel Principe a preservarsi dalla predilezione per quelli che si cooperarono ad innalzarlo, e dal malumore per gli altri che furono dissenzienti, o l'intrigo riesca a far creder tali; e quindi un varco aperto alle fazioni;

4.° Predominio di usanze e personaggi stranieri, se cade l'elezione sovra di un Principe che appartenga ad estera Corte — Affinità ed aderenze pericolose ove si elevi al Trono un privato;

5.° Minori garentie civili ed internazionali, per la deficienza di solidi sostegni all'autorità regale; e per gli sfavorevoli rapporti ne' quali si troverebbe un Re improvisato al confronto di un potere consolidato dalla sanzione de' secoli;

6.° Scarsa dose di sicurezza politica, perchè non sostenuta dalla stabilità di un sistema;

7.° Fondato pericolo di guerra civile e tumulti ad ogni nuova elezione;

8.° Rischio di essere governati da un luogotenente di qualche potentato straniero, piuttosto che da un Principe indipendente; ciò che segna in fatto se non in dritto la perdita completa della nazionalità, e l'apice della miseria umana.

9.° Probabilità se non si voglia dire certezza, che la elezione sarà una conseguenza del merito della forza, e non della forza del merito.

Io non esposi che i danni inseparabili da un sistema di elezione legittimato e normale. De' cangiamenti che si appigliassero a men puri principî non dico; perchè immagino che l'esempio di Napoleone abbia guariti radicalmente i popoli dalla vertigine di prosperare nel cambio, e gli ambiziosi dalla presunzione di far meglio di Lui (*a*).

(a) Ardisco solo soggiungere ad istruzione de' giovani, cui volge precipuamente il pensiero, che ove pure i vantaggi di un avventuroso cangiamento po-

PARTE III.

Delle convenzioni e delle obbligazioni.

CAPITOLO I.

NOZIONI PRELIMINARI.

ARTICOLO I.

Delle considerazioni che sommettono le convenzioni all' azione legislativa.

Riportandoci a' principî indipendenti dalla organizzazione civile, abbiam detto che nello stato di natura poteva l' uomo appropriarsi o conferire ad altrui, tutto quello che il padrone acconsentisse a cedergli, o ch' egli medesimo ad altri cedesse. Il consenso era l'unica base delle sue convenzioni — i suoi interessi ne costituivano i limiti — la forza glie ne forniva la garentia — n' era la ragione il regolo — la coscienza ne giudicava. Era quindi assai facile che si trovasse in una delle seguenti ipotesi,

1.° Stipulare per imprudenza convenzioni pregiudizievoli a se medesimo, od esservi indotto dall'altrui versuzia

---

tessero bilanciare i malanni che ne sono inseparabili; in collettiva sarebbe sempre più enorme la somma de' mali; perchè questi lascian tracce durevolissime, e le qualità del nuovo Principe mancano il più delle volte con lui.

Si dovrebbe niegar la luce al sole per richiamare in dubbio le quasi inconcepibili qualità dell' Esule di S. Elena. Intanto quando pure i 25 anni di sciagure co' quali si comprava il suo Trono fossero stati efficaci a consolidarvelo, qual guarentigia si avea, che la sua posterità avrebbe spiegato lo stesso genio, e regnato per gli stessi principî? — La sua morte ne avrebbe ricondotti in poco d' ora all' alternativa di accomodarsi agli eventi della successione legittima; o muovere ad un secondo pelago di orrori, nella speranza d' intronizzare un secondo Napoleone: per abilitare i sergenti della generazione attuale a concorrere al bastone di maresciallo di pari passo colla posterità de' Lannes e de' Massena.

La legittima successione al Trono è palladio della pace del mondo, ed i popoli che si attendessero prosperità dal violarla, imiterebbero lo stolto che soggiacesse all' operazione della pietra, nella certezza che si dovesse riprodurre prima di rammarginarsi la piaga.

— Si racconta di alcuni selvaggi, che al primo levarsi negoziano a bassissimo prezzo la capanna ove han dormito, e gemono la sera sul bisogno di costruirne un'altra, per la quale rinnovano lo stesso giuoco il dimane—È vero che la storditezza di questi tali è un fenomeno; ma non è men vero, che non tutt' i contratti menano a conseguenze altrettanto semplici e vicine;

2.° Ommettere di convenire sovra qualche parte essenziale del soggetto, ovvero esprimere la propria volontà in un modo equivoco o poco intelligibile;

3.° Disporre o convenire in modo che ne andassero vulnerate le altrui ragioni;

4.° Mancar de' mezzi a provar le convenzioni che avea stipulate;

5.° Essere destituito delle risorse a far valere i dritti che glie n' erano risultati.

L' uomo adunque portò con se stesso nella società civile, come corollario della propria organizzazione e de' rapporti in cui trovavasi cogli oggetti esteriori, la libertà di disporre di quanto gli apparteneva, fiancheggiata da' pericoli che abbiamo enunciati.

L' ordine civile deve conservargli il suo dritto, purgato per quanto è possibile da' perigli che il circondavano; e ritemprandolo in un modo analogo al nuovo stato, lo riproduce nella seguente forma « appartiene ad » ogn' uomo che sia costituito nella integrità naturale e » civile, la facoltà di convenire e disporre de' proprî » dritti, ne' limiti che dalla legge gli son prescritti, per » prevenire possibilmente il proprio, e l' altrui discapito ».

Rileveremo nelle speciali applicazioni di questa norma i principî che debbono metterla in azione, ed i vantaggi che ne risultano.

Premetteremo al solito un saggio delle più marcabili teorie proclamate sul proposito dalla giurisprudenza Romana.

ARTICOLO II.

Cenno de' più marcabili principî ritenuti da' romani intorno alle convenzioni.

Lungi dall' essere sufficiente un articolo, basterebbe appena un volume a riportare integralmente le distinzioni e le sottigliezze che mise in campo la non sempre plausibile metafisica de' giureconsulti latini. Getteremo una fuggevole occhiata sulle più essenziali, nella sola veduta di dare a' tironi un saggio di quel sistema, e facilitar la intelligenza de' testi che potrebbero farsi a consultare.

I Romani primieramente distinsero il *contratto* dalla *convenzione* o *patto*, e questo dalla *promessa* ovvero *offerta* — Dicevan promessa (*pollicitatio*) la semplice offerta non peranco accettata, la quale per una privilegiata eccezione, forniva il dritto a reclamarne l' adempimento quando si trattasse di dote (L. 6 cod. de *dot. prom.*), ovvero di qualche altro soggetto espresso tassativamente dalla legge.

La *convenzione* o *patto* si limitava ad esprimere l' atto col quale due o più persone si obbligavano a fare o non fare qualche cosa : *duorum plurimumve in idem placitum consensus alicujus rei solvendae* (L. 1 §. 2 e 3 ff. *de pactis*). Si concepisce agevolmente l' ampiezza del significato onde usavasi la frase, *rei solvendae*.

Distinguevano altronde il *nudo* patto dal *non nudo*, o come altri vogliono *vestito* — Il primo consisteva nella semplice convenzione scompagnata di ogni formalità, e producea soltanto obbligazione *naturale* senza fornire *azion civile* (L. 7 pr. e §. 4 ff. *de pactis*).

Con altre distinzioni dividevano i patti in *pubblici* e *privati*, secondo che si riferissero ad affari della Repubblica o de' particolari (L. 5 ff. *de pactis*); in *reali* e *personali* ; *espressi* e *taciti*.

I *patti* salve l' eccezioni stabilite dalla legge o dal

dritto pretoriale, perchè fossero civilmente operativi, dovevano essere accompagnati da qualche formalità, la quale dicevasi *causa* della obbligazione che produceva, e quindi li trasformava in *contratti*.

Erano 4 le cause alle quali si attribuiva questa efficacia, la *tradizione della cosa*, la quale costituiva i contratti REALI — la *solennità delle parole* che dava luogo a' contratti VERBALI — la *scrittura* onde nascevano i contratti LETTERALI — finalmente il *nudo consenso* che metteva in essere i contratti CONSENSUALI.

Da queste primarie distinzioni a ciascuna delle quali si appiccava una serie di speciali principî, sorgeva un pelago di disposizioni, imbarazzante nell'epoca in cui furono in vigore, di ardua intelligenza a' nostri giorni in cui rimane appena qualche vestigio delle abitudini e delle istituzioni colle quali si trovavano in rapporto.

CAPITOLO II.

DELLE CONVENZIONI IN GENERALE.

ARTICOLO I.

Classificazione delle convenzioni, risultante dagli intrenseci loro caratteri.

La convenzione, guardata nel più vasto punto di veduta che abbraccia ogni specie di contratti e di patti, è *un atto mediante il quale due o più persone si obbligano verso una o più persone a dare, a fare, o a non fare qualche cosa.*

Da questa definizione sorgono diverse illazioni;

1.° Non essendo nè vietato, nè di essenzialità che tutt' i contraenti assumano delle obbligazioni, conservano ugualmente il carattere di convenzioni gli atti contenenti scambievoli obbligazioni, detti specificamente *bilaterali* o *sinallagmatici*, e quelli ove una solamente delle parti

si obbliga verso l'altra , e che disonsi *unilaterali*. Questa distinzione ignota alla giurisprudenza romana sorge dalla stessa natura de' contratti e regna da più tempo nel foro.

Gli antichi dottori chiamarono *impropri* o largamente presi, i contratti unilaterali, ed *impropriissimi* o *larghissimamente presi* quelli che senza mettere in essere alcuna obbligazione , estinguevano un obbligo preesistente , come a cagion di esempio , le quietanze.

Professando altissimo rispetto per la felice memoria di questi dottori , ardisco affermare che nulla sia più *improprio* del linguaggio che tenevano nel rincontro ; perciocchè i contratti unilaterali non meritano per alcun rapporto il carattere della *improprietà* ; e le quietanze mancano di ogni titolo a figurar fra' contratti ;

2.° Avuto riguardo alla qualità delle obbligazioni che si assumono ne' contratti bilaterali, è chiaro che possono riferirsi ad uno scambio di equipollenze certe e determinate , ovvero a semplici eventualità. Quindi sorge l'altra distinzione de'contratti in *commutativi*, o *corrispettivi* secondo l' antica scuola , che si riferiscono alla vicendevole prestazione di cose riputate equivalenti , come nella compra e vendita ; e contratti di azzardo ovvero *aleatorii* , quando le parti convengono sulle speranze di un incerto avvenimento , come nelle società commerciali ec. ;

3.° Una terza distinzione generica vien finalmente istituita dalle cause motrici delle convenzioni ; perciocchè a buon dritto si noman contratti di *beneficenza* , quelli ove gratuitamente si concede o si promette senza l' impulso di alcuna obbligazione civile ; ed *a titolo oneroso* quello che assoggetta ognuna delle parti a dare fare o non fare qualche cosa, o presenti il compenso di un vantaggio antecedentemente ricevuto.

ARTICOLO II.

De' requisiti necessarî ad ogni specie di convenzioni.

Qualunque si voglia supporre l' indole di un contratto, e la classe alla quale appartenga,

1.° Esprime delle obbligazioni che procedono esclusivamente dalla volontà de' contraenti; e quindi il consenso ne costituisce l' anima, e la base,

2.° Perchè il consenso sia legittimo, si esige che i contraenti avessero la capacità di prestarlo,

3.° Onde se ne conoscano i limiti è necessario che cada sopra un oggetto determinato;

4.° Per meritare la sanzione civile bisogna che risulti da una causa lecita, e si proponga un lecito fine.

Sfioreremo per distinti capitoli i riflessi, che spianano la intelligenza e l' applicazione di ciascuno di questi elementi.

CAPITOLO III.

DEL CONSENSO.

ARTICOLO I.

Degli estremi che stabiliscono l' efficacia del consenso.

Costituendo il consenso la sostanza primaria delle convenzioni, non solo sarebber nulle, ma non se ne avrebbe neppur l'apparenza, ov' egli affatto mancasse. V'ha però molti casi ne' quali, comunque s' abbia materialmente la pruova del consenso, la ragione il rigetta come inefficace.

Il consenso considerato ne' suoi veri caratteri è l'affermativa espressione della volontà dell' uomo, procedente dal libero calcolo de' motivi che l' hanno determinata. Sorge da questa definizione che (indipendentemente dalla

capacità di contrattare) debbasi considerarlo come nullo ed invalido,

1.° Quando sia estorto con una violenza fisica e materiale; perciocchè l' obbligazione in questa ipotesi procederebbe dalla volontà dell' autore della violenza, e non da quella che fu costretta ad acconsentire;

2.° Quando risulti da un errore *personale* o di *fatto*;

3.° Quando sia l' effetto di un timore incusso;

4.° Quando sia dolosamente surretto.

Il primo di questi principî non abbisogna di comenti: gli altri presentano implicate discettazioni.

ARTICOLO II.

Della nullità del consenso procedente da errore.

L' *errore* come ognun vede puol essere ugualmente *personale*, come si avvera quando si contratti con una persona diversa da quella colla quale si è creduto di contrattare; e reale quando la cosa della quale si convenne, risulti sostanzialmente diversa da quella che s' immaginava. Egli è giusto che questo elemento si ritenga per operativo di nullità nel solo caso in cui abbia realmente contribuito ad eccitare un consenso che sarebbesi ricusato senza il di lui concorso.

L' errore *di persona* in conseguenza non in invaliderebbe la convenzione, se non quando le considerazioni personali le avessero servito di precipua base, come avverrebbe a cagion d' esempio, nelle donazioni, nelle transazioni, e nelle altre specie simiglianti.

Applicando lo stesso principio a ciò che riflette le *cose*, siccome non tutti gli errori ne' quali sia caduto il contraente han potuto esercitare una decisiva influenza sulla convenzione, è giusto che non si attribuisca ad ogni abberrazione la facoltà di annullarla, ma solamente a quelle che presentino un error *sostanziale* il quale

riverberi su tutto il corpo o la materia della quale si è convenuto; o sulle qualità che si garentirono espressamente, e non sulle *accidentali*

ARTICOLO III.

Del consenso estorto per timore incusso.

Il *timore* è una violenza morale che puol essere alcuna volta efficace quanto la fisica, ma non è valutabile come questa pel calcolo relativo delle forze.

Per non rendere abusiva una risorsa per se stessa legittima, bisogna esaminare avvedutamente i caratteri che debbono fiancheggiarla per essere accolta come causa di nullità. La quistione sarebbe inestricabile nel vero punto di vista e sotto i rapporti della giustizia assoluta; poichè il timore è un sentimento, un fatto morale, che nè la filosofia nè la legge han mezzo a liquidar con precisione.

Bisogna dunque tenersi a regole generali, ad equazioni astratte che possono divergere alcuna volta dal fatto; a norme di semplice approssimazione.

L'intrinseca qualità de' fatti cui si attribuisce il timore, lo stato della persona sulla quale agirono, e la di lei condotta posteriore, sono le generali risorse che potrebbero fornir nel rincontro degli utili schiarimenti.

La violenza morale nel soggetto caso è una ozione, una scelta presentata tra i mali risultanti dalla obbligazione cui si vuole imporre, ed un male maggiore, ed in conseguenza, bisogna che il pericolo annesso al rifiuto sia maggiore di quello che s' incorre coll' accettazione.

E poichè l' uomo non suole decidersi a rinunziar suo malgrado i proprî dritti che quando si trovi a fronte di grave rischio negli averi o nella persona; è da ritenersi per efficace solamente il timore che abbia messa in azione l' una o l'altra di queste idee.

Purchè si abbia il concorso di siffatti estremi nulla rileverebbe che la violenza si fosse esercitata direttamente o per mezzo d' altri; ovvero che sia caduta sulla persona del contraente, o contro quelle ch'egli avea carco a difendere; perchè rimarrebbe sempre saldo il nesso del consenso colla causa illegittima che lo produsse.

Queste riflessioni presentano l' esame de' fatti considerati isolatamente; ma è d' uopo ancor valutare le modificazioni che risultar potrebbero dal calcolo della intensità *relativa*.

Le sensazioni sono un rapporto delle nostre facoltà co' fatti che le promovono; e quindi spiegano un carattere analogo alla suscettibilità organica ed alle particolari situazioni.

Non essendo possibile di seguir questo fenomeno in tutte le *individuali* ramificazioni, bisogna consultarlo almeno in quanto si rapporta alle *specifiche* differenze, avuto riguardo,

1.° All' *età* — Essendo affatto naturale che l' uomo s' intimidisca in ragione del sentimento della propria debolezza; ciò che non varrebbe a sbigottire l' età virile potrebbe spaventar benissimo la cadente alla quale non restino che le risorse dello spirito, ed a più forte ragione l' adolescenza nella quale sono ugualmente imperfette le fisiche e le intellettuali. Questa considerazione può valer fino al punto d' imprimere per presunzione generale di dritto un carattere illegittimo a qualunque consenso prestato in una età immatura, come avviene a cagion d' esempio per gli stupri commessi in persona di un impubere, de' quali parlerem diffusamente a suo luogo;

2.° Al *sesso* — Applicando al sesso i rilievi sviluppati a riguardo dell' età, è lieve a concepire che il timore eserciti sulla donna un' azione più intensa di quella che spiega sull' uomo;

3.° Allo *stato intellettuale* — A misura che manchino le conoscenze a valutar le cose nella loro essenza cresce la facilità di sommetterle a calcoli disordinati e

chimerici, e propondera su' mali *effettivi* il prestigio degli *immaginarí*. Egli è appunto per questo motivo che i fanciulli de' tempi nostri si atterriscono a' racconti della befana, come i fanciulli a 5o, anni dell' età passate si atterrivano delle fattucchiere, de' sogni, e della magia;

4.° Alla *condizione* — Rinfrancati dalle loro abitudini, i muratori si tengono saldi ad altezze considerabili, dalle quali precipiterebbero ad un girar di ciglio, quelli che si provassero per la prima volta a sostenervisi. Avvien le stesso di ogn' altro rischio fisico e morale. L' uomo divien quasi immobile contro l' eventualità che gli son familiari, e le sente nel più alto grado quando lo assalgano con vergini impressioni;

5.° Alle *speciali circostanze* del fatto — Le gravi sventure indeboliscono il fisico ed il morale, ed alterano sensibilmente i rapporti delle loro forze. Nello stato d'infermità, nel trambusto di un incendio, di un naufragio, di un saccheggio, o di altra grave calamità pubblica o privata, la pressione de' mali presenti, e la immaginazione che né magnifica i progressi, gettano l' anima in uno sgomento che può dirsi il microscopio de' pericoli— Anche la semplice presunzione di una violenza puol essere operativa di grandi effetti in queste orgie del timore che non debbono sfuggire alla preveggenza legislativa.

Ho detto che debbasi por mente nel rincontro alla condotta posteriore della persona che pretenda di aver acconsentito per timore, e nulla è più consono a' dettami della ragione. Gli stessi impulsi dell' interesse e dell' amor proprio che fan piegare alla necessità l'uomo coartato dalla violenza, lo costringono in certo modo ad impugnarne gli effetti quando ne sia emancipato. Quegli che messo nella opportunità di far valere i suoi reclami, si astenga dal produrli, darebbe fondato argomento contro la violenza, o l' avrebbe sanata col successivo assenso.

ARTICOLO IV.

Del consenso inficiabile per dolo.

Il *dolo* che abbiamo accennato come l'ultimo degli elementi efficaci ad invalidare il consenso, può dirsi con Paolo (L. 1 §. 2 ff. *de dolo malo*) *una malizia, una fallacia, una furberia per ingannare altrui.*

Si è molto discettato fra' Dottori se il dolo sia compreso nella violenza, e l'affermativa del pari che la negativa non han mancato di numerosi proseliti.

Io credo che gli uni e gli altri abbiano mal piantata la quistione, perchè stando al vero senso delle cose, il dolo quando agisca *isolatamente* è un essere *sostanziale*, nella violenza è un semplice *attributo.*

I Romani distinsero il dolo *malo* che per illeciti mezzi tendeva a riprovevole scopo, ed il *dolo buono* che scevro di questi sinistri caratteri consisteva in innocenti artifizî, a' quali veramente avrebbero potuto dare una più gentile nomenclatura.

È chiaro che quello di cui parliam nella specie sarebbe il *dolo malo* — Perchè abbia la virtù di annullare i contratti a' quali si opponga è necessario che non sia limitato alle semplici lusinghe, ma risulti da raggiri di tanta efficacia che sian valuti ad eccitare un consenso che senza il loro concorso si sarebbe niegato; che abbia dato *causa* al contratto, e non vi abbia figurato come *incidente.*

ARTICOLO V.

Di una quistione comune agli esposti nel presente capitolo.

È comune a' quattro elementi fin quì discussi un' assai grave quistione — L' *errore*, la *violenza*, il *timore*, il *dolo*, invalidano IPSO IURE il contratto? Il

problema è di rimarco per le conseguenze che ne risultano; e particolarmente per ciò che riflette i danni-interessi, e la prescrizione.

I Romani, secondo la più sensata opinione, sembra che distinguessero i contratti chiamati di *buona fede*, a riguardo de' quali si attenevano alla nullità assoluta: negli altri che si chiamavano di *stretta ragione*, non avea luogo *di dritto* la nullità, ma si poteva rescinderli coll' editto del Pretore, *quod metus causa gestum erit, ratum non habebo.*

In tempi a noi più vicini la scuola oltramontana si pronunziò decisamente per la rescissione — la Cisalpina si attenne con pari fermezza alla nullità, pe' contratti di buona fede.

Non si può fare gran capitale de' rispettivi argomenti; perchè invece di analizzare quale de' due partiti sarebbe più consono alla ragione; ammassano leggi ed autorità per far piegare la teorica romana alle rispettive loro vedute.

Il filosofo legale è nell'obbligo di liquidare quello che *deve farsi*, e non quello che *si fece* in Roma.

Considerando la quistione sotto i rapporti filosofici, il partito della rescissione sembra preferibile principalmente pe' seguenti riflessi,

1.° Le nullità che avvengano *ipso jure* o non debbono ammettere alcuna sanatoria, o solamente quella della immemorabile prescrizione; ma nella soggetta materia il vizio del consenso puol essere guarito dal posteriore assenso espresso o presunto; dunque non può ritenersi com' efficace ad invalidar di dritto la convenzione;

2.° L' annullamento assoluto non può regolarmente applicarsi, che a' vizî risultanti da un elemento semplice, e del quale si possa decidere di prima giunta; e mal si adatterebbe ad un fatto implicatissimo, ch' esige le indagini le più astruse, in pendenza delle quali le presunzioni sono a favore del contratto.

CAPITOLO IV.

DE' LIMITI DELLE CONVENZIONI.

ARTICOLO I.

Principî generali.

Passando dalla regolarità del consenso alla facoltà di prestarlo, si potrebbe considerare come una prerogativa surta nell' uomo contemporaneamente alla coscienza di una volontà; ma ella non prese a di lui riguardo un utile atteggiamento, che quando fu irradiata dal compiuto sviluppo della sua ragione.

Sorge quindi nella legge il dovere di mettere in equilibrio queste due potenze, accordar le sue concessioni a' doni della natura; e conservarle, secondo il bisogno, riprenderne, o sospenderne ancora il godimento.

Nè questo è tutto. Non solo è d' uopo di prevenire i danni che l' uomo con inconsiderati assensi apporterebbe a se stesso, ma quelli ancora che risultar potrebbero agli altri dalla immoralità o dalla fraude.

Analizzata la facoltà di acconsentire, come una prerogativa *civile*, nasce in ognuno all' epoca dalla legge prefissa, e dura finchè i di lei disposti non la vogliano depressa affatto o sospesa.

La regola dunque consiste nel godimento del dritto in esame. La diffinitiva o precaria perdita ne costituisce un' eccezione, la quale può solamente colpire chi non abbia intero l' esercizio della ragione, o dia fondato argomento di non doverne fare buon uso.

Evvi d' altronde un' altra considerazione che può neutralizzare la facoltà in esame in coloro che nè mancan di senno, nè siano divenuti per proprio fatto indegni di esercitarla. Tutte volte che la legge costituisca una persona sotto l' altrui potestà, per essere conseguente a se medesima, deve analogamente restringere a di lei riguar-

do la facoltà di contrattare, in modo che restino inviolati i confini dell' autorità che istituisce.

Dalla fusione di questi principî emana il divieto a contrattare imposto a' minori, agl' interdetti, alle donne maritate, a' sommessi alla direzione di un consulente, a coloro ch' abbian perduto per condanna l' esercizio de' dritti civili.

Ma il minore l' interdetto la donna maritata che si avessero procurato un vantaggio dal contratto, potrebbero goderlo esimendosi dalle assunte obbligazioni? Nò certamente, perchè il principio che invalida i loro atti soggiace alla massima più generale ed assoluta, che nessuno deve arricchire sull' altrui sventura; e la legge nel preservarli da' danni che risentir potrebbero dalla propria inesperienza, non debbe farla degenerare in istrumento d' illegittimi ed ingiusti profitti.

Potrebbe dall' altro canto colui ch' ebbe contratto con alcun di costoro, valersi egli stesso dell' azione ad impugnarlo a motivo della di loro incapacità? Rispondiamo ancora di nò; perchè avendo egli legittimamente prestato il suo consenso, non puol essere suffragato da una risorsa istituita nell' esclusivo interesse di quegli che mancava della facoltà di acconsentire.

ARTICOLO II.

De' limiti risultanti alle convenzioni da riflessi di dritto pubblico.

Esaminato il consenso nella sua sostanza, e per la capacità personale, ne assiste il dovere di analizzarlo ne' suoi rapporti colla materia sulla quale cade il contratto.

Tutto quello che forma il soggetto di un dritto può costituire generalmente parlando il soggetto di una convenzione, purchè sia commerciabile, valquantodire di privato e non di pubblico dritto.

Nulla impedisce in conseguenza che si convenga delle cose mobili e delle immobili , della loro sostanza e del semplice uso , degli oggetti materiali , e delle opere personali , delle presenti e delle future. Ma nullamente si converrebbe su' dritti e lo stato delle persone , sulle azioni che appartengono al dritto pubblico , o siano in collisione co' principî della morale.

ARTICOLO III.

De' limiti specialmente applicabili alle convenzioni aleatorie.

Abbbiam detto che alla validità intrinseca delle convenzioni si esige che si riferiscano ad un' oggetto determinato , ed in effetti perchè un consenso sia legittimato dalla impronta della ragione, bisogna che proceda da un calcolo ; e questo non puole aver luogo quando manchi la conoscenza degli elementi che debbono servirgli di base.

Non è già che la determinazione debba esser tanto precisa da troncare dalla radice i contratti che dicemmo aleatorî. L' oggetto della convenzione dev' essere *specificamente* e non *individualmente* determinato ; di talchè si potrebbe a buon patto convenire dell' oggetto , anche nella incertezza della quantità , purchè si avrebbe mezzo a determinarla in avvenire.

ARTICOLO IV.

De'veri motivi che ostano alle convenzioni che riflettano la successione di un uomo vivente.

Il principio che ammette le convenzioni aleatorie , varrebbe forse a garentire quella , onde si contrattasse della eredità di una persona vivente ? Il dritto Romano e tutte le legislazioni che valgon la pena di essere consultate , si sono accordate in vietarlo. I nostri antichi

DD. che si perdevano fra le nubi scolastiche, o si arrestavano come suol dirsi alla prima osteria, ne davano per tutta ragione, che si doveva inibire i contratti che implicavano il *votum captandae mortis*; sul motivo che l' acquirente i dritti ereditarî avrebbe desiderata, e forse anco accelerata la morte del possessore della eredità.

L' esposto ragionamento mi sembra falso sino al ridicolo. In fatto s' ei potesse valere nel soggetto caso, in cui non fa che trapiantare il *votum captandae mortis* dall' erede nel compratore dell' eredità; a più forte ragione dovrebbe ostare all' usufrutto, a'contratti vitalizî ed a tutte le condizioni che fan sorgere di pianta un tal voto. I veri motivi che sostengono il principio in esame, sembrano i seguenti:

1.° L' assoluta indeterminabilità del soggetto; perciocchè dovendo valutarsi una eredità dallo stato in cui si trovi all' apertura della successione, si combatte colla doppia, incertezza della quantità, e dell' epoca in cui si potrebbe realizzarla; ciò che non essendo suscettibile neppur di un calcolo di approssimazione, finirebbe sempre per dar luogo ad una transazione rovinosa per una delle parti;

2.° Un contratto aleatorio non puol esser legittimo se non quando l' eventualità colle quali si trova in rapporto dipendano dal corso degli avvenimenti naturali, o per lo meno da fatti umani, che la frode non avrebbe mezzi ad alterare — È tutt' altro il caso nella proposta specie, ove col novello contratto, il compratore sarebbe sostituito ne' *dritti*, e non *ne' titoli* di affezione che passano tra l' erede, e quegli dal quale ha causa — Se trattasi di una successione legittima, si avran mille mezzi a favorire segretamente la sorte dell' erede a spese del compratore della eredità — se di successione testata, una nuova disposizione basterebbe a risolvere in fumo i dritti e le speranze dell' acquirente;

3.° Quando anche si volesse ammettere l' intervento

ed il consenso della persona di cui si contratta l'eredità. Per dargli l'efficacia a rimuovere gli inconvenienti che abbiamo accennati, si dovrebbe obbligarlo a non cangiare le sue disposizioni testamentarie — a non alienare — a non contrarre nuove obbligazioni — a costituirsi a buon conto in uno stato d'immobilità civile che urta con tutt'i principî sociali — Questa mutilazione di principî non avverrebbe d'altronde che per autorizzare un circolo vizioso, ed inconseguente; dappoichè il testatore che volesse fornire in vita delle risorse all'erede, avrebbe i mezzi più facili e spianati a realizzare le sue intenzioni,

4.° Indipendentemente dagli esposti riflessi, è debito della legge di tener desti negli uomini gli stimoli a produrre, e migliorare le proprietà; ed il contratto in esame si opporrebbe visibilmente a questo scopo — L'uomo nel quale prevalga la certezza che i prodotti della sua industria non cederanno a benefizio di quegli sul quale cadde la scelta del suo cuore, penserebbe piuttosto a goderne in vita, che a lasciarli dopo la morte ad un compratore, che dovremmo supporre di essergli *almeno almeno* indifferente.

Discussi i caratteri organici delle convenzioni, passiamo a svolgere i principî applicabili agli obblighi che ne risultano.

CAPITOLO V.

DELLE OBBLIGAZIONI RISULTANTI DALLE CONVENZIONI.

ARTICOLO I.

Principî generali.

Le norme che tassano per vedute generali gli obblighi risultanti dalle convenzioni sono di assai lieve discuito. Elle costituiscono una restrizione di libertà, una legge che i contraenti hanno col proprio fatto accettata, ed

è naturale che non possano recederne senza il mutuo consenso, o l'autorizzazione espressa di una legge che li fornisca di un mezzo a resilire.

Accennammo altrove che i contraenti posson talora ommettere delle clausole essenziali, o non esprimere con sufficiente chiarezza le loro intenzioni — La legge non puole ammeno di venire in soccorso di queste circostanze.

Prescindendo dalle regole che riflettono la interpretazion de' contratti, e delle quali ci faremo a ragionar di qui a poco, se ne ottien la prima e la più generale risorsa nella massima, che le quistioni risultanti dal silenzio delle parti vanno risolute secondo le conseguenze, che le consuetudini locali, la legge, o l'equità attribuiscono alle assunte obbligazioni.

Abbiam nominato in primo luogo le consuetudini; perchè le medesime costituiscono una specie di leggi conconvenzionali che il consenso comune ha sostituite allo stretto dritto, e che in conseguenza debbono prevalergli quando siano permesse dal legislatore; salvo restando ciò che dicemmo nel primo libro circa la necessità di farle redigere in iscritto. Piazzammo nel secondo luogo la legge; perchè nell'ordine civile procedendo da lei la facoltà di contrattare, è giusto che riprenda i suoi dritti, e si consideri come arbitra delle parti che hann' ommesso di esprimere la loro volontà.

L'equità non potea figurare che nell' ultimo rango, come quella che potendo degenerare in arbitrio, non deve spiegare il suo impero, che quando siano ugualmente mute le parti, le consuetudini, e le leggi.

Si avverta intanto che l'equità, per non evadere i suoi veri cancelli, non può mutilare, o cangiare in menoma parte la volontà de' contraenti. Il suo ministero si limita a supplire il di loro silenzio, a definire ciò che sarebbe stato giusto di convenire, quando si fosse trascurato di farlo.

Questa massima ritenuta come principio generale è più regolare e più giusta della distinzione de' giurecon-

sulti Romani che ammettevano le risorse dell' equità nei soli contratti di *buona fede*, e volevano eseguiti letteralmente quelli di stretto dritto.

ARTICOLO II.

Effetti speciali delle obbligazioni consistenti nel DARE.

Avendo ritenuta l'obbligazione di *dare*, come il primo ramo delle convenzioni, è necessario di sviluppar brievemente le conseguenze che se gli annettono per gli intrinseci suoi caratteri. Il principio dal quale si diramano tutte le particolari illazioni regolatrici di ogni specie di contratti si è, che qualunque si obblighi ad un determinato scopo, si obbliga tacitamente quando pur non lo esprima, a tutt' i mezzi che sono in suo potere per giungere a conseguirlo. L'obbligo di dare; include in conseguenza implicitamente quello di conservar la cosa. Salvi alcuni speciali contratti soggetti a norme particolari, sia che la conservazione della cosa interessi la comune utilità, sia che si rapporti a quella di un solo, è sempre ne' doveri di quegli che contrasse l' obbligo di darla, il custodirla con tutta la diligenza di un buon padre di famiglia, sotto pena di risarcire i danni ed interessi prodotti dalla sua oscitanza.

Quando l' obbligo di dare si riferisca ad oggetti che non possano individuarsi, come sarebbe una somma di denaro, una quantità di generi onde non si fosse determinata che la sola specie; sarebbe assai difficile che sorgessero quistioni intorno all' eventualità che potesser distruggerli; perchè, *generalmente parlando*, fino alla effettiva consegna i rischi sarebber tutti a carico del possessore, tranne alcuni casi di eccezione, onde ho stimato meglio rimandare il discuito alle materie commerciali.

Ma quando poi si tratti di un oggetto individuato da singolari caratteri, che perisca o manchi per qualunque accidente fortuito prima della consegna, quale de-

contraenti ne debbe sentire la perdita? — Il problema è solubile dalla massima *res quae perit domino perit*; e poichè la convenzione conferisce un dritto al dominio, ma non l' effettivo dominio, fino a che non si avveri la *tradizione*; ne segue che per principio generale l' epoca in cui dovrebbe questa effettuirsi scioglie dal rischio quegli ch' erasi obbligato a consegnare, e lo mette a carico della parte che avea l' obbligo di ricevere.

Chè diremo nel caso in cui perisse la cosa quando l' obbligo della consegna era già maturo, ed il possessore era in mora?

Dal principio che ciascuno è tenuto a risarcire le conseguenze del proprio fatto, emerge che la perdita rimarrebbe a carico del moroso, ove fosse prodotta da un accidente che potevasi evitare colla consegna — Ma se tal fosse il caso, che l' effettuire la consegna non avrebbe potuto in alcun modo impedirlo, sembra giusto che il detentor della cosa venga sottratto alla perdita, benchè moroso; perchè l' inadempimento non ebbe alcuna influenza sull' avvenuto.

Ad esaurire le norme che formano il soggetto del presente articolo è d' uopo risolvere un'ultima quistione— Laddove taluno si obblighi successivamente a consegnar la cosa medesima a diverse persone, quale degli acquirenti sarebbe a preferirsi?

È forza primieramente distinguere se trattasi di stabili, o cose mobili.

Valgono a riguardo de' primi le regole ipotecarie delle quali c' intratterremo altrove.

Per ciò che riflette i mobili se la cosa rimane ancora presso del promittente, la giustizia la vorrebbe attribuita a quegli che l' avesse contrattata prima degli altri. Ove poi ne fosse già seguita la tradizione, il possessore la riterrebbe quando anche si appoggiasse ad una convenzione posteriore, perchè sarebbe contemporaneamente sostenuto dal contratto, e dal possesso che relativamente a' mobili vale per titolo.

ARTICOLO III.

Effetti delle obbligazioni consistenti nel FARE O NON FARE.

Einnecio scrisse, che quegli che si obbligava di fare o non fare qualche cosa poteva essere astretto ad eseguirlo *personalmente*, prendendo argomento dalla legge 11 §. ult. ff. *de legat.*, ove si dice che se il testatore avesse scelta la industria di una certa persona per fare un'opera, non poteva questa liberarsi dall'obbligo impostole offrendone l'equivalente.

Altri però sostennero ch'egli abbia fallato nell'interpretarne i sensi; perchè nella cennata ipotesi non si rigetta come inefficace la indennizzazione de' *danni-interessi*, ma solamente l'offerta del *prezzo dell'opera*, che può valer molto meno de' danni risultanti dalla di lei mancanza.

Che che sia di questa vertenza che appartiene esclusivamente al demanio del dritto positivo, è certo da una banda che qualunque siasi obbligato, deve lasciar libero al creditore l'esercizio de' dritti che gli concesse; e non è men vero—dall'altro che non potrebbe il semplice *inadempimento* degli obblighi civili verso i privati, autorizzare *per ministero di legge* lo sperimento di coazioni personali. Applicando questi principî all'indole delle obbligazioni in esame ne segue:

1.° Che il creditore sia in dritto di reclamare l'autorizzazione del magistrato per distruggere a spese del debitore ciò che siasi fatto contro la convenzione;

2.° Che possa ugualmente chiedere l'autorizzazione a fare a spese del debitore medesimo, quello che si era obbligato a fare e non fece;

3.° Che il debitore sia pur tenuto in ogni caso ad indennizzare i danni risultati dall'inadempimento.

CAPITOLO VI.

DE' DANNI-INTERESSI DOVUTI PER INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI.

ARTICOLO I.

Dell' epoca in cui si ha dritto a ripeterli.

Ove la prevveggenza degli interessati si estenda a convenire delle scambievoli indennizzazioni dovute in caso d' inadempimento, i danni-interessi costituirebbero una *parte*, e non una *conseguenza* della convenzione, la quale servirebbe di norma esclusiva alle ragioni de' contraenti.

Ma laddove siasi ommesso di convenirne, e si abbia dritto e ripetere i danni-interessi per soccorso della legge e non per lo stipulato, è d' uopo investigare innanzi ad ogn' altra cosa, quando si maturi il dritto a ripeterli.

Essendo l' inadempimento l' anima dell' azione in esame, è chiaro che la medesima riceva il primo soffio di vita nel momento in cui spira il termine fissato nella convenzione; e duri finchè non sia prescritta o rimessa dagli interessati, valquantodire da che il debitore comincia ad essere *in mora*.

Ma qual sarebbe il partito a seguirsi, ove si fosse trascurato di assegnare un periodo per l'adempimento? — Fornire al creditore intempestivamente il dritto a chiedere il ristoro de' danni, sarebbe autorizzare una ingiustizia — lasciar le cose in quella indeterminazione, varrebbe lo stesso che tollerare un' assurdo.

È questo appunto uno de' mille casi in cui la legge supplisce al silenzio delle parti. L' interessato dovrebbe convenire il debitore per fargli assegnare dal magistrato secondo i dettami dell' equità il termine del quale ommisero di convenire; ed il dritto alla indennizzazione

non sorgerebbe che quando nel suo decorso non si curasse l' adempimento.

È di pari evidenza dall' altra banda ch' essendo l'azione in discuito correlativa al lucro mancato ed alla perdita sofferta, possa ugualmente aver luogo per l' inadempimento e pel semplice ritardo — per la trascuranza della intera obbligazione, come per quella delle singole parti; perchè il manco di guadagno e la perdita, possono risultare nelle relative proporzioni anche da un adempimento ritardato o parziale.

ARTICOLO II.

Delle norme onde si debbono valutare i danni-interessi.

Per quello che riflette la valutazione de' danni-interessi, bisogna distinguere se trattasi di denaro, od altre diverse opere o prestazioni.

Nel primo caso la conoscenza precisa del valore mancato per l' inadempimento, offre agevoli mezzi a valutarne con precisione le conseguenze; e quindi l' interesse fissato dalla legge, dal giorno in cui doveva seguire il pagamento sino a quello in cui venga realizzato rappresenta il complesso de' danni, e non si avrebbe dritto a pretenderne aumento o diminuzione.

Fan solamente eccezione a questo principio gli affari commerciali.

Qualora poi si trattasse di altre prestazioni non rappresentate da un preciso valore, non si puole ammeno di rimandare il calcolo de' danni-interessi allo scrutinio delle particolari circostanze.

Dal principio che l' uomo non debbe nè sentir la pena dell' altrui colpa, nè volgerla a suo profitto, segue che la indennizzazione, per livellarsi a' dettami della giustizia, deve pareggiare la somma del guadagno mancato e delle perdite sofferte dal creditore, a causa dell' inadempimento o del ritardo.

ARTICOLO III.

Della esecuzione dell' obbligo di risarcire i danni-interessi.

L' obbligo di pagare i danni-interessi è una misura che appartiene al genere penale, ed è sostenuta dal *dolo* o per lo meno dalla *colpa* che si presume nel moroso.

Quindi sorgono due corollarî

1.° Che si debbano imputare a di lui carico le sole conseguenze immediate, perchè queste sole si presumono previsibili, e nessuno si può qualificare autore de' danni che non previde;

2.° Che in onta della mora, il debitore sarebbe sciolto di ogni responsabilità, quando una forza irresistibile, ovvero un caso fortuito lo avesse costretto a fare quello che non doveva, o pure a non fare quello che avrebbe dovuto.

CAPITOLO VI.

ARTICOLO UNICO.

Degli effetti delle convenzioni riguardo a' terzi.

Essendo le convenzioni una legge alla quale di spontanea volontà si sommettono i contraenti, è di evidenza che i medesimi si debbono limitare a disporre semplicemente de' loro dritti, nè possono in alcun modo pregiudicare i terzi.

Questo principio non ammette eccezioni di sorta, perchè le norme alle quali alcuni attribuiscono questo carattere, non sono che una precisa riproduzione della regola.

CAPITOLO VIII.

ARTICOLO UNICO.

Della interpretazione delle convenzioni.

Accennammo di sopra (pag. 398), che bisogna attingere dalle consuetudini, dalla legge, e dall' equità, le guide a supplire quando il caso lo esiga, il silenzio de' contraenti. Il presente articolo si occupa dell' analisi di questo principio. La volontà delle parti, il loro interesse, la giustizia, son gli elementi a consultarsi per ben applicarlo. Le regole che risultano dalla di loro combinazione son le seguenti,

1.° La volontà delle parti è la sostanza delle convenzioni — Le parole van limitate all' uffizio di conservare i segni materiali che la rappresentano; e non sono attendibili, che quando si affaccino esattamente colle idee che si volle esprimere — Ove quindi si abbia la dimostrazione che siavi tra loro una discordanza, è necessario che la volontà comune delle parti preponderi al senso delle materiali espressioni;

2.° È massima fondamentale non pur di giurisprudenza, ma di assoluto criterio che ogn' uom che agisca, si proponga un fine; ed a *fortiori* bisogna supporlo in quegli che contratta de' proprî dritti — Ove quindi una *clausola* presentasse due sensi, in uno de' quali sarebbe vana e frustranea; non v' ha dubbio che rigettando questa prima interpretazione, dovrebbe starsi all' altra, che la renderebbe operativa di qualche effetto. Ho detto *clausola*, perchè laddove l' equivoco si estendesse alla integrità del contratto; vi sarebbe luogo ad attribuirlo piuttosto ad una bizzarria che al disegno di mandare innanzi una convenzione. — Quando poi l' ambiguità si limitasse a qualche semplice parola, sarebbe regolare di spiegarla nel senso più analogo all' indole del contratto;

3.° Le ommissioni de' contraenti procedono il più

delle volte dacchè per poca intelligenza od irriflessione s' immagina che debbano sottintendersi le norme costanti ed abituali del paese; e quando pure non se ne faccia espressa menzione, si crede che basti anche il più lieve cenno a farle valere. In conseguenza il risolvere le dubbiezze insorte, attenendosi al senso che sia più omogeneo alle consuetudini locali, è il mezzo più sicuro da tenersi in analogia colla vera intenzione de' contraenti, i quali se avessero voluto derogare ad un uso ricevuto e costante avrebbero usato di una chiarezza maggiore, di quella che credettero bastevole a farlo valere;

4.° Siccome nell' ordine fisico dalla combinazione di più elementi di affinità diverse, si ottengono de' precipitati che ne chiariscono l' essenza, nel sistema intellettuale si ottiene dalla complessiva comparazione di molte idee quella luce che non potev' attendersi dal loro isolamento — Applicando questa massima a' contratti, bisogna interpetrarne le parti, rischiarando le une per mezzo delle altre, dando a ciascuna di esse il senso che meglio calzi all' insieme;

5.° La più semplice logica mette il peso di provare l' obbligazione, a carico di quegli che voglia esercitare i dritti che le sono correlativi; ed è perciò tutto suo il dovere di rimuovere le ambiguità che potrebbero mettere in forse le sue ragioni. Quando si trascuri di farlo è giusto che porti la pena della propria negligenza, e che le dubbiezze si risolvano a vantaggio di quegli che contrasse l' obbligazione;

6.° È più difficile che non si creda, il valersi di frasi ed espressioni che pareggino la estensione del soggetto che voglia rappresentarsi; avvien di leggieri che si cada alcune volte nello sconcio di amplificarne le misure — Ragion vuole che se ne restringa il senso alle cose delle quali i contraenti si proposero di convenire;

7.° I contraenti possono convenire sopra *un caso determinato*; accordarsi in un *principio*, ed esemplificarlo con uno o più casi — Nella prima ipotesi il contrat-

to non evade i limiti del caso tassativamente contemplato; nella seconda i casi espressi non escludono quelli che furon taciuti , e che ricadessero nella sfera dello stesso principio.

CAPITOLO IX.

DELLE OBBLIGAZIONI CONDIZIONALI.

ARTICOLO I.

De' loro caratteri.

Le obbligazioni possono essere *pure* e *semplici*, o *condizionali*. Appartengono alla prima classe quelle che siano diffinitivamente costituite dalla volontà delle parti , ed alla seconda le altre che dipendano da un semplice evento ; nella cui mancanza non sarebbero operative di alcun effetto.

La vecchia scuola divise impropriamente le condizioni in *possibili ed impossibili*; perchè il carattere della *incertezza* , costituente l' anima delle condizioni , mal si adatterebbe ad una cosa che si è *certi* di non poter avvenire.

È più regolare la distinzione che le partisce in *potestative* , *casuali* , e *miste*.

La condizione *potestativa* , è quella che si riporta ad un avvenimento ch' è in potère dell' una o dell' altra parte di far succedere o d' impedire — Ella può essere *affermativa* o *negativa*, secondo che imponga di *fare* o *non fare* una data cosa.

La *casuale* è quella che dipende da un evento che nessuna delle parti potrebbe rimuovere o far succedere ; e che può riferirsi tanto ad un fatto avvenire, quanto ad un fatto già accaduto purchè sia ignoto a' contraenti.

Miste finalmente si dicono le condizioni che in parte dipendano dal caso , ed in parte dall' arbitrio de' contraenti.

ARTICOLO II.

Degli effetti delle condizioni.

L' effetto che generalmente producono le condizioni è quello di sospendere l'obbligazione alla quale si riferiscono, pel tempo stabilito dalle parti, ovvero fino a che se ne verifichi l' adempimento, o cessi la possibilità di realizzarsi. In alcune speciali circostanze potrebbero aver l' efficacia d' invalidar se stesse, ovvero di annullare o risolvere il contratto nel quale furono apposte.

È nulla a cagion d' esempio la condizione la quale sia potestativa per parte di colui che si è obbligato. La condizione è nulla di dritto e rende puramente e semplicemente eseguibile il contratto, quando prescriva un impossibile, o si opponga alla morale, ed a' costumi. Bisogna però distinguere in quest' ultimo caso la condizione illecita che veng'apposta come semplice *incidente*, da quella che costuisca la sostanza del contratto — Nel primo caso varrebbe l'esposta regola; nel secondo cadrebbe la intera convenzione,, perchè è radicalmente nullo un contratto che urti co' costumi o colla morale.

Si attribuisce finalmente una forza risolutiva a quella condizione che senza sospendere l' obbligazione, la rivoca per la sua sopravvegnenza e rimette le cose nello stato in cui erano prima dello stipulato.

CAPITOLO X.

ARTICOLO UNICO.

Delle clausole penali.

Abbiam veduto che il debitore moroso è tenuto alla indennizzazione de' danni-interessi, la cui liquidazione dipende dall'esame delle speciali circostanze — Non vi sarebbe ragione ad impedire che i contraenti per prevenire

gli impicci e gli equivoci di una istruzione, si accordassero a definire nella stessa convenzione ciò che l' uno dovrebbe all' altro in caso d' inadempimento, coll' aggiunzione di una clausola penale.

Le regole che debbono governarne l' andamento; risultano dall' applicazione de' principî generali di giustizia e di quelli che specialmente riflettono le convenzioni.

La clausola penale come si scorge di prima giunta, è semplice accessorio di un soggetto nel quale il contratto rappresenta la parte sostanziale; e quindi per un risultamento inseparabile dalla loro essenza, la nullità della clausola non invalida il contratto; e la nullità del contratto aunulla le clausole penali.

Le convenzioni di ogni specie obbligano il debitore all' adempimento; ma non astringono il creditore ad avvalersi del suo dritto. Supponendolo quindi nell' alternativa di esercitar diverse azioni, non si potrebbe impedirgli di regolarne a proprio senno la scelta — Essendo la clausola penale una obbligazione che si aggiunge, nell' interesse del creditore, a quelle che intrinsecamente risultavano dal contratto, sarebbe in sua piena facoltà di non avvalersene, ed agire per l' esecuzione del convenuto, ammenocchè non osti un patto speciale.

Abbiam detto che la penale tien luogo di danni-interessi. Da questo principio sorgono diverse illazioni,

1.° Non è permesso di chiedere cumulativamente la penale convenuta e la indennizzazione de' danni.

2.° Sarebbe del pari a vietarsi il chiedere cumulativamente l' adempimento della obbligazione, e la penale; salvo il caso in cui la medesima si fosse convenuta pel semplice ritardo;

3.° L'azione risultante dalla clausola penale non puol essere esercitata che quando il debitore si trovi in mora;

4.° Quando siasi adempiuto ad una parte dell' obbligazione principale, è giusto che la penale sia ridotta nelle proporzioni dettate dall' equità.

CAPITOLO XI.

DE' MODI CON CUI SI ESTINGUONO LE OBBLIGAZIONI.

ARTICOLO I.

De' principî generali.

Le obbligazioni considerate nella loro essenza si estinguono,

1.° Colla esecuzione,

2.° Colla cessione del dritto a farle eseguire,

3.° Colla sopravvegnenza della impossibilità di mandarle ad esecuzione.

Dalle ramificazioni di questi elementi sorgono diversi modi che la giurisprudenza distingue con apposite nomenclature, de' quali accenneremo sommariamente i più essenziali caratteri.

ARTICOLO II.

Del pagamento.

Non solo il versamento del denaro in specie; ma qualunque adempimento o prestazione, il quale si faccia in virtù di un obbligo contratto, si fonde nel linguaggio legale nella voce generica di *pagamento* — Perchè il medesimo abbia l' efficacia di estinguere l' obbligazione, deve riunire i seguenti requisiti,

a) soddisfazione del debito nella sua integrità;

b) deve farlo uno degli interessati, ovvero un terzo che non agisca nel proprio nome per subentrare nei dritti del creditore; altrimenti si avrebbe una surroga e non una obbligazione estinta;

c) bisogna essere proprietario della cosa data in pagamento, e fornito del dritto di alienarla. Questa circostanza però non darebbe azione a ripetere l' altrui de.

naro, e le altrui cose fungibili, che il debitore avesse consumate di buona fede;

d) è necessario che il pagamento si faccia direttamente al creditore, ovvero a persona autorizzata ad esigerlo, da lui, dal magistrato, o dalla legge;

e) dev' esser fatto a persona capace di ricevere, altrimenti non potrebbe sostenersi, che per la dimostrazione di essersi versato in vantaggio del venditore;

f) quando siasi specialmente convenuto il luogo del pagamento, ovvero, la esibizione di una cosa determinata, non potrebbe costringersi il creditore nè a riceverlo in un luogo diverso, nè a contentarsi dell' equipollente della cosa promessa;

g) se l' obbligazione consista nel *fare*, non se ne può delegare ad un terzo l' adempimento se non col consenso del creditore.

ARTICOLO III.

Della novazione.

Compete questo nome ad ogni atto col quale i contraenti si facciano a distruggere o modificare le obbligazioni stipulate con un contratto antecedente.

Da questa definizione si scorge, che son comuni alle novazioni le regole tutte che riflettono le convenzioni generali, dalle quali non si distinguono che pe' rapporti colla stipulazione preesistente. Dall' atto in esame può risultare, uno de' seguenti fenomeni, senza del cui concorso rimarrebbero indeminute le sue obbligazioni;

1.° La estinzione relativa del primo debito, per essersi fuso nel secondo che si contrae;

2.° L' estinzione assoluta dell' obbligazione per essersi sostituito un nuovo debitore col consenso del creditore alla liberazione del primo;

3.° Lo stesso risultamento per essersi sostituito all'antico un nuovo creditore *verso il quale il debitore sia liberato* — Questa circostanza è di necessità essenziale, perchè laddove si trattasse della semplice surroga di un creditore ad un altro, sarebbe lontanissima dal costituire una novazione pel doppio motivo, che potrebbe avvenire anche in dissenso del debitore, e non apporterebbe alcun cangiamento alle sue obbligazioni.

ARTICOLO IV.

Della remissione volontaria.

Ognuno che abbia la capacità di alienare i dritti che gli appartengano, può rimetterli al debitore e scioglierlo dalla sua obbligazione.

La remissione puol essere espressa—tacita — e presunta — L' espressa risulta da un atto che attesti la volontà di rimettere — la tacita da un fatto equipollente di questa dichiarazione, come avverrebbe a cagion d' esempio quando il creditore consegnasse volontariamente al debitore l' originale scrittura sotto firma privata dalla quale sorgeva l' obbligazione — Ma quando il debito si appoggiasse ad un titolo autentico, la consegna volontaria della copia esecutoria darebbe luogo ad una semplice presunzione di remissione, salva la pruova in contrario.

Lo sviluppo delle regole che svolgeremo in prosieguo relativamente all' indole ed al valore delle diverse scritture, metteranno in evidenza l' aggiustatezza degli esposti principî.

ARTICOLO V.

Della compensazione.

La legge 1 ff. *de compensat.*, chiamava compensazione, *il pareggiamento del debito e credito reciproco.* Ella non puole aver luogo che quando si abbia il concorso de' seguenti estremi;

1.° La identità specifica de' debiti, o per lo meno rapporti suscettivi di pronta valutazione. In conseguenza è semplice del pari che regolare, che si compensino fino alla concorrente quantità i debiti che abbiano per oggetto una somma di danaro, o la prestazione di generi della medesima specie e qualità — Si potrebbe ugualmente compensare contro il debito del numerario, quello di generi e derrate, che abbiano un prezzo determinato ne' pubblici mercati ; ma fuori di queste circostanze non potrebbe istituirsi compensazione fra debiti di diversa natura, i cui valori mancassero di un visibile misuratore comune;

2.° La dimostrazione che i debiti siano ugualmente liquidi ;

3.° La uguaglianza nella esigibilità e ne'privilegî — E quindi un creditore del quale fosse dubbia la capienza, mal cercherebbe di compensare le sue obbligazioni con uno de' creditori utilmente iscritto a suo carico — un *depositario* non potrebbe compensare l' obbligo di esibire gli oggetti depositati, con un' azion di credito puramente civile — il debitore di una rendita alimentaria non soggetta a sequestro, nemmen potrebbe compensarla co'dritti che gli derivassero da un credito sequestrabile di sua natura.

ARTICOLO VI.

Della confusione.

La confusione si verifica quando si riuniscano nella medesima persona la qualità di debitore, e quella di creditore; perciocchè sarebbe assurdo il supporre dritti ed azioni esperibili contro se stesso.

Ella è di tanta semplicità che non abbisogna di alcuna dilucidazione.

ARTICOLO VII.

Del deperimento della cosa dovuta.

In coerenza del principio riportato altrove, *res quae perit domino perit*, quando l' oggetto sul quale cadeva l' obbligazione sia messo fuori commercio, s' estingua, o si smarrisca, senza colpa del debitore, è giusto che venga esonerato dal dovere che lo assisteva.

A far valer questa massima è necessario primieramente di assicurarsi della identità tra ciò che dovevasi, e quello che si è perduto, e quindi non può militare che a riguardo delle cose marcabili per *individuali* caratteri — nel deperimento della *intera specie* alla quale apparteneva l' oggetto promesso — ovvero nel collasso dell' intero patrimonio che comprende la perdita di tutt' i dritti che lo componevano, come avverrebbe ne' casi che dan luogo alla *cessione de' beni*, che per non impinguar troppo il presente libro rimando all'appendice che si occuperà delle materie commerciali.

Perchè il debitore sia purgato di ogni colpa si esige che non si trovi in mora — Nella deficienza di questo requisito non sarebbe sciolto dall' obbligo de' danni-interessi, quando avesse rimaste a suo carico le conseguenze de' casi fortuiti ed impreveduti, per avervi espressamente rinunziato; ammenocchè non si trattasse di ac-

cidenti di tal natura che la cosa sarebbe ugualmente perita presso il creditore in caso che ne fosse seguita la consegna.

Se da una banda è incontrastabile il principio che la cosa perisce o si perde nell'interesse del padrone, non è men vero dall'altra che ritornerebbe nel dominio del padrone qualora si rinvenisse, o fosse in qualunque modo ricuperata — Sorge da questo principio che se il debitore vien dispensato dall'obbligo di consegnar la cosa per la impossibilità di effettuirlo, non puol essere in alcun modo esonerato dal cedere al creditore i residui dell'oggetto perduto o perito, ed ogn' altra ragione attuale o eventuale che potesse competergli sul medesimo.

7.° La rescissione — Presso i Romani passava una sensibile differenza tra *nullità* e *rescissione*, perchè mentre la prima si riferiva agli atti essenzialmente invalidi, la seconda era applicabile a quelli che la durezza del dritto civile avrebbe rispettati, e contro i quali dava restituzione *in integrum* l'equità del Pretore.

Rimosse attualmente le demarcazioni che separavano queste due idee, la rescissione suona sinonima della nullità; e sia che avvenga per convenzione speciale delle parti, sia che abbia luogo per assoluto ministero di legge, produce indistintamente l'effetto di riportare le cose nel piede in cui si trovavano prima della convenzione, come se non la si fosse mai stipulata (*a*).

(*a*) Per non presentare a brani la teorica delle pruove, si è rimandata intera al 4. libro che tratterà del procedimento civile.

CAPITOLO XIII.

DELLE OBBLIGAZIONI CHE SI CONTRAGGONO SENZA CONVENZIONE.

ARTICOLO I.

De' quasi-contratti.

Come nella esistenza di una convenzione, la legge supplisce alle clausole onde si ommise di corredarla; quando manchi assolutamente una convenzione, cui si accorderebbero a reclamare le circostanze e la giustizia, la sapienza legislativa deve farsene interprete, e livellare alle norme fondamentali del dritto le conseguenze de' fatti.

Da questo principio scaturiscono primieramente i *quasi-contratti*, vale a dire i fatti puramente volontarî dell' uomo, da' quali risulta un' obbligazione qualunque verso un terzo, e talvolta un' obbligazione reciproca delle parti.

Il codice francese, improntando dalla giurisprudenza Romana un principio al quale si adattarono in prosieguo le altre moderne legislazioni, ha riprodotta la nomenclatura di *quasi-contratti*, e *quasi-delitti*. A me sembra che queste voci lungi dall' essere giustificate dalla convenienza colle idee che rappresentano, siano solamente appadrinate dalla convenzione de' dotti — La legge per essere di facile intelligenza, e fissare degli utili principî, debbe innanzi ad ogn' altra cosa nominar gli oggetti, definirli, e distinguerli per quelli ch' effettivamente sono, considerati nella naturale essenza.

Le nomenclature in esame peccano visibilmente contro questo precetto; perchè in natura esistono *cose*, e non *quasi-cose*; o non sente della più sublime filosofia il nominare e definire un qualunque soggetto dal semplice rapporto di approssimazione che possa aver con un soggetto diverso.

Anche volendo passar sopra a questo primo controsenso ; il *quasi*, come avverbio di approssimazione non potrebbe convenire che ad un oggetto il quale si avvicinasse a' caratteri di quello che gli è correlativo , senza pareggiarli perfettamente — Nella specie non siamo in questo caso — Se abbiam riguardo alle conseguenze , è fuori di proposito il *quasi* , perchè sono ugualmente obbligatorî i contratti ed i quasi-contratti — Se li consideriamo nella sostanza , non essendovi alcun rastro di consenso , non vi è nulla che li avvicini ad una convenzione. È la sola legge che regola i dritti e le obbligazioni delle parti — Ma la legge non è applicabile che in seguito del fatto volontario dell' uomo. E che perciò? Basterebbe forse questa circostanza a mettere in dubbio, che le obbligazioni di risulta vengan da lei ? Tutte le leggi suppongono un fatto della natura o dell' uomo , nè potrebb' esisterne alcuna senza la preesisteza di questi fatti — Chiunque si abbia data la pena di approfondire la giurisprudenza Romana , per conoscere i suoi rapporti colla giustizia universale , e non per trasformare la scienza delle leggi in numismatica , avrà modo agevole ad investigare , se siano stati maggiori i soccorsi o il garbuglio risultato a que' giureconsulti dalla panacea del *quasi*.

Tornando da questi fuggevoli riflessi al fondo della cosa , non è da richiamarsi in dubbio che quegli il quale volontariamente s' immischi degli affari altrui senza che il sappia l' interessato , sia tenuto ad agire in un modo analogo all' utile scopo che si propose ; ed assuma i dritti che gli sono indispensabili al disimpegno de' doveri che mise a proprio debito — Il ministero della legge si limita a definire il perimetro di questi doveri e di questi dritti — I principî che la ragione le suggerisce sono di semplicissima investigazione ;

1.° Non essendo giustificabile l' immettersi di privata autorità nell' esercizio de' dritti altrui che dal proponimento di vantaggiarne gli interessi ; qualunque si costituisca in questa posizione , assume pel proprio fatto

l' obbligo di trattarli colla debita diligenza ; ed è responsabile di tutt' i danni che risultassero dalla sua oscitanza ; ed anche dall' aver desistito volontariamente dalla intrapresa , prima che il proprietario avesse potuto rimpiazzarlo ;

2.° Appoggiandosi la facoltà di agire in altrui nome ad una semplice presunzione di consenso , è chiaro che debba cessare , al primo richiamo che glie ne arrivi per parte dell' interessato ;

3.° Non essendo giusto che alla briga di essersi utilmente occupato delle altrui faccende , si aggiunga verun altro dispendio, quegli di cui si maneggiaron gli affari , è tenuto ,

a) a rispettar le regolari obbligazioni contratte in suo nome dall' amministratore ,

b) a rilevarlo da quelle alle quali siasi personalmente sommesso ,

c) ad indennizzarlo di tutte le spese *utili* e *necessarie* che abbia erogate ;

4.° Non potendosi avere la dimostrazione della regolarità , o de' vizî dell' amministrazione, se non mediante l' esame de' fatti , è giusto che l' amministratore sia tenuto a chiarirli con un conteggio.

L' obbligo di restituire l' indebito esatto nella totalità o nella parte ch' ecceda il debito effettivo , si è ritenuto anch' esso come risultamento di un quasi-contratto dalla Romana , e da quasi tutte le vigenti legislazioni. Ciò non pertanto non arrivo a comprendere come possa desumersi da una presunta convenzione , un dovere che si sostiene per se medesimo come principio fondamentale di giustizia — Dimostrato una volta il dritto che appartiene a ciascuno sulla proprietà , non si potrebbe perderlo , che per disposizione legale — per l' effetto di una obbligazione — o per determinazione della propria volontà. Or quegli ch' erroneamente paghi senza dovere, o più del dovere , non serve ad una legge ; non adempie ad un obbligo ; non vuol fare una largizione ; ed in conseguen-

za, la cosa resta di suo dritto, comunque passi materialmente presso di un altro, il quale manca di ogni titolo a ritenerla — Tanto è ciò vero che anche un'espressa convenzione, mediante la quale si *promettesse relativamente all' avvenire* la rinunzia agli errori di calcolo, ed alla restituzione degli indebiti pagamenti che potrebbero per avventura eseguirsi, non ha vigore in termini di giustizia, nè potrebbe averne agli occhi di una benintesa legislazione. Come dunque attribuire ad un tacito consenso, ciò che un espresso consenso non potrebbe distruggere? Come appiccare la impronta di *quasi-contratto* ad una obbligazione superiore a quelle che risultano da ogni specie di contratti, perchè non puol essere alterata *a priori* dalla volontà delle parti?

ARTICOLO II.

De' quasi-delitti.

Mi occuperò nel seguente libro delle radicali migliorazioni onde mi sembrano suscettibili le cose penali, e de' motivi pe' quali crederei che dovessero piazzarsi tra le azioni diffinitivamente criminose, quelle alle quali si conferisce il carattere de' *quasi-delitti.*

Costretto a mettermi in armonia colle idee ricevute, per facilitare la esatta intelligenza del dritto positivo, che mi proposi a precipuo scopo, aggiungerò solamente a quanto dissi nell' antecedente articolo, che se la idea de' quasi-delitti potea conciliarsi fino ad un certo punto colla giurisprudenza romana, ove le cose penali eran rette da un sistema sconnesso ed indeterminato, sembra poco analoga alle leggi vigenti, che han soppressa o ridotta a minimi termini l' azion privata per delitto, alla quale si appoggiava principalmente la teoria de' quasi-delitti.

I Romani a cagion d' esempio, ritennero per quasi-delitti,

1.° Le sentenze profferite per ignoranza od imprudenza, contro le quali fu sanzionata una pena pecuniaria che applicavasi mediante l'azione *in factum* (L. 15 §. 4 ff. *de oblig. et act.*);

2.° Il danno e le offese che arrecavansi gettando materiali in luoghi ove la gente soleva transitare o fermarsi e per le quali indipendentemente dalla *L. Aquilia*, si avea dall' editto del Pretore l'azione *de effusis et dejectis* » *Si eo ictu, homo liber periisse dicetur, quinquaginta aureorum judicium dabo. Si vivet nocitumque ei esse dicetur, quantum ob eam rem aequum judici videbitur, eum cum quo agetur, condemnari tanti judicium dabo* (L. 1 pr. ff. *de his qui effud. vel dejec.*);

3.° Era ugualmente un *quasi-delitto la intempestiva misericordia*, onde si lasciava fuggire un servo che si avesse in deposito (L. ult. §. 2. ff. *de custod. reor.* e 7 pr. ff. *de depos.*);

4.° Si andava soggetti ugualmente all' azione *in factum* per la riparazione de' danni, allorchè potendosi impedire un delitto lo si lasciava commettere ec. ec.

Da questi ed altri simili esempi si rileva chiaramente, che i quasi-delitti furono una risorsa non sempre efficace contro la irregolarità del sistema penale; e che mentre alcune volte si estendevano ad atti che riunivano completamente i caretteri delittuosi, in altri casi avvolgevano delle azioni che non eran tocche neppure dalla semplice colpa.

Che che sia di queste osservazioni, che il criterio del lettore valuterà come crede, nulla è più vero del principio proclamato da Puffendorf, che sia preciso dovere della sociabilità di muover sempre sì circospetti da non investire in alcun modo nè le persone altrui nè i loro interessi. E poichè non puol esister dovere senza che la sua violazione dia luogo ad una responsabilità, per le conseguenze prodotte, è chiaro che la legge debba mettere a carico dell'infrattore gli analoghi risarcimenti. Scaturisce da queste idee la teorica de' *quasi-delitti*, nella

cui categoría, nello stato attuale della giurisprudenza van compresi i fatti, scevri di dolo, ma nocivi ad altri; che dovevamo e potevamo impedire; e che siano avvenuti per nostra negligenza. Vediamo le conseguenze che risultano da questa definizione.

Fatti scevri di dolo — Questo carattere segna la linea di demarcazione tra' quasi-delitti, e le azioni criminose.

Ma nocivi ad altri — Il danno prodotto è l'elemento sostanziale de' quasi-delitti.

Che dovevamo e potevamo impedire — Un uomo non è costituito nel *dovere* di prevenire le conseguenze di un fatto, se non quando prevegga di potersi risolvere a danno altrui — Questa preveggenza non puol essere supplita che da una disposizione governativa la quale per ovviare alla privata incuria, avesse imposta qualche diligenza speciale. Per ciò che riflette il *potere*, egli è determinato dal rapporto delle nostre facoltà fisiche e civili colle cause produttrici del danno.

E che siano avvenuti per nostra negligenza — Nulla rileva dunque ad esimerci dalla responsabilità civile, che il fatto nocivo risulti da un fenomeno fisico, o da un'azione personale — che sia l'opera della nostra o della mano altrui. La negligenza nella quale siamo incorsi lo mette irrevocabilmente a nostro carico — Possiamo quindi cadere in quasi-delitto, tanto pel proprio fatto, quanto pe' danni prodotti dalle nostre proprietà, da' nostri animali, da' nostri incaricati ne' limiti delle incumbenze che loro affidiamo; e pel fatto di qualunque persona sia costituita sotto la nostra dipendenza, per natura, per legge, o per posizione sociale.

Per un argomento *e contra* degli esposti principî, saremmo tolti ad ogni responsabilità in ciascuna delle seguenti circostanze,

1.° Se i fatti avvenuti non erano previsibili;

2.° Se mancavamo de' mezzi ad impedirli;

3.° Se avendo esaurite le praticabili diligenze, non siamo riusciti ad arrestarli.

CAPITOLO XIV.

DE' PRIVILEGÎ E DELLE IPOTECHE.

ARTICOLO I.

De' principî generali.

Qualunque sia la natura e la intensità delle obbligazioni *reali* onde l'uomo è premuto, gli sarebbe agevole di schivarne l'adempimento, facendole assorbire da nuove obbligazioni vere o mentite; o dimettendosi delle proprietà che le garantivano.

Questo abuso che la mala-fede non avrebbe ommesso di far valere; oltre al neutralizzare in moltissimi casi l'azion della legge, avrebbe arrecato all'ordine sociale irreparabil discapito, costringendo le contrattazioni a limitarsi a' soli fatti che potevano realizzarsi compiutamente nell'istante medesimo in cui vi si acconsentiva, ed eran sostenibili da un fisico e materiale possesso. Contro un disordine di tanta mole, che sarebbe stato sufficiente a controminare tutt'i provvedimenti del sistema civile, non vi sarebbero che tre espedienti;

1.° Graduare la poziorità delle obbligazioni secondo l'ordine delle rispettive date — Un tal sistema racchiude le seguenti imperfezioni;

a) è insufficiente; perchè salva la buona fede dal pericolo di soggiacere agli eventi posteriori, ma non la preserva da' vincoli preesistenti, e da quelli che si fingano tali,

b) è impraticabile ne' casi in cui un dritto inferiore nell'ordine cronologico fosse preferibile per intensità;

2.° Reprimere l'abuso contrapponendogli delle sanzioni penali — L'azione isolata di una tale risorsa, riuscirebbe del pari imperfetta; perchè,

a) sarebbe inapplicabile alle vertenze che non procedano da operazioni dolose e che ciò non per tanto arrecano lo stesso danno a' dritti del cittadino,

b) moltiplicherebbe a dismisura i giudizi penali,
c) non risarcirebbe i danni prodotti dalla malafede;

3.° Graduare le obbligazioni, secondo i principî più consoni alla giustizia, e corredarle di pubbliche guarentigie, che le preservino per quanto è possibile, dall' eventualità e dalla frode — Ecco il metodo più analogo alla situazione delle cose che ha dat' origine al sistema ipotecario.

Le ipoteche (sinteticamente considerate) si propongono di vincolare le proprietà in ragione degli obblighi onde sono affette; e quindi non possono spiegare il miglior nerbo della loro azione, che a vantaggio de' dritti suffulti da un' autentica dimostrazione; e contro le proprietà, che senza essere stornate dall' uso al quale inservano, possono ritenere una pubblica marca degli obblighi a' quali soggiacciono. Gli immobili ed i mobili, i titoli pubblici ed i privati, van sommessi in conseguenza nel rincontro, a disparatissime norme come vedremo ne' seguenti articoli.

ARTICOLO II.

Principî specialmente applicabili alle ipoteche degli immobili.

Gli stabili costituiscono indubitatamente il campo nel quale può meglio spiegare la sua influenza l' azione ipocaria. La natura impedisce che siano materialmente amossi dal loro posto — la legge può seguirne tutt' i movimenti civili — i dritti che a' medesimi si riferiscano si potrebbero dir di *fatto permanente* — e si han facili risorse a reggerli in modo, che un grado comune di avvedutezza sia tolto al pericolo di esser tradito da falsi prestigi.

Ad ottener lo scopo si esigono registri garentiti dalla fede pubblica, i quali attestassero,

1.° Le proprietà immobiliari che appartengano a ciascuno, con tutte le materiali precisazioni, e la indicazione della provenienza, e del titolo del possesso;

2.° La di loro valutazione — Rileverò in parlando della procedura, gli utili che si trarrebbero dal rettificare il più che sia possibile questo elemento, ed i mezzi più agevoli a conseguirlo;

3.° I passaggi ed i movimenti che potessero in qualunque modo avverarsi, colla stretta legge di non potersi realizzare, prima che siasi adempiuto a questa formalità;

4.° La indicazione precisa di tutte le obbligazioni che gravitano sovra ciascuna proprietà, sia che provengano dalla legge, sia che risultino dal fatto dell' uomo.

Nessun privilegio dovrebbe valere per se medesimo senza essere iscritto; perchè il sistema ipotecario è come l' otre de' venti, che inutilizza tutti gli argini quando non venga ermeticamente infrenato.

Non avendo i funzionarî delegati alla cura de' registri in esame, nè il potere, nè i mezzi da valutare la credibilità morale degli atti che a lor vantaggio producesser le parti, debbono limitarsi ad iscrivere i soli dritti sostenuti da titoli autentici, i quali attestino,

a) fatti produttivi di obblighi risultanti dal semplice ministero della legge, e che sian garentiti dalla ipoteca *legale*;

b) decisioni del magistrato, che diano luogo alla ipoteca *giudiziaria*;

c) contratti stipulati dalle parti, che istituiscano ipoteca *convenzionale*.

5.° Mi sembra pure indispensabile, che gli esposti mezzi siano suffulti da una garentia penale.

ARTICOLO III.

Principí applicabili alla ipoteca de' mobili.

I semoventi e gli oggetti mobiliari sfuggono pe' loro naturali attributi alle misure che abbiamo accennate relativamente agl' immobili. Le difficoltà che spesso ne impediscono la identificazione, la frequenza onde sogliono variar di sembiante, e la facilità colla quale possono cangiar sito e padrone, li vogliono sommessi ad una teoria radicalmente diversa da quella che riflette gli stabili. Nella impossibilità di pretendere che il dominio sia giustificato da documenti scritti ed autentici, sorge dagli stessi loro caratteri la necessità di attenersi al principio di sublimare a titolo il possesso materiale — Nella mancanza di questo elemento non si può consultare altra guida che la poziorità cronologica.

I dritti che siansi acquistati su' mobili, non possono essere suffulti da una garentia legale, che fino al momento in cui la legge abbia l' opportunità di cogliere per così dire in flagranza la mano che si faccia a violarli.

In coerenza di questi principî non mancano i mezzi ad istituire una specie d' ipoteca su' mobili. Ma è forza di livellarla in modo che il difetto de' titoli possa facilmente supplirsi colla evidenza de'fatti, affinchè il cittadino sia dagli stessi fatti avvertito di quelle nozioni che non puole attingere da pubblici documenti — che il privilegio non duri al di là delle circostanze in cui ne sia dato di approfittare del soccorso di queste guide — che non riesca in alcun modo di ostacolo alla confidenza che tanto è necessaria alla libertà del commercio.

Sarà giusto in conseguenza di privilegiare il credito del venditore sulla cosa venduta, ch' esista ancora presso del compratore —quello del proprietario del fondo su' mobili di ogni specie che v' introdussero il conduttore o l' inquilino per farveli rimanere con una permanente de-

stinazione — quello degli operaî sul prodotto de' loro lavori.

Ma non appena si sciolga il nesso degli immediati rapporti ; ed i mobili abbiano fatto passaggio in altre mani, il privilegio resta sciolto di dritto ; e non si potrebbe farlo valere , generalmente parlando , a danno de' terzi , senza compromettere la sicurezza e la libertà delle contrattazioni.

Questi principî possono subìre in opposto senso due diverse eccezioni — Il ladro non avendo alcun dritto sulla cosa furtiva , non può neanco trasfonderne a quegli che da lui l' acquisti ; ed è verisimile dall' altro canto che le circospezioni alle quali è costretto , difficilmente lo mettano in corrispondenza di un compratore onesto e prudente — È quindi plausibilissima la misura che abilita il dirubato a riprendere da qualunque persona l' oggetto che gli fu tolto.

Nelle fiere , al contrario ne' mercati , ed in ogni specie di vendita cui si proceda sotto gli auspicî della legge o dell' autorità pubblica , sarebbe strano ugualmente il sospettar della buona-fede del compratore , e l' obbligarlo a praticar su' dritti del venditore quelle indagini che la prudenza avrebbe reclamate in una compra-vendita assolutamente civile — L' utilità pubblica detta quindi il bisogno di rispettare il contratto , non solo in contraddizion della regola , ma contro la stessa eccezione , che nell' ordinaria situazion delle cose dovrebbe valere a vantaggio del dirubato.

CAPITOLO XV.

DELLA PRESCRIZIONE.

ARTICOLO I.

De' principî generali.

Discussa ogni specie di dritti ed obbligazioni che appartengano al ramo civile, ne occorre intrattenerci della prescrizione. Le abbiamo avvedutamente serbata l'ultima pagina, perchè potendo influire su quasi tutte le singole parti del sistema, non sarebbe stata intelligibile nel vero punto di vista senza la cognizione preliminare del demanio nel quale poteva spiegare i suoi poteri.

Il principio che mette la pruova delle azioni e dell' eccezioni a carico di coloro che vogliano esercitarle, è fondato sulla presunzione della possibilità di produrla. Ma il tempo che tutto consuma, ha pur la virtù di distruggere o per lo meno di rendere di assai difficil reperto le scritture, i testimonî, le pruove; e vi sarebbe gran rischio ad abilitar la mala-fede o l'incuria a ritardar lo sperimento de' pretesi lor dritti sino al momento in cui siansi illanguidite o spente le faci che potevan charirle.

È lieve dall' altro canto a presumere l'abbandono di quelle facoltà che non siansi spiegate in un periodo proporzionato alla loro indole; ed urgenti considerazioni vogliono che si affretti possibilmente nell' uomo il sentimento di sicurezza intera e tranquilla, che può dirsi il più prezioso retaggio dell' ordine sociale.

Emana da questi riflessi la necessità di fornire dei modi straordinarî ad acquistare un dritto ovvero ad essere liberato da un' obbligazione, ogni volta che a favore di quegli che pretenda il dritto, od impugni l'obbligazione, concorra un possesso positivo o negativo, bastevole a far presumere per principio generale,

1.° L'esistenza del dritto di risulta, o l'abbandono de' mezzi a resistergli.

2.° Una difficoltà gravissima a liquidare i fatti che dovrebbero servire di norma al dritto controvertito.

Tale appunto è lo scopo della prescrizione, che deve considerarsi come una istituzione tutta civile in quanto alla forma ed alle misure; giustificata però da' più stretti rapporti col principio fondamentale della legislazione.

Fino a' tempi di Giustiniano, la *prescrizione*, colla quale colui che possedeva la cosa da lungo tempo, si *difendeva* contro il proprietario, fu distinta dall'*usucapione* ch' era l' acquisto del dominio, mediante la continuazione del possesso — La prima richiedeva il decorso di 10 anni fra' presenti e 20 fra gli assenti, e conferiva il solo dominio bonitario — Per la seconda bastava un anno per le cose mobili e due per gli immobili; e ne risultava anche il dominio *quiritario*.

La superfluità di questa distinzione si appalesa per se medesima. È però di molta importanza il distinguere ciò che i Romani ommisero di contemplare; valquantodire la diversità de' periodi ne' quali si può dividere la prescrizione per tenersi in proporzione de' motivi che la mettono in azione.

ARTICOLO II.

Della necessità d' istituire diversi periodi alla prescrizione.

Essendo nell' ordine delle cose, che i nostri dritti ed i fatti a' quali si rannodano,

1.° Abbiano una diversa importanza;

2.° Siano suscettibili di pruove di diverso calibro;

3.° Lascino tracce di diversa durata;

È di evidenza che la diversa combinazione di questi elementi, debba produrre ad intervalli svariatissimi

la presunzione del pagamento o dell' abbandono del dritto, e quella della impraticabilità delle metodiche investigazioni.

Sorge da questi riflessi la necessità di accelerare il periodo a prescrivere o ritardarlo, in ragion composta de' risultamenti che si ottengano dall' analisi degli indicati riflessi — A prescrivere a cagion d' esempio il dominio d' uno stabile, per la sola impossibilità di accapare i documenti che lo giustificano; è giusto che si lasci correre un tempo più lungo di quello che basterebbe nel concorso della buona fede e di un titolo a respingere gli acciacchi de' quali fosse inficiato — Basterebbe anche meno ad assoggettare alla prescrizione il semplice dritto ad esigerne il pigione o l' estaglio — Il cliente che indennizza gli avvocati o i medici de' loro onorarî — il padrone che paga i suoi domestici — l' avventore che rivale il vendigliuolo de' generi accredenzati nel giornaliero commercio — non si provveggono de' documenti e delle pruove, che debbono giustificare l' estinzione di un debito dotale ec. ec. ec.

La sapienza legislativa non puole ammeno di tener calcolo di tutti questi elementi, e proporzionare ad ognuno le misure analoghe alle circostanze.

ARTICOLO III.

De' limiti che debbono infrenare il corso e gli effetti della prescrizione.

Passando a ciò che riflette l' applicazione ed il movimento della risorsa in esame; gli intrinseci di lei caratteri, analizzati co' principî che abbiam discussi, la sommettono alle seguenti regole;

1.° È della più semplice ragione che inutilmente vi si rinunzierebbe *a priori*; perchè laddove il titolo contenente questa clausola fosse colpito di prescrizione;

la rinunzia non potrebbe ammeno di correre la stessa sorte;

2.° Per le ragioni esposte quando abbiam parlato delle persone costituite sotto l'altrui dipendenza civile, è chiaro che le medesime non potrebbero neanche rinunziarla *dopo* di essersi avverata;

3.° Secondo le idee discusse relativamente agli effetti della rinunzia riguardo a' terzi, i creditori ed ogn'altro interessato potrebbero implorarne il soccorso malgrado la rinunzia del debitore;

4.° Appoggiandosi principalmente la prescrizione ad una presunzione di pagamento, se venga ommessa o trascurata dalle parti non puole il magistrato elevarla di ufizio;

5.° Le cose che non sono in comercio, non potendo ricevere in alcun modo la impronta della proprietà privata, non possono formar soggetto di prescrizione;

6.° Non è l'ultimo trofeo che i lumi del tempo han guadagnato sulla barbarie, il principio che livellando com'era di assoluta giustizia, le condizioni de'privati e de' pubblici stabilimenti, li sommette indistintamente alla prescrizione attiva e passiva. Anticamente il fisco, i luoghi pii, le città erano solamente esposti alla prescrizione di 40 anni. A prescrivere le cose della Chiesa qualunque ne fosse stata l'indole e la provenienza, l'autentica *Quas actiones* Cod. *de SS. EE.* e la 9.ª delle *Novelle*, non esigevano che soli cent' anni.

FINE DEL SECONDO LIBRO, E DEL PRIMO VOLUME.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO I.° VOLUME.

LIBRO I.

Teorica generale della scienza legislativa.

CAPITOLO I.

DELLA IMPERFEZIONE DE' METODI FINORA USATI PER LO STUDIO DELLE COSE LEGALI.

CAPITOLO II.

DEGLI SCHIARIMENTI PRELIMINARI ATTINTI DALLA NATURA.

CAPITOLO III.

DELLE DIVERSE ORGANIZZAZIONI GOVERNATIVE.

CAPITOLO IV.

DE' POTERI NECESSARÎ AL GOVERNO DI UNO STATO.

CAPITOLO V.

DEGLI ELEMENTI CHE MEGLIO INFLUISCONO ALLA ESISTENZA ED ALLA FORZA DEL GOVERNO.

CAPITOLO VI.

DEGLI ISTINTÎ NE' QUALI SI DECOMPONE IL DESIDERIO DI FELICITA'.

CAPITOLO VII.

DEL PRINCIPIO REGOLATORE DEL SISTEMA POLITICO E CIVILE.

CAPITOLO VIII.

DEGLI ELEMENTI RELATIVI CHE POSSONO DIVERSIFICARE L' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO.

CAPITOLO IX.

DELLE LEGGI IN GENERALE.

CAPITOLO X.

DELLE PIÙ NOTE CLASSIFICAZIONI ADOTTATE A RIGUARDO DELLE LEGGI.

CAPITOLO XI.

DELLA REDAZIONE DELLE LEGGI.

CAPITOLO XII.

DELLA CODIFICAZIONE.

CAPITOLO XIII.

DE' MEZZI A DIFFONDERE LA CONOSCENZA DELLE LEGGI.

CAPITOLO XIV.

DEL LEGISLATORE.

CAPITOLO XV.

DELLA ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA.

LIBRO II.

Applicazione de' principî generali alla legislazione civile.

PARTE I.

CAPITOLO I.

DELLE PERSONE CONTEMPLATE SOTTO I RAPPORTI NATURALI.

CAPITOLO II.

DELLE PERSONE CONTEMPLATE SOTTO I RAPPORTI POLITICI.

CAPITOLO III.

PRINCIPÎ REGOLATORI DE' DRITTI NAZIONALI E CIVICI.

CAPITOLO IV.

DELLE PERSONE CONTEMPLATE SOTTO I RAPPORTI CIVILI.

CAPITOLO V.

DEL MATRIMONIO.

CAPITOLO VI.

DELLA PATRIA POTESTÀ.

CAPITOLO VII.

DELLA INCOMPLETA PATERNITÀ E FILIAZIONE.

CAPITOLO VIII.

DELLE AUTORITÀ E DIPENDENZE CIVILI RECLAMATE IN SUPPLEMENTO DI QUELLE CHE ABBIAM DISCUSSE.

CAPITOLO IX.

PARTE II.

De' principî relativi a' dritti e doveri che riflettono la proprietà.

CAPITOLO I.

DIMOSTRAZIONE PRELIMINARE DI ALCUNE PROPOSIZIONI, SENZA IL CUI SOCCORSO RIUSCIREBBE IMPOSSIBILE DI RANNODARE A' VERI PRINCIPÎ LE LEGGI REGOLATRICI DELLA PROPRIETÀ.

CAPITOLO II.

DELLA DIVISIONE DELLE COSE.

CAPITOLO III.

DE' PRINCIPÎ GENERALI RELATIVI AL DOMINIO.

CAPITOLO IV.

DELLE OBBLIGAZIONI CHE SFIANCANO IL DOMINIO.

CAPITOLO V.

DEL DESTINO CHE DEBBONO AVERE LE PROPRIETA' CAPACI DI TRASFERIMENTO ALLA MORTE DEL PROPRIETARIO.

CAPITOLO VI.

DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE.

CAPITOLO VII.

DELLE SUCCESSIONI INTESTATE.

CAPITOLO VIII.

PARTE III.

Delle convenzioni e delle obbligazioni.

CAPITOLO I.

NOZIONI PRELIMINARI.

CAPITOLO II.

DELLE CONVENZIONI IN GENERALE.

CAPITOLO III.

DEL CONSENSO.

CAPITOLO IV.

DE' LIMITI DELLE CONVENZIONI.

CAPITOLO V.

DELLE OBBLIGAZIONI RISULTANTI DALLE CONVENZIONI.

CAPITOLO VI.

DE' DANNI-INTERESSI DOVUTI PER INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI.

CAPITOLO VII.

CAPITOLO VIII.

CAPITOLO IX.

DELLE OBBLIGAZIONI CONDIZIONALI.

CAPITOLO X.

CAPITOLO XI.

DE' MODI CON CUI SI ESTINGUONO LE OBBLIGAZIONI.

CAPITOLO XII.

DELLE OBBLIGAZIONI CHE SI CONTRAGGONO
SENZA CONVENZIONE.

CAPITOLO XIII.

DE' PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE.

CAPITOLO XIV.

DELLA PRESCRIZIONE.

Fine dell' indice.

ERRORI			CORREZIONI
P.	V.		
15	14	pretendeva	prendeva
17	6	tori	torti
23	22	quella	quelle
33	14	i mali	il male
72	17	sostenute	sostenuta
89		*euducazione*	*educazione*
123	15	su eferite	sue ferite
130	2	costruire	costituire
idem	7	dipendenza	discendenza
167	11	nascite	nascite, ed un risultamento inverso ne' calcoli mortuari,
182	23	copioso	capzioso
238	36	le farebbe	la farebbe
249	17	*relaivamente*	relativamente
255	13	oda	od a